

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV Camera e 3 ^a e 14 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	9
GIUSTIZIA (II)	»	93
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	95
DIFESA (IV)	»	103
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	121
FINANZE (VI)	»	144
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	170
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	200
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	224
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	238
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	258

Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 10.

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per l'Autonomia: Misto-MpA; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-Repubblicani: Misto-LD-R.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	263
AGRICOLTURA (XIII)	»	268
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	280
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	287
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA	»	295
<i>INDICE GENERALE</i>	»	296

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sul Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2008 (*Svolgimento e conclusione*) 3

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Martedì 14 ottobre 2008. — Presidenza del presidente della XIV Commissione, Mario PESCANTE. — Interviene il ministro degli affari esteri, Franco Frattini.

La seduta comincia alle 12.40.

Sul Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2008.
(*Svolgimento e conclusione*).

Mario PESCANTE, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito. Svolge quindi un intervento introduttivo.

Intervengono, per rivolgere un breve saluto al Ministro, Rossana BOLDI, *presidente della 14^a Commissione del Senato*, Fiamma NIRENSTEIN, *vicepresidente della III Commissione della Camera dei deputati* e Antonello CABRAS, *vicepresidente della 3^a Commissione del Senato*.

Il ministro Franco FRATTINI rende una comunicazione sull'argomento in titolo.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato Piero FASSINO (PD), il senatore Giacomo SANTINI (PdL), i deputati Nunziante CONSIGLIO (LNP), Luca BELLOTTI (PdL), Leoluca ORLANDO (IdV) e Sandro GOZI (PD), il senatore Massimo LIVI BACCI (PD), il deputato Enrico PIANETTA (PdL) e Mario PESCANTE, *presidente*.

Replica, infine, il ministro Franco FRATTINI.

Mario PESCANTE, *presidente*, dichiara concluso il dibattito.

La seduta termina alle 14.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta odierna è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

D.L. 134/08: Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi.

C. 1742 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 4

SEDE REFERENTE

Martedì 14 ottobre 2008. — Presidenza del presidente della X Commissione, Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Ugo MARTINAT.

La seduta comincia alle 13.10.

D.L. 134/08: Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi.

C. 1742 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento rinviato nella seduta dell'8 ottobre.

Andrea GIBELLI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta è stata svolta la relazione introduttiva sul provvedimento in titolo.

Laura FRONER (PD) sottolinea che il provvedimento in titolo interviene in una fase straordinaria della congiuntura economica e finanziaria internazionale, che pone le economie mondiali di fronte a interrogativi profondi circa l'assetto e la

tenuta di ogni Paese, i rischi per migliaia di lavoratori e famiglie e le paure per il futuro. Rileva che il carattere straordinario del provvedimento è testimoniato dal ricorso allo strumento del decreto-legge che, ancora una volta, delegittima il Parlamento quale luogo naturale per un dibattito politico serio. Sottolinea che nella vicenda Alitalia il gruppo del Partito Democratico si è sempre mosso nell'interesse del bene del Paese e non con *slogan* propagandistici, legati alla gestione del potere, alla creazione di consenso, come invece ha dimostrato in molte occasioni lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri.

Rileva che la soluzione della CAI permette oggi di uscire dall'emergenza immediata, di mantenere una compagnia di bandiera, mentre rimane sullo sfondo il problema delle regole, delle scelte strategiche prese a monte, dal prestito ponte al trasferimento degli *asset* dalla vecchia alla nuova compagnia, ai problemi con la Commissione europea. Ricorda a tal proposito che si è ancora in attesa della valutazione degli *asset* di Alitalia da parte del soggetto incaricato dal Ministro dello sviluppo economico, la Banca Leonardo, valutazione al di sotto della quale il commissario Fantozzi non potrà vendere a

CAI. Ricorda anche che l'assemblea dei soci della CAI è stata rinviata dal 14 al 28 ottobre in relazione alla valutazione degli asset di Alitalia e AirOne, che è assai complicata e richiede più tempo del previsto. Oltre a ciò, sembra che il piano industriale sarà rivisto in considerazione della riduzione del prezzo del petrolio, del rapporto di cambio tra euro e dollaro e dell'incipiente clima di recessione.

Sottolinea che la soluzione della CAI offre uno spaccato tipicamente italiano con le deroghe alle regole in materia di *antitrust*, le norme a favore dei manager di grandi aziende responsabili sul piano penale e amministrativo e la turbativa di mercato, denunciata dalla stessa CONSOB. Osserva che la CAI rappresenta una tipica privatizzazione all'italiana, in cui i possibili futuri vantaggi sono privati, mentre i sicuri presenti debiti sono pubblici.

Rileva inoltre che il provvedimento reca misure lesive degli interessi dei contribuenti, delle imprese e dei consumatori italiani. Per quanto concerne i contribuenti, essi saranno chiamati per anni a sostenere un onere per il bilancio pubblico, di cui non è ancora nota l'entità. Segnala che tali misure vanno a danno delle piccole e medie imprese, chiamate a sostenere un intervento di cui non potrebbero usufruire se mai versassero in gravi difficoltà. Peraltro, data la presenza di alcuni concessionari nella cordata di Alitalia, i cittadini saranno chiamati a pagare il rinnovo automatico delle concessioni autostradali, che saranno pagati per anni dai cittadini e dalle imprese italiane con prezzi più alti e servizi di dubbia qualità. Sottolinea quindi che tali iniziative danneggiano i consumatori perché la sospensione delle norme *antitrust* fa del trasporto aereo italiano un mercato dove potrebbero praticarsi per anni prezzi più alti per servizi peggiori.

Alla luce di tale scenario, è evidente il messaggio che il Governo manda al Paese in termini di politica industriale, produttività economica, crescita e coesione sociale: mentre a livello internazionale, nell'ambito del trasporto aereo, i governi nazionali — e l'esempio vincente di Air

France ce lo dimostra — si orientano ad essere comproprietari di un grande *player* del trasporto aereo mondiale, l'Italia si vanta di essere detentore del totale controllo di un piccolo soggetto che si preoccupa innanzitutto di collegare Roma e Milano. Occorre chiedere quale ruolo è possibile ritagliare per l'Italia in questo settore e quale contributo si dà con il provvedimento in titolo alla crescita del PIL, che secondo le previsioni di Confindustria nel prossimo anno calerà dello 0,5%. Nell'incertezza del futuro tenore di vita degli italiani, ritiene che, piuttosto che sventolare meriti inappropriati per aver salvato Alitalia dall'ingresso di investitori esteri, dettati dal puro tornaconto personale e dalla volontà di anestetizzare gli italiani con l'immagine di una maggioranza solida e competente, questo Governo dovrebbe davvero cominciare a farsi carico di progettare politiche lungimiranti e rispettose tanto degli interessi reali di tutto il Paese quanto delle regole di convivenza delle istituzioni italiane ed europee, oltre che dei mercati internazionali.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) preannuncia che la sua parte politica, così come già fatto al Senato, intende opporsi fortemente al provvedimento in titolo che costituisce, in molti punti, una prevaricazione della normativa vigente, non soltanto con riferimento alla cosiddetta « legge Marzano ». Alla base di tale ultimo sviluppo vi è evidentemente una scelta politica, caratterizzata dal rifiuto, da parte del Governo in carica, di procedere ad un'alienazione della compagnia di bandiera attraverso procedure di evidenza pubblica. Un eventuale acquirente straniero avrebbe potuto accollarsi anche i debiti dell'azienda, come peraltro si era impegnata a fare Air France, sgravando così i contribuenti di un pesante fardello. La ragione addotta per frenare tale positivo sviluppo non sta in piedi, in quanto la cosiddetta « italianità » non sembra guidare i comportamenti del Governo in tanti altri settori industriali. Deve poi essere stigmatizzata la previsione della deroga alla normativa *antitrust*, ma soprattutto le

norme salva-amministratori, che risultano ancora più incomprensibili in presenza di prefigurati interventi pubblici sul capitale di talune banche che potrebbero essere accompagnati da iniziative nei confronti dei *manager* incapaci. Tutta l'operazione appare viziata, sol che si pensi che, al contrario di quanto sarebbe dovuto avvenire, prima si è proceduto alla scelta dell'acquirente e poi alla pubblicazione del relativo bando, relativo peraltro, ed è un'ulteriore anomalia, solo a taluni *asset* dell'azienda. Non può essere in questa sede sottaciuto il ruolo giocato dalla stessa Presidenza del Consiglio nell'operazione, che si è caratterizzato alla stregua di una vera interferenza rispetto alla libera partecipazione al bando di gara, dal momento che sono stati senza dubbio scoraggiati a farsi avanti tutti i potenziali acquirenti stranieri. Ricorda che queste ed altre motivazioni di contrarietà formano anche oggetto della questione pregiudiziale di costituzionalità presentata dal suo gruppo, che sarà discussa in Assemblea nell'odierna seduta pomeridiana. Nel ribadire quindi la forte contrarietà della sua parte politica al provvedimento in esame, preannuncia la presentazione di numerose proposte emendative.

Mario LOVELLI (PD), nel fare proprie le considerazioni svolte dal deputato Froner, intende ripercorrere l'intero sviluppo della vicenda, per ricordare che la questione Alitalia è stata scientemente utilizzata dalle forze politiche che attualmente guidano il paese a fini di propaganda elettorale. Ciò ha condotto al fallimento della trattativa, ormai praticamente definita, con Air France e, conseguentemente, all'imposizione sui contribuenti dei debiti della compagnia di bandiera. È infatti soprattutto questo elemento, unitamente alla previsione di minori tagli occupazionali, a rendere comunque preferibile l'ipotesi Air France rispetto a quella della società CAI. Annuncia che il suo gruppo ha presentato, tra gli altri, un emendamento volto a sopprimere il comma 13-*bis* dell'articolo 1, introdotto al Senato e relativo alle condizioni di applicazione di

alcune disposizioni penali recate dalla legge fallimentare. Si augura in proposito che il Governo sia coerente con le recenti dichiarazioni del Ministro dell'economia e delle finanze e voglia favorire l'eliminazione dal provvedimento di tale assurda norma.

David FAVIA (IdV) richiama anch'egli i contenuti della questione pregiudiziale di costituzionalità presentata dal suo gruppo, facendo peraltro presente che nulla avrebbe impedito al Governo di varare, contestualmente, un provvedimento di urgenza limitato alla vicenda Alitalia, e un disegno di legge ordinario concernente le modificazioni alla legge sull'amministrazione delle grandi imprese in crisi, che il parlamento avrebbe potuto esaminare in tempi più congrui. Esprime quindi il profondo dissenso rispetto alle disposizioni cosiddette « salva-*manager* » recate dal decreto-legge, con riferimento alle quali la sua parte politica ha presentato apposite proposte emendative soppressive. Ritiene comunque errata la strada perseguita dal Governo nella gestione dell'intera vicenda, sia perché è stata fatta cadere una proposta concreta, che avrebbe avuto anche il pregio di non fare gravare sulla fiscalità generale i debiti della compagnia di bandiera, e sia perché si sarebbe, da un alto, potuto dare maggiore spazio a eventuali iniziative dei dipendenti ai fini dell'acquisizione di parte del capitale di Alitalia e, dall'altro, si sarebbe potuto certamente ottenere un prezzo di cessione più elevato procedendo ad un'asta o al collocamento dei titoli azionari sul mercato da parte del sistema bancario. In concreto, fa presente che la cosiddetta « legge Marzano-*bis* » esclude dal suo ambito di applicazione le società operanti nell'indotto di Alitalia, a dispetto peraltro del fatto che l'articolo 2359 del codice civile estende il concetto di controllo anche in presenza di rapporti di lavoro vincolanti tra imprese. In secondo luogo non si comprende perché la nuova disciplina debba essere applicabile alle sole imprese esercenti servizi pubblici essenziali e non possa essere invece riferibile all'intero mondo imprenditoriale. È poi a

suo avviso sorprendente che, a fronte della norma che proroga per sei mesi la validità delle licenze e delle concessioni di Alitalia, il presidente dell'ENAC abbia più volte adombrato l'ipotesi di una revoca della licenza all'azienda.

Sandro BIASOTTI (PdL) a differenza di quanto sostenuto dai rappresentanti dei gruppi di opposizione, il provvedimento in esame si è rivelato necessario proprio per l'incapacità del precedente Governo di risolvere adeguatamente la questione Alitalia, in particolare limitando la trattativa solo ad Air France. In presenza di salvare l'azienda dalla rovina, il nuovo Governo ha avuto invece il merito di creare la cornice giuridica e finanziaria che ha favorito l'emergere di una cordata, nella quale sono presenti anche alcuni imprenditori che non possono essere definiti lontani dal centro-sinistra. Questo testimonia che, al di là delle sterili accuse, si tratta di una scelta motivata da ragioni economiche e che ha condotto al salvataggio di un *asset* importante per l'economia nazionale. Non è poi vero che la trattativa con Air France sia stata fatta fallire dal presidente Berlusconi, atteso che è mancato l'accordo con i sindacati e non si erano fornite garanzie circa la remissione della causa intentata dalla SEA per l'aeroporto di Malpensa. Peraltro, dopo l'iniziale ritiro dell'offerta della CAI, nessuno dei fantomatici investitori stranieri si è fatto concretamente avanti, e ciò dovrebbe far riflettere circa la parzialità di alcune analisi. Nell'esprimere un avviso favorevole sulla presentazione da parte del Governo dell'emendamento soppressivo del comma 13-*bis* dell'articolo 1, dichiara di condividere pienamente il contenuto del provvedimento.

Raffaello VIGNALI (PdL) sottolinea che il salvataggio di Alitalia, divenuto ormai un imperativo per il Paese a causa delle enormi perdite determinato dal ritardato intervento, costituisce un fatto incontrovertibile. Sottolinea che tale salvataggio rappresenta un fatto fondamentale in particolare per il versante delle esportazioni.

Nel rilevare le anomalie dell'operazione sul versante procedurale, anomalie che hanno del resto accomunato il Governo di centrodestra a quello di centrosinistra, segnala come dato positivo la fine del dominio di logiche politico-sindacali nella gestione dell'azienda a vantaggio di logiche squisitamente imprenditoriali. Ritiene che l'aver favorito in passato l'aeroporto di Fiumicino a svantaggio di Malpensa sia stato sconsiderato sul piano industriale, valutata la necessità di dare priorità al traffico aereo commerciale rispetto a quello turistico. Con riferimento al passato esprime un giudizio negativo sulla scelta di sopprimere il volo per Shanghai a favore della tratta verso Los Angeles. Per quanto concerne il ruolo di *Air France*, osserva che difficilmente il Governo francese avrebbe sostenuto un'iniziativa analoga a quella che tale azienda voleva assumere nei confronti di Alitalia. Infine, rileva l'opportunità di un superamento dei pregiudizi retorici in materia di aiuti di Stato, considerato che si tratta di una materia in cui in Europa si è soliti applicare due pesi e due misure. In conclusione invita i rappresentanti dei gruppi di opposizione ad un esercizio di responsabilità nell'interesse generale del Paese.

Angelo COMPAGNON (UdC) ritiene che tutti i decreti-legge che si sono da ultimo susseguiti sulla vicenda Alitalia avrebbero perlomeno meritato un maggiore approfondimento. Ricorda in proposito che la sua parte politica, all'opposizione anche nella precedente legislatura, si era dichiarata contraria anche alla concessione del prestito di 300 milioni di euro all'azienda, in quanto la reputava una mossa prettamente elettorale, ma soprattutto non utile a risollevare le sorti della compagnia di bandiera. Contrarietà che poi aveva investito anche il successivo provvedimento d'urgenza del governo Berlusconi volto alla trasformazione del prestito citato in capitale. E questo anche per le modalità di reperimento delle risorse, che hanno di fatto intaccato i fondi in favore delle imprese e per talune rilevanti spese sociali. Il provvedimento in esame non si dimostra

migliore dei precedenti, anzi ne è la logica conseguenza. Si dichiara infine favorevole alla soppressione del comma 13-*bis* dell'articolo 1.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) esprime la soddisfazione della sua parte politica per la felice conclusione della vicenda Alitalia, che dimostra, ancora una volta, la capacità operativa che caratterizza l'impegno del Governo in carica. Nel fare presente che il suo gruppo ha presentato taluni emendamenti migliorativi, ritiene importante sottolineare che, dopo i danni deliberatamente provocati dal governo Prodi all'aeroporto di Malpensa, la soluzione della vicenda Alitalia possa favorire un effettivo sviluppo dell'*hub* lombardo. Occorre comunque evitare che, come già accaduto in occasione della privatizzazione della Telecom, vi sia un'attività esclusivamente speculativa da parte degli investitori, stabilendo un vincolo di detenzione dei titoli pari ad almeno un quinquennio. Ritiene poi fondamentale che gli amministratori che hanno condotto alla rovina l'azienda ne rispondano nelle sedi opportune.

Gabriele CIMADORO (IdV) rileva che il Governo di centrodestra non ha compiuto alcun miracolo e richiama le ben note posizioni del suo gruppo sulla questione Alitalia. Ritiene che l'appello alla responsabilità, rivolto dal collega Vignali all'opposizione, non sia credibile, considerato il reiterato ricorso da parte della maggioranza di governo a strumenti come i decreti-legge e il voto di fiducia. Per quanto riguarda la soluzione adottata nei confronti della compagnia di bandiera, sottolinea che i risultati conseguiti appaiono modesti e che le prime difficoltà non tarderanno a emergere. Ritiene che il peggior errore mai commesso nei confronti dell'azienda siano stati gli interventi di ricapitalizzazione in luogo del ricorso invece di ricorrere alla procedura di fallimento e al più trasparente metodo dell'asta pubblica.

Andrea GIBELLI (LNP), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione di carattere generale e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. Emendamenti C. 1441- <i>quater</i> -A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	9
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	14
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Nuovo testo C. 1441- <i>ter</i> Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i>)	10
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	15

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. Emendamenti C. 1441- <i>quater</i> -A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	10
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Testo base C. 22 Zeller, C. 646 Cicu, C. 1070 Palomba, C. 1449 Gozi, C. 1491 Bocchino, C. 1507 Soro e C. 1692 Lo Monte (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	17
Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388. C. 1446 Boniver (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	12
AVVERTENZA	13
ERRATA CORRIGE	13

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 14 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 13.55.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

Emendamenti C. 1441-*quater*-A Governo. (Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, dopo essersi richiamata al parere espresso lo scorso 2 ottobre dal Comitato sul testo del disegno di legge in oggetto, come risultante a seguito dell'esame degli emendamenti svoltosi presso la XI Commissione, si sofferma preliminarmente sugli emendamenti 37.12 e 37.13 Caparini, che reputa in contrasto con il principio della parità di accesso di tutti i cittadini ai pubblici uffici, previsto dall'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nonché con il principio di ragionevolezza, di cui all'articolo 3 della stessa Carta costituzio-

nale. Sui restanti emendamenti non rileva profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere un parere di nulla osta sulle proposte emendative in esame, ad eccezione degli emendamenti 37.12 e 37.13 Caparini, per i quali propone l'espressione di un parere contrario.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Nuovo testo C. 1441-ter Governo.

(Parere alla X Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione*).

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo il relatore, illustra brevemente il provvedimento in esame. Si sofferma, in particolare, sull'articolo 7, che, nel prevedere i principi ed i criteri direttivi della delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese, alla lettera *b*) del comma 1 dispone il coordinamento degli interventi di competenza dello Stato con quelli di competenza delle regioni e degli altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, senza prevedere forme di coinvolgimento degli enti territoriali. Non rileva invece profili problematici sulle altre disposizioni del provvedimento per quanto attiene alle competenze della Commissione. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 2*).

Alessandro NACCARATO (PD) ritiene che, al fine di rendere più incisivo il ruolo degli enti territoriali, l'osservazione contenuta nella proposta di parere presentata dal presidente Bertolini dovrebbe essere trasformata in condizione: solo in questo caso il proprio gruppo voterà a favore.

Raffaele VOLPI (LNP), pur comprendendo le ragioni di fondo sottese all'intervento del deputato Naccarato, ritiene sufficiente prevedere una osservazione.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, pur comprendendo le motivazioni di ordine politico sottese all'intervento del deputato Naccarato, ritiene che l'osservazione contenuta nella proposta di parere da lei presentata sia sufficiente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.05.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 14 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 17.45.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

Emendamenti C. 1441-quater-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, propone di esprimere un parere di nulla osta sulle proposte emendative 37-bis.204 e 38-quinquies.301 e 65.200 della Commissione, 39-septies.0.101, 39-quater.100 del Governo e sui subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo 38.0100 del Governo, nonché sugli emendamenti 37.200 e 39-bis.200 della Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 17.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 14 ottobre 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 21.10 alle 21.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 14 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 21.15.

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Testo base C. 22 Zeller, C. 646 Cicu, C. 1070 Palomba, C. 1449 Gozi, C. 1491 Bocchino, C. 1507 Soro e C. 1692 Lo Monte.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 9 ottobre 2008.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi (*vedi allegato 3*). Ricorda che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, appena svoltosi, si è stabilito, secondo quanto già convenuto nella riunione dello scorso 25 settembre, di svolgere l'esame degli emendamenti al testo base in materia di riforma della legge elettorale europea nelle giornate di oggi (martedì 14 ottobre), domani (mercoledì 15 ottobre, con eventuale prosecuzione notturna), dopodomani (giovedì 16 ottobre, con eventuale prosecuzione notturna), nonché eventualmente venerdì 17 ottobre. Si è stabilito inoltre che, considerato l'elevato numero di emendamenti presentati, la Commissione, a fronte del limitato numero di sedute a disposizione, procederà, ove necessario al fine di assicurare la conclusione dell'esame nei tempi stabiliti, con votazioni a scalare con riferimento agli emendamenti tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate.

Avverte poi che la presidenza, nell'esercizio dei suoi poteri ordinatori, si riserva

di organizzare i tempi degli interventi sulla base dell'andamento dei lavori al fine di assicurare il rispetto delle decisioni assunte dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in merito ai tempi di esame del provvedimento.

Avverte, infine, che sono da ritenersi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative: l'articolo aggiuntivo Pisicchio 1.07 che reca una disciplina generale sull'attività dei partiti politici; e l'articolo aggiuntivo Luciano Dussin 1.08, che apporta modifiche alla disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con riguardo alle norme concernenti i soggetti esentati dal regime delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste.

Pino PISICCHIO (IdV), intervenendo sul complesso degli emendamenti, fa presente che il proprio gruppo ha presentato proposte emendative che, lungi dall'aver carattere ostruzionistico, sono volte a promuovere un serio confronto tra le diverse forze politiche sulle principali questioni problematiche. Si tratta di emendamenti coerenti con gli interventi svolti dai rappresentanti del proprio gruppo nel corso della discussione di carattere generale, che ritiene essenziali al fine di rendere in qualche modo condivisibile il testo del provvedimento.

Il proprio gruppo intende prevedere una soglia di sbarramento che assicuri una seria rappresentanza al Parlamento europeo e che non metta in pericolo la sopravvivenza di forze politiche rappresentative di parti significative dell'elettorato.

Si sofferma quindi sul voto di preferenza, di cui il testo base prevede l'abolizione. In proposito esprime il timore che l'intenzione reale della maggioranza di governo sia quella di abolire questo istituto da tutte le consultazioni elettorali nazionali, comprese quelle a carattere locale.

Osserva quindi che il proprio gruppo ha presentato anche un emendamento volto a stabilire l'incandidabilità per i

soggetti che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato relative a reati non colposi.

Il testo base approvato dalla Commissione presenta carenze e limiti di fondo, soprattutto perché lascia poco spazio agli elettori. Si tratta di limiti che potrebbero essere attenuati assicurando metodi democratici di decisione all'interno dei partiti politici. A tale fine fa presente di avere presentato un emendamento, volto a definire una disciplina generale in materia di attività ed organizzazione dei partiti politici, che però è stato dichiarato inammissibile.

Salvatore VASSALLO (PD) sottolinea come il contenuto degli emendamenti presentati dal proprio gruppo è volto essenzialmente a migliorare il testo base, con l'obiettivo di sviluppare un serio confronto sulle questioni più rilevanti. Si tratta di questioni controverse, sulle quali il proprio gruppo non condivide le soluzioni indicate dal relatore. Si riferisce, in particolare, agli effetti prodotti dalla eliminazione del voto di preferenza, che il proprio gruppo ritiene di poter bilanciare attraverso l'introduzione dell'istituto delle elezioni primarie per la selezione dei candidati alle elezioni.

Un'altra questione controversa è quella della dimensione delle circoscrizioni. Al riguardo ritiene che, per assicurare una equa rappresentanza dei due sessi all'interno delle liste elettorali, l'ampiezza delle circoscrizioni così come definita nel testo base non sembra consentire il raggiungimento di questo obiettivo.

In conclusione ribadisce la volontà di confronto da parte del proprio gruppo, che trova un concreto riscontro nel numero e nel contenuto degli emendamenti presentati.

Mario TASSONE (UdC) rileva come i lavori dell'Assemblea nella giornata odierna abbiano fortemente sacrificato quelli delle Commissioni, e in particolare della I Commissione, che si è vista costretta a riunirsi in tarda serata. L'organizzazione dei lavori della Camera non

risponde, quindi, a quei principi di razionalità e buon andamento cui invece dovrebbe ispirarsi, senza contare che la democrazia si costruisce anche organizzando i lavori parlamentari in modo da consentire la presenza dei deputati nelle diverse sedi di esame. Si ripromette pertanto di sollevare la questione nelle sedi opportune.

A nome del gruppo, esprime poi rammarico per il fatto che nessun componente dell'Unione di centro abbia potuto partecipare alla deliberazione per l'adozione del testo base a causa di un concomitante impegno di gruppo. Quanto all'elevato numero di emendamenti presentati dal gruppo, chiarisce che essi traggono origine dal fatto che questo non condivide le concezioni di fondo del provvedimento, col quale la maggioranza persegue il solo obiettivo di rafforzare e confermare l'assetto politico e partitico invalso in Italia dopo le ultime elezioni del Parlamento nazionale. Attraverso gli emendamenti il suo gruppo intende quindi richiamare l'attenzione del Parlamento su alcuni punti essenziali: la soglia del 5 per cento, che è più alta di quelle che si prevedono per elezioni nazionali e che serve soltanto a colpire le forze politiche minori; l'abolizione della preferenza, che toglie al popolo sovrano la possibilità di scegliere i propri rappresentanti.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388.

C. 1446 Boniver.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 ottobre 2008.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, non essendo stati presentati emendamenti né articoli aggiuntivi, il testo del provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 21.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sugli esiti dell'incontro interparlamentare sul tema « Europa: migrazione e integrazione », organizzato congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Parlamento francese (Bruxelles, 10-11 settembre 2008).

ATTI COMUNITARI

Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. COM(2008)426 def.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Atto n. 30.

Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Atto n. 31.

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

Atto n. 25.

Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dello sviluppo economico.

Atto n. 26.

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Atto n. 27.

Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Atto n. 28.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 9 ottobre 2008, a pagina 11, prima colonna, sedicesima riga, deve leggersi « 15.45 » in luogo di « 17.05 ».

ALLEGATO 1

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (C. 1441-*quater*-A Governo)**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

richiamato il parere espresso lo scorso 2 ottobre da questo Comitato sul testo del disegno di legge in oggetto, come risultante a seguito dell'esame degli emendamenti svoltosi presso la XI Commissione;

rilevato che il suddetto parere conteneva una condizione volta alla soppressione, all'articolo 37, comma 4-*ter*, della disposizione che prevede che nella formazione delle graduatorie relative ai concorsi pubblici per il reclutamento del personale, a parità di punteggio, costituisce titolo preferenziale la residenza nella regione per i posti ivi banditi;

considerato che tale condizione si fondava sul presupposto che la norma in

questione fosse in contrasto con il principio della parità di accesso di tutti i cittadini ai pubblici uffici, secondo i requisiti stabiliti dalla legge, previsto dall'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nonché con il principio di ragionevolezza, di cui all'articolo 3 della stessa Carta costituzionale;

esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 37.12 e 37.13 Caparini;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 e sugli articoli aggiuntivi 38.0100 e 39-*septies*.0101.

ALLEGATO 2

**Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,
nonché in materia di energia (nuovo testo C. 1441-ter Governo).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1441-ter Governo, recante « Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia »;

considerato che il provvedimento in esame contiene disposizioni riconducibili ad ambiti materiali attribuiti alla competenza legislativa dello Stato;

considerato, in particolare, che il provvedimento contiene misure di rilevante carattere macroeconomico, volte al sostegno ed al rilancio dell'economia nazionale e che le disposizioni in esso contenute possono essere ricondotte in via prevalente alla materia « tutela della concorrenza », che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che, nel sistema delle competenze legislative disegnato dall'articolo 117 della Costituzione, la materia della « tutela della concorrenza », secondo la giurisprudenza costituzionale, si caratterizza per la natura funzionale, individuando, più che degli oggetti, delle finalità in vista delle quali la potestà legislativa statale deve essere esercitata, valendo a legittimare l'intervento del legislatore statale anche su materie, sotto altri profili, di competenza regionale;

considerato pertanto che, sempre secondo la giurisprudenza costituzionale, la natura « trasversale » della competenza statale in materia di « tutela della concor-

renza » fa in modo che essa « si intreccia inestricabilmente con una pluralità di altri interessi – alcuni dei quali rientranti nella sfera di competenza concorrente o residuale delle Regioni – connessi allo sviluppo economico-produttivo del Paese »;

tenuto conto del fatto che, in presenza di un intreccio di competenze che non possa risolversi sulla base di un criterio di prevalenza di una materia, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha posto in luce la necessità di attivare procedimenti destinati ad integrare il parametro della leale collaborazione, in particolare attraverso il sistema delle Conferenze Stato-Regioni e autonomie locali, all'interno del quale « si sviluppa il confronto tra i due grandi sistemi ordinamentali della Repubblica, in esito al quale si individuano soluzioni concordate di questioni controverse locali »;

considerate le disposizioni in materia di energia, recate dagli articoli 13-bis, 15, 16, 16-bis, 16-ter, 16-quater, 16-sexies, 17, 17-bis, 18, 22-bis del provvedimento in esame;

tenuto conto, in proposito, che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione rimette alla legislazione concorrente tra Stato e Regioni la materia « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia », ma che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 6 del 2004, ha ammesso la legittimità costituzionale della normativa statale di dettaglio in materia di energia, applicando il principio dell'attrazione in sussidiarietà elaborato nella sentenza n. 303 del 2003;

valutato, in particolare, l'articolo 7, che nel prevedere i principi ed i criteri

direttivi della delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese, alla lettera *b*) del comma 1 dispone il coordinamento degli interventi di competenza dello Stato con quelli di competenza delle regioni e degli altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, senza prevedere forme di coinvolgimento degli enti territoriali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 7, al comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento degli enti territoriali interessati.

ALLEGATO 3

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (testo base C. 22 Zeller, C. 646 Cicu, C. 1070 Palomba, C. 1449 Gozi, C. 1491 Bocchino, C. 1507 Soro e C. 1692 Lo Monte)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sopprimere il comma 1.

1. **65.** Casini, Vietti, Buttiglione, Volontè, Tassone, Mannino, Libè, Rao, Ciccanti, Compagnon, Naro.

Al comma 1, prima della lettera a), premettere le seguenti:

0a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. – 1. Le circoscrizioni elettorali e i loro capoluoghi coincidono rispettivamente con le regioni e con i capoluoghi regionali. La regione Trentino-Alto Adige è ripartita in due circoscrizioni, corrispondenti alle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il complesso delle circoscrizioni elettorali costituisce il collegio unico nazionale.

3. L'assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni è effettuata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

4. La ripartizione dei seggi di cui al comma 3 si effettua dividendo il numero

degli abitanti della Repubblica per il numero dei membri spettanti all'Italia e attribuendo comunque un seggio ad ogni circoscrizione il cui numero di abitanti è inferiore a tale quoziente.

5. I rimanenti seggi sono attribuiti alle altre circoscrizioni dividendo il totale del numero degli abitanti di queste ultime per il numero dei membri spettanti all'Italia, diminuito del numero dei seggi assegnati con le modalità di cui al comma 4, e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti »;

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) il nono e il decimo comma dell'articolo 12 sono abrogati;

sostituire la lettera n), con le seguenti:

n) all'alinea del secondo comma dell'articolo 35, le parole: « circoscrizioni di cui alla tabella A allegata alla presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « circoscrizioni individuate ai sensi dell'articolo 2 »;

n-bis) la tabella A è abrogata.

1. **1.** Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:

0a) Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

« ART. 4-bis. – 1. Non sono eleggibili alla carica di componente del Parlamento europeo:

- a)* i componenti del governo;
- b)* i presidenti di giunta regionale;
- c)* i sindaci dei comuni con più di 15.000 abitanti;
- d)* i presidenti di provincia ».

2. Le cause di ineleggibilità di cui al primo comma sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri.

3. Le cause di ineleggibilità, di cui al comma precedente, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata del Parlamento Europeo, a decorrere dalla data della prima sessione del Parlamento stesso tenuta dopo la precedente elezione.

4. Per cessazione dalle funzioni si intende la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito preceduta dalla formale presentazione delle dimissioni.

5. L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere *a)*, *b)* e *c)*.

1. 12. Amici, Vassallo, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Miniti, Naccarato, Piccolo, Pollastrini.

Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:

0a) Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

« ART. 4-bis.

1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di

membro del Parlamento europeo coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo.

2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna ».

1. 2. Pisicchio, Costantini, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Palomba.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera n).

1. 3. Santelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

* **1. 4.** Giovanelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

* **1. 66.** Casini, Vietti, Buttiglione, Volonté, Tassone, Mannino, Libé, Rao, Ciccanti, Compagnon, Naro.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il secondo comma e il terzo comma dell'articolo 12 sono sostituiti dal seguente:

« La presentazione delle liste dei candidati deve essere accompagnata dal deposito, a titolo di cauzione infruttifera, di una somma pari a euro 10 mila per ogni candidato. Tale somma verrà restituita alle liste che avranno ottenuto almeno l'1 per cento dei voti validi nella circoscrizione ».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «nessuna sottoscrizione è richiesta» con le seguenti: «nessun deposito è richiesto».

1. 5. Stracquadiano.

Sostituire la lettera a), con la seguente:

a) Il secondo comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da almeno 5.000 e da non più di 6.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni

fino a 2 milioni di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 10.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 2 milioni di abitanti e fino a 4 milioni di abitanti, da almeno 15.000 e da non più di 18.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 4 milioni di abitanti e fino a 6 milioni di abitanti; da almeno 20.000 e da non più di 24.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 6 milioni di abitanti;

Conseguentemente, sostituire la Tabella A di cui all'allegato n. 1, con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizioni elettorali</i>	<i>Capoluogo della circoscrizione</i>
I Piemonte-Valle d'Aosta	Torino
II Lombardia	Milano
III Trentino-Alto Adige-Friuli Venezia Giulia	Trieste
IV Veneto	Venezia
V Liguria	Genova
VI Emilia-Romagna	Bologna
VII Toscana	Firenze
VIII Umbria-Marche	Ancona
IX Lazio	Roma
X Abruzzo-Molise	L'Aquila
XI Campania	Napoli
XII Puglia	Bari
XIII Basilicata-Calabria	Reggio Calabria
XIV Sicilia	Palermo
XV Sardegna	Cagliari

».

1. 6. Bianconi.

Sostituire la lettera a), con la seguente:

a) Il secondo comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da almeno 5.000 e da non più di

6.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 2 milioni di abitanti, da almeno 10.000 e da non più di 12.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 2 milioni di abitanti e fino a 6 milioni di abitanti; da almeno

15.000 e da non più di 18.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 6 milioni di abitanti e fino a 8 milioni di abitanti; da almeno 20.000 e da non più di 24.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 6 milioni di abitanti;

1. 7. Santelli.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 35.000 e non più di 40.000 elettori.

1. 67. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 34.000 e non più di 39.000 elettori.

1. 68. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 33.500 e non più di 38.500 elettori.

1. 69. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 33.000 e non più di 38.000 elettori.

1. 70. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 32.500 e non più di 37.500 elettori.

1. 71. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di

15.000 elettori *con le seguenti: non meno di 32.000 e non più di 37.000 elettori.*

1. 72. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 31.500 e non più di 36.500 elettori.

1. 73. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 31.000 e non più di 36.000 elettori.

1. 74. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 30.500 e non più di 35.500 elettori.

1. 75. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori.

1. 76. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 29.500 e non più di 34.500 elettori.

1. 77. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 29.000 e non più di 34.000 elettori.

1. 78. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 28.500 e non più di 33.500 elettori.

1. 79. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 28.000 e non più di 33.000 elettori.

1. 80. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 27.500 e non più di 32.500 elettori.

1. 81. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 27.000 e non più di 32.000 elettori.

1. 82. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 26.500 e non più di 31.500 elettori.

1. 83. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 26.000 e non più di 31.000 elettori.

1. 84. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 25.500 e non più di 30.500 elettori.

1. 85. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 25.000 e non più di 30.000 elettori.

1. 86. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 24.500 e non più di 29.500 elettori.

1. 87. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 24.000 e non più di 29.000 elettori.

1. 88. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 23.500 e non più di 28.500 elettori.

1. 89. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 23.000 e non più di 28.000 elettori.

1. 90. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 22.500 e non più di 27.500 elettori.

1. 91. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 22.000 e non più di 27.000 elettori.

1. 92. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 21.500 e non più di 26.500 elettori.

1. 93. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 21.000 e non più di 26.000 elettori.

1. 94. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 20.500 e non più di 25.500 elettori.

1. 95. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 20.000 e non più di 25.000 elettori.

* **1. 8.** Giovanelli.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 20.000 e non più di 25.000 elettori.

* **1. 96.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 19.500 e non più di 24.500 elettori.

1. 97. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 19.000 e non più di 24.000 elettori.

1. 98. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 18.500 e non più di 23.500 elettori.

1. 99. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 18.000 e non più di 23.000 elettori.

1. 100. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 17.500 e non più di 22.500 elettori.

1. 101. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 17.000 e non più di 22.000 elettori.

1. 102. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 16.500 e non più di 21.500 elettori.

1. 103. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 16.000 e non più di 21.000 elettori.

1. 104. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 15.500 e non più di 20.500 elettori.

1. 105. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 15.000 e non più di 20.000 elettori.

1. 106. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 14.500 e non più di 19.500 elettori.

1. 107. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 14.000 e non più di 19.000 elettori.

1. 108. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 13.500 e non più di 18.500 elettori.

1. 109. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 13.000 e non più di 18.000 elettori.

1. 110. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 12.500 e non più di 17.500 elettori.

1. 111. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 12.000 e non più di 17.000 elettori.

1. 112. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 11.500 e non più di 16.500 elettori.

1. 113. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 11.000 e non più di 16.000 elettori.

1. 114. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori con le seguenti: non meno di 10.500 e non più di 15.500 elettori.

1. 115. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

« a-bis). Il quarto comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo ».

1. 9. Santelli.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

« a-bis). Il quarto comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti, o gruppi politici costituiti in gruppo

parlamentare all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere ».

1. 11. Luciano Dussin.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la lettera:

« a-bis) all'articolo 12 i commi 4 e 5 sono abrogati.

1. 10. Amici, Vassallo, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Piccolo, Pollastrini.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1. 116. Casini, Vietti, Bottiglione, Volonté, Tassone, Mannino, Libé, Rao, Ciccanti, Compagnon, Naro.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) dopo il sesto comma dell'articolo 12 è aggiunto il seguente: A pena di inammissibilità, tra l'insieme dei candidati presenti nelle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno non possono essere presenti persone dello stesso sesso in misura superiore al sessanta per cento del totale. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più prossima ».

1. 13. Amici, Vassallo, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Piccolo, Pollastrini.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) Dopo il sesto comma dell'articolo 12 è aggiunto il seguente: A pena di inammissibilità, tra l'insieme dei candidati presenti

nelle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno non possono essere presenti persone dello stesso sesso in misura superiore al sessanta per cento del totale. Ai fini del computo sono escluse le candidature plurime. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più prossima.

1. 14. Amici, Vassallo, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Piccolo, Pollastrini.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) dopo il sesto comma dell'articolo 12 è aggiunto il seguente:

Ciascuna lista deve comprendere candidati di entrambi i generi. A pena di inammissibilità, nella successione delle candidature delle liste di circoscrizione nessun genere può essere presente consecutivamente.

1. 15. Amici, Vassallo, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Piccolo, Pollastrini.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) Dopo il sesto comma dell'articolo 12 è aggiunto il seguente: Ciascuna lista deve comprendere candidati di entrambi i generi. A pena di inammissibilità, nella successione delle candidature delle liste di circoscrizione nessun genere può essere presente consecutivamente, ad eccezione dei primi due candidati della lista.

1. 16. Amici, Vassallo, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Piccolo, Pollastrini.

Al comma 1, lettera b), capoverso sostituire la parola: Ciascuna con la seguente: Ogni.

1. 117. Volonté, Mannino, Tassone.

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: i generi con le seguenti: i sessi.

1. 118. Volontè, Mannino, Tassone.

Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: successione con la seguente: sequenza.

1. 119. Volontè, Mannino, Tassone.

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: nessun genere può essere presente consecutivamente oltre il secondo con le seguenti: deve essere garantita l'alternanza di candidati di sesso diverso.

1. 120. Volontè, Mannino, Tassone.

Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere il terzo periodo:

Conseguentemente, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. L'articolo 56 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:

ART. 56. – (Pari opportunità nell'accesso alla carica di membra del Parlamento europeo). – 1. Per il movimento ed il partito politico che non abbia rispettato l'alternanza dei generi secondo la successione delle candidature prevista dall'articolo 12, settimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto in misura del 30 per cento della somma ad esso spettante. Per ciascuna circoscrizione, oltre la prima, in cui non è rispettata l'alternanza dei generi, la riduzione è cumulativamente aumentata dell'1,5 per cento della somma spettante. Ai fini del rimborso per le spese elettorali l'obbligo della compresenza dei generi si applica anche alle liste delle circoscrizioni in cui sono assegnati due seggi.

2. La somma eventualmente derivante dalla riduzione di cui al comma 1 è erogata

ai partiti o gruppi politici organizzati che abbiano avuta proclamata eletta, ai sensi dell'articolo 22, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, una quota superiore ad un terzo di candidati di entrambi i generi. Tale somma è ripartita in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascuno di tali partiti o gruppi politici organizzati.

3. Le somme non assegnate ai sensi del comma 2 costituiscono economia per il bilancio dello Stato nell'esercizio in corso.

1. 117. Bernini.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

« *b-bis*). Dopo il sesto comma 4 dell'articolo 12 è aggiunto il seguente: Nessun candidato può essere compreso in più di due liste circoscrizionali ».

1. 18. Amici, Vassallo, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Piccolo, Pollastrini.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

« *b-bis*). Dopo il sesto comma 4 dell'articolo 12 è aggiunto il seguente: Nessun candidato può essere compreso in più di una liste circoscrizionali ».

1. 19. Amici, Vassallo, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Piccolo, Pollastrini.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

« *b-bis*). Dopo il sesto comma 4 dell'articolo 12 è aggiunto il seguente: Nessun

candidato può essere compreso in più di tre liste circoscrizionali ».

- 1. 20.** Amici, Vassallo, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Piccolo, Pollastrini.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

- 1. 137.** Casini, Vietti, Bottiglione, Volonté, Tassone, Mannino, Libé, Rao, Ciccanti, Compagnon, Naro.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) l'ottavo comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente: « Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati pari al numero dei membri da eleggere nella circoscrizione e comunque non inferiore a tre ».

- 1. 121.** Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) l'ottavo comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente: « ogni circoscrizione ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a tre ».

- 1. 122.** Gozi.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: non minore di tre e non maggiore con le seguenti: non inferiore a tre e non superiore.

- 1. 121.** Volontà, Mannino, Tassone.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) dopo l'ottavo comma dell'articolo 12, è inserito il seguente:

« partiti o gruppi politici, che si siano presentati con il proprio contrassegno alle

ultime elezioni politiche e abbiano ottenuto rappresentanza parlamentare, possono, all'atto del deposito del proprio contrassegno, dichiarare il collegamento tra di loro. In tal caso, ai soli fini del conseguimento sul piano nazionale di almeno il 5 per Cento dei voti validi espressi, i voti delle liste riferite ai contrassegni collegati vengono sommati, purché in ogni singola circoscrizione sia presente esclusivamente uno dei contrassegni collegati ».

Conseguentemente, alla lettera h), comma 1-bis, dopo le parole: le liste aggiungere le seguenti: o, nei casi previsti dal comma 8-bis dell'articolo 12, le liste collegate.

- 1. 123.** Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis): Al comma nono dell'articolo 12 sostituire le parole: presente in tutte le circoscrizioni con le seguenti: presente in almeno tre circoscrizioni.

- 1. 121.** Zeller, Brugger, Nicco.

Al comma 1, sopprimere le lettere d), e), f) e g).

- 1. 139.** Casini, Vietti, Bottiglione, Volonté, Tassone, Mannino, Libé, Rao, Ciccanti, Compagnon, Naro.

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

Conseguentemente al medesimo comma 1, sopprimere le lettere f), g), e 1).

- 1. 125.** Zeller, Brugger, Nicco.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

- 1. 138.** Casini, Vietti, Bottiglione, Volonté, Tassone, Mannino, Libé, Rao, Ciccanti, Compagnon, Naro.

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« L'elettore può esprimere, in ogni circoscrizione, fino ad un massimo di due preferenze, a condizione che la seconda sia riferita a un candidato di genere diverso dal primo; nel caso in cui l'elettore esprima un numero di preferenze superiori a due, oppure esprima preferenze rivolte a due candidati del medesimo genere, oppure per due candidati non presenti nella medesima lista votata, le preferenze espresse sono considerate nulle ».

- 1. 126.** Amici, Vassallo, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillota, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Piccolo Pollastrini, Castagnetti..

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) l'articolo 14 è sostituito dal seguente: « Ogni elettore può esprimere un voto di preferenza ».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere le lettere e) e f).

- 1. 127.** Gozi.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) l'articolo 14 è sostituito dal seguente: « L'elettore può esprimere, in ogni circoscrizione, una sola preferenza ».

- 1. 128.** Amici, Vassallo, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillota, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Piccolo Pollastrini, Castagnetti..

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« 14. L'elettore può esprimere fino ad una massimo di due preferenze nelle circoscrizioni con più di tre candidati e una sola preferenza nelle circoscrizioni con un numero di candidati uguale o inferiore a tre ».

- 1. 128.** Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) l'articolo 14 è sostituito dal seguente: « L'elettore può manifestare, in ogni circoscrizione, una sola preferenza ».

Conseguentemente, al comma 1, le lettere f), g) ed l) sopprimerle.

- 1. 30.** Pisticchio, Costantini, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Palomba.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

- 1. 140.** Casini, Vietti, Buttiglione, Volonté, Tassone, Mannino, Libé, Rao, Ciccanti, Compagnon, Naro.

Al comma 1, lettera e) alinea, sostituire le parole: il secondo comma dell'articolo 15 è sostituito dal seguente, con le seguenti: dopo il primo comma dell'articolo 15 è aggiunto il seguente.

- 1. 31.** Amici, Vassallo, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Piccolo, Pollastrini.

Al comma 1, lettera e), capoverso, dopo le parole: i contrassegni aggiungere le seguenti: di lista.

- 1. 122.** Volonté, Tassone, Mannino, Libé.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.

1. 141. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 4,95.

1. 142. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 4,9.

1. 143. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 4,85.

1. 144. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 4,8.

1. 145. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 4,75.

1. 146. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 4,7.

1. 147. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 4,65.

1. 148. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 4,6.

1. 149. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 4,55.

1. 150. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 4,5.

1. 151. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 4,45.

1. 152. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 4,4.

1. 153. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 4,35.

1. 154. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire la parola: tre con la seguente: 4,3.

1. 136. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 4,25.

1. 155. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire la parola: tre con la seguente: 4,2.

1. 135. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 4,15.

1. 156. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire la parola: tre con la seguente: 4,1.

1. 134. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 4,05.

1. 157. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.

1. 158. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 3,95.

1. 159. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire la parola: tre con la seguente: 3,9.

1. 137. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 3,85.

1. 160. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire la parola: tre con la seguente: 3,8.

1. 130. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 3,75.

1. 161. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire la parola: tre con la seguente: 3,7.

1. 129. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 3,65.

1. 162. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire la parola: tre con la seguente: 3,6.

1. 128. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 3,55.

1. 163. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire la parola: tre con la seguente: 3,5.

1. 127. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 3,45.

1. 164. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire la parola: tre con la seguente: 3,4.

1. 126. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 3,35.

1. 163. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire la parola: tre con la seguente: 3,3.

1. 125. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 3,25.

1. 170. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: 3,15.

1. 171. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire la parola: tre con la seguente: 3,1.

1. 123. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire la parola: tre con la seguente: 3,2.

1. 124. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al di sotto di ogni contrassegno, in un riquadro contenente tante righe quanti sono i seggi disponibili nella circoscrizione, sono indicati, riga per riga, dall'alto verso il basso, il nome e il cognome dei candidati della relativa lista circoscrizionale secondo l'ordine di presentazione.

1. 32. Amici, Vassallo, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Piccolo, Pollastrini.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

***1. 33.** Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

***1. 172.** Casini, Vietti, Buttiglione, Volontè, Tassone, Mannino, Libè, Rao, Ciccanti, Compagnon, Naro.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

****1. 34.** Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

****1. 173.** Casini, Vietti, Buttiglione, Volontè, Tassone, Mannino, Libè, Rao, Ciccanti, Compagnon, Naro.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) Il numero 4) del primo comma dell'articolo 20, è sostituito dal seguente:

« 4) determina la graduatoria dei candidati che hanno ottenuto un numero di voti di preferenza non inferiore all'8 per cento dei voti validamente espressi a livello circoscrizionale in favore della lista di appartenenza. Se nessun candidato ottiene il suddetto risultato o il numero di candidati che superano tale soglia risulta inferiore al numero di seggi complessivamente spettanti alla lista, la graduatoria per l'assegnazione dei seggi rimanenti segue l'ordine di presentazione della lista ».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera l).

1. 35. Gozi.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

1. 36. Zeller, Brugger.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) dopo il numero 1) del primo comma dell'articolo 21 è inserito il seguente:

1-bis) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi.

1. 37. Gozi.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) dopo il numero 1) del primo comma dell'articolo 21 è inserito il seguente:

1-bis, individua le liste che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validamente espressi o che hanno conseguito, in almeno una singola circoscrizione elettorale, una cifra pari o superiore all'8 per cento dei voti validamente espressi.

1. 38. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 1 per cento.

1. 174. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 1,1 per cento.

1. 175. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 1,2 per cento.

1. 176. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 1,3 per cento.

1. 177. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 1,4 per cento.

1. 178. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 1,5 per cento.

1. 179. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 1,6 per cento.

1. 180. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 1,7 per cento.

1. 181. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 1,8 per cento.

1. 182. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 1,9 per cento.

1. 183. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 1,15 per cento.

1. 184. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 1,25 per cento.

1. 185. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 1,35 per cento.

1. 186. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 1,45 per cento.

1. 187. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 1,55 per cento.

1. 188. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 1,65 per cento.

1. 189. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 1,75 per cento.

1. 190. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 1,85 per cento.

1. 191. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 1,95 per cento.

1. 192. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2 per cento.

1. 193. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2,1 per cento.

1. 194. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2,2 per cento.

1. 195. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2,3 per cento.

1. 196. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2,4 per cento.

1. 197. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2,5 per cento.

1. 198. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2,6 per cento.

1. 199. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2,7 per cento.

1. 200. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2,8 per cento.

1. 201. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2,9 per cento.

1. 202. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2,15 per cento.

1. 203. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2,25 per cento.

1. 204. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2,35 per cento.

1. 205. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2,45 per cento.

1. 206. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2,55 per cento.

1. 207. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2,65 per cento.

1. 208. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2,75 per cento.

1. 209. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2,85 per cento.

1. 210. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2,95 per cento.

1. 211. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.

*** 1. 39** Amici, Vassallo, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Castagnetti.

Al comma 1, lettera h), capoverso 1-bis, sostituire le parole: 5 per cento « con le seguenti: 3 per cento.

*** 1. 183.** Pisicchio, Costantini, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Palomba.

Al comma 1, lettera h), capoverso 1-bis), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: tre per cento.

*** 1. 41.** Zeller, Brugger.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.

*** 1. 212.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3,1 per cento.

1. 213. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3,2 per cento.

1. 214. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3,3 per cento.

1. 215. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3,4 per cento.

1. 216. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3,5 per cento.

1. 217. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3,6 per cento.

1. 218. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3,7 per cento.

1. 219. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3,8 per cento.

1. 220. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3,9 per cento.

1. 221. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3,15 per cento.

1. 222. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3,25 per cento.

1. 223. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3,35 per cento.

1. 224. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3,45 per cento.

1. 225. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3,55 per cento.

1. 226. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3,65 per cento.

1. 227. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3,75 per cento.

1. 228. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3,85 per cento.

1. 229. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3,95 per cento.

1. 230. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera h), capoverso 1-bis), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.

*** 1. 42.** Pisicchio, Costantini, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Palomba.

Al comma 1, lettera h), capoverso comma 1-bis), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.

*** 1. 43.** Amici, Vassallo, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Castagnetti.

Al comma 1, lettera h), capoverso 1-bis), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: quattro per cento.

*** 1. 44.** Zeller, Brugger.

Al comma 1, alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.

*** 1. 231.** Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4,1 per cento.

1. 232. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4,2 per cento.

1. 233. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4,3 per cento.

1. 234. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4,4 per cento.

1. 235. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4,5 per cento.

1. 236. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4,6 per cento.

1. 237. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4,7 per cento.

1. 238. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4,8 per cento.

1. 239. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4,9 per cento.

1. 240. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4,15 per cento.

1. 241. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4,25 per cento.

1. 242. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4,35 per cento.

1. 243. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4,45 per cento.

1. 244. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4,55 per cento.

1. 245. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4,65 per cento.

1. 246. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4,75 per cento.

1. 247. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4,85 per cento.

1. 248. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Alla lettera h), capoverso 1-bis) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4,95 per cento.

1. 249. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera h), capoverso 1-bis), aggiungere infine le parole: , salvo quanto disposto dall'articolo 12 comma 9.

1. 45. Zeller, Brugger, Nicco.

Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 1-bis, aggiungere infine le parole: , salvo quanto disposto dagli articoli 21 e 22 per la lista di minoranza linguistica.

1. 46. Zeller, Brugger, Nicco.

Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 1-bis, aggiungere infine il seguente periodo: Tale disposizione non si applica per le liste di minoranza linguistica collegate, di cui all'articolo 12, comma 9.

1. 47. Zeller, Brugger, Nicco.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

*** 1. 48.** Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

*** 1. 250.** Casini, Vietti, Bottiglione, Volontè, Tassone, Mannino, Libè, Rao, Ciccanti, Compagnon, Naro.

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) al numero 2) del primo comma dell'articolo 21, primo periodo, sostituire le parole: «procede al riparto dei seggi tra le liste» con le seguenti: «tra le liste di cui al numero 1-bis) procede al riparto dei seggi».

1. 251. Casini, Vietti, Bottiglione, Volontè, Tassone, Mannino, Libè, Rao, Ciccanti, Compagnon, Naro.

Al comma 1, lettera i), sostituire l'alinea con il seguente: il numero 3) del primo comma dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere il capoverso numero 2).

1. 49. Amici, Vassallo, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Piccolo, Pollastrini.

Al comma 1, lettera i), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) tra le liste di cui al numero 1-bis) procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide, poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per

tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale da ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale; ».

1. 50. Pisicchio, Costantini, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Palomba.

Al comma 1, lettera i), sostituire il numero 2) con il seguente:

« 2) tra le liste di cui al numero 1-bis) procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare la divisione trascuro la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide, poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale da ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità diresti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale; ».

1. 51. Luciano Dussin.

Al comma 1, lettera i), numero 2), sostituire, ove ricorre, la parola: ciascuna con la seguente: ogni.

1. 252. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera i), al numero 2), dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

L'Ufficio elettorale nazionale, prima di procedere alla ripartizione dei seggi fra le liste ammesse, assegna un seggio alla lista di minoranza linguistica che ha ottenuto almeno 100.000 voti in sede nazionale.

Conseguentemente al secondo periodo del medesimo punto 2) sostituire le parole: A tal fine divide con le seguenti: Divide quindi.

1. 52. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera i), numero 2), secondo periodo, sostituire le parole: da assegnare con le seguenti: da attribuire.

1. 253. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera i), numero 2), secondo periodo, sostituire le parole: a concorrenza del numero di con le seguenti: a raggiungere il numero di.

1. 254. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera i), numero 2), secondo periodo, sostituire la parola: sceglie con la seguente: individua.

1. 255. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera i), numero 2), terzo periodo, sostituire la parola: compresi con la seguente: inclusi.

1. 256. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera i), numero 2), ultimo periodo, sostituire le parole: è attribuito con le seguenti: è assegnato.

1. 257. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera i), numero 2), ultimo periodo, sostituire la parola: ottenuto con la seguente: conseguito.

1. 258. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera i), numero 2), ultimo periodo, sostituire le parole: e, a parità di quest'ultima, per sorteggio con le seguenti: . In caso di cifre elettorali pari si procede al sorteggio.

1. 259. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera i), numero 2), terzo periodo, sostituire le parole: Ciascuna lista, o gruppo di liste, ottiene con le seguenti: Ad ogni lista, o gruppo di liste, sono assegnati.

1. 260. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera i), capoverso 3), primo periodo, sostituire la parola: procede con la seguente: seguita.

1. 261. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera i), capoverso 3), primo periodo, sostituire la parola: quindi con la seguente: successivamente.

1. 262. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera i), capoverso 3), primo periodo, sostituire la parola: distribuzione con la seguente: ripartizione.

1. 263. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera i), capoverso 3), primo periodo, sostituire la parola: assegnati con la seguente: attribuiti.

1. 264. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera i), capoverso 3), secondo periodo, sostituire la parola: determina con la seguente: individua.

1. 265. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera i), capoverso 3), secondo periodo, sostituire la parola: ciascuna con la seguente: ogni.

1. 266. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera i), capoverso 3), terzo periodo, sostituire la parola: effettuare con la seguente: eseguire.

1. 267. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera i), capoverso 3), terzo periodo, sostituire la parola: tale con la seguente: detta.

1. 268. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera i), capoverso 3), quinto periodo sostituire la parola: rappresenta con la seguente: delinea.

1. 269. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera i), numero 3), settimo periodo, sostituire le parole: uno per circoscrizione con le seguenti: ognuno per circoscrizione.

1. 270. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera i), numero 3), settimo periodo, sostituire la parola: secondo con la seguente: seguendo.

1. 271. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera i), numero 3), ottavo periodo, sostituire la parola: residui con la seguente: rimasti.

1. 272. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera i), numero 3), ottavo periodo, sostituire la parola: seguendo con la seguente: secondo.

1. 273. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera i), numero 3), ottavo periodo, sostituire la parola: ciascuna con la seguente: ogni.

1. 274. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera i), numero 3), ottavo periodo, sostituire la parola: sino con la seguente: fino.

1. 275. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera i), numero 3), nono periodo, sostituire la parola: fine con la seguente: scopo.

1. 276. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera i), numero 3), decimo periodo, sostituire la parola: assegnazione con la seguente: attribuzione.

1. 277. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera i), numero 3), decimo periodo, sostituire le parole: in base con la seguente: secondo.

1. 278. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera i), numero 3), undicesimo periodo, sostituire le parole: Al termine con le seguenti: Alla fine.

1. 279. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera i), numero 3), undicesimo periodo, sostituire le parole: i migliori con le seguenti: i più alti.

1. 280. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera i), numero 3), dodicesimo periodo, sostituire la parola: medesima con la seguente: stessa.

1. 281. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera i), numero 3), dodicesimo periodo, sostituire le parole: uno per circoscrizione con le seguenti: ciascuno per circoscrizione.

1. 282. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera i), numero 3), dodicesimo periodo, sostituire la parola: seguendo con la seguente: secondo.

1. 283. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera i), numero 3), dodicesimo periodo, sostituire le parole: a partire con le seguenti: ad iniziare.

1. 284. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

***1. 53.** Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

***1. 54.** Amici, Vassallo, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Piccolo, Pollastrini.

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

***1. 285.** Casini, Vietti, Buttiglione, Volontè, Tassone, Mannino, Libè, Rao, Ciccanti, Compagnon, Naro.

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

1. 286. Casini, Vietti, Buttiglione, Volontè, Tassone, Mannino, Libè, Rao, Ciccanti, Compagnon, Naro.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, primo periodo, sostituire la parola: costituito con la seguente: organizzato.

1. 287. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, primo periodo, sostituire la parola: indicate con la seguente: segnalate.

1. 288. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, primo periodo, sostituire la parola: assegnazione con la seguente: attribuzione.

1. 289. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, primo periodo, sostituire la parola: compongono con la seguente: costituiscono.

1. 290. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, primo periodo, sostituire la parola: riparto con la seguente: distribuzione.

1. 291. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, primo periodo, sostituire la parola: assegnati con la seguente: attribuiti.

1. 292. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: attribuire con la seguente: assegnare.

1. 293. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: assegnazione con la seguente: distribuzione.

1. 294. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, terzo periodo, sostituire la parola: trascura con la seguente: ignora.

1. 295. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: l'eventuale con le seguenti: la probabile.

1. 296. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, quarto periodo, sostituire la parola: Attribuisce con la seguente: Assegna.

1. 297. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, quarto periodo, sostituire le parole: ad ogni con le seguenti: a ciascuna.

1. 298. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, quarto periodo, sostituire le parole: dell'assegnazione con le seguenti: della ripartizione.

1. 299. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, quarto periodo, sostituire la parola: risulti con la seguente: sia.

1. 300. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, quarto periodo, sostituire la parola: ciascuna con la seguente: ogni.

1. 301. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, quinto periodo, sostituire la parola: rimangono con la seguente: restano.

1. 302. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, quinto periodo, sostituire la parola: attribuire con la seguente: assegnare.

1. 303. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, quinto periodo, sostituire la parola: assegnati con la seguente: ripartiti.

1. 304. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera m), secondo capoverso, sostituire la parola: tali con la seguente: dette.

1. 305. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera m), ultimo periodo, sostituire la parola: assegnati con la seguente: attribuiti.

1. 306. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera m), secondo capoverso terzo comma dell'articolo 22, dopo le

parole: siano stati assegnati sopprimere le parole: nella circoscrizione.

1. 155. Zeller, Brugger, Nicco.

Al comma 1, lettera m), capoverso terzo comma dell'articolo 22, sostituire le parole: almeno due seggi con le seguenti: almeno un seggio.

1. 156. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera m), capoverso terzo comma, sostituire le parole: 50.000, con le seguenti: 25.000.

1. 157. Nicco.

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

1. 307. Casini, Vietti, Bottiglione, Volontè, Tassone, Mannino, Libè, Rao, Ciccanti, Compagnon, Naro.

Sostituire la Tabella A dell'Allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

Circoscrizione	Regioni	Denominazione	Capoluogo
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria Lombardia Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia	Nord	Milano
2	Emilia Romagna, Marche Toscana, Umbria Lazio, Abruzzo, Molise	Centro	Roma
3	Campania Puglia, Basilicata, Calabria, Calabria Sicilia Sardegna	Sud-Isole	Napoli

».

1. 308. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire, la Tabella A dell'Allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia Liguria	Nord ovest	Torino
2	Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna,	Nord est	Venezia
3	Toscana, Umbria Lazio, Abruzzo, Molise, Marche	Centro	Roma
4	Campania Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia	Sud-Isole	Napoli

».

1. 309. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'Allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria Lombardia Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia	Nord	Milano
2	Emilia Romagna, Marche Toscana, Umbria Lazio,	Centro	Roma
3	Abruzzo, Molise, Campania Puglia, Basilicata, Calabria	Sud	Napoli
4	Sicilia	Sicilia	Palermo
5	Sardegna	Sardegna	Cagliari

».

1. 310. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'Allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria Lombardia	Nord ovest	Milano
2	Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia Emilia-Romagna	Veneto Trentino AA e Friuli V.G. e Emilia Romagna	Venezia
3	Toscana, Marche Umbria e Lazio	Centro	Roma
4	Abruzzo, Molise e Campania	Abruzzo, Molise e Campania	Napoli
5	Puglia, Basilicata e Calabria	Puglia Basilicata e Calabria	Bari
6	Sicilia e Sardegna	Isole	Palermo

».

1. 311. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'Allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Nord ovest	Torino
2	Lombardia	Lombardia	Milano
3	Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia	Nord est	Venezia
4	Emilia-Romagna, Marche Toscana, Umbria	Centro-Sud	Roma
5	Lazio, Abruzzo, Molise e Campania	Centro-sud	Roma
6	Puglia, Basilicata, Calabria Sicilia Sardegna	Sud-Isole	Bari

».

1. 312. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'Allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), con la dalla seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria Lombardia	Nord ovest	Milano
2	Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia Emilia-Romagna	Veneto Trentino AA e Friuli V.G. e Emilia Romagna	Venezia
3	Toscana, Marche Umbria e Lazio	Centro	Roma
4	Abruzzo, Molise e Campania	Abruzzo, Molise e Campania	Napoli
5	Puglia, Basilicata e Calabria	Puglia, basilicata e Calabria	Roma
6	Sicilia	Sicilia	Palermo
7	Sardegna	Sardegna	Cagliari

».

1. 313. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Nord ovest	Torino
2	Lombardia, Trentino-Alto Adige	Lombardia, Trentino-Alto Adige	Milano
3	Veneto, Friuli Venezia Giulia	Nord est	Venezia
4	Emilia-Romagna, Marche	Emilia-Romagna e Marche	Bologna
5	Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise	Centro	Roma
6	Campania, Puglia Basilicata, Calabria	Sud	Napoli
7	Sicilia, Sardegna	Isole	Palermo

».

1. 314. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Nord ovest	Torino
2	Lombardia, Trentino-Alto Adige	Lombardia, Trentino-Alto Adige	Milano
3	Veneto, Friuli Venezia Giulia	Nord est	Venezia
4	Emilia-Romagna, Marche	Emilia-Romagna e Marche	Bologna
5	Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise	Centro	Roma
6	Campania, Puglia, Basilicata, Calabria	Sud	Napoli
7	Sicilia	Sicilia	Palermo
8	Sardegna	Sardegna	Cagliari

».

1. 315. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Nord ovest	Torino
2	Lombardia	Lombardia	Milano
3	Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia	Nord est	Venezia
4	Emilia-Romagna, Marche	Emilia-Romagna e Marche	Bologna
5	Toscana, Umbria	Toscana e Umbria	Firenze
6	Lazio, Abruzzo, Molise	Centro	Roma
7	Campania, Puglia, Basilicata, Calabria	Sud	Napoli
8	Sardegna, Sicilia	Isole	Palermo

».

1. 316. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Nord ovest	Torino
2	Lombardia	Lombardia	Milano
3	Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia	Nord est	Venezia
4	Emilia-Romagna, Marche	Emilia-Romagna e Marche	Bologna
5	Toscana, Umbria, Lazio	Centro	Roma
6	Abruzzo, Molise Campania	Centro-Sud	Napoli
7	Puglia, Basilicata Calabria	Sud	Bari
8	Sardegna, Sicilia	Isole	Palermo

».

1. 317. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Nord ovest	Torino
2	Lombardia	Lombardia	Milano
3	Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia	Nord est	Venezia
4	Emilia-Romagna, Marche	Emilia-Romagna e Marche	Bologna
5	Toscana, Umbria, Lazio	Toscana, Lazio e Umbria	Roma
6	Abruzzo, Molise Campania	Centro-Sud	Napoli
8	Puglia, Basilicata, Calabria	Sud	Bari
9	Sardegna, Sicilia	Isole	Palermo

».

1. 318. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Nord ovest	Torino
2	Lombardia	Lombardia	Milano
3	Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia	Nord est	Venezia
4	Emilia-Romagna, Marche	Emilia-Romagna e Marche	Bologna
5	Toscana, Umbria	Toscana e Umbria	Firenze
6	Lazio, Abruzzo, Molise	Centro	Roma
7	Campania	Campania	Napoli
8	Puglia, Basilicata, Calabria	Sud	Bari
9	Sardegna, Sicilia	Isole	Palermo

1. 319. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia	Nord ovest	Milano
2	Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia	Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia	Venezia
3	Emilia-Romagna, Toscana	Emilia-Romagna e Toscana	Bologna
4	Marche, Umbria e Lazio	Marche e Umbria e Lazio	Roma
5	Abruzzo, Molise e Campania	Abruzzo, Molise e Campania	Napoli
6	Puglia	Puglia	Bari

7	Basilicata, Calabria	Basilicata e Calabria	Catanzaro
8	Sicilia	Sicilia	Palermo
9	Sardegna	Sardegna	Cagliari

1. 320. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia	Nord ovest	Milano
2	Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia	Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia	Venezia
3	Emilia-Romagna, Toscana	Emilia-Romagna e Toscana	Bologna
4	Marche, Umbria e Lazio	Marche e Umbria e Lazio	Roma
5	Abruzzo, Molise e Campania	Abruzzo, Molise e Campania	Napoli
6	Puglia	Puglia	Bari
7	Basilicata, Calabria	Basilicata e Calabria	Catanzaro
8	Sicilia	Sicilia	Palermo
9	Sardegna	Sardegna	Cagliari

1. 321. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia	Nord ovest	Torino
2	Lombardia	Lombardia	Milano

3	Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia	Nord est	Venezia
4	Emilia-Romagna, Marche, Toscana	Emilia-Romagna Marche e Toscana	Bologna
5	Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise	Centro	Roma
6	Campania, Calabria e Basilicata	Campania, Calabria e Basilicata	Napoli
7	Puglia	Puglia	Bari
8	Sicilia	Sicilia	Palermo
9	Sardegna	Sardegna	Cagliari

1. 322. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta	Piemonte e Valle d'Aosta	Torino
2	Lombardia, Liguria Friuli Venezia Giulia	Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Liguria	Milano
3	Veneto, Trentino-Alto Adige	Veneto, Trentino-Alto Adige	Venezia
4	Emilia-Romagna, Toscana, Marche	Emilia-Romagna, Toscana, Marche	Bologna
5	Lazio, Abruzzo, Umbria	Lazio, Abruzzo, Umbria	Roma
6	Campania, Molise	Campania, Molise	Napoli
7	Puglia, Basilicata, Calabria	Puglia, Basilicata, Calabria	Bari
8	Sicilia	Sicilia	Palermo
9	Sardegna	Sardegna	Cagliari

1. 323. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Piemonte, e Valle d'Aosta, Liguria	Torino
2	Lombardia, Friuli Venezia Giulia	Lombardia, Friuli Venezia Giulia	Milano
3	Veneto, Trentino-A.A	Veneto, Trentino-A.A	Venezia
4	Emilia-Romagna, Toscana	Emilia-Romagna Toscana	Bologna
5	Marche, Umbria, Abruzzo	Marche, Umbria, Abruzzo	Ancona
6	Lazio, Molise, Campania	Lazio, Molise, Campania	Napoli
7	Puglia, Basilicata, Calabria	Puglia, Basilicata, Calabria	Bari
8	Sicilia	Sicilia	Palermo
9	Sardegna	Sardegna	Cagliari

».

1. 324. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera n) sostituire la Tabella A con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Denominazione (Regioni/ Provincie)</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Torino e Aosta (provincia di Torino e provincia di Aosta)	Torino
2	Piemonte 2 (province di Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano-Cusio-Ossola)	Novara
3	Lombardia 1 (Provincia di Milano)	Milano
4	Lomabardia 2 (province di Varese, Como, Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia)	Brescia

5	Lombardia 3 (province di Pavia, Cremona, Mantova, Lodi)	Mantova
6	Trentino-Alto Adige	Trento
7	Veneto 1 (province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo)	Verona
8	Veneto 2 (province di Venezia, Treviso, Belluno)	Venezia
9	Friuli-Venezia Giulia	Trieste
10	Liguria	Genova
11	Emilia-Romagna	Bologna
12	Toscana	Firenze
13	Umbria	Perugia
14	Marche	Ancona
15	Lazio 1 (provincia di Roma)	Roma
16	Lazio 2 (province di Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone)	Frosinone
17	Abruzzi	L'Aquila
18	Molise	Campobasso
19	Campania 1 (provincia di Napoli)	Napoli
20	Campania 2 (province di Caserta, Benevento, Avellino, Salerno)	Benevento
21	Puglia	Bari
22	Basilicata	Potenza
23	Calabria	Catanzaro
24	Sicilia 1 (province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta)	Palermo
25	Sicilia 2 (province di Messina, Catania, Ragusa, Siracusa, Enna)	Catania
26	Sardegna	Cagliari

».

1. 60. Amici, Vassallo, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Piccolo, Pollastrini.

Al comma 1, lettera n) sostituire la Tabella A con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizioni elettorali</i>	<i>Denominazione (Regioni/ Provincie)</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte-Valle d'Aosta	Torino
2	Lombardia	Milano
3	Friuli Venezia Giulia	Trieste
4	Trentino-Alto Adige	Trento
5	Veneto	Venezia
6	Liguria	Genova
7	Emilia-Romagna	Bologna
8	Toscana	Firenze
9	Umbria	Perugia
10	Marche	Ancona
11	Lazio	Roma
12	Abruzzo-Molise	L'Aquila
13	Campania	Napoli
14	Puglia	Bari
15	Basilicata-Calabria	Catanzaro
16	Sicilia	Palermo
17	Sardegna	Cagliari

».

1. 61. Gozi.

Al comma 1, lettera n), sostituire la Tabella A con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte e Valle d'Aosta	Piemonte e Valle d'Aosta	Torino
2	Liguria	Liguria	Genova
3	Milano, Monza, Varese, Pavia	Lombardia 1	Milano
4	Sondrio, Como, Lecco, Bergamo, Brescia, Lodi, Cremona, Mantova	Lombardia 2	Brescia
5	Trentino-Alto Adige e Veneto	Trentino-Alto Adige e Veneto	Venezia

6	Friuli-Venezia Giulia	Friuli-Venezia Giulia	Trieste
7	Emilia-Romagna	Emilia-Romagna	Bologna
8	Toscana	Toscana	Firenze
9	Umbria e Marche	Umbria e Marche	Perugia
10	Lazio	Lazio	Roma
11	Abruzzo e Molise	Abruzzo e Molise	L'Aquila
12	Campania	Campania	Napoli
13	Puglia	Puglia	Bari
14	Basilicata e Calabria	Basilicata e Calabria	Catanzaro
15	Sicilia	Sicilia	Palermo
16	Sardegna	Sardegna	Cagliari

».

1. 59. Amici, Vassallo, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Piccolo, Pollastrini.

Sostituire la Tabella A, dell'Allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte e Valle d'Aosta, Liguria	Nord ovest	Torino
2	Lombardia	Lombardia	Milano
3	Veneto	Veneto	Venezia
4	Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia	Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia	Udine
5	Emilia-Romagna	Emilia-Romagna	Bologna
6	Toscana	Toscana	Firenze
7	Marche e Umbria	Marche e Umbria	Perugia
8	Lazio	Centro	Roma
9	Abruzzo e Molise	Abruzzo e Molise	L'Aquila
10	Campania	Campania	Napoli

11	Puglia	Puglia	Bari
12	Basilicata e Calabria	Basilicata e Calabria	Catanzaro
14	Sicilia	Sicilia	Palermo
15	Sardegna	Sardegna	Cagliari

».

1. 325. Volonté, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'Allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte e Valle d'Aosta, Liguria	Piemonte e Valle d'Aosta, Liguria	Torino
2	Lombardia	Lombardia	Milano
3	Friuli Venezia Giulia Trentino-Alto Adige	Friuli Venezia Giulia Trentino Alto Adige	Udine
4	Veneto	Veneto	Venezia
5	Emilia-Romagna	Emilia-Romagna	Bologna
6	Toscana	Toscana	Firenze
7	Marche, Umbria e Abruzzo	Marche, Umbria e Abruzzo	Ancona
8	Lazio, Molise	Lazio, Molise	Roma
9	Campania	Campania	Napoli
10	Basilicata e Calabria	Basilicata e Calabria	Napoli
11	Puglia	Puglia	Bari
12	Sicilia	Sicilia	Palermo
13	Sardegna	Sardegna	Cagliari

».

1. 327. Volonté, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'Allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria	Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria	Torino
2	Lombardia	Lombardia	Milano

3	Friuli Venezia Giulia Trentino-Alto Adige	Friuli Venezia Giulia Trentino Alto Adige	Udine
4	Veneto	Veneto	Venezia
5	Emilia-Romagna	Emilia-Romagna	Bologna
6	Toscana	Toscana	Firenze
7	Marche, Umbria e Abruzzo	Marche, Umbria e Abruzzo	Ancona
8	Lazio, Molise	Lazio, Molise	Roma
9	Campania	Campania	Napoli
10	Basilicata e Calabria	Basilicata e Calabria	Napoli
11	Puglia	Puglia	Bari
12	Sicilia e Sardegna	Sicilia e Sarde- gna	Palermo

».

1. 328. Volonté, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'Allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria	Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria	Torino
2	Lombardia	Lombardia	Milano
3	Friuli Venezia Giulia Trentino-Alto Adige	Friuli Venezia Giulia Trentino Alto Adige	Udine
4	Veneto	Veneto	Venezia
5	Emilia-Romagna	Emilia-Romagna	Bologna
6	Toscana	Toscana	Firenze
7	Marche, Umbria e Abruzzo	Marche, Umbria e Abruzzo	Ancona
8	Lazio, Molise	Lazio, Molise	Roma
9	Basilicata, Calabria	Basilicata, Cala- bria	Catanzaro
10	Campania, Puglia	Campania Puglia	Napoli

11	Sicilia	Sicilia	Palermo
12	Sardegna	Sardegna	Cagliari

1. 329. Volonté, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'Allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria	Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria	Torino
2	Lombardia Friuli Venezia Giulia	Lombardia Friuli Venezia Giulia	Milano
3	Veneto, Trentino-Alto Adige	Veneto, Trentino-Alto Adige	Venezia
4	Emilia-Romagna	Emilia-Romagna	Bologna
5	Toscana	Toscana	Firenze
6	Marche, Umbria e Abruzzo	Marche, Umbria e Abruzzo	Ancona
7	Lazio, Molise	Lazio, Molise	Roma
8	Campania	Campania	Napoli
9	Basilicata, Calabria	Basilicata, Cala- bria	Catanzaro
10	Puglia	Puglia	Bari
11	Sicilia	Sicilia	Palermo
12	Sardegna	Sardegna	Cagliari

1. 330. Volonté, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera n), sostituire la Tabella A con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria	Nord Ovest	Torino
2	Milano, Monza, Varese, Pavia	Lombardia 1	Milano

3	Sondrio, Como, Lecco, Bergamo, Brescia, Lodi, Cremona, Mantova	Lombardia 2	Brescia
4	Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia	Nord Est	Venezia
5	Emilia-Romagna Marche	Emilia-Romagna e Marche	Bologna
6	Toscana e Umbria	Toscana e Umbria	Firenze
7	Lazio, Abruzzo, Molise	Centro	Roma
8	Campania	Campania	Napoli
9	Puglia, Basilicata, Calabria	Sud	Bari
10	Sicilia	Sicilia	Palermo
11	Sardegna	Sardegna	Cagliari

».

- 1. 58.** Amici, Vassallo, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Piccolo, Pollastrini.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta	Pi-Va	Torino
2	Lombardia-Liguria	Lo-Li	Milano
3	Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia	Nord est	Venezia
4	Emilia-Romagna, Marche	Em-Ma	Bologna
5	Toscana, Umbria	Toscana e Umbria	Firenze
6	Lazio, Abruzzo, Molise	Centro	Roma
7	Campania	Campania	Napoli
8	Basilicata, Calabria	Calabria e Basilicata	Catanzaro

9	Puglia	Puglia	Bari
10	Sicilia	Sicilia	Palermo
11	Sardegna	Sardegna	Cagliari

1. 326. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Piemonte e Valle d'Aosta, Liguria	Torino
2	Lombardia	Lombardia	Milano
3	Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige	Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige	Udine
4	Veneto	Veneto	Venezia
5	Emilia-Romagna	Emilia Romagna	Bologna
6	Toscana, Umbria	Toscana Umbria	Firenze
7	Marche, Abruzzo,	Marche, Abruzzo	Ancona
8	Lazio, Molise	Lazio, Molise	Roma
9	Campania	Campania	Napoli
10	Puglia, Basilicata, Calabria	Puglia, Basilicata, Calabria	Bari
11	Sicilia, Sardegna	Sicilia, Sardegna	Palermo

1. 331. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, lettera n), sostituire la Tabella A con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Nord ovest	Torino
2	Lombardia	Lombardia	Milano

3	Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia	Nord est	Venezia
4	Emilia-Romagna, Mar- che	Emilia-Romagna e Marche	Bologna
5	Toscana, Umbria	Toscana e Umbria	Firenze
6	Lazio, Abruzzo	Centro	Roma
7	Campania, Molise	Campania	Napoli
8	Puglia, Basilicata, Calabria	Sud	Bari
9	Sicilia	Sicilia	Palermo
10	Sardegna	Sardegna	Cagliari

1. 62. Santelli.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Piemonte e Valle d'Aosta, Liguria	Torino
2	Lombardia	Lombardia	Milano
3	Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige	Friuli Venezia Giulia Trentino- Alto Adige	Udine
4	Veneto	Veneto	Venezia
5	Emilia-Romagna	Emilia-Romagna	Bologna
6	Toscana	Toscana	Firenze
7	Marche, Umbria, Abruzzo	Marche, Umbria, Abruzzo	Ancona
8	Lazio	Lazio	Roma
9	Campania, Molise	Campania, Molise	Napoli
10	Puglia, Basilicata, Calabria	Puglia, Basilicata, Calabria	Bari
11	Sicilia, Sardegna	Sicilia, Sardegna	Palermo

1. 332. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Piemonte e Valle d'Aosta, Liguria	Torino
2	Lombardia	Lombardia	Milano
3	Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige	Friuli Venezia Giulia Trentino-Alto Adige	Udine
4	Veneto	Veneto	Venezia
5	Emilia-Romagna	Emilia-Romagna	Bologna
6	Toscana	Toscana	Firenze
7	Marche, Umbria, Abruzzo	Marche, Umbria, Abruzzo	Ancona
8	Lazio, Molise	Lazio, Molise	Roma
9	Campania	Campania	Napoli
10	Puglia, Basilicata, Calabria	Puglia, Basilicata, Calabria	Bari
11	Sicilia, Sardegna	Sicilia, Sardegna	Palermo

».

1. 333. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Piemonte e Valle d'Aosta, Liguria	Torino
2	Lombardia, Friuli Venezia Giulia	Lombardia Friuli Venezia Giulia	Milano
3	Veneto, Trentino-Alto Adige	Veneto, Trentino-Alto Adige	Venezia

4	Emilia-Romagna, Toscana	Emilia-Romagna Toscana	Bologna
5	Marche, Umbria, Abruzzo	Marche, Umbria, Abruzzo	Ancona
6	Lazio, Molise	Lazio, Molise	Roma
7	Campania	Campania	Napoli
8	Basilicata, Calabria	Basilicata, Calabria	Catanzaro
9	Puglia	Puglia	Bari
10	Sicilia	Sicilia	Palermo
11	Sardegna	Sardegna	Cagliari

1. 334. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Nord ovest	Torino
2	Lombardia	Lombardia	Milano
3	Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia	Nord est	Venezia
4	Emilia-Romagna, Marche	Emilia-Romagna e Marche	Bologna
5	Toscana, Umbria	Toscana, Umbria	Firenze
6	Lazio, Abruzzo e Molise	Centro	Roma
7	Campania	Campania	Napoli
8	Puglia, Basilicata	Puglia, Basilicata	Bari
9	Calabria	Calabria	Catanzaro
10	Sicilia	Sicilia	Palermo
11	Sardegna	Sardegna	Cagliari

1. 335. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Piemonte e Valle d'Aosta, Liguria	Torino
2	Lombardia, Veneto	Lombardia Friuli Venezia Giulia	Milano
3	Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige	Veneto, Trentino-Alto Adige	Venezia
4	Emilia-Romagna, Toscana	Emilia-Romagna Toscana	Bologna
5	Marche, Umbria, Abruzzo	Marche, Umbria, Abruzzo	Ancona
6	Lazio, Molise	Lazio, Molise	Roma
7	Campania, Basilicata	Campania Basilicata	Napoli
8	Puglia, Calabria	Puglia, Calabria	Bari
9	Sicilia	Sicilia	Palermo
10	Sardegna	Sardegna	Cagliari

».

1. 336. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Piemonte e Valle d'Aosta, Liguria	Torino
2	Lombardia, Friuli Venezia Giulia	Lombardia Friuli Venezia Giulia	Milano
3	Veneto, Trentino-Alto Adige	Veneto, Trentino-Alto Adige	Venezia
4	Emilia-Romagna	Emilia-Romagna	Bologna

5	Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo	Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo	Firenze
6	Lazio	Lazio	Roma
7	Campania, Molise	Campania Molise	Napoli
8	Puglia, Basilicata, Calabria	Puglia, Basilicata, Calabria	Bari
9	Sicilia	Sicilia	Palermo
10	Sardegna	Sardegna	Cagliari

».

1. 337. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Piemonte e Valle d'Aosta, Liguria	Torino
2	Lombardia, Friuli Venezia Giulia	Lombardia Friuli Venezia Giulia	Milano
3	Veneto, Trentino-Alto Adige	Veneto, Trentino-Alto Adige	Venezia
4	Emilia-Romagna, Toscana	Emilia-Romagna Toscana	Bologna
5	Marche, Umbria, Abruzzo	Marche, Umbria, Abruzzo	Ancona
6	Lazio, Molise	Lazio, Molise	Roma
7	Campania, Basilicata Calabria	Campania Basilicata Calabria	Napoli
8	Puglia	Puglia	Bari
9	Sicilia	Sicilia	Palermo
10	Sardegna	Sardegna	Cagliari

».

1. 338. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Piemonte e Valle d'Aosta, Liguria	Torino
2	Lombardia, Friuli Venezia Giulia	Lombardia Friuli Venezia Giulia	Milano
3	Veneto, Trentino-Alto Adige	Veneto, Trentino-Alto Adige	Venezia
4	Emilia-Romagna, Toscana	Emilia-Romagna Toscana	Bologna
5	Marche, Umbria, Abruzzo	Marche, Umbria, Abruzzo	Ancona
6	Lazio, Molise	Lazio, Molise	Roma
7	Campania	Campania	Napoli
8	Puglia, Basilicata, Calabria	Puglia, Basilicata, Calabria	Bari
9	Sicilia	Sicilia	Palermo
10	Sardegna	Sardegna	Cagliari

».

1. 339. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta	Piemonte e Valle d'Aosta	Torino
2	Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige	Lombardia, Trentino-Alto Adige Liguria	Milano
3	Veneto, Friuli Venezia Giulia	Veneto, Friuli Venezia Giulia	Venezia

4	Emilia-Romagna, Toscana	Emilia-Romagna Toscana	Bologna
5	Marche, Umbria	Marche, Umbria	Ancona
6	Lazio, Molise, Abruzzo	Lazio, Molise, Abruzzo	Roma
7	Campania	Campania	Napoli
8	Puglia, Basilicata, Calabria	Puglia, Basilicata Calabria	Bari
9	Sicilia	Sicilia	Palermo
10	Sardegna	Sardegna	Cagliari

».

1. 340. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta	Piemonte e Valle d'Aosta	Torino
2	Lombardia, Friuli Venezia Giulia	Lombardia, Friuli Venezia Giulia	Milano
3	Veneto, Trentino- Alto Adige	Veneto, Trentino-Alto Adige	Venezia
4	Liguria Emilia-Romagna	Liguria, Emilia-Romagna	Bologna
5	Marche, Toscana	Marche, Toscana	Ancona
6	Lazio, Umbria	Lazio, Umbria	Roma
7	Campania, Molise Abruzzo	Campania, Molise, Abruzzo	Napoli
8	Puglia, Basilicata, Calabria	Puglia, Basilicata Calabria	Bari
9	Sicilia	Sicilia	Palermo
10	Sardegna	Sardegna	Cagliari

».

1. 341. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta	Piemonte e Valle d'Aosta	Torino
2	Lombardia, Friuli Venezia Giulia	Lombardia, Friuli Venezia Giulia	Milano
3	Veneto, Trentino- Alto Adige	Veneto, Trentino-Alto Adige	Venezia
4	Liguria, Emilia-Romagna, Marche	Liguria, Emilia- Romagna, Marche	Bologna
5	Toscana, Umbria	Toscana, Umbria	Ancona
6	Lazio, Molise, Abruzzo	Lazio, Molise, Abruzzo	Roma
7	Campania	Campania	Napoli
8	Puglia, Basilicata, Calabria	Puglia, Basilicata Calabria	Bari
9	Sicilia	Sicilia	Palermo
10	Sardegna	Sardegna	Cagliari

».

1. 342. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta	Piemonte e Valle d'Aosta	Torino
2	Lombardia Friuli Venezia Giulia	Lombardia Friuli Venezia Giulia	Milano
3	Veneto-Trentino-Alto Adige	Veneto Trentino A.A.	Venezia

4	Liguria, Emilia-Romagna, Toscana	Liguria Emilia- Romagna, Toscana	Bologna
5	Marche Umbria	Marche Umbria	Ancona
6	Lazio, Molise Abruzzo,	Lazio, Molise Abruzzo	Roma
7	Campania	Campania	Napoli
8	Puglia, Basilicata, Calabria	Puglia, Basilicata, Calabria	Bari
9	Sicilia	Sicilia	Palermo
10	Sardegna	Sardegna	Cagliari

».

1. 343. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Piemonte e Valle d'Aosta, Liguria	Torino
2	Lombardia Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige	Lombardia Friuli Venezia Giulia, Trentino A.A.	Milano
3	Veneto	Veneto	Venezia
4	Emilia-Romagna Toscana	Emilia-Romagna Toscana	Bologna
5	Marche, Umbria	Marche Umbria	Ancona
6	Lazio, Molise Abruzzo,	Lazio, Molise, Abruzzo	Ancona
7	Campania	Campania	Napoli
8	Puglia, Basilicata, Calabria	Puglia, Basilicata, Calabria	Bari
9	Sicilia	Sicilia	Palermo
10	Sardegna	Sardegna	Cagliari

».

1. 344. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Torino
2	Lombardia Friuli Venezia Giulia	Lombardia Friuli Venezia Giulia	Milano
3	Veneto, Trentino-Alto Adige,	Veneto, Trentino-Alto A.A.	Venezia
4	Emilia-Romagna, Toscana	Emilia-Romagna, Toscana	Bologna
5	Marche Umbria	Marche Umbria	Ancona
6	Lazio, Molise Abruzzo	Lazio, Molise Abruzzo	Roma
7	Campania	Campania	Napoli
8	Puglia, Basilicata, Calabria	Puglia, Basilicata, Calabria	Bari
9	Sicilia	Sicilia	Palermo
10	Sardegna	Sardegna	Cagliari

».

1. 345. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia	Piemonte e Valle d'Aosta Lombardia	Milano
2	Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige	Veneto Trentino A.A. Friuli Venezia Giulia	Venezia
3	Liguria Emilia-Romagna	Liguria Emilia-Romagna	Bologna
4	Toscana Umbria	Toscana Umbria	Firenze
5	Marche, Abruzzo	Marche Abruzzo	Ancona
6	Lazio, Molise	Lazio Molise	Roma

7	Campania	Campania	Napoli
8	Puglia, Basilicata, Calabria	Puglia, Basilicata, Calabria	Bari
9	Sicilia	Sicilia	Palermo
10	Sardegna	Sardegna	Cagliari

1. 346. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta	Piemonte e Valle d'Aosta	Torino
2	Lombardia Liguria Friuli Venezia Giulia	Lombardia Friuli Venezia Giulia Lombardia	Milano
3	Veneto, Trentino-Alto Adige	Veneto Trentino A.A.	Venezia
4	Emilia-Romagna Toscana	Emilia Romagna Toscana	Bologna
5	Marche Umbria	Marche Umbria	Ancona
6	Lazio, Molise Abruzzo	Lazio Molise Abruzzo	Roma
7	Campania	Campania	Napoli
8	Puglia, Basilicata, Calabria	Puglia, Basilicata, Calabria	Bari
9	Sicilia	Sicilia	Palermo
10	Sardegna	Sardegna	Cagliari

1. 347. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Piemonte e Valle d'Aosta	Torino
2	Lombardia e Liguria	Lombardia e Liguria	Milano

3	Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia	Nord est	Venezia
4	Emilia-Romagna,	Emilia-Romagna	Bologna
5	Toscana, Umbria e Marche	Toscana Umbria e Marche	Firenze
6	Lazio, Abruzzo, Molise	Centro	Roma
7	Campania	Campania	Napoli
8	Puglia, Basilicata, Calabria	Puglia Calabria e Basilicata	Bari
9	Sicilia	Sicilia	Palermo
10	Sardegna	Sardegna	Cagliari

1. 348. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) è sostituita dalla seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Nord ovest	Torino
2	Lombardia	Lombardia	Milano
3	Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia	Nord est	Venezia
4	Emilia-Romagna, Marche	Emilia-Romagna Marche	Bologna
5	Toscana, Umbria	Toscana e Umbria	Firenze
6	Lazio	Lazio	Roma
7	Campania, Abruzzo e Molise	Centro sud	Napoli
8	Puglia, Calabria e Basilicata	Puglia, Calabria e Basilicata	Bari
9	Sicilia	Sicilia	Palermo
10	Sardegna	Sardegna	Cagliari

1. 349. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Nord ovest	Torino
2	Lombardia	Lombardia	Milano
3	Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia	Nord est	Venezia
4	Emilia-Romagna, Marche	Emilia-Romagna e Marche	Bologna
5	Toscana, Umbria	Toscana e Umbria	Firenze
6	Lazio, Abruzzo e Molise	Centro	Roma
7	Campania, Calabria e Basilicata	Campania, Calabria e Basilicata	Napoli
8	Puglia	Puglia	Bari
9	Sicilia	Sicilia	Palermo
10	Sardegna	Sardegna	Cagliari

».

1. 350. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Nord ovest	Torino
2	Lombardia, Friuli Venezia Giulia	Lombardia e Friuli Venezia Giulia	Milano
3	Veneto, Trentino-Alto Adige	Nord est	Venezia
4	Emilia-Romagna, Marche	Emilia-Romagna e Marche	Bologna
5	Toscana, Umbria	Toscana e Umbria	Firenze
6	Lazio, Abruzzo, Molise	Centro	Roma

7	Campania	Campania	Napoli
8	Puglia, Calabria e Basilicata	Sud	Bari
9	Sicilia	Sicilia	Palermo
10	Sardegna	Sardegna	Cagliari

1. 351. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Nord ovest	Torino
2	Lombardia	Lombardia	Milano
3	Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige	Nord est	Venezia
4	Emilia-Romagna,	Emilia-Romagna	Bologna
5	Toscana, Umbria Marche	Toscana, Marche e Umbria	Firenze
6	Lazio, Abruzzo, Molise	Centro	Roma
7	Campania	Campania	Napoli
8	Puglia, Basilicata, Calabria	Sud	Bari
9	Sicilia	Sicilia	Palermo
10	Sardegna	Sardegna	Cagliari

1. 352. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Nord ovest	Torino
2	Lombardia	Lombardia	Milano
3	Veneto, Friuli Venezia Giulia Trentino-Alto Adige	Nord est	Venezia

4	Emilia-Romagna, Marche	Emilia-Romagna e Marche	Bologna
5	Toscana, Umbria	Toscana e Umbria	Firenze
6	Lazio, Abruzzo	Centro	Roma
7	Campania e Molise	Campania e Molise	Napoli
8	Puglia, Calabria e Basilicata	Sud	Bari
9	Sicilia	Sicilia	Palermo
10	Sardegna	Sardegna	Cagliari

1. 353. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Nord ovest	Torino
2	Lombardia	Lombardia	Milano
3	Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia	Nord est	Venezia
4	Emilia-Romagna, Marche	Emilia-Romagna Marche	Bologna
5	Toscana, Umbria	Toscana e Umbria	Firenze
6	Lazio, Abruzzo	Centro	Roma
7	Campania, Molise e Basilicata	Campania, Molise, Basilicata	Napoli
8	Puglia, Calabria	Sud	Bari
9	Sicilia	Sicilia	Palermo
10	Sardegna	Sardegna	Cagliari

1. 354. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Nord ovest	Torino
2	Lombardia	Lombardia	Milano
3	Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige	Nord est	Venezia
4	Emilia-Romagna, Marche	Emilia-Romagna e Marche	Bologna
5	Toscana, Umbria	Toscana e Umbria	Firenze
6	Lazio, Abruzzo e Molise	Centro	Roma
7	Campania e Basilicata	Campania e Basilicata	Napoli
8	Puglia, Calabria	Sud	Bari
9	Sicilia	Sicilia	Palermo
10	Sardegna	Sardegna	Cagliari

».

1. 355. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Nord ovest	Torino
2	Lombardia, Trentino-Alto Adige	Lombardia e Trentino-Alto Adige	Milano
3	Veneto, Friuli Venezia Giulia	Nord est	Venezia
4	Emilia-Romagna, Marche	Emilia-Romagna e Marche	Bologna
5	Toscana, Umbria	Toscana e Umbria	Firenze
6	Lazio, Abruzzo e molise	Centro	Roma

7	Campania e Molise	Campania e Molise	Napoli
8	Puglia, Calabria	Sud	Bari
9	Sicilia	Sicilia	Palermo
10	Sardegna	Sardegna	Cagliari

1. 356. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Nord ovest	Torino
2	Lombardia, Trentino-Alto Adige	Lombardia, Trentino-Alto Adige	Milano
3	Veneto, Friuli Venezia Giulia	Nord est	Venezia
4	Emilia-Romagna, Marche	Emilia-Romagna e Marche	Bologna
5	Toscana, Umbria	Toscana e Umbria	Firenze
6	Lazio, Abruzzo Molise	Centro	Roma
7	Campania	Campania	Napoli
8	Puglia, Calabria e Basilicata	Sud	Bari
9	Sicilia	Sicilia	Palermo
10	Sardegna	Sardegna	Cagliari

1. 357. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta	Nord ovest	Torino
2	Lombardia, Liguria	Lombardia e Liguria	Milano

3	Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia	Nord est	Venezia
4	Emilia-Romagna, Marche	Emilia-Romagna e Marche	Bologna
5	Toscana, Umbria	Toscana e Umbria	Firenze
6	Lazio, Abruzzo, Molise	Centro	Roma
7	Campania	Campania	Napoli
8	Puglia, Basilicata e Calabria Basilicata	Sud	Bari
9	Sicilia	Sicilia	Palermo
10	Sardegna	Sardegna	Cagliari

1. 358. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta	A	Torino
2	Lombardia, Liguria	B	Milano
3	Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia Trentino-Alto Adige	C	Venezia
4	Emilia-Romagna, Marche	D	Bologna
5	Toscana, Umbria	E	Firenze
6	Lazio, Abruzzo	F	Roma
7	Campania e Molise	G	Napoli
8	Puglia, Basilicata	H	Bari
9	Calabria, Sicilia	I	Palermo
10	Sardegna	L	Cagliari

1. 359. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Torino
2	Lombardia	Lombardia	Milano
3	Friuli Venezia Giulia Trentino-Alto Adige	Friuli Venezia Giulia Trentino-Alto Adige	Udine
4	Veneto Emilia-Romagna, Marche	Veneto Emilia-Romagna, Marche	Venezia
5	Toscana	Toscana	Firenze
6	Marche Umbria Abruzzo	Marche Umbria Abruzzo	Ancona
7	Lazio, Molise	Lazio, Molise	Roma
8	Campania	Campania	Napoli
9	Puglia, Basilicata, Calabria	Puglia, Basilicata, Calabria	Bari
10	Sicilia Sardegna	Sicilia Sardegna	Palermo

».

1. 360. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta	Piemonte, e Valle d'Aosta	Torino
2	Lombardia, Liguria	Lombardia Liguria	Milano
3	Friuli Venezia Giulia Trentino-Alto Adige	Friuli Venezia Giulia Trentino-Alto Adige	Udine
4	Veneto Emilia-Romagna,	Veneto Emilia-Romagna,	Venezia
5	Toscana	Toscana	Firenze
6	Marche Umbria Abruzzo	Marche Umbria Abruzzo	Ancona

7	Lazio, Molise	Lazio, Molise	Roma
8	Campania	Campania	Napoli
9	Puglia, Basilicata, Calabria	Puglia, Basilicata, Calabria	Bari
10	Sicilia Sardegna	Sicilia Sardegna	Palermo

1. 361. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta	Piemonte, e Valle d'Aosta	Torino
2	Lombardia, Liguria	Lombardia Liguria	Milano
3	Friuli Venezia Giulia Trentino-Alto Adige	Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige	Udine
4	Veneto	Veneto	Venezia
5	Toscana, Emilia Romagna	Toscana Emilia Romagna	Firenze
6	Marche Umbria Abruzzo	Marche Umbria Abruzzo	Ancona
7	Lazio, Molise	Lazio, Molise	Roma
8	Campania	Campania	Napoli
9	Puglia, Basilicata, Calabria	Puglia, Basilicata, Calabria	Bari
10	Sicilia Sardegna	Sicilia Sardegna	Palermo

1. 362. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Torino
2	Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige	Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige	Milano

3	Veneto	Veneto	Udine
4	Emilia-Romagna,	Emilia-Romagna	Bologna
5	Toscana	Toscana	Firenze
6	Marche Umbria Abruzzo	Marche Umbria Abruzzo	Ancona
7	Lazio, Molise	Lazio, Molise	Roma
8	Campania	Campania	Napoli
9	Puglia, Basilicata, Calabria	Puglia, Basilicata, Calabria	Bari
10	Sicilia Sardegna	Sicilia Sardegna	Palermo

1. 363. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Torino
2	Lombardia, Trentino Alto Adige	Lombardia, Trentino Alto Adige	Milano
3	Veneto Friuli Venezia Giulia	Veneto, Friuli Venezia Giulia	Venezia
4	Emilia-Romagna,	Emilia- Romagna	Bologna
5	Toscana	Toscana	Firenze
6	Marche Umbria Abruzzo	Marche Umbria Abruzzo	Ancona
7	Lazio, Molise	Lazio, Molise	Roma
8	Campania	Campania	Napoli
9	Puglia, Basilicata, Calabria	Puglia, Basilicata, Calabria	Bari
10	Sicilia Sardegna	Sicilia Sardegna	Palermo

1. 364. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Torino
2	Lombardia, Trentino Alto Adige	Lombardia, Trentino Alto Adige	Milano
3	Veneto Friuli Venezia Giulia	Veneto, Friuli Venezia Giulia	Venezia
4	Emilia-Romagna, Toscana	Emilia-Romagna Toscana	Bologna
5	Marche Umbria Abruzzo	Marche Umbria Abruzzo	Ancona
6	Lazio, Molise	Lazio, Molise	Roma
7	Campania	Campania	Napoli
	Puglia, Basilicata, Calabria	Puglia, Basilicata, Calabria	Bari
9	Sicilia Sardegna	Sicilia Sardegna	Palermo

».

1. 365. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Torino
2	Lombardia, Trentino Alto Adige	Lombardia, Trentino Alto Adige	Milano
3	Veneto, Friuli Venezia Giulia	Veneto, Friuli Venezia Giulia	Venezia
4	Emilia-Romagna,	Emilia-Romagna	Bologna

5	Toscana	Toscana	Firenze
6	Marche Umbria Abruzzo	Marche Umbria Abruzzo	Ancona
7	Lazio	Lazio	Roma
8	Campania, Molise	Campania Molise	Napoli
9	Puglia, Basilicata, Calabria	Puglia, Basilicata, Calabria	Bari
10	Sicilia Sardegna	Sicilia Sardegna	Palermo

».

1. 366. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Sostituire la Tabella A dell'allegato 1 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) con la seguente:

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Torino
2	Lombardia, Trentino Alto Adige	Lombardia, Trentino Alto Adige	Milano
3	Veneto, Friuli Venezia Giulia	Veneto, Friuli Venezia Giulia	Venezia
4	Emilia-Romagna,	Emilia- Romagna	Bologna
5	Toscana	Toscana	Firenze
6	Marche Umbria Abruzzo, Molise	Marche Umbria Abruzzo Molise	Ancona
7	Lazio	Lazio	Roma
8	Campania	Campania Molise	Napoli
9	Puglia, Basilicata, Calabria	Puglia, Basilicata, Calabria	Bari
10	Sicilia Sardegna	Sicilia Sardegna	Palermo

».

1. 367. Volontè, Tassone, Mannino, Libè.

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

1. 368. Casini, Vietti, Buttiglione, Volontè, Tassone, Mannino, Libè, Rao, Ciccanti, Compagnon, Naro.

Al comma 1, lettera o), sostituire la Tabella B, all'Allegato 2, è sostituita dalla seguente:

**MODELLO DELLA SCHEDA DI STATO
PER LA ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA
PARTE INTERNA DELLA SCHEDA**

Parte I	Parte II	Parte III	Parte VI			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Nome Cognome</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Nome Cognome</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Nome Cognome</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto;">4</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Nome Cognome</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto;">5</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Nome Cognome</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto;">6</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Nome Cognome</div>	<p>→ NOME E COGNOME</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto;">7</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Nome Cognome</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto;">8</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Nome Cognome</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto;">9</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Nome Cognome</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto;">10</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Nome Cognome</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto;">11</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Nome Cognome</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto;">12</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Nome Cognome</div>	

1. 63. Amici, Vassallo, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovannelli, Lanzillotta, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Piccolo, Pollastrini.

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

p) dopo l'articolo 24, sono inseriti i seguenti:

« TITOLO V-bis

ELEZIONI PRIMARIE

ART. 24-bis.

(Elezioni primarie per la selezione dei candidati).

1. I partiti politici possono promuovere elezioni primarie per la designazione dei

candidati alle elezioni dei membri spettanti all'Italia del Parlamento europeo.

2. Hanno diritto di partecipare alla votazione nelle elezioni primarie gli elettori e le elettrici che risultano iscritti al partito politico che ha promosso le elezioni primarie stesse.

3. Unitamente alla richiesta di indizione delle elezioni primarie di cui all'articolo 24-ter, comma 1, ciascun partito politico può adottare un regolamento che preveda l'estensione del diritto di voto anche ad altri soggetti, specificandone le modalità.

4. Le elezioni primarie si tengono a scrutinio segreto, rispettando i principi di personalità e libertà del voto.

5. Alle elezioni primarie si applica la legislazione vigente sulla propaganda politica e sulle spese elettorali. Unitamente alla richiesta di indizione delle elezioni primarie di cui all'articolo 24-ter, comma 1, ciascun partito politico adotta un regolamento di autodisciplina della campagna elettorale che assicuri condizioni di parità fra i propri candidati, con riferimento anche all'entità, alle modalità e alla documentazione delle spese.

ART. 24-ter.

(Modalità di svolgimento delle elezioni primarie).

1. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica o del Parlamento europeo, il legale rappresentante di un partito politico può segnalare all'ufficio elettorale nazionale l'indizione di elezioni primarie per la designazione delle candidature a membro del Parlamento Europeo, presentando un regolamento generale e i regolamenti di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 24-bis.

2. L'ufficio elettorale nazionale stabilisce la data e le sedi in cui si svolgono le elezioni primarie, previo consenso del soggetto che ha formulato la richiesta di cui al comma 1, sentiti il prefetto e il sindaco del comune in cui si svolgono le elezioni stesse.

3. L'ufficio elettorale nazionale provvede a dare comunicazione ai cittadini della data di svolgimento delle elezioni primarie e delle sue modalità mediante affissioni pubbliche.

4. Le elezioni primarie si svolgono in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra il sessantesimo e il trentesimo giorno antecedente il termine per la presentazione delle candidature di cui al comma 1.

ART. 24-quater.

(Modalità di presentazione delle candidature alle elezioni primarie ed esiti).

1. Il regolamento generale di cui al comma 1 dell'articolo 24-ter determina le modalità generali di presentazione delle candidature alle elezioni primarie garantendo che le liste siano costituite da un numero eguale di membri per ciascun genere.

2. Possono candidarsi alle elezioni primarie gli iscritti al partito politico che ha indette che risultano inseriti nelle liste elettorali per il rinnovo del Parlamento europeo e che sono sostenuti da un numero di presentatori stabilito dal regolamento generale di cui al comma 1 dell'articolo 24-ter.

3. Possono altresì candidarsi alle elezioni primarie gli elettori iscritti nelle liste elettorali per il rinnovo degli organi di cui ai comma 2 che ne fanno richiesta e sono sostenuti da un numero di presentatori stabilito dal regolamento generale di cui al comma 1 dell'articolo 24-ter. Il medesimo regolamento prevede tassativamente i casi in cui può essere negata la candidatura di tali soggetti alle elezioni primarie.

4. Per la selezione finale dei candidati ai fini della composizione delle liste, è stabilita una graduatoria e sono selezionati i candidati o le candidate che hanno ottenuto più voti. Le graduatorie possono essere modificate ai fini esclusivi del rispetto di eventuali quote di genere, che comunque non possono mai comportare una penalizzazione della posizione in graduatoria di esponenti del genere sottorappresentato.

5. In caso di rinuncia, impedimento o morte dell'aspirante selezionato subentra il primo dei non eletti.

6. In caso di presunte irregolarità, gli aspiranti candidati possono presentare ricorso al comitato dei garanti di cui all'articolo 24-quinquies. I tempi e le modalità di presentazione dei ricorsi sono determinati dallo regolamento generale di cui al comma 1 dell'articolo 24-ter.

ART. 24-quinquies.

(Comitato dei garanti e costituzione del seggio elettorale).

1. Il regolamento generale di cui al comma 1 dell'articolo 24-ter deve prevedere l'istituzione di un comitato dei garanti, composto assicurando il pluralismo interno dei singoli soggetti politici. Il comitato ha il compito di vigilare sull'organizzazione e sullo svolgimento delle elezioni primarie e sul rispetto dei regolamenti di cui ai commi 3 e 6 dell'articolo 24-bis.

2. Il comitato dei garanti procede alla costituzione dei seggi elettorali che possono essere localizzati in strutture di partito o in pubblici, di concerto con gli uffici elettorali competenti e sentiti il prefetto e il sindaco del comune in cui si svolgono le elezioni stesse.

3. Il seggio elettorale è costituito da un numero dispari di componenti designati dai partiti politici richiedenti, salvo il presidente che è designato dall'ufficio elettorale competente. Il seggio elettorale è competente a effettuare lo spoglio e a decidere su tutte le questioni che insorgono durante lo svolgimento delle elezioni. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

4. Lo scrutinio è effettuato dagli scrutatori designati una volta concluse le operazioni di voto. I candidati possono assistere allo scrutinio o nominare un proprio rappresentante per assistervi.

5. I risultati dello spoglio sono trasmessi all'ufficio elettorale competente unitamente ad una relazione del presidente del seggio circa la regolarità delle operazioni elettorali.

6. L'ufficio elettorale competente decide in maniera definitiva su ogni ricorso relativo al regolare svolgimento delle elezioni primarie.

ART. 24-sexties.

(Rimborsi elettorali).

1. Per i partiti che decidono di non avvalersi delle modalità di selezione delle

candidature di cui agli articoli 24-ter, 24-quater, 24-quinquies e 24-sexties per le elezioni dei membri spettanti all'Italia del Parlamento europeo, l'entità del rimborso delle spese elettorali previsto dalla legge 3 giugno 1999, n. 157 è diminuito di una quota pari al 20 per cento ».

1. 64. Amici, Vassallo, Bressa, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Piccolo, Pollastrini.

Aggiungere, infine, il seguente articolo:

ART. 1-bis.

Nel caso in cui le elezioni europee cadano nello stesso anno in cui sono previste consultazioni referendarie nazionali ai sensi dell'articolo 75 o 138 della Costituzione, la consultazione referendaria è indetta nella stessa domenica nella quale si svolgono, in tutto o in parte, le elezioni europee.

1. 01. Arturo Mario Luigi Parisi, Barbi, La Forgia, Recchia, Santagata.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515 recante disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente: « Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica »;

b) dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

« ART. 7-bis. – (Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati per le elezioni al Parlamento Europeo). – 1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato per le elezioni al Parlamento Europeo

non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 104.000 per ogni circoscrizione elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,02 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni elettorali nei quali il candidato si presenta.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 2 e seguenti, si applicano anche per le elezioni al Parlamento Europeo ».

c) il titolo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente: « Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica »;

d) dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

« ART. 10-bis. — (Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei partiti o movimenti per le elezioni al Parlamento Europeo). — 1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione al Parlamento Europeo, escluse quelle sostenute dai singoli candidati di cui al comma 2 dell'articolo 7, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 2,00 per il numero complessivo degli iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni per il Parlamento Europeo »;

e) all'articolo 15 comma 6, dopo le parole: « articolo 7, comma 1 » sono aggiunte le seguenti: « e dall'articolo 7-bis »;

f) all'articolo 15 comma 16, dopo le parole: « articolo 10 » sono aggiunte le seguenti: « e dall'articolo 10-bis ».

1. 02. Zaccaria.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.

Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati

e al Senato della Repubblica, è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 20-ter.

(Richiesta ai candidati da parte dei partiti di contributi obbligatori e preventivi per il sostegno della campagna elettorale per le elezioni per il Parlamento Europeo).

1. È illecita la richiesta da parte dei partiti ai candidati di qualsiasi forma di contributo obbligatorio e preventivo per il sostegno della campagna elettorale europea.

2. Quanto richiesto a questo titolo potrà essere comunque ripetuto entro un anno dal termine del mandato elettorale di riferimento.

3. Un contributo economico successivo al risultato elettorale potrà essere richiesto in misura non superiore alla differenza tra il massimo della spesa elettorale consentita al singoli candidati ed i rimborsi stabiliti dalla legge per ogni singolo candidato.

4. Anche in questo caso la somma richiesta in eccedenza potrà essere ripetuta entro il termine di cui al comma due ».

1. 03. Zaccaria.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Ricorso al giudice amministrativo).

Dopo l'articolo 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è inserito il seguente:

« ART. 6-bis. Il tribunale amministrativo regionale è competente a decidere sui ricorsi presentati avverso i provvedimenti con cui l'Ufficio elettorale centrale nazionale abbia confermato la ricusazione di contrassegni, liste o candidati alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Parlamento europeo. Per la decisione sui ricorsi di cui al presente articolo sono costituite presso ciascun tribunale amministrativo regionale apposite sezioni specializzate. Avverso i provvedimenti di ricusazione di contrassegni può essere presentato ricorso,

entro il termine perentorio di 48 ore dalla comunicazione del provvedimento impugnato, al tribunale amministrativo regionale del Lazio. Avverso i provvedimenti di eliminazione di liste o singoli candidati può essere presentato ricorso, entro il termine perentorio di 48 ore dalla comunicazione del provvedimento impugnato, al tribunale amministrativo regionale competente per territorio in relazione alla circoscrizione elettorale interessata. Il presidente del tribunale amministrativo regionale fissa in via d'urgenza l'udienza entro le 48 ore successive al deposito del ricorso. All'udienza stabilita il tribunale, udita la relazione del giudice relatore, sentite le parti se presenti, subito dopo la discussione decide la causa in camera di consiglio, con sentenza inappellabile il cui dispositivo è letto immediatamente alla udienza pubblica dal presidente. Non sono consentiti rinvii dell'udienza di trattazione, né è consentito al tribunale amministrativo regionale disporre di mezzi istruttori salvo che gli stessi si risolvano nella acquisizione agli atti di documentazione esibita dalle parti. Per i giudizi previsti dal presente articolo non è necessario il ministero di avvocato e i relativi atti sono redatti in carta libera e sono esenti dalla tassa di registro e dalle spese di cancelleria. Qualora la sentenza disponga la riammissione del contrassegno, della lista o del singolo candidato, di essa e delle relative motivazioni deve essere data, a cura del tribunale amministrativo regionale, immediata comunicazione, anche per via telematica, al competente ufficio elettorale, che deve altresì farne menzione nel proprio verbale ».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Contro le decisioni con le quali l'Ufficio centrale nazionale rigetti l'opposizione di un partito o gruppo politico

organizzato avverso l'invito del Ministero dell'interno a sostituire il proprio contrassegno può essere presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, ai sensi dell'articolo 6-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni »;

b) all'articolo 23, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Contro le decisioni con le quali l'Ufficio centrale nazionale confermi la ricusazione di liste o candidati i delegati di lista o il candidato escluso possono presentare ricorso al competente tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell'articolo 6-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni »;

c) all'articolo 24, dopo le parole: « la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale », sono inserite le seguenti: « ovvero del tribunale amministrativo regionale »;

d) all'articolo 87, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non spetta alla Camera dei deputati pronunciarsi sui ricorsi o reclami avverso atti del procedimento elettorale preparatorio, sui quali decidono in via definitiva gli organi previsti dalle disposizioni del titolo III del presente testo unico ».

3. Al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recante il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Contro le decisioni con le quali l'Ufficio centrale nazionale confermi la eliminazione di liste o candidati i delegati di lista o il candidato escluso possono presentare ricorso al competente tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell'articolo 6-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni »;

b) all'articolo 11, dopo le parole: « la comunicazione della decisione dell'Ufficio

centrale nazionale», sono inserite le seguenti: « ovvero del tribunale amministrativo regionale ».

4. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, il terzo comma è sostituito dal seguente: « Nel caso che l'Ufficio elettorale nazionale respinga l'opposizione avverso l'invito del Ministero dell'interno a sostituire il contrassegno, il depositante può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio. Si applicano in tal caso le disposizioni di cui all'articolo 16, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati »;

b) all'articolo 13, al secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Contro le decisioni con le quali l'Ufficio elettorale nazionale confermi la eliminazione di liste o candidati i delegati di lista o il candidato escluso possono presentare ricorso al competente tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell'articolo 6-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni. Si applicano in tal caso le disposizioni di cui all'articolo 23, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati ».

1. 04. Stracquadiano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.

(Norme in materia di contenzioso elettorale).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante il testo unico delle leggi per l'elezione della

Camera dei deputati, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Contro le decisioni con le quali l'Ufficio centrale nazionale rigetti l'opposizione di un partito o gruppo politico organizzato avverso l'invito del Ministero dell'interno a sostituire il proprio contrassegno può essere presentato ricorso al tribunale civile di Roma entro il termine perentorio di 48 ore dalla decisione dell'Ufficio centrale nazionale. Il ricorso è presentato dal rappresentante effettivo o supplente del partito o gruppo politico designato al deposito del contrassegno ai sensi dell'articolo 17. Sul ricorso il tribunale, sentite le parti, decide in camera di consiglio, con sentenza inappellabile, entro le successive 48 ore. Qualora la sentenza disponga la riammissione del contrassegno, di essa e delle relative motivazioni deve essere data, a cura del tribunale, immediata comunicazione, anche per via telematica, a tutti gli uffici centrali circoscrizionali costituiti ai sensi dell'articolo 13, nonché farsi menzione nel verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale nazionale. Ai giudizi previsti dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sui procedimenti in camera di consiglio di cui al capo VI del titolo II del libro IV del codice di procedura civile »;

b) all'articolo 23, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Contro le decisioni con le quali l'Ufficio centrale nazionale confermi la eliminazione di liste o candidati i delegati di lista o il candidato escluso, entro il termine perentorio di 48 ore dalla decisione dell'Ufficio centrale nazionale, possono presentare ricorso al tribunale civile nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della circoscrizione elettorale interessata. Sul ricorso il tribunale, sentite le parti, decide in camera di consiglio, con sentenza inappellabile, entro le successive 48 ore. Qualora la sentenza disponga la riammissione della lista o del candidato, di essa e delle relative motivazioni deve essere

data, a cura del tribunale, immediata comunicazione, anche per via telematica, al competente ufficio centrale circoscrizionale, che deve altresì farne menzione nel proprio verbale. Ai giudizi previsti dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sui procedimenti in camera di consiglio di cui al capo VI del titolo II del libro IV del codice di procedura civile »;

c) all'articolo 24, dopo le parole: « la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale », sono inserite le seguenti: « ovvero del tribunale »;

d) all'articolo 87, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non spetta alla Camera dei deputati pronunciarsi sui ricorsi o reclami avverso atti del procedimento elettorale preparatorio, sui quali decidono in via definitiva gli organi previsti dalle disposizioni del titolo III del presente testo unico ».

2. Al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recante il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Contro le decisioni con le quali l'Ufficio centrale nazionale confermi la ricusazione di liste o candidati i delegati di lista o il candidato escluso, entro il termine perentorio di 48 ore dalla decisione dell'Ufficio centrale nazionale, possono presentare ricorso al tribunale civile nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della regione interessata. Sul ricorso il tribunale, sentite le parti, decide in camera di consiglio, con sentenza inappellabile, entro le successive 48 ore. Qualora la sentenza disponga la riammissione della lista o del candidato, di essa e delle relative motivazioni deve essere data, a cura del tribunale, immediata comunicazione, anche per via telematica, al competente ufficio elettorale regionale, che deve altresì farne menzione nel proprio verbale. Ai giudizi previsti dal presente

articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sui procedimenti in camera di consiglio di cui al capo VI del titolo II del libro IV del codice di procedura civile »;

b) all'articolo 11, dopo le parole: « la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale », sono inserite le seguenti: « ovvero del tribunale ».

3. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Nel caso che l'Ufficio elettorale nazionale respinga l'opposizione avverso l'invito del Ministero dell'interno a sostituire il contrassegno, il depositante può presentare ricorso al tribunale civile di Roma entro il termine perentorio di 48 ore dalla decisione dell'Ufficio elettorale nazionale. Si applicano in tal caso le disposizioni di cui all'articolo 16, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati »;

b) all'articolo 13, al secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Contro le decisioni con le quali l'Ufficio elettorale nazionale confermi la eliminazione di liste o candidati i delegati di lista o il candidato escluso, entro il termine perentorio di 48 ore dalla decisione dell'Ufficio elettorale nazionale, possono presentare ricorso al tribunale civile nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della circoscrizione elettorale interessata. Si applicano in tal caso le disposizioni di cui all'articolo 23, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati ».

Conseguentemente, al Titolo della legge aggiungere in fine le seguenti parole: e norme in materia di contenzioso elettorale.

1. 05. Amici, Bressa.

ART. AGGIUNTIVO.

(Ricorso al giudice ordinario).

« 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Contro le decisioni con le quali l'Ufficio centrale nazionale rigetti l'opposizione di un partito o gruppo politico organizzato avverso l'invito del Ministero dell'interno a sostituire il proprio contrassegno può essere presentato ricorso al tribunale civile di Roma entro il termine perentorio di 48 ore dalla decisione dell'Ufficio centrale nazionale. Il ricorso è presentato dal rappresentante effettivo o supplente del partito o gruppo politico designato al deposito del contrassegno ai sensi dell'articolo 17. Sul ricorso il tribunale, sentite le parti, decide in camera di consiglio, con sentenza inappellabile, entro le successive 48 ore. Qualora la sentenza disponga la riammissione del contrassegno, di essa e delle relative motivazioni deve essere data, a cura del tribunale, immediata comunicazione, anche per via telematica, a tutti gli uffici centrali circoscrizionali costituiti ai sensi dell'articolo 13, nonché farsi menzione nel verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale nazionale. Ai giudizi previsti dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sui procedimenti in camera di consiglio di cui al capo VI del titolo II del libro IV del codice di procedura civile »;

b) all'articolo 23, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Contro le decisioni con le quali l'Ufficio centrale nazionale confermi la eliminazione di liste o candidati i delegati di lista o il candidato escluso, entro il termine perentorio di 48 ore dalla decisione dell'Ufficio centrale nazionale, possono

presentare ricorso al tribunale civile nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della circoscrizione elettorale interessata. Sul ricorso il tribunale, sentite le parti, decide in camera di consiglio, con sentenza inappellabile, entro le successive 48 ore. Qualora la sentenza disponga la riammissione della lista o del candidato, di essa e delle relative motivazioni deve essere data, a cura del tribunale, immediata comunicazione, anche per via telematica, al competente ufficio centrale circoscrizionale, che deve altresì farne menzione nel proprio verbale. Ai giudizi previsti dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sui procedimenti in camera di consiglio di cui al capo VI del titolo II del libro IV del codice di procedura civile »;

c) all'articolo 24, dopo le parole: « la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale », sono inserite le seguenti: « ovvero del tribunale »;

d) all'articolo 87, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non spetta alla Camera dei deputati pronunciarsi sui ricorsi o reclami avverso atti del procedimento elettorale preparatorio, sui quali decidono in via definitiva gli organi previsti dalle disposizioni del titolo III del presente testo unico ».

2. Al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recante il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Contro le decisioni con le quali l'Ufficio centrale nazionale confermi la ricusazione di liste o candidati i delegati di lista o il candidato escluso, entro il termine perentorio di 48 ore dalla decisione dell'Ufficio centrale nazionale, possono presentare ricorso al tribunale civile nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della regione interessata. Sul ricorso il tribunale, sentite le parti, decide in camera di consiglio, con sentenza inappel-

labile, entro le successive 48 ore. Qualora la sentenza disponga la riammissione della lista o del candidato, di essa e delle relative motivazioni deve essere data, a cura del tribunale, immediata comunicazione, anche per via telematica, al competente ufficio elettorale regionale, che deve altresì farne menzione nel proprio verbale. Ai giudizi previsti dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sui procedimenti in camera di consiglio di cui al capo VI del titolo II del libro IV del codice di procedura civile »;

b) all'articolo 11, dopo le parole: « la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale », sono inserite le seguenti: « ovvero del tribunale ».

3. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Nel caso che l'Ufficio elettorale nazionale respinga l'opposizione avverso l'invito del Ministero dell'interno a sostituire il contrassegno, il depositante può presentare ricorso al tribunale civile di Roma entro il termine perentorio di 48 ore dalla decisione dell'Ufficio elettorale nazionale. Si applicano in tal caso le disposizioni di cui all'articolo 16, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati »;

b) all'articolo 13, al secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Contro le decisioni con le quali l'Ufficio elettorale nazionale confermi la eliminazione di liste o candidati i delegati di lista o il candidato escluso, entro il termine perentorio di 48 ore dalla decisione dell'Ufficio elettorale nazionale, possono presentare ricorso al tribunale civile nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della circoscrizione elettorale interessata. Si applicano in tal caso le disposizioni di cui all'articolo 23, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo

1957, n. 361, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati ».

1. 06. Stracquadanio.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 1-bis.

(Disciplina dell'attività dei partiti politici).

1. È istituito presso la Corte costituzionale il registro dei partiti politici.

2. È fatto obbligo ai cittadini che si associano in partito politico ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione di depositare lo statuto, con gli eventuali regolamenti integrativi e le modificazioni successive e con la sottoscrizione autentica del presidente e del segretario, presso il registro di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla data del deposito dello statuto il partito politico acquista la personalità giuridica di diritto privato.

4. Lo statuto deve indicare numero, composizione e attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo del partito, disciplinare le procedure di ammissione, recesso ed esclusione dei singoli membri, nonché includere garanzie democratiche per la convocazione, lo svolgimento e le decisioni degli organi centrali e periferici. Requisiti inderogabili per l'ammissione e la permanenza nel partito sono in ogni caso la cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici.

5. L'elezione a cariche interne di partito, la designazione di candidati a cariche pubbliche elettive e l'approvazione delle relative liste nonché le votazioni che importano valutazioni su persone avvengono a scrutinio segreto.

6. La rappresentanza delle minoranze in tutti gli organi deliberativi e di controllo è assicurata mediante il divieto di votare per più di due terzi degli eligendi.

7. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alla formazione di comitati elettorali o di altri organi straordinari o transitori.

8. Decorso un trimestre dalla scadenza del mandato di qualsiasi organo elettivo interno del partito, l'assemblea o il congresso competenti ai sensi dello statuto a procedere alla rinnovazione possono essere indetti, rispettivamente, da un decimo degli aderenti iscritti o delle organizzazioni di base interessate.

9. Decorso il termine massimo previsto dallo statuto per la durata delle gestioni commissariali, e in ogni caso decorso un semestre dalla nomina, ogni potere dei commissari cessa di pieno diritto e rivivono nella pienezza dei loro poteri gli organi precedentemente disciolti, salvo in ogni caso l'esercizio del diritto di convocazione di cui al comma precedente.

10. Le deliberazioni del congresso o dell'assemblea nazionale concernenti l'elezione degli organi interni del congresso, le conclusioni in ordine alla verifica dei poteri, le modificazioni dello statuto o di regolamenti integrativi, le eventuali delegazioni di poteri propri del congresso ad altri organi e l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione che lo accompagna devono risultare da apposito verbale, redatto da un notaio.

11. Nel termine di tre giorni dalla fine delle operazioni congressuali, unitamente alle osservazioni e alle deduzioni che ogni membro del congresso o dell'assemblea nonché di ogni organizzazione del partito possono fare pervenire entro il secondo giorno perché siano ad esso allegate, il verbale è trasmesso alla cancelleria della Corte costituzionale, dove rimane liberamente accessibile unitamente alle osservazioni e alle deduzioni che entro un mese dalla data dell'avvenuto deposito gli stessi aventi diritto possono far allegare.

12. Un decimo dei membri del congresso, dell'assemblea o dell'organo interno al partito cui spetti ai sensi dello statuto procedere alla formazione di liste o alla designazione dei candidati per le elezioni al Parlamento della Repubblica, alle assemblee regionali e ai consigli provinciali e comunali può richiedere l'intervento di un notaio, nonché provvedervi a proprie cura e spese in caso di rifiuto o di inerzia. Il notaio accerta l'osservanza delle

norme prescritte per la valida costituzione dell'adunanza e redige il processo verbale, facendo altresì constatare le contestazioni eventualmente sorte.

13. Ogni membro del partito può ottenere a proprie spese copia autentica del verbale redatto ai sensi del comma precedente, unitamente alle osservazioni eventualmente pervenute da parte di un membro dell'assemblea, del congresso o di un organo interno, anche non intervenuto all'adunanza, entro due giorni dalla sua chiusura o entro ventiquattro ore dal suo aggiornamento.

14. Presso ogni organizzazione territoriale del partito, nonché nella sede centrale, è istituito un collegio probivirale o una corte statutaria, eletto secondo le norme dello statuto, rispettivamente, dall'assemblea o dal congresso locale competenti ai sensi dello statuto medesimo ovvero dal congresso nazionale. Tali organi di controllo, su denuncia o ricorso motivato di un iscritto o di un organo del partito investito di poteri deliberativi o esecutivi, hanno competenza esclusiva in materia di disciplina e di interpretazione delle norme statutarie o regolamentari.

15. Non può fare parte degli organi di controllo di cui al comma precedente l'iscritto al partito che riveste cariche interne di altro tipo. Avverso le pronunce di tali organi, emesse previo contraddittorio, è ammesso ricorso sempre e in ogni caso direttamente all'organo centrale, che si pronuncia, in tale caso, in prima e unica istanza.

16. Le decisioni del collegio probivirale o della corte statutaria centrale sono depositate presso la cancelleria della Corte costituzionale.

17. Nessuna modificazione degli statuti e dei regolamenti integrativi può essere validamente invocata nel corso di un procedimento giudiziario se non è stata debitamente depositata presso la cancelleria della Corte costituzionale ai sensi del comma 2.

18. È nulla di diritto ogni disposizione di statuto che contenga sanzioni nonché ogni sanzione comminata a carico dell'iscritto al partito che adisca le vie giu-

diziarie per far valere diritti tutelati da disposizioni della presente legge o di altre norme vigenti.

19. Le disposizioni della presente legge non sono derogabili dai singoli statuti o regolamenti integrativi. Norme penali speciali determinano le sanzioni per l'omesso deposito degli atti di partito di cui alla presente legge. Tale deposito condiziona altresì la corresponsione degli eventuali contributi pubblici disposti con legge in favore dei partiti politici.

20. I beni mobili e immobili del partito devono essere ad esso intestati.

21. I titoli intestati al partito devono sempre essere nominativi, anche se titoli di Stato o emessi all'estero o nelle regioni a statuto speciale la cui legislazione ammette titoli al portatore.

1. 07. Pisicchio.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

ART. 2. – 1. Il comma 2 dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Approvazione del Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, è sostituito del seguente:

« 2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei

rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale ».

2. Il comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, è sostituito del seguente:

« 3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale regionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale ».

1. 08. Luciano Dussin.

(Inammissibile)

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro della Giustizia sulla situazione degli istituti penitenziari (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	93
AVVERTENZA	93

AUDIZIONI

Martedì 14 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il ministro della giustizia Angelino Alfano.

La seduta comincia alle 13.10.

Audizione del Ministro della Giustizia sulla situazione degli istituti penitenziari.

(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il Ministro Angelino ALFANO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ringrazia il ministro per l'esauriente relazione svolta e, ricordando che risultano iscritti

ad intervenire numerosi deputati, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.

C. 1441-ter Governo.

(Parere alla X Commissione).

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009).

C. 1713 Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011.
C. 1714 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
(limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della Giustizia.

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'Interno.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).

Decreto-legge 134/08: Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi.

C. 1742 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite IX e X).

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	95
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	101

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 ottobre 2008. — Presidenza del vicepresidente Fiamma NIRENSTEIN. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 12.05.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter Governo.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manuela REPETTI, *relatore*, illustra il provvedimento in titolo segnalando che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sulle parti di competenza contenute nel disegno di legge in titolo, recante Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, assegnato alla X Commissione in sede referente a

seguito dello stralcio degli articoli 3, da 5 a 13, da 15 a 18, 22, 31 e 70 del disegno di legge n. 1441 in materia di sviluppo economico, semplificazione, competitività, stabilizzazione della finanza pubblica, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 5 agosto 2008. Si avverte che il testo all'esame della Commissione è quello risultante dall'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi approvati presso la Commissione attività produttive.

Prima di entrare nel merito delle disposizioni di interesse per la III Commissione, ritiene opportuno sottolineare che il provvedimento appare prioritario nel quadro del complessivo progetto di politica economica del nostro Paese, quale delineato a partire dall'ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria e dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

In particolare, sottolinea che il disegno di legge in esame si caratterizza per una serie di interventi assai significativi sul terreno della internazionalizzazione delle imprese, con norme volte al riordino della normativa di settore, alla razionalizza-

zione dei diversi soggetti chiamati a svolgere un ruolo chiave, alla istituzione di strumenti operativi di sostegno alla internazionalizzazione del tessuto produttivo italiano, basato su una fitta rete di piccole e medie imprese, e alla destinazione di risorse, già previste dalla legge finanziaria per il 2008, per obiettivi di particolare rilievo strategico, come il rilancio della rete estera dell'Istituto per il Commercio Estero (ICE).

A tal proposito, e come chiave di lettura del provvedimento ai fini delle competenze della III Commissione, segnala che, come correttamente inquadrato nell'articolato, gli interventi di riordino del settore non possono prescindere dalle esigenze imposte dall'attuale quadro economico-finanziario, nonché dagli obiettivi di coerenza della politica economica e commerciale all'estero con le funzioni svolte dall'amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale.

Ciò premesso, rileva che il provvedimento reca numerose norme di competenza della Commissione affari esteri, molte delle quali inserite nel corso dell'esame presso la Commissione Attività produttive. A tal fine si segnala il disposto degli articoli 3-*bis*, 5, comma 10, 6, 7, 8, 9, 13, commi 4-*bis* e 5, nonché degli articoli 16-*ter*, 70 e 70-*bis*.

In particolare, l'articolo 3-*bis*, in tema di distretti produttivi e reti di imprese, inserito nel corso dell'esame in sede referente, novella l'articolo 6-*bis* del già citato decreto-legge n. 112 del 2008, disponendo una delega al governo in materia di configurazione giuridica delle reti di impresa, da esercitare sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e in base a taluni principi e criteri direttivi, tra i quali figurano la definizione di modalità per il riconoscimento internazionale delle reti di imprese e per l'utilizzo, da parte delle medesime, degli strumenti di promozione e di tutela internazionale dei prodotti italiani, nonché la previsione, con

riferimento alle reti che comprendono imprese aventi sede legale in Paesi diversi, di una disciplina delle reti transnazionali, eventualmente distinguendo tra reti europee e reti internazionali.

Appare di notevole rilievo la norma recata dal nuovo comma 10 dell'articolo 5, che dispone che le risorse, di cui all'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per il 2008), siano prioritariamente destinate agli interventi individuati dal Ministro dello sviluppo economico in relazione, tra l'altro, all'internazionalizzazione – con particolare riguardo all'operatività degli Sportelli Italia ed all'attivazione di misure per lo sviluppo del «Made in Italy», per il rafforzamento del piano promozionale dell'ICE e per il sostegno alle esportazioni da parte di enti, consorzi e camere di commercio all'estero (*lettera a*) – e agli interventi nel settore delle comunicazioni, con particolare riferimento a esigenze connesse con lo svolgimento dell'evento G8 da tenersi in Italia nel 2009 (*lettera d*).

Per quanto concerne l'articolo 6, esso reca una modifica alla legge n. 56 del 2005, al fine di semplificare le procedure nell'ambito dell'Accordo-quadro con le università e degli accordi di settore nel campo della internazionalizzazione per rafforzare le sinergie tra il mondo imprenditoriale e quello universitario.

L'articolo 7 reca due deleghe al Governo volte, la prima, a prefigurare un generale riordino normativo, la seconda, a riordinare gli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione. L'articolo 8 novella il comma 6-*bis*, articolo 1, del decreto-legge n. 35 del 2005, concernente la gestione, da parte della Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST), di fondi regionali con finalità di capitale di rischio per l'acquisizione da parte della stessa società di quote aggiuntive di partecipazione, entro il limite massimo del 49 per cento del capitale o del fondo sociale, in società o imprese partecipate operanti nel loro territorio. La modifica normativa è volta a rendere la norma maggiormente flessibile ed efficace, in modo da consentire alle regioni interessate una gestione

autonoma dei fondi, procedendo in sinergia con il fondo unico, e offrire il massimo supporto all'internazionalizzazione delle PMI del Mezzogiorno attraverso l'estensione delle quote detenute dalla SIMEST Spa per i fondi delle regioni meridionali. L'articolo 9 istituisce presso la Tesoreria dello Stato, con apposita contabilità speciale, un Fondo rotativo destinato a favorire la fase di avvio di progetti di internazionalizzazione delle imprese, assegnandone la gestione alla SIMEST Spa, e al quale affluiscono le disponibilità finanziarie derivanti da utili di competenza del Ministero dello sviluppo economico quale socio della SIMEST Spa e già destinati allo sviluppo delle esportazioni. Segnala altresì il nuovo comma 4-bis dell'articolo 13, che istituisce il Consiglio Nazionale Anticontraffazione con funzioni di coordinamento delle azioni intraprese da ogni amministrazione, al fine di migliorare l'insieme dell'azione di contrasto a livello nazionale. La norma prevede la composizione del Consiglio includa un rappresentante del Ministero degli affari esteri considerato il compito di facilitare la conoscenza della regolamentazione dei paesi esteri con una informativa continua e di favorire azioni di coordinamento con altre strutture omologhe in paesi esteri. È altresì da segnalare la disposizione di cui al successivo comma 5, che prevede il previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e il criterio della armonizzazione della normativa italiana alla disciplina comunitaria e internazionale in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche nell'esercizio della delega legislativa, conferita al Governo, per la correzione o integrazione del cosiddetto « codice della proprietà industriale », di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005.

Sottolinea che il tema della internazionalizzazione delle imprese è ripreso dall'ultimo articolo del provvedimento, l'articolo 70, che reca una delega al governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, destinati ad incidere sull'attività svolta dall'Istituto per i servizi assicurativi del com-

mercio estero (SACE) a favore del comparto dell'internazionalizzazione e della competitività dell'economia italiana, allo scopo di ottimizzarne l'efficienza rispetto ad altri organismi operanti sui mercati internazionali con le stesse finalità. Infine, ai sensi del nuovo articolo 70-bis, in materia di internazionalizzazione delle imprese e sostegno della rete estera dell'ICE, inserito nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, le risorse di cui all'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per il 2008), sono prioritariamente destinate agli interventi individuati dal Ministro dello sviluppo economico per garantire il mantenimento dell'operatività della rete estera degli uffici dell'ICE. La disposizione in oggetto appare di notevole rilievo alla luce del dibattito, svolto in diverse occasioni presso la Commissione Affari esteri, sulla necessità di garantire l'operatività e l'efficienza delle strutture istituzionali a supporto delle imprese italiane, nella piena valorizzazione delle competenze e dell'*expertise* maturata sul territorio dalla rete diplomatico-consolare e dall'ICE.

Per la rilevanza del tema trattato, ritiene opportuno segnalare gli articoli da 15 a 18 in materia di produzione di energia nucleare. In particolare, l'articolo 16-ter istituisce e disciplina l'Agenzia per la sicurezza nucleare e stabilisce, al comma 4, che essa mantiene e sviluppa relazioni con le analoghe agenzie di altri paesi e con le organizzazioni europee ed internazionali di interesse per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate, anche concludendo accordi di collaborazione. Sottolinea quindi che l'articolo 17, nel prevedere la predisposizione, da parte del CIPE, di un Piano operativo per la promozione dell'innovazione nel settore energetico, considera la partecipazione a vari programmi internazionali sull'energia nucleare (« *Generation IV International Forum* » (GIF), « *Global Nuclear Energy Partnership* » (GNEP), « *International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles* » (INPRO), « *Accordo bilaterale Italia-USA di cooperazione energetica* » e « *International Thermonuclear Experimental*

Reactor » (ITER) accordi bilaterali internazionali di cooperazione energetica e nucleare. Lo stesso articolo dispone che il Piano persegue altresì come finalità la partecipazione ai progetti per la promozione delle tecnologie « a basso contenuto di carbonio » secondo quanto previsto dall'Accordo di collaborazione Italia-USA sui cambiamenti climatici del luglio 2001 e dalla Dichiarazione congiunta sulla cooperazione per la protezione dell'ambiente tra l'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti d'America e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

In conclusione, in considerazione della rilevanza dei temi trattati dal disegno di legge in titolo auspica un ampio e sereno confronto al fine di fare emergere il più possibile una visione condivisa circa gli interessi strategici del nostro Paese nell'economia internazionale. Preannuncia quindi la presentazione di una proposta di parere, da formulare sulla base degli spunti che emergeranno nel corso del dibattito.

Stefania Gabriella Anastasia CRAXI ricorda l'azione che il Ministero degli affari esteri svolge da sempre con profonda convinzione per la competitività e la promozione dell'Italia nel mondo, nella piena valorizzazione di tutte le componenti presenti nel Paese che contribuiscano al raggiungimento di tali obiettivi, anche al di là delle questioni oggetto di disciplina del provvedimento in esame. In particolare, richiama l'iniziativa della cosiddetta « cabina di regia per l'Italia internazionale », struttura agile e flessibile che coinvolge i massimi livelli amministrativi del Ministero degli affari esteri, dello sviluppo economico insieme all'Istituto per il Commercio Estero (ICE), a Confindustria, alle regioni, alle grandi aziende, all'Associazione Bancaria Italiana (ABI), all'ENIT – Agenzia nazionale del turismo e alle camere di commercio. Si tratta di un soggetto finalizzato all'espansione delle imprese italiane all'estero e ad attirare investimenti nel nostro Paese. Sottolinea che si tratta di una struttura che la Presidenza

del Consiglio dei ministri sostiene con convinzione e che ha già compiuto significativi passi per la razionalizzazione delle diverse iniziative.

Franco NARDUCCI (PD) sottolinea che il suo gruppo collabora in linea di principio per il raggiungimento dell'obiettivo della ottimizzazione della competitività italiana e, in generale, in tema di internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale. Sottolinea, tuttavia, che tale linea collaborativa non è facilitata dalla eccessiva compressione dei tempi di esame di un provvedimento, come quello in titolo, che non indica strumenti idonei ad attirare ricercatori nel nostro Paese, ad impedire la cosiddetta « fuga dei cervelli » e per la semplificazione del sistema per le imprese. Rileva che la promozione del nostro sistema produttivo significherebbe porre in essere uno sforzo ben più convinto di quello realizzato dall'attuale Governo per il coordinamento delle numerose camere di commercio e dell'ICE. Per quanto riguarda il ruolo della rete diplomatico-consolare, sottolinea come gli uffici consolari siano nel tempo divenuti soggetti essenziali per la promozione delle imprese italiane all'estero. Rileva quindi la contraddizione tra gli obiettivi dichiarati dal disegno di legge in titolo e i drastici interventi di decurtazione delle risorse operati con altri recenti interventi in materia di sviluppo economico.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, condivide le perplessità sollevate dal collega Narducci per l'esiguità dei tempi a disposizione per l'esame in sede consultiva: si tratta di una circostanza che accomuna tutte le Commissioni competenti per l'espressione dei pareri e da porre in relazione con la dilatazione dei tempi di esame del provvedimento in sede referente presso la Commissione attività produttive e con l'inserimento del disegno di legge nel calendario dei lavori dell'Assemblea di questa settimana. Sottolinea tuttavia l'opportunità che la Commissione proceda nell'esame del disegno di legge ai fini dell'espressione del parere in ragione delle

numerose disposizioni contenute nel testo e attinenti alle materie di competenza della III Commissione.

Fabio EVANGELISTI (IdV) sottolinea la complessità dei temi affrontati dal disegno di legge in titolo e rileva il graduale spostamento di asse delle questioni attinenti all'internazionalizzazione delle imprese dall'area della politica estera a quella dello sviluppo economico, testimoniata dall'autonomia dell'Istituto per il Commercio Estero rispetto all'Amministrazione degli affari esteri. Nell'esprimere apprezzamento al relatore per l'approfondita illustrazione del provvedimento, segnala la opportunità di dedicare una parte della riflessione odierna al tema della grave crisi finanziaria in atto a livello internazionale e che ha fatto registrare in pochi giorni fluttuazioni delle principali borse di quasi venti punti percentuale. Ritiene che il fenomeno in atto dia risalto alla crisi di credibilità dei meccanismi finanziari che non hanno ancora sortito effetti sull'economia reale ma che sono destinati a produrre una stretta creditizia a danno delle imprese. Nel preannunciare il proprio voto contrario sulla proposta di parere che sarà presentata dal relatore, anche in ragione degli inadeguati tempi a disposizione per l'esame di un provvedimento così rilevante come quello in titolo, rileva che il fenomeno della globalizzazione, pur esasperando la concorrenza internazionale, ha saputo comunque offrire all'economia italiana e a quella dell'area europea la possibilità di avviare un importante processo di internazionalizzazione delle imprese. Si tratta di un processo che può concretamente rappresentare un fattore importante per lo sviluppo economico del Paese ma che necessita, da un lato, di un complesso e strutturato apparato di strumenti a tutela e a salvaguardia delle imprese operanti all'estero e delle realtà esportatrici, dall'altro, di una sostanziale ed imprescindibile crescita negli investimenti diretti all'innovazione e al settore « Ricerca & Sviluppo ». Sottolinea che in questa logica, pur ritenendo apprezzabile

la semplificazione delle procedure nell'ambito dell'Accordo-Quadro volte a promuovere l'internazionalizzazione, ai sensi dell'articolo 6, che ha interessato i Ministeri per gli italiani nel mondo, delle politiche agricole e per gli affari regionali, non si può non ritenere inopportuno che persino il MIUR e la Conferenza dei rettori delle Università italiane siano stati estromessi da questo processo decisionale. Proprio per il ruolo strategico che l'università italiana riveste nell'ambito dell'innovazione e dell'acquisizione del *know-how*, nonché negli investimenti transfrontalieri di tipo squisitamente « intellettuale » e creativo, una simile azione appare evidentemente grossolana e controproducente e dettata dallo spirito estremamente decisionista che caratterizza l'attuale Governo. Ritiene altresì opportuno sottolineare la necessità che, oltre a tutelare l'università in quanto fucina di innovazione e luogo di scambio transfrontaliero di conoscenze e competenze, siano le piccole e medie imprese a beneficiare in maniera particolare del processo di internazionalizzazione. Come detto in altre occasioni, in vista della delicata situazione finanziaria che nel resto del mondo ha allarmato molti governi ed esperti di notevole importanza, osserva che l'investimento sulle piccole e medie imprese può rappresentare un valido ammortizzatore, almeno in termini economici e di sviluppo, della crisi che in un modo o nell'altro potrà investire anche l'Europa e l'Italia. In questo senso, ritiene opportuno prendere in considerazione anche il comma 6-*bis* dell'articolo 8. Infatti, l'incremento delle quote di partecipazione, che la SIMEST Spa può acquisire dai fondi rotativi delle regioni del Mezzogiorno (dal 49 per cento al 70 per cento) per operazioni con capitale di rischio, ovvero *venture capital*, anche se potrebbe apparire come un valido strumento per il rilancio delle PMI nell'Italia meridionale, appare effettivamente eccessivo e, al contempo, può esporre la SIMEST e le regioni interessate ad un rischio davvero rilevante. Infine, in vista degli *step* conclusivi inerenti il processo

di privatizzazione della SACE Spa, anche come previsto da precedenti decisioni dell'Unione europea, ritiene che, al fine di garantire la massima trasparenza ed evitare operazioni che siano non solo legalmente, ma anche eticamente accettabili, sia necessario prevedere la realizzazione di strumenti efficaci volti al controllo e al monitoraggio costante delle attività dei due organismi a cui si fa riferimento nel disegno di legge in esame. È questo un obiettivo di notevole importanza non solo perché mette al riparo in termini economici, finanziari e legali i due organismi derivanti dalla SACE Spa, ed in maniera particolare quello che beneficia della garanzia da parte dello Stato, ma soprattutto perché ci impegna contro quelle pratiche commerciali che,

al di là delle leggi, possono rappresentare un'onta in termini etico-morali.

Manuela REPETTI (PdL), *relatore*, alla luce del dibattito testé svolto, presenta una proposta di parere favorevole con osservazione, di cui dà lettura (*vedi allegato*).

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dato conto delle sostituzioni, pone in votazione la proposta di parere testé formulata dal relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con osservazione, predisposta dal relatore.

La seduta termina alle 12.40.

ALLEGATO

**Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,
nonché in materia di energia (1441-ter Governo).**

PARERE APPROVATO

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 1441-ter, recante Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia – risultante dallo stralcio degli articoli 3, da 5 a 13, da 15 a 18, 22, 31 e 70 del disegno di legge n. 1441 in materia di sviluppo economico, semplificazione, competitività, stabilizzazione della finanza pubblica, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 5 agosto 2008 – così come modificato nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che il provvedimento in titolo è parte coerente di un progetto complessivo di attuazione degli obiettivi e delle linee strategiche di politica economica dell'Italia, quali definite a partire dal Documento di programmazione economico-finanziaria e in particolare con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

considerato che le norme di competenza della III Commissione, contenute nel disegno di legge in titolo, attengono alla questione dell'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, con ciò intendendo una pluralità di attività – tra le quali rientrano l'azione di politica estera per la promozione delle imprese nazionali all'estero, l'assistenza e la consulenza alle

imprese svolta all'estero, il sostegno ad iniziative di penetrazione commerciale – che ha per protagonista l'intera Amministrazione dello Stato e, in particolare per la loro funzione di snodo, la rete diplomatico-consolare insieme all'Istituto per il Commercio Estero;

in tale contesto valutato significativo l'inserimento, contenuto all'articolo 3-bis, tra i criteri per l'esercizio della delega in materia di configurazione giuridica delle reti di impresa, la definizione di modalità per il riconoscimento internazionale delle reti di imprese e per l'utilizzo, da parte delle medesime, degli strumenti di promozione e di tutela internazionale dei prodotti italiani, nonché la previsione, con riferimento alle reti che comprendono imprese aventi sede legale in Paesi diversi, di una disciplina delle reti transnazionali, eventualmente distinguendo tra reti europee e reti internazionali;

considerata cruciale la previsione, recata dal nuovo comma 10 dell'articolo 5, della destinazione di risorse, previste dalla Legge finanziaria per il 2008, all'internazionalizzazione – con particolare riguardo all'operatività degli Sportelli Italia ed all'attivazione di misure per lo sviluppo del « Made in Italy », per il rafforzamento del piano promozionale dell'ICE e per il sostegno alle esportazioni da parte di enti, consorzi e camere di commercio all'estero (*lettera a*) – e agli interventi nel settore delle comunicazioni, con particolare riferimento a esigenze connesse con lo svolgimento dell'evento G8 da tenersi in Italia nel 2009 (*lettera d*);

considerati altresì assai rilevanti gli articoli 6, in materia di semplificazione delle procedure nell'ambito dell'Accordo – quadro con le università e degli accordi di settore nel campo della internazionalizzazione, e 7 per il riordino della normativa e degli enti che operano nel campo della internazionalizzazione delle imprese italiane;

ritenuto a tal proposito rilevante sottolineare che la delega per il riordino, di cui all'articolo 7, avviene in base al principio della maggiore funzionalità degli enti, tenuto conto delle esigenze imposte dall'attuale quadro economico-finanziario, nonché ad obiettivi di coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano, in ambito internazionale, con le funzioni svolte dall'Amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;

esaminato, inoltre, l'articolo 8 che novella il comma 6-bis, articolo 1, del decreto-legge n. 35 del 2005, concernente la gestione, da parte della Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST), di fondi regionali con finalità di capitale di rischio, al fine di potenziare gli strumenti di supporto all'internazionalizzazione delle imprese, con particolare attenzione rivolta alle PMI del Sud del Paese;

osservato, in particolare, che le disposizioni, di cui all'articolo 9, istituiscono presso la Tesoreria dello Stato, un Fondo

rotativo destinato a favorire la fase di avvio di progetti di internazionalizzazione delle imprese, assegnandone la gestione alla SIMEST Spa nell'intento di rafforzare progetti di internazionalizzazione mediante società costituite da raggruppamenti di piccole e medie imprese;

valutata assai significativa nel novero delle disposizioni in materia di energia;

rilevato che l'articolo 70, al comma 1, reca una delega al governo al fine di operare sull'attività svolta dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) a favore del comparto dell'internazionalizzazione e della competitività dell'economia italiana;

considerato, infine, l'intervento a sostegno della rete estera dell'Istituto Nazionale del Commercio Estero, ai sensi dell'articolo 70-bis;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il complesso delle attività poste in essere per l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano contempra una sinergia sistematica tra le amministrazioni del Ministero degli affari esteri e del Ministero per lo sviluppo economico, nella piena valorizzazione delle specifiche professionalità ed *expertise* maturate sul territorio dalle rispettive reti estere.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge finanziaria per l'anno 2009. C. 1713 Governo.

Bilancio dello Stato per l'anno 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011. C. 1714 Governo.

Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero della difesa (Relazione alla V Commissione) *(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole con condizioni)* 103

ALLEGATO 1 (Emendamenti) 109

ALLEGATO 2 (Ordini del giorno) 111

ALLEGATO 3 (Relazione approvata dalla Commissione) 116

ALLEGATO 4 (Proposta alternativa di relazione) 119

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Guido Crosetto.

La seduta comincia alle 12.10.

Legge finanziaria per l'anno 2009.

C. 1713 Governo.

Bilancio dello Stato per l'anno 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011.

C. 1714 Governo.

Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero della difesa.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 9 ottobre 2008.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che sono stati presentati tre emendamenti riferiti al disegno di legge finanziaria per l'anno 2009 (*vedi allegato 1*).

Roberto SPECIALE (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti 1713/IV/2.2 Garofani e 1713/IV/Tab. A.1 Vilecco Calipari, in quanto la relativa compensazione modifica radicalmente l'impostazione della Tabella C, incidendo trasversalmente sulle autorizzazioni di spesa relative a numerosi ministeri. Fa presente, per altro, che, per quanto riguarda l'emendamento 1713/IV/Tab. A.1 Vilecco Calipari, lo stanziamento incrementale da esso previsto non risulterebbe immediatamente disponibile per il Ministero della difesa, ma richiederebbe la presentazione di appositi provvedimenti

legislativi. Infine, formula parere favorevole sull'emendamento 1713/IV/2.1 Ascierto, la cui compensazione, a differenza di quella prevista dall'emendamento Garofani, modifica soltanto una parte limitata della Tabella C, ossia quella relativa allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il sottosegretario Guido CROSETTO concorda con i pareri espressi dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento 1713/IV/2.1 Ascierto e respinge gli emendamenti 1713/IV/2.2 Garofani e 1713/IV/Tab. A.1 Villecco Calipari.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che sono stati presentati tre ordini del giorno riferiti ai provvedimenti in oggetto (*vedi allegato 2*).

Salvatore CICU (Pdl), nell'illustrare l'ordine del giorno a sua firma, evidenzia come nel corso dell'esame dei documenti di bilancio in Commissione Difesa sia emersa la volontà del Governo di presentare al più presto un disegno di legge delega – previa apposita comunicazione al Parlamento – che affronti le questioni cardine del nuovo modello di difesa, fermo restando l'esigenza di utilizzare tutti gli strumenti normativi previsti dal decreto-legge n. 112 del 2008, per una razionalizzazione delle risorse a disposizione del Ministero della difesa. Precisa altresì che il citato ordine del giorno, oltre a ribadire i predetti impegni del Governo, prevede un ulteriore indirizzo per l'esecutivo consistente nell'adozione di iniziative per il varo di una legge quadro per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia che ne definisca la specificità rispetto agli altri comparti del pubblico impiego e anche il corrispondente riconoscimento in materia di reclutamento, stato giuridico, avanzamento e trattamento economico di servizio e di quiescenza. Al riguardo, esprime il proprio rammarico per il parere contrario espresso questa mattina dalla Commissione bilancio all'Assemblea, in merito alla disposizione introdotta dalla

Commissione Lavoro nel disegno di legge recante delega al Governo in materia di lavori usuranti, che tendeva a riconoscere la specificità delle funzioni svolte dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.

Francesco BOSI (UdC), pur condividendo alcuni contenuti dell'ordine del giorno in discussione, soprattutto laddove si rappresentano le criticità del bilancio del Ministero della difesa e si prospettano alcune iniziative da parte del Governo, tuttavia, ritiene che l'ordine del giorno stesso enfatizzi eccessivamente le disposizioni del decreto-legge n. 112 del 2008 – che, a suo avviso, sono la causa di buona parte dei problemi finanziari che opprimono la Difesa, – e consideri senza la dovuta preoccupazione la prospettiva di un ridimensionamento del modello di difesa.

Il sottosegretario Guido CROSETTO accoglie l'ordine del giorno 0/1713/IV/1 Cicu.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), nell'illustrare l'ordine del giorno a sua firma sottolinea come i tagli introdotti dal decreto-legge n. 112 del 2008 si pongano in una linea di continuità con quelli adottati nel triennio 2004-2006 dall'attuale maggioranza di Governo. Per quanto riguarda il tema della razionalizzazione del modello di difesa, evidenzia come tale razionalizzazione vada effettuata anche tenendo conto dell'importanza strategica dei compiti egregiamente svolti dalle Forze armate in ambito internazionale. L'ordine del giorno in discussione tende quindi ad impegnare il Governo ad affrontare in Parlamento il problema della ridefinizione del modello di difesa, prendendo in debita considerazione anche le legittime aspettative del personale.

Il sottosegretario Guido CROSETTO sottolinea come l'ordine del giorno 0/1713/IV/2 Villecco Calipari, non può essere accolto dal Governo se non come raccomandazione. Esso, infatti, da un lato, impegna il Governo ad adottare iniziative che

rappresentano attività dovute ai sensi nel nostro ordinamento – come quelle relative all'adozione della legge delega in ambito parlamentare – dall'altro esprime valutazioni sulla situazione finanziaria del Ministero della difesa, che sembrano prospettare una sorta di inerzia da parte del Governo.

Francesco Saverio GAROFANI (PD) chiede al Governo di accogliere l'ordine del giorno, almeno limitatamente alla parte dispositiva, in quanto in tal modo si darebbe il segno di una disponibilità a discutere con l'opposizione nel merito delle questioni, posto che tale dispositivo riprende un ragionamento che è stato ampiamente sviluppato in Commissione da tutte le forze politiche nel corso dell'esame dei documenti di bilancio.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) esorta i componenti della Commissione a dare un segnale forte di attenzione ai problemi della Difesa nonostante la contrarietà del Governo ad accogliere l'atto di indirizzo in discussione.

Riccardo MAZZONI (Pdl), ritenendo difficile esprimere un voto contrario sull'ordine del giorno in discussione, propone di riformulare il testo dell'ordine del giorno in modo da trovare un punto di convergenza tra maggioranza e opposizione.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, al fine di consentire la riformulazione dell'ordine del giorno, non essendovi obiezioni, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 12.35, è ripresa alle 12.45.

Il sottosegretario Guido CROSETTO, ai fini dell'accoglimento dell'ordine del giorno, ritiene necessario modificarne radicalmente l'impostazione.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), dichiarandosi contraria ad uno stravolgi-

mento del testo dell'atto di indirizzo, ritira l'ordine del giorno a sua firma.

Antonio RUGGHIA (PD) illustra l'ordine del giorno a sua firma, segnalando i problemi legati al bando di concorso pubblicato il 26 settembre 2008, con il quale si prevede la possibilità di stabilizzare fino a un massimo di 70 ufficiali dell'Arma dei carabinieri in ferma prefissata, a fronte di una platea di interessati pari a 150 unità. Sottolinea come, nel corso della precedente legislatura, per tutti i citati ufficiali, al termine di un complesso *iter* legislativo, era stata prevista la possibilità di procedere alla relativa stabilizzazione, in presenza dei necessari requisiti di idoneità. Poiché con il predetto bando, invece, viene negata agli idonei, non vincitori di concorso, la possibilità di essere stabilizzati, con il presente ordine del giorno si intende pertanto impegnare il Governo a rivedere tale scelta.

Filippo ASCIERTO (Pdl), nel concordare con le osservazioni del deputato Ruggia in merito al percorso parlamentare che caratterizzò nella scorsa legislatura il tema della stabilizzazione degli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri, ricorda come si dispose addirittura la possibilità di collocare il citato personale in un apposito ruolo extraorganico. Ritiene pertanto che l'impostazione seguita dal Ministero della difesa con il bando di concorso citato nell'atto d'indirizzo in discussione, non sia corretto, in quanto non si prevede la stabilizzazione di tutti gli idonei. In proposito, segnala di aver presentato un emendamento riferito al provvedimento recante delega al Governo in materia dei lavori usuranti – attualmente all'esame dell'Assemblea della Camera – con il quale si prevede la possibilità di stabilizzazione, fino al 31 dicembre 2010, per tutti gli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri che abbiano frequentato i corsi di formazione che vanno dal sesto all'undicesimo. Ciò premesso, esprime pertanto la sua valutazione favorevole sull'ordine del giorno in discussione.

Ettore ROSATO (PD), nel concordare con le osservazioni dei deputati Ruggia e Ascierio, ricordando che gli ufficiali da stabilizzare hanno già superato una prima selezione, sottolinea come l'ordine del giorno si limita a prevedere un accesso nel servizio permanente, anche graduale, di tutti coloro che risulteranno idonei ad una nuova prova di concorso, conformemente alla prassi seguita nei concorsi pubblici nei confronti degli idonei.

Gianfranco PAGLIA (PdL) ritiene che misure analoghe a quelle previste nell'ordine del giorno in discussione con riferimento agli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri, dovrebbero essere disposte, per ragioni di equità, anche nei confronti del personale militare in ferma prefissata delle altre Forze armate.

Il sottosegretario Guido CROSETTO, premesso che le questioni attinenti alla stabilizzazione riguardano tutto il personale militare in ferma prefissata, nell'osservare come la sospensione del bando di concorso comporterebbe, di fatto la perdita delle risorse stanziare per provvedere alle nuove assunzioni, dichiara la contrarietà del Governo all'ordine del giorno in discussione.

Roberto SPECIALE (PdL) evidenzia come la stabilizzazione integrale del personale in ferma prefissata potrebbe risultare non coerente con il nuovo modello di difesa che si vuole introdurre, ingenerando problemi analoghi a quelli che si posero al momento del varo del modello di difesa a 190 mila uomini.

Salvatore CICU (PdL), alla luce dei chiarimenti del Governo, dichiara di non poter esprimere altro che contrarietà in merito all'atto di indirizzo in discussione, la cui approvazione comporterebbe la perdita delle risorse destinate all'assunzione in servizio permanente di 70 ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

Antonio RUGGHIA (PD) sottolinea come, ai sensi del bando che è stato

recentemente pubblicato, gli ufficiali che non rientreranno nei 70 posti messi a concorso, non potranno più essere stabilizzati. Per quanto riguarda la coerenza delle citate stabilizzazioni con il modello di difesa, rammenta come nella scorsa legislatura emerse con chiarezza che l'Arma dei carabinieri avesse bisogno di assumere ufficiali in servizio permanente a causa delle carenze di organico che si registravano proprio nel ruolo ufficiali.

Francesco BOSI (UdC) ritiene che l'ordine del giorno in discussione preveda un impegno per il Governo improntato alla prudenza, in quanto esso dispone l'assunzione graduale degli ufficiali da stabilizzare. Ciò premesso, nel preannunciare il proprio voto favorevole, aggiunge la propria firma sull'atto di indirizzo.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, pur non manifestando contrarietà in linea di principio con l'atto di indirizzo in discussione, alla luce dei chiarimenti del Governo, ritiene prudente non votare a favore dell'ordine del giorno, ribadendo che, come preannunciato dal deputato Ascierio, è stato presentato in Assemblea un apposito emendamento che potrebbe risolvere, in via normativa, i problemi posti dall'ordine del giorno stesso.

Francesco Saverio GAROFANI (PD) esprime rammarico per il fatto che, al di là degli appelli lanciati da più parti in Commissione per una collaborazione tra maggioranza e opposizione, volta ad affrontare i problemi più spinosi, attraverso proposte concrete, la vicenda dell'ordine del giorno in discussione dimostra come non vi sia, in realtà, da parte della maggioranza, una effettiva disponibilità al dialogo.

Filippo ASCIERIO (PdL), tenuto conto dei chiarimenti del Governo, preannuncia il proprio voto contrario sull'ordine del giorno in discussione, ribadendo comunque che l'eventuale approvazione in Assemblea dell'emendamento a sua firma potrebbe risultare risolutiva.

Luciano ROSSI (Pdl) manifesta la sua contrarietà all'ordine del giorno in discussione, non per ragioni di merito, ma per i problemi di carattere finanziario evidenziati dal rappresentante del Governo.

Francesco BOSI (Udc), intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala l'opportunità di sospendere la seduta in attesa di verificare quale sarà l'esito dell'emendamento presentato in Assemblea dal deputato Ascierio.

Ettore ROSATO (Pd) esprime rammarico per la posizione di netta chiusura assunta dalla maggioranza, dal momento che l'ordine del giorno avrebbe potuto essere ampiamente riformulato, con il consenso dei presentatori, anche attenuandone la parte dispositiva.

Salvatore CICU (Pdl) sottolinea come la contrarietà espressa dalla maggioranza sull'atto di indirizzo in discussione, non derivi da una sorta di chiusura al dialogo, ma da impedimenti obiettivi evidenziati dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Guido CROSETTO, nel sottolineare come il Governo abbia cercato di rappresentare le difficoltà di carattere finanziario legate all'eventuale revoca del bando, evidenzia altresì che nella scorsa legislatura il ministro della difesa Parisi ha più volte sottolineato davanti alle Camere come la prospettiva del trattenimento nel servizio permanente di tutto il personale in ferma prefissata, oltre ad ingenerare aspettative, contraddica la finalità stessa per la quale tale personale fu a suo tempo assunto. Resta fermo che per il futuro, in sede di ridefinizione del modello di difesa, si potrebbe ipotizzare anche il superamento di tale modalità di assunzione del personale.

Americo PORFIDIA (IdV) invita la Commissione a riflettere sul fatto che la riezione dell'ordine del giorno in discussione potrebbe condurre ad una deliberazione da parte della Commissione in contrasto con un pronunciamento dell'Assem-

blea, qualora l'emendamento preannunciato dal deputato Ascierio fosse approvato da quest'ultima.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, sottolinea come il rischio paventato dal deputato Porfidia non sussista, in quanto i due strumenti richiamati – ordine del giorno ed emendamento – oltre ad essere radicalmente diversi, non presentano, di fatto, neppure gli stessi contenuti.

La Commissione respinge l'ordine del giorno 0/1713/IV/3 Ruggia.

Roberto SPECIALE (Pdl), *relatore*, presenta una proposta di relazione favorevole con condizioni, sulla Tabella 11, concernente lo stato di previsione del Ministero della difesa, e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria per l'anno 2009, che illustra (*vedi allegato 3*). In particolare, evidenzia come la relazione tenga conto dei rilievi formulati nell'intervento introduttivo da lui svolto e delle indicazioni e dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso del dibattito.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (Pd), manifestando, anche a nome del suo gruppo, contrarietà sulla proposta di relazione formulata dal relatore, presenta una proposta di relazione alternativa (*vedi allegato 4*), precisando che, qualora non fosse approvata, dovrà intendersi presentata come relazione di minoranza.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che, in caso di approvazione della proposta di relazione del relatore, risulterà preclusa la proposta alternativa di relazione della deputata Villecco Calipari, che dovrà intendersi pertanto presentata come relazione di minoranza.

La Commissione approva la proposta di relazione del relatore, deliberando altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 120,

comma 3, del regolamento, il deputato Speciale quale relatore presso la V Commissione.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che la relazione e l'emendamento approvato dalla Commissione nella seduta

odierna saranno trasmessi, unitamente all'ordine del giorno accolto dal Governo, alla V Commissione, ai sensi dell'articolo 120 del regolamento.

La seduta termina alle 13.30.

ALLEGATO 1

Legge finanziaria per l'anno 2009 (C. 1713 Governo).**Bilancio dello Stato per l'anno 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 (C. 1714 Governo).****Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero della difesa.****EMENDAMENTI**

ART. 2.

Al comma 28, sostituire le parole da: « 680 milioni di euro » fino alla fine, con le seguenti: « 980 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 886 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui 300 milioni per la valorizzazione delle specificità delle funzioni svolte ».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre, in misura lineare, le dotazioni di parte corrente, fino a concorrenza dell'onere di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, ad esclusione:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, delle missioni relative a « Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri », limitatamente all'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 230 del 1998 (Obiezione di coscienza); « L'Italia in Europa e nel mondo »; « Soccorso civile »; « Ricerca e innovazione »; « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »; « Politiche previdenziali » e « Fondi da ripartire », limitatamente all'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico,

delle missioni relative a « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo » e « Ricerca e innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute, e delle politiche sociali, delle missioni relative a « Ricerca e innovazione », « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia » e « Politiche per il lavoro »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della missione relativa a « Casa e assetto urbanistico »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della difesa di tutte le autorizzazioni di spesa ivi indicate;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle missioni relative a « Ricerca e innovazione », limitatamente all'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 204 del 1998, « Istruzione universitaria » e « Fondi da ripartire ».

1713/IV/2.2 « Garofani, Villecco Calipari, Beltrandi, Gaglione, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Ruggia, Sereni, Tocci, Vico ».

Al comma 28, sostituire le parole da: « 680 milioni di euro » fino alla fine, con le seguenti: « 980 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 886 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui 300 milioni per la valorizzazione delle specificità delle funzioni svolte ».

Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre in misura lineare, le dotazioni di parte corrente, fino a concorrenza dell'onere di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

1713/IV/2.1 « Ascierito ».

TAB. A

Inserire la rubrica « Ministero della Difesa », con i seguenti importi:

2009: + 450.000;
2010: + 450.000;
2011: + 450.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre, in misura lineare, le dotazioni di parte corrente, fino a concorrenza dell'onere di 450 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, ad esclusione:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, delle missioni relative a « Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri », limitatamente all'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 230 del 1998 (Obiezione di coscienza); « L'Italia in Europa e nel

mondo »; « Soccorso civile »; « Ricerca e innovazione »; « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia »; « Politiche previdenziali » e « Fondi da ripartire », limitatamente all'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, delle missioni relative a « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo » e « Ricerca e innovazione »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute, e delle politiche sociali, delle missioni relative a « Ricerca e innovazione », « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia » e « Politiche per il lavoro »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della missione relativa a « Casa e assetto urbanistico »;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della difesa di tutte le autorizzazioni di spesa ivi indicate;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle missioni relative a « Ricerca e innovazione », limitatamente all'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 204 del 1998, « Istruzione universitaria » e « Fondi da ripartire ».

1713/IV/Tab. A.1 « Villecco Calipari, Garofani, Beltrandi, Gaglione, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Ruggia, Sereni, Tocci, Vico ».

ALLEGATO 2

Legge finanziaria per l'anno 2009 (C. 1713 Governo).**Bilancio dello Stato per l'anno 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 (C. 1714 Governo).****Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero della difesa.****ORDINI DEL GIORNO**

La IV Commissione,

premesso che:

non è possibile affrontare i problemi di bilancio del Ministero della Difesa decontestualizzandoli dall'attuale crisi finanziaria internazionale che sta avendo un impatto fortissimo sulle borse e sull'intera economia dell'occidente;

alla luce degli avvenimenti più recenti la decisione del Governo di varare a luglio una manovra economica « blindata » per tre anni è stata giusta e lungimirante;

nel periodo che va dall'attuazione del decreto-legge n. 112 del 2008 ad oggi la situazione finanziaria ha palesato ulteriori elementi di criticità;

valutata positivamente la volontà espressa all'Assemblea della Camera dal Ministro Tremonti di rispettare interamente, da parte dell'Italia, il Patto di stabilità europeo fissato dai parametri di Maastricht;

ravvisata la necessità che il Governo e il Parlamento si pongano il problema di ripensare l'attuale modello di difesa, partendo dalle funzioni che si intendono affidare alle Forze armate, senza definire *tout court* tagli di unità, ma fissando il numero e la tipologia delle unità da impiegare in un'ottica di razionalizzazione della spesa,

considerato che:

in questa prospettiva, l'obiettivo prioritario che si deve perseguire è quello

di puntare alla definizione di un rapporto percentuale predeterminato tra funzione Difesa e Prodotto interno lordo, che dovrebbe valere per l'intera durata della legislatura;

in tal modo, si correggerebbe il sistema vigente in cui si privilegia, invece, una dinamica degli stanziamenti di tipo inerziale, quasi sempre legata a fattori occasionali, nel quale l'eventuale adozione di misure di razionalizzazione della spesa, quale ad esempio la riduzione degli esuberanti realizzata attraverso misure di prepensionamento, comportando la fuoriuscita dal bilancio del dicastero delle dotazioni finanziarie corrispondenti alle retribuzioni erogate al personale in esubero, determinerebbe, in modo paradossale, una drastica diminuzione delle risorse destinate al settore cruciale della Difesa;

con il nuovo sistema, invece, le risorse stanziare per la funzione Difesa rispetto al PIL rimarrebbero definite per un periodo pluriennale e seguirebbero una precisa logica di programmazione, ponendo il dicastero al riparo da misure di contenimento della spesa, analoghe a quelle adottate negli ultimi, che hanno penalizzato particolarmente il Ministero della difesa rispetto agli altri ministeri, sia perché la massa finanziaria « aggredita » da tali misure, ossia precipuamente i consumi intermedi, incide sul Ministero della

difesa in misura maggiore rispetto ad altri dicasteri, sia perché, dal punto di vista qualitativo, tali risorse hanno nell'ambito della Difesa, una diretta incidenza sul perseguimento delle missioni internazionali, essendo destinate alla funzionalità dello strumento militare;

rilevato che il modello di Difesa a 190 mila uomini non deve essere considerato intangibile, anche perché la sua *ratio* — che prevedeva un'armonica distribuzione del personale militare tra i diversi ruoli per assicurare un'età media del personale funzionale alle missioni istituzionali del dicastero — non è mai stata pienamente realizzata, posto che l'attuale modello è caratterizzato dalla presenza di un alto numero di ufficiali e soprattutto sottufficiali e da un'organizzazione interna spesso ancora articolata a livello di singola Forza armata, e non a livello interforze, con una conseguente dispersione di risorse, che risulta ormai incompatibile con l'attuale situazione economico-finanziaria del Paese,

ritenuto che:

l'obiettivo da conseguire sia quello di evitare il rischio — a causa dei consistenti tagli di spesa operati — di un progressivo decadimento operativo dello strumento militare, con una riduzione prossima all'azzeramento delle esercitazioni che comporterebbe a sua volta una insopportabile perdita di operatività delle nostre Forze armate;

l'equilibrio dei conti pubblici sia un valore irrinunciabile, ma risulti altrettanto irrinunciabile garantire alle nostre Forze armate un livello di operatività all'altezza di quello dei nostri alleati e, soprattutto, idoneo a garantire un'adeguata capacità di reazione che sempre più viene richiesta al nostro Paese da parte della NATO e dell'Unione europea;

non sia pensabile, visto che la politica estera di ogni Paese è sempre più legata alla partecipazione a missioni di *peace-keeping*, che l'Italia modifichi al ribasso il livello di responsabilità e di im-

pegno nazionale a sostegno della pace, della legalità, della stabilità e della sicurezza globali, perché così verrebbe lesa in modo irrimediabile il suo ruolo internazionale,

impegna il Governo

ad utilizzare tutti gli strumenti normativi previsti dal decreto-legge n. 112 del 2008, per una razionalizzazione delle risorse a disposizione del Ministero della difesa;

a presentare al più presto un disegno di legge delega, previa apposita comunicazione al Parlamento, che affronti le questioni cardine del nuovo modello di Difesa, promuovendo una nuova stagione di attenzione ai problemi della Difesa che oltre alla sua operatività — necessaria per consentire all'Italia di poter continuare a svolgere il suo importante ruolo nel consesso internazionale — ponga al centro soprattutto il personale che vi opera, per poter risolvere quanto prima i drammatici problemi che oggi lo affliggono;

ad adottare iniziative per il varo di una legge quadro per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia che ne definisca la specificità rispetto agli altri comparti del pubblico impiego e anche il corrispondente riconoscimento in materia di reclutamento, stato giuridico, avanzamento e trattamento economico di servizio e di quiescenza.

0/1713/IV/1. « Cicu, Speciale, Moles, Paglia, Mazzoni, Petrenga, Cirielli, La Morte, Scandroglio, Vella ».

La IV Commissione,

premesso che:

i documenti di bilancio, non solo non pongono rimedio ai tagli sistematici applicati alle spese di esercizio del Ministero della difesa per gli anni 2004, 2005 e 2006, ma ne prevedono ulteriori nel triennio 2009-2011, determinando così le condizioni per un crollo della prontezza operativa del nostro strumento militare;

il Governo, invece di adottare misure finanziarie volte ad incrementare le dotazioni di bilancio, appare intenzionato ad assumere la difficile situazione finanziaria della difesa quale base di partenza per una ridefinizione del modello di difesa tendente a ridimensionare drasticamente lo strumento militare;

il modello di difesa basato sulla sospensione del servizio di leva obbligatorio e l'adozione del reclutamento totalmente volontario, fu definito con legge dal Parlamento, secondo modalità e i tempi di attuazione che sono stati sostanzialmente rispettati fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 112 del 2008, che ha apportato un taglio strutturale alle risorse per il reclutamento del 7 per cento per il 2009 e del 40 per cento a decorrere dal 2010 unitamente ad ulteriori riduzioni per l'esercizio;

tali decisioni sono state assunte dal Governo, e quindi dallo stesso Ministro della difesa, non già per esigenze operative, ma essenzialmente per ragioni di riequilibrio della finanza pubblica, determinate da fattori interni e aggravate dalla crisi finanziaria internazionale,

considerato che:

le forze politico parlamentari e la gran parte degli osservatori specializzati hanno riconosciuto che senza l'adozione dell'attuale modello di difesa – il cui asse portante è costituito da una dimensione qualitativamente e quantitativamente equilibrata delle forze, e segnatamente della componente terrestre – difficilmente l'Italia avrebbe potuto assolvere in maniera così egregia ai numerosissimi e difficili impegni fuori area;

una razionalizzazione del modello esistente può essere utilmente perseguita a partire dall'esperienza ormai ultra decennale acquisita negli interventi fuori area in cui sono state impegnate le nostre Forze Armate;

tali esperienze hanno mostrato la necessità di disporre di uno strumento militare che, oltre a corrispondere alle

esigenze di difesa del territorio nazionale, abbia un'accettabile capacità di proiezione esterna e riesca a mantenere in attività, su teatri operativi molto impegnativi, ovvero in situazioni di conflitto a bassa e media intensità, consistenti Forze di terra, anche per lunghi periodi,

ritenuto che:

vadano ricercati e perseguiti interventi di razionalizzazione, finalizzati ad eliminare sprechi o inefficienze, a realizzare migliori sinergie, a recuperare una significativa capacità di produzione di beni e servizi in economia, a gestire in maniera integrata a livello interforze le attività, logistica, tecnico-amministrativa e di supporto, che possono migliorare la qualità della nostra spesa militare;

tale sforzo tendente a migliorare la qualità della spesa militare, soprattutto per quanto riguarda gli investimenti tesi a garantire soddisfacenti livelli di interoperabilità sui sistemi di difesa ad alta tecnologia, debba essere condotto innanzitutto in un quadro di iniziative che sviluppino nuove e più significative sinergie e accordi con i *partners* europei;

il valore aggiunto dello strumento militare sia rappresentato dalla componente umana e professionale che, nonostante l'adozione del modello professionale, deve essere ancora adeguatamente riconosciuta e valorizzata per la specificità delle funzioni svolte,

impegna il Governo

ad affrontare in Parlamento la verifica della validità dell'attuale modello di difesa e quella di una sua eventuale razionalizzazione, che, avendo un elevato contenuto politico, non può essere delegata a sedi di carattere meramente tecnico-amministrativo;

a porre rimedio ai rischi di un progressivo e grave decadimento del nostro strumento militare in conseguenza del pressoché totale azzeramento delle attività addestrative e delle esercitazioni operative, garantendo – anche con interventi straor-

dinari e specifici – i programmi di reclutamento, addestramento e formazione del personale e lo svolgimento di livelli adeguati di esercitazioni operative;

a garantire condizioni di pieno rispetto dei diritti e delle legittime aspettative del personale militare, nella eventuale adozione di provvedimenti che li riguardano, a cominciare dall'attuazione delle misure previste dal decreto legge n. 112 del 2008;

a definire con un apposito atto normativo, la specificità delle funzioni svolte dal personale delle Forze armate e dalle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, rispetto agli altri comparti del Pubblico impiego, riconoscendone adeguata valorizzazione nell'ambito delle procedure negoziali;

a salvaguardare le effettive esigenze operative delle singole Forze armate, nel quadro dei presumibili impegni di queste ultime ed alla luce delle esperienze degli ultimi dieci anni, per evitare che tali esigenze vengano sacrificate a vantaggio del settore degli investimenti, continuando a determinare l'attuale disomogenea distribuzione del bilancio nei tre macrosettori di spesa, comprimendo in particolare quello dell'esercizio;

ad evitare che qualsiasi revisione strutturale delle Forze armate possa comportare penalizzazioni per il personale, prevedendo giuste compensazioni nel caso di rallentamento delle dinamiche di carriera o di accelerazioni del collocamento in quiescenza, che comporterebbero effetti negativi sul trattamento economico del personale in servizio e in quiescenza;

a salvaguardare comunque la posizione dei volontari in ferma breve e prefissata, attualmente in servizio, che in caso di ridimensionamento del modello di difesa, rischiano di essere congedati dopo anni di servizio a favore del Paese.

0/1713/IV/2. « Villecco Calipari, Beltrandi, Garofani, Gaglione, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno,

Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rosato, Ruggia, Sereni, Tocci, Vico ».

La IV Commissione,

premessi che:

l'articolo 1, comma 519, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) stabilisce che una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 513 del medesimo articolo, deve essere destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, prevedendo nel contempo che le amministrazioni continuino ad avvalersi del personale di cui al predetto comma, e prioritariamente del personale di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione, prevedendo che alle relative assunzioni si provveda secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

l'articolo 3, comma 93, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) precisa che il personale dell'Arma dei carabinieri, stabilizzato ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sia collocato in soprannumero rispetto all'organico dei ruoli;

la circolare n. 7 del 2007 della Funzione Pubblica, prevede la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di procedere alla stabilizzazione del personale, utilizzato con contratti di natura temporanea, ma con riferimento a fabbisogni permanenti dell'amministrazione;

in data 26 settembre 2008 è stato pubblicato un bando di concorso con il quale vengono stabilite le modalità per

stabilizzare soltanto 70 ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri, di cui 45 del ruolo speciale e 25 del ruolo tecnico- logistico, con la previsione che i concorrenti che da tale procedura selettiva risultassero « idonei non vincitori » saranno immediatamente collocati in congedo, interrompendo di fatto il rapporto di impiego con l'Arma dei carabinieri;

il citato bando, oltre ad ampliare tale procedura di stabilizzazione anche a coloro i quali abbiano prestato in parte i tre anni di servizio (posti a requisito base per la partecipazione) anche presso altri enti o uffici della pubblica amministrazione, ha di fatto ampliato il menzionato requisito dei tre anni di servizio fissandolo alla data del 31 dicembre 2007, anziché al 31 dicembre 2006, come invece indicato dalla finanziaria del 2007;

l'espletamento del concorso, qualora si svolgesse con le modalità stabilite nel bando sopra citato, comporterà l'allontanamento dall'Arma dei carabinieri di personale che ha già prestato servizio presso tale amministrazione per un periodo che va da 4 a 7 anni, con conseguente dispersione e perdita delle professionalità acquisite sul campo,

considerato che:

la legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria del 2008) ha previsto l'ulteriore stabilizzazione di ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri;

il Governo ha assunto un impegno programmatico in ordine alla necessità di adeguare gli organici delle Forze di polizia per la sicurezza del Paese,

impegna il Governo

ad intraprendere le opportune iniziative per revocare il bando di concorso citato in premessa e per emanare un nuovo bando che – anche con gradualità, in un arco temporale prefissato – consenta la stabilizzazione di tutti gli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri in possesso di titoli che, sulla base del servizio prestato, ne garantisca l'idoneità per il transito nel servizio permanente, facendo salve le anzianità di servizio maturate.

0/1713/IV/3. « Ruggia, Vилlecco Calipari, Beltrandi, Gaglione, Garofani, Giacomelli, Fioroni, Laganà Fortugno, La Forgia, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rosato, Sereni, Tocci, Vico, Bosi ».

ALLEGATO 3

Legge finanziaria per l'anno 2009 (C. 1713 Governo).**Bilancio dello Stato per l'anno 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 (C. 1714 Governo).****Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero della difesa.****RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione,

esaminata la tabella 11, relativa allo stato di previsione del Ministero della difesa per il 2009, e, per quanto di competenza, le connesse parti del disegno di legge finanziaria 2009;

premessi che:

la manovra finanziaria 2009-2011, pur essendo incentrata sui due tradizionali strumenti normativi, il disegno di bilancio a legislazione vigente e il disegno di legge finanziaria, ha visto anticipati una parte dei suoi effetti dalle disposizioni previste dal decreto-legge n. 112 del 2008 che ha definito lo scenario finanziario per il prossimo triennio, prevedendo un sostanziale pareggio di bilancio a partire dall'anno 2011;

lo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per effetto dell'applicazione delle disposizioni del decreto-legge n. 112 del 2008, e più in generale della legislazione vigente, evidenzia un progressivo decremento degli stanziamenti di bilancio per il nuovo triennio che passano da circa 20,3 miliardi di euro per il 2009 a circa 18,9 miliardi di euro per il 2011;

per quanto riguarda le funzioni difesa e sicurezza pubblica, che più direttamente attengono allo svolgimento delle attività istituzionali del Ministero della difesa, lo stato di previsione del dicastero

registra significative riduzioni degli stanziamenti relativi a ciascun macrosettore di spesa (Personale, Investimento e Esercizio);

in particolare, le previsioni di spesa per la Funzione difesa ammontano per l'anno 2009 a 14.339,5 milioni di euro, con un decremento del 7 per cento rispetto al 2008, mentre quelle relative alla Funzione sicurezza sono pari, nell'anno 2009, per l'esercizio, a 269,9 milioni di euro, con un decremento pari al 28,3 per cento rispetto al 2008, e, per l'investimento, a 6,1 milioni di euro, con una riduzione superiore al 35 per cento rispetto al 2008;

considerato che le previste riduzioni di spesa, come risulta dalla nota preliminare alla tabella 11, determinano notevoli criticità in tutti i macrosettori di spesa relativi alle funzioni difesa e sicurezza, in particolare:

nel settore del personale i vincoli posti dal decreto-legge n. 112 del 2008 comportano una riduzione del 7 per cento per l'anno 2009 e del 40 per cento a decorrere dall'anno 2010 delle risorse a suo tempo destinate alla professionalizzazione del personale delle Forze Armate, con una conseguente sostanziale modifica dei parametri del « Modello professionale » – la cui consistenza tenderà a ridursi dalle attuali 182 mila unità ad appena 141.000 unità nel 2012 – con pericolosi effetti degenerativi, sia sul piano organizzativo-

sociale, sia sulla stessa capacità della Nazione di onorare gli impegni internazionali assunti;

nel settore dell'esercizio, i relativi volumi finanziari risultano assolutamente insufficienti per assicurare, sia pure al minimo livello di adeguatezza, le attività di addestramento e formazione, le attività di manutenzione e le scorte di materiali necessarie per far fronte agli impegni nazionali oltre a quelli della NATO dell'UE e dell'ONU, con il rischio di un progressivo decadimento operativo dello strumento militare nel triennio 2009-2011;

nel settore dell'investimento le risorse sono strettamente sufficienti ad onorare gli impegni finanziari derivanti dai programmi a sviluppo pluriennale già operanti, ed evidenziano, in chiave prospettica, per gli anni successivi al 2009, un forte rallentamento dell'adeguamento tecnologico della Difesa, peraltro legato in moltissimi settori a sistemi giunti al limite della vita tecnica, prospettandosi così il rischio concreto di dover rinviare o ridurre programmi importanti per lo strumento operativo;

per le missioni internazionali la dotazione a legislazione vigente del relativo Fondo, consentendo di coprire gli oneri da esse derivanti, soltanto limitatamente alle spese di personale e di funzionamento ma non all'usura dei mezzi, comporterebbe la necessità di imputare queste ultime, al già deficitario bilancio ordinario di esercizio 2009;

rilevato che:

nel periodo 2009-2013, come evidenziato dalla nota preliminare alla tabella 11, sarebbero necessarie risorse integrative per circa 15,9 miliardi di euro, di cui 1,6 miliardi di euro per il 2009, 3,1 miliardi di euro per il 2010, 3,4 miliardi di euro per il 2011, 3,7 miliardi di euro per il 2012 e 4,1 miliardi di euro per il 2013;

analoghe considerazioni valgono anche con riferimento alla funzione sicurezza pubblica per la quale si ritengono

indispensabili risorse aggiuntive pari, per l'anno 2009, a 533, 6 milioni di euro;

a fronte di tali esigenze il disegno di legge finanziaria 2009 provvede soltanto parzialmente, da un lato, disponendo nel settore del personale lo stanziamento delle risorse destinate per il biennio 2008-2009 ai miglioramenti stipendiali per il personale statale in regime di diritto pubblico, con specifica destinazione di quota parte di esse per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia, e, dall'altro, prevenendo nel settore investimento, l'incremento delle risorse a favore del Fondo per la realizzazione di programmi di investimento pluriennali nel settore dell'industria nazionale ad alto contenuto tecnologico nonché la rimodulazione degli stanziamenti relativi al programma FREMM;

valutate positivamente le dichiarazioni del Governo in ordine:

alla necessità di approntare uno specifico « Piano Pluriennale per la Difesa » – a similitudine di quanto previsto in altri Paesi della NATO – che abbia validità quanto meno per tutto l'arco della legislatura, che dovrebbero definire la cornice finanziaria in cui opererà la Difesa nei prossimi cinque anni, eventualmente legando le risorse occorrenti ad una percentuale del PIL, al fine di ottimizzare le risorse e di continuare a disporre di Forze armate efficienti ed apprezzate nel contesto internazionale;

alla opportunità di operare in tal senso attraverso la predisposizione di un apposito disegno di legge delega volto a rivedere, sia l'organizzazione del Ministero, sia il Modello di difesa, introducendo sistemi di gestione innovativi, al fine di razionalizzare l'esistente e di garantire, già nel breve periodo, adeguati contenimenti di costo;

all'impegno di far precedere l'adozione del predetto disegno di legge delega da apposite comunicazioni al Parlamento per esporne e discuterne i possibili contenuti;

all'esigenza di un'oculata utilizzazione degli strumenti normativi, volti alla razionalizzazione delle risorse, di cui al decreto-legge n. 112 del 2008, come ad esempio quelli relativi alle dimissioni immobiliari, i cui introiti potrebbero rimpinguare gli stanziamenti destinati ai consumi intermedi, ovvero quelli relativi al personale prossimo al pensionamento;

rilevata altresì l'esigenza di approvare contestualmente al citato disegno di legge delega anche una legge quadro per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia che ne definisca e ne sancisca la specificità rispetto agli altri addetti al pubblico impiego, in materia di reclutamento, stato giuridico, avanzamento e trattamento economico di servizio e in quiescenza;

considerato, infine, che, come si evince dalle stesse dichiarazioni del Governo, nelle more dell'approvazione del citato provvedimento di delega, risulta comunque necessario temperare, per quanto possibile, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l'entità ed i tempi delle misure economiche previste dalla mano-

vra, garantendo contestualmente il finanziamento degli impegni internazionali;

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con le seguenti condizioni:

siano sensibilmente attenuati, a partire dal 2009, gli effetti delle riduzioni degli stanziamenti disposti a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa dall'articolo 60, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, in coerenza con l'esigenza per il citato dicastero di disporre delle risorse aggiuntive evidenziate dalla nota preliminare alla tabella 11;

sia incrementata la dotazione del Fondo missioni internazionali, in modo da assicurare la copertura integrale del costo derivante dagli impegni internazionali delle Forze armate;

siano stanziati adeguate risorse per la valorizzazione delle funzioni svolte dal personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia, in aggiunta a quelle previste dall'articolo 2, comma 28, del disegno di legge finanziaria 2009.

ALLEGATO 4

Legge finanziaria per l'anno 2009 (C. 1713 Governo).**Bilancio dello Stato per l'anno 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 (C. 1714 Governo).****Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero della difesa.****PROPOSTA ALTERNATIVA DI RELAZIONE**

La IV Commissione,

esaminata la tabella 11, relativa allo stato di previsione del Ministero della difesa per il 2009, e, per quanto di competenza, le connesse parti del disegno di legge finanziaria 2009;

premessi che:

i tagli alle spese di esercizio dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per il triennio 2004-2006, sono andati molto al di là di un razionale e sostenibile contenimento della spesa, incidendo gravemente e pericolosamente sulla prontezza operativa del strumento militare;

ulteriori riduzioni sono state disposte dal decreto-legge n. 112 del 2008, incidendo particolarmente sui consumi intermedi, ossia su quelle risorse che influenzano direttamente l'efficacia dello strumento militare e la sicurezza del personale militare, sia in ambito nazionale che internazionale;

le citate misure, infatti, prefigurano un andamento degli stanziamenti a legislazione vigente in progressivo decremento, da circa 20,3 miliardi di euro per il 2009 a poco più di 18,9 miliardi per l'anno 2011, limitando ulteriormente le risorse destinate all'esercizio;

il divario tra *input* finanziario ed *output* richiesto allo strumento militare,

pertanto, rischia di compromettere irrimediabilmente le capacità operative dell'organizzazione della Difesa;

nel settore dell'esercizio le previsioni di spesa ammontano a 1.887,9 milioni di euro, con un decremento rispetto al 2008 di 775,3 milioni di euro (29 per cento), risultando assolutamente insufficienti per assicurare sia pure al minimo livello di adeguatezza, le attività di addestramento e formazione, le attività manutentive, le scorte di materiali necessarie ad uno strumento aderente agli impegni nazionali oltre a quelli assunti nell'ambito della NATO dell'UE e dell'ONU;

nel settore del personale non vengono ripianati i tagli effettuati dal decreto-legge n. 112 del 2008 sui fondi destinati al reclutamento dei volontari – per un valore pari al 7 per cento per l'anno 2009 e del 40 per cento a decorrere dall'anno 2010, rispetto allo stanziamento per l'anno 2008 – decreto che ha imposto il conseguimento di economie di spesa per un importo non inferiore a 304 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010;

le citate misure comporteranno, non solo la riduzione dei nuovi arruolamenti, ma anche il mancato trattenimento di militari che hanno prestato servizio nelle Forze armate in Italia e all'estero da 5 o 6 anni, che, quindi, potrebbero essere congedati, contro ogni loro legittima aspettativa;

le predette misure prevedono altresì disposizioni per il blocco del *turn over* nelle pubbliche amministrazioni, che potrebbero trovare applicazione anche al personale delle Forze armate, compreso quello in servizio nell'Arma dei carabinieri;

ritenuto che tutto ciò sia in aperta contraddizione con le esigenze organiche delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, e sia suscettibile di determinare conseguenze gravissime sugli organici, sui destini e le legittime aspettative del personale;

considerato che:

le proiezioni su base triennale 2009-2011, evidenziano il rischio di un progressivo decadimento operativo dello strumento militare, con una riduzione prossima all'azzeramento delle esercitazioni, delle ore di moto e di volo delle varie componenti e una sensibile riduzione delle attività manutentive sui sistemi d'arma in inventario, con gravi conseguenze negative, sia sull'efficienza operativa, sia sulla consistenza del patrimonio, con particolare riguardo alle scorte operative e strategiche e al settore infrastrutturale;

nel 2009, in termini di *output* operativo, tutto ciò comporterà per l'Esercito lo svolgimento di circa 2.880 esercitazioni a fronte delle 7.500 previsionali del 2008; per la Marina la disponibilità di circa 29.800 ore di moto, a fronte delle 45.000 previsionali del 2008; per l'Aeronautica l'effettuazione di circa 30.000 ore di volo a fronte delle 90.000 previsionali del 2008;

con i provvedimenti in oggetto non si dà minimamente seguito all'inversione

di tendenza avviata nel biennio 2007-2008 con il Governo di centro-sinistra, di cui viene dato riconoscimento nella stessa nota preliminare relativa allo stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa per l'esercizio finanziario 2009, in cui è chiaramente indicato che la sofferenza registrata nel bilancio della Difesa, nel triennio 2004-2006, è stata attenuata nel biennio 2007-2008, consentendo alle Forze armate, sia di onorare gli impegni presi in capo internazionale, sia di porre le basi per conseguire un recupero, seppur minimale, in taluni settori vitali dell'organizzazione;

non viene previsto alcun rimedio per ripianare le risorse da destinare all'esercizio che avrebbero potuto concretizzarsi nella costituzione a favore del Ministero della difesa di appositi accantonamenti nei fondi speciali di parte corrente per un ammontare non inferiore a 450 milioni di euro, per ciascun anno del triennio 2009-2011, per sopperire alla drammatica situazione descritta in premessa, con particolare riguardo alle gravi carenze nelle attività di reclutamento, di addestramento e di manutenzione dei mezzi indispensabili per continuare a mantenere gli impegni « fuori-area » in una condizione di massima sicurezza per il personale;

**DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO CONTRARIO**

Villecco Calipari, Beltrandi, Garofani, Gaglione, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rosato, Ruggia, Sereni, Tocci, Vico.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> -A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	121
--	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009). C. 1713 Governo.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011. C. 1714 Governo (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	130

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2008. Atto n. 21 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	140
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> -A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	141
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 9.10.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

C. 1441-*quater*-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rocco GIRLANDA (PdL), *relatore*, nell'illustrare il contenuto del provvedimento, osserva, per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, che il comma 2 dell'articolo 23 non consente di delinearne in modo puntuale l'ambito applicativo. Ritiene pertanto necessario acquisire elementi che consentano una più precisa definizione dell'oggetto della de-

lega. Una volta definito tale ambito, andrebbero acquisiti dati ed elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità di esercitare la delega in esame senza maggiori oneri. Precisa inoltre che la clausola di invarianza andrebbe comunque riferita non soltanto al bilancio dello Stato, ma anche all'intero comparto della finanza pubblica, al fine di escludere effetti onerosi, in particolare, in materia di spesa previdenziale. Con riferimento all'articolo 38-ter, osserva che le norme sono integrate da previsioni poste a presidio della invarianza della spesa. Peraltro, al fine di verificare l'effettività della clausola di invarianza di cui al comma 4, occorrerebbe accertare se la potestà per il pubblico dipendente di richiedere l'inquadramento nell'amministrazione di comando comporti comunque - in presenza dei requisiti richiesti - l'accoglimento della domanda, anche qualora il trattamento economico che il dipendente si troverà a percepire risulti migliorativo rispetto a quello in godimento, ovvero se, data la presenza della clausola di non onerosità, l'accoglimento debba ritenersi comunque condizionato all'accertamento dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Per quanto concerne l'articolo 38-quinquies, al fine di una verifica della congruità dell'onere previsto, ritiene necessario acquisire gli elementi posti alla base della quantificazione della maggiore spesa derivante dalle disposizioni in esame. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 2 dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari a 3.020.000 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004. Al riguardo, rileva la necessità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla disponibilità delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica per far fronte agli interventi di cui al presente articolo senza pregiudicare la realizza-

zione di quelli previsti a legislazione vigente a carico del Fondo medesimo. Sotto il profilo della formulazione segnala altresì l'opportunità di prevedere, analogamente a quanto stabilito nella norma di copertura finanziaria di cui al comma 2 dell'articolo 39-septies, anziché l'utilizzo delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al medesimo Fondo. In considerazione poi dell'attuale formulazione del comma 1 dell'articolo 39-sexies, che non prevede una clausola di invarianza finanziaria, chiede di confermare l'effettiva possibilità che le disposizioni in esame possano essere attuate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, utilizzando le risorse già previste a legislazione vigente, sulla base di dati ed elementi volti a suffragare tale possibilità. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva poi che il comma 2 dell'articolo 39-septies dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a), dell'articolo, pari a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004. Al riguardo, rileva la necessità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla disponibilità delle risorse di cui si provvede l'utilizzo. Con riferimento all'articolo 67-bis, ritiene necessario che siano forniti chiarimenti in merito all'esatta portata finanziaria delle norme introdotte anche alla luce dell'attuale regime cui sono sottoposti, in materia di contributo unificato, i processi in materia di lavoro. Con riferimento all'articolo 67-ter, chiede al rappresentante del Governo di confermare che la spesa disposta dalla norma in esame, pari a 706 milioni di euro nel 2009 non determini la riduzione dei finanziamenti di spese, sempre a carico del Fondo per l'occupazione, disposte sulla base di norme vigenti. A tale fine infatti, si segnala che le disponibilità del Fondo per il 2009

ammontano a 834 milioni di euro (di cui 164 milioni risultanti dalla Tabella F della legge finanziaria 2008 e 700 milioni rifinanziati dal DL n. 112 del 2008). Di tali risorse, 30 milioni di euro sono destinati nel 2009 alla copertura degli interventi di ammortizzatori sociali disposti dal decreto-legge n. 134 del 2008, in materia di sostegno all'Alitalia e 706 milioni sono utilizzati dall'emendamento in esame rimanendo pertanto disponibili 98 milioni di euro.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS rileva preliminarmente che la Commissione di merito ha introdotto numerose disposizioni che presentano profili problematici di carattere finanziario e auspica pertanto che l'esame da parte della Commissione bilancio possa contribuire a ricondurre il provvedimento alla finalità di razionalizzazione della spesa che presentava inizialmente. In particolare, osserva che il comma 2 dell'articolo 23 prevede un criterio di delega per i membri delle Forze dell'ordine impegnati in attività usuranti. Al riguardo, fa presente che l'articolo 1, comma 6, della legge n. 247 del 2007 già prevede, per le Forze dell'ordine come per altre categorie di lavoratori, uno specifico criterio di delega finalizzato all'armonizzazione dei regimi speciali alla nuova normativa in materia di requisiti di accesso al pensionamento, nel cui ambito è presente anche la tematica delle attività usuranti. Pertanto, esprime parere contrario in quanto il nuovo criterio di delega risulterebbe parziale e asistemico. Qualora invece si intendesse introdurre requisiti ancora più agevolati rispetto a quelli attualmente vigenti (che sono quelli antecedenti alle modifiche introdotte dalla legge n. 243 del 2004 e dalla legge n. 247 del 2007), fa presente che la disposizione determinerebbe maggiori oneri, non quantificati né coperti. Con riferimento al comma 3 dell'articolo 32, segnala che la disposizione prevede che anche per i lavoratori iscritti alla gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2116 del codice civile, concernenti la garanzia di

prestazioni previdenziali anche nel caso di omesso versamento di contributi da parte del datore di lavoro. Al riguardo, esprime una valutazione contraria, in quanto dalla disposizione derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica non quantificati né coperti. Segnala poi che l'articolo 39-bis è intesa a riconoscere « la specificità » del personale del comparto Sicurezza - Difesa rispetto al restante personale delle pubbliche Amministrazioni. Al riguardo, fa presente che riconoscere in via permanente la « specificità » del comparto comporterebbe in via obbligata la previsione di stanziamento nella legge finanziaria di risorse aggiuntive, finora riconosciute soltanto previo accertamento di compatibilità con i vincoli di finanza pubblica e non permanentemente.

Tale concessione ha consentito alla categoria di conseguire negli ultimi tre bienni contrattuali una crescita retributiva media di circa il 21 per cento a fronte del 16 per cento riscontrato nello stesso periodo dal personale contrattualizzato, in virtù di 960 milioni di euro aggiuntivi agli stanziamenti ordinari per i rinnovi contrattuali (di cui 280 per il biennio 2006-2007). Anche nell'ipotesi di uno stanziamento corrispondente a quello minimo del biennio 2004-2005, 200 milioni, sarebbero evidenti ed irrisolvibili i problemi di copertura finanziaria per gli inevitabili riflessi emulativi delle altre categorie, sottoposte anche a compressione molto forte delle risorse per la contrattazione di secondo livello. Il riconoscimento normativo della « specificità » comporterebbe l'automatica esclusione del personale del comparto Sicurezza - Difesa da tutte le disposizioni dirette alla razionalizzazione ed al contenimento della spesa per il pubblico impiego, mentre la previsione di particolari norme di favore per i singoli comparti non può che essere valutata di volta in volta, in relazione a specifiche esigenze funzionali, come avvenuto da ultimo per il personale in questione in sede di conversione del decreto-legge n. 112 del 2008. Con riferimento all'articolo 39-sexies, al fine di garantire il rispetto dell'invarianza della spesa, rappresenta la necessità, dopo

il comma 1; di inserire un comma, volto a prevedere che l'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 1 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 39-*septies*, fa presente che la norma sostanziale di cui al comma I e la relativa copertura finanziaria prevista dal comma 2 non risultano allineate. Infatti, mentre la prima disposizione prevede l'esenzione del personale del comparto sicurezza e difesa dall'applicazione dell'articolo 71 del decreto-legge n. 112 del 2008 a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto, la copertura finanziaria a fronte dei relativi oneri decorre dall'anno 2009, determinando, per il periodo intercorrente, minori economie. Esprime poi una valutazione contraria sull'articolo 38-*ter* in quanto l'inquadramento, nei ruoli delle amministrazioni ove prestano servizio, dei dipendenti non dirigenti delle amministrazioni dello Stato in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso le amministrazioni dello Stato diverse da quelle di appartenenza, impedisce il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge del 6 agosto 2008, n. 133 il quale espressamente prevede che entro il 30 novembre 2008. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale assicura il conseguimento delle corrispondenti economie con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri, devono provvedere a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti.

Con riferimento all'articolo 38-*quinquies*, rileva che la copertura a valere sul

fondo per interventi strutturali di politica economica, che pure reca le necessarie disponibilità risulta inopportuna, in quanto è meglio destinare le risorse di tale fondo alle finalità previste dalla normativa vigente. Analogamente ritiene, come valutazione di carattere politico, opportuno sopprimere la disposizione dell'articolo 39-*quater* in quanto le risorse da destinare alla prevista corresponsione di un'indennità sostitutiva di preavviso avrebbero più opportunamente essere destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Antonio BORGHESI (IdV) prende atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, rilevando che nell'ambito della compagine governativa hanno potere decisivo esclusivamente il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'economia e delle finanze, mentre gli altri ministri, così come l'intera maggioranza parlamentare, rivestono un ruolo marginale nei processi decisionali. Osserva che la maggior parte delle modifiche approvate dalla Commissione di merito sono state nella sostanza respinte, sia pure per profili attinenti alla copertura finanziaria. Ritiene che la situazione che si è determinata evidenzia un problema più generale di carattere politico e rileva l'opportunità di un rinvio del provvedimento dall'Assemblea alla Commissione di merito; chiede conseguentemente al Presidente della Commissione di farsi parte attiva per consentire alla Commissione Lavoro di svolgere adeguatamente il proprio ruolo. Osserva altresì che non tutti i rilievi formulati dal relatore sono stati oggetto di chiarimento da parte del rappresentante del Governo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sottolinea che il procedimento parlamentare di approvazione delle leggi è caratterizzato da una sinergia tra la Commissione Bilancio e le Commissioni di merito. Osserva che, come di consueto, la Commissione Bilancio dà il proprio contributo ai lavori della Commissione di merito, che, come sovente accade, ha proceduto all'approvazione di modifiche al testo senza un'at-

tenta e puntuale considerazione dei profili di natura finanziaria. Ritiene infine che la Commissione Lavoro, alla luce delle esigenze evidenziate nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio, dovrà prendere nuovamente in considerazione il testo approvato.

Gaspere GIUDICE (PdL) rileva che i profili problematici evidenziati dal sottosegretario Vegas contraddicono per alcuni aspetti l'operato della Commissione di merito ed i pareri espressi in quella sede dal rappresentante del Governo. In proposito ricorda peraltro di aver prospettato a suo tempo l'esigenza che, per il suo carattere di provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica, fosse la Commissione di merito ad esaminare in sede referente il provvedimento. Segnala inoltre che alcune delle valutazioni del rappresentante del Governo investono profili di merito e non la copertura finanziaria. In particolare, osserva che l'articolo 38-*quinquies* risulta provvisto di congrua copertura finanziaria e, tra l'altro, concerne l'applicazione di disposizioni già contenute nel decreto-legge n. 181 del 2006.

Maino MARCHI (PD) rileva che si è determinata una situazione di carattere anomalo: le osservazioni del rappresentante del Governo comporterebbero un mutamento radicale del testo deliberato dalla Commissione Lavoro. Ritiene pertanto necessario un approfondimento delle questioni sollevate, anche in considerazione del fatto che alcuni rilievi del Governo riguardano disposizioni che non erano state oggetto di osservazioni da parte del relatore; chiede in particolare chiarimenti in ordine alle conseguenze finanziarie dell'articolo 32-*bis*, relativo a sanzioni amministrative per violazioni della disciplina dell'orario di lavoro. Richiede dunque una sospensione dell'esame del provvedimento per procedere agli opportuni approfondimenti.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), tenendo conto dei rilievi del rappresentante del Governo, che di fatto

comportano uno stravolgimento del testo della Commissione di merito, e delle conseguenti considerazioni svolte dai colleghi non solo di opposizione ma anche di maggioranza, rileva che appare auspicabile una rivalutazione complessiva delle questioni sollevate. Chiede pertanto di procedere ad una sospensione dei lavori.

Massimo VANNUCCI (PD) si associa alle richieste di sospensione dei lavori avanzate dai colleghi. Ritiene altresì che la Commissione sia tenuta a pronunciarsi anche sui profili segnalati dal rappresentante del Governo e non rilevati dal relatore e dalla documentazione predisposta dagli uffici.

Lino DUILIO (PD) si associa a richiesta di sospensione al fine di acquisire ulteriori elementi. Segnala peraltro che molte condizioni contenute nei pareri delle altre commissioni non sono state prese in considerazione e si usa invece il parere della Commissione bilancio per ragioni politiche. In particolare, il Governo sembra usare la commissione bilancio per compiere una sorta di «pulizia igienica» dei testi all'esame del Parlamento.

Chiara MORONI (PdL) ritiene che, alla luce delle dichiarazioni del sottosegretario Vegas, si potrebbe valutare l'opportunità di sopprimere la presenza di rappresentanti del Governo nelle Commissioni di merito se le loro valutazioni in quella sede non contano. Ritiene poi che la Commissione bilancio debba esprimere il proprio parere sulla base delle richieste di chiarimento avanzate dal relatore, senza prendere in considerazione ulteriori contrarietà del Ministero dell'economia che appaiono maggiormente di natura politica.

Rocco GIRLANDA (PdL), *relatore*, con riferimento alle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, rileva che alcuni emendamenti presentano evidenti profili problematici per quel che attiene la quantificazione o la copertura. In particolare, segnala l'emendamento 23.1, il quale prevede che la delega del comma 2 dell'arti-

colo 23 sia volta anche ad armonizzare la normativa vigente relativa a indennità di funzione di appartenenti alle forze dell'ordine, nonché a consentire per i soggetti interessati requisiti agevolati per l'accesso al pensionamento, senza provvedere ad una esplicita copertura finanziaria, invece che agli eventuali oneri si provvederà nell'ambito del monitoraggio degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978; l'emendamento 23.8, il quale consente ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 23, requisiti agevolati per l'accesso al pensionamento, senza provvedere ad una esplicita copertura finanziaria e l'emendamento 39-septies.2, il quale prevede una copertura, pari a 19 milioni di euro a decorrere dal 2009, mediante utilizzo del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'interno, che non reca le necessarie disponibilità. Chiede quindi chiarimenti in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie di ulteriori proposte emendative. In particolare, ricorda l'emendamento 23.200, il quale prevede che nell'ambito dell'esercizio della delega per la revisione della disciplina per l'accesso al pensionamento dei lavoratori impegnati in attività usuranti vengano adottate misure di tutela, senza ulteriori oneri a carico dello Stato, per talune tipologie di lavoratori. Segnala poi gli emendamenti 23.3, 23.5, 23.6, 23.11 e 23.10, i quali estendono ad ulteriori categorie la platea dei beneficiari delle misure di cui al comma 2 dell'articolo 23. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della clausola di invarianza a fronte dell'ampliamento della platea dei beneficiari delle misure di cui al comma 2 dell'articolo 23 prefigurato dall'emendamento. Ricorda ancora l'emendamento 37-bis.7, il quale prevede che, dal 1° luglio 2009, le amministrazioni possano procedere alla stabilizzazione dei precari a condizione che ai relativi oneri si provveda a valere sulle risorse disponibili delle amministrazioni di competenza, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato; l'emendamento 37-bis.11, il quale prevede che l'Arma dei

carabinieri possa procedere alla stabilizzazione a domanda, previo espletamento di procedure selettive, di alcune categorie di personale; l'emendamento 37-bis.23, che prevede che, dal 1° luglio 2009, le amministrazioni possano proseguire i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a condizione che ai relativi oneri si provveda a valere sulle risorse disponibili delle amministrazioni di competenza, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato; l'emendamento 37-bis.34, che fa salva, nell'ambito delle procedure di stabilizzazione, la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato per i servizi di soccorso e di emergenza sanitaria, anche in convenzione. Ricorda ancora gli emendamenti 37-bis.58 e 37-bis.59, che fanno venire meno, in via generale ovvero per i soli enti pubblici di ricerca e per le università, i limiti alla possibilità di ricorso a contratti a tempo determinato di cui all'articolo 36 del decreto-legislativo n. 165 del 2001. In proposito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sulle eventuali conseguenze finanziarie dell'emendamento, in particolare con riferimento al venir meno degli effetti di risparmio ascritti a suo tempo all'introduzione dei limiti suddetti. Segnala ancora l'emendamento 38.8, che consente dal 1° gennaio 2009 il trasferimento dei dipendenti delle Forze di polizia in possesso di determinati requisiti ad altre amministrazioni pubbliche, con possibilità di percepire un assegno *ad personam* di importo corrispondente all'eventuale differenza nel trattamento economico. Al relativo onere, quantificato in 10 milioni di euro annui, si provvede mediante taglio lineare di corrispondente importo delle dotazioni di parte corrente della tabella C. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione e all'idoneità della copertura individuata. Ricorda ancora l'articolo aggiuntivo 38-bis.0100, che specifica che il limite percentuale per l'attribuzione di incarichi di direzione generale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 si attua arrotondando il quoziente derivante dalla applicazione della

percentuale all'unità inferiore se il primo decimale è inferiore a cinque o all'unità superiore se è uguale o superiore a cinque. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie della proposta emendativa. In particolare, dovrebbe essere chiarito se già in via di fatto le amministrazioni adottano il criterio sopra esposto. Segnala ancora l'emendamento 39-*quater*.200, che modifica il comma 1, prevedendo che il posto di funzione reso indisponibile sia un posto di funzione dirigenziale anziché un posto di funzione di spesa equivalente, e l'emendamento 67-*ter*.6, che introduce un comma 2-*bis*, prevedendo l'individuazione da parte delle Regioni, entro il 31 gennaio 2009, dei beneficiari degli interventi di cui ai commi 1 e 2 e la predisposizione, entro il 28 febbraio 2009, di corsi per la riqualificazione ed il reimpiego dei lavoratori interessati nonché la prosecuzione, nel frattempo, della concessione degli ammortizzatori sociali, senza soluzione di continuità. In proposito, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se il limite di spesa previsto dai commi 1 e 2 si intende applicabile anche al comma 2-*bis* introdotto dall'emendamento in esame. Segnala ancora l'emendamento 67-*ter*.12., il quale modifica i criteri di determinazione dell'indennità prevista al comma 5 estendendola anche ad altre fattispecie, nonché l'emendamento 67-*ter*.13 Paladini, che integra di 10 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione lo stanziamento già previsto - per un importo pari a 2 milioni di euro per il 2009 - al comma 12 per la dotazione di strumenti informatici portatili agli ispettori del lavoro. Con riferimento a tale ultima proposta emendativa, rileva che la proposta emendativa non specifica per quale esercizio finanziario sono stanziati le risorse. Ritiene inoltre opportuno che il Governo chiarisca se il Fondo per l'occupazione reca le necessarie disponibilità per far fronte agli interventi disposti dal presente emendamento senza che il loro utilizzo pregiudichi la realizzazione degli interventi posti a carico del Fondo stesso a legislazione vigente.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS concorda con la proposta del relatore di richiedere, per quanto concerne l'emendamento 39-*quater*.200 della Commissione che siano inserite in fine le seguenti parole: « per la spesa equivalente ». Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti richiamati dal relatore. Esprime altresì parere contrario, poiché suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sui seguenti emendamenti: 37-*bis*.4, 37-*bis*.5, 37-*bis*.6, 37-*bis*.8, 37-*bis*.9, 37-*bis*.10, 37-*bis*.12, 37-*bis*.13, 37-*bis*.14, 37-*bis*.15, 37-*bis*.16, 37-*bis*.17, 37-*bis*.18, 37-*bis*.19, 37-*bis*.20, 37-*bis*.21, 37-*bis*.22, 37-*bis*.25, 37-*bis*.26, 37-*bis*.27, 37-*bis*.28, 37-*bis*.29, 37-*bis*.30, 37-*bis*.31, 37-*bis*.32, 37-*bis*.33, 37-*bis*.45, 37-*bis*.48, 37-*bis*.53.

Rocco GIRLANDA (PdL), *relatore*, rileva che il rappresentante del Governo ha espresso alcuni pareri contrari su emendamenti riferiti all'articolo 37-*bis*, dal quale tuttavia non risultano scontati effetti di risparmio e quindi ritiene che le modifiche prospettate da tali emendamenti alla disposizione non devono essere considerati *tout-court* suscettibili di determinare conseguenze finanziarie negative.

Massimo VANNUCCI (PD) segnala che anche in questo caso il sottosegretario Vegas ha espresso parere contrario su emendamenti sui quali il relatore non ha richiesto chiarimenti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sospende brevemente la seduta al fine di consentire ai componenti della Commissione di approfondire i profili emersi e al relatore di predisporre una bozza di parere.

La seduta sospesa alle 10, è ripresa alle 10.45.

Rocco GIRLANDA (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge di delega al Governo in materia di lavori usu-

ranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

qualora le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 23 si intendessero come finalizzate a introdurre misure più favorevoli rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, le stesse risulterebbero suscettibili di determinare maggiori oneri non quantificati né coperti, per cui la clausola di invarianza prevista al medesimo comma, peraltro formulata in termini non coerenti con la prassi e la normativa contabile, non risulterebbe sufficiente ad evitare conseguenze negative per la finanza pubblica;

le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 32 appaiono suscettibili di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, laddove prevedono l'estensione a talune tipologie di lavoratori della disciplina che riconosce la garanzia delle prestazioni previdenziali anche in caso di omesso versamento da parte del datore di lavoro;

con riferimento all'articolo 38-ter, l'inquadramento nei ruoli delle amministrazioni dove prestano servizio dei dipendenti non dirigenti in posizione di comando o fuori ruolo può pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di risparmio previsti dall'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008;

le disposizioni di cui all'articolo 39-bis, nel prevedere la specificità del ruolo delle forze armate e delle forze di polizia ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere, del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, appaiono suscettibili di richiedere l'allocatione di risorse aggiuntive per far fronte ai conseguenti oneri;

è necessario introdurre, dopo il comma 1 dell'articolo 39-sexies, apposita clausola di invarianza volta a stabilire che

alle attività ivi previste si faccia fronte con le risorse già disponibili a legislazione vigente;

con riferimento al comma 1 dell'articolo 39-septies, risulta necessario prevedere che l'esenzione del personale del comparto sicurezza e difesa dall'applicazione dell'articolo 71 del decreto-legge n. 112 del 2008 decorra dall'anno 2009, in modo da assicurare che i relativi oneri siano allineati con la norma di copertura finanziaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 39-septies;

rilevata altresì l'esigenza di riformulare la copertura finanziaria di cui al comma 2 dell'articolo 39-septies in termini di riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, considerato che si tratta di interventi non rientranti tra quelli previsti a legislazione vigente a carico del Fondo medesimo;

nel presupposto che l'onere di 3.020.000 euro a decorrere dall'anno 2009 derivante dall'attuazione dell'articolo 38-quinquies, risulti correttamente quantificato e che il Fondo per interventi strutturali di politica economica rechi le necessarie disponibilità,

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

- 1) all'articolo 23, sopprimere il comma 2;
- 2) all'articolo 32, sopprimere il comma 3;
- 3) sopprimere l'articolo 38-ter;
- 4) sopprimere l'articolo 39-bis;

5) all'articolo 39-*sexies* dopo il comma 1, inserire il seguente: « 1-*bis*. L'istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 1 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

6) all'articolo 39-*septies*, comma 1, lettera a) capoverso 1-*bis*, sostituire le parole: « A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto » con le seguenti: « A decorrere dall'anno 2009;

nonché con la seguente ulteriore condizione:

all'articolo 38-*quinquies*, comma 2, sostituire le parole: « mediante utilizzo delle risorse del » con le seguenti: « mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al »;

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

esprime

NULLA OSTA

sull'emendamento 39-*quater*.200, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

aggiungere in fine le seguenti parole: « per la spesa equivalente »;

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 23.1, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.8, 23.10, 23.11, 23.200, 24.23, 37-*bis*.7, 37-*bis*.11, 37-*bis*.23, 37-*bis*.34, 37-*bis*.55 Di Biagio, 37-*bis*.56, 37-*bis*.58, 37-*bis*.59, 38.8, 39-*bis*.1, 39-*septies*.2, 66.32, 67-*ter*.6, 67-*ter*.12, 67-*ter*.13, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 ».

Antonio BORGHESI (IdV) osserva che la proposta di parere del relatore reca la soppressione delle misure più significative introdotte dalla Commissione lavoro. Ciò conferma che nel Governo e nel Parlamento si impone esclusivamente la posizione del Ministro dell'economia. Segnala inoltre l'opportunità che la Commissione lavoro riveda il testo alla luce del parere che sarà espresso dalla Commissione bilancio, prima che il provvedimento sia esaminato dall'Assemblea.

Massimo VANNUCCI (PD) esprime la propria delusione per il comportamento del relatore, che ha accettato di formulare il parere senza un reale approfondimento delle questioni emerse e basandosi esclusivamente sulla base delle indicazioni del rappresentante del Governo. Rileva peraltro che il rappresentante del Governo non ha fornito i chiarimenti richiesti sugli articoli 67-*bis* e 67-*ter*.

Gioacchino ALFANO (Pdl) rileva che anche in questa occasione la Commissione si trova a lavorare in tempi estremamente ristretti dettati dal calendario dell'Assemblea e ritiene che, nelle condizioni date, il relatore abbia predisposto una proposta di parere assolutamente condivisibile e rigorosa, che risponde a pieno al ruolo che la Commissione bilancio è chiamata a svolgere. Osserva inoltre che è prassi costante della Commissione che i rilievi avanzati dal relatore siano integrati con ulteriori profili problematici di carattere finanziario del provvedimento segnalati autonomamente dal rappresentante del Governo.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO (Pdl) chiede il parere del relatore sugli emendamenti 37.12, 37.13, 37.14 e 37.15, volti ad introdurre nelle procedure concorsuali una preferenza per i candidati residenti nella regione e rileva che la materia è stata oggetto di particolare attenzione nel corso dell'esame in sede consultiva presso la Commissione Affari co-

stituzionali per una presunta incostituzionalità. Chiede, in particolare, chiarimenti sulle conseguenze economiche dei citati emendamenti, anche alla luce dei contenziosi che potrebbero innescare. Allo stesso modo rileva l'opportunità di chiarimenti con riferimento ad un'analoga disposizione contenuta nell'articolo 37, comma 5, del testo, che introduce quale titolo preferenziale nelle graduatorie dei concorsi pubblici il requisito della residenza, negando invece rilevanza al punteggio del titolo di studio; osserva infatti che anche questa disposizione si presta ad dare luogo a contenziosi.

Maino MARCHI (PD), intervenendo per dichiarazione di voto, dopo aver ricordato che il suo gruppo è contrario nel merito al provvedimento, il quale determina un peggioramento delle condizioni di lavoro di molte categorie di lavoratori, con conseguenze negative anche per la crescita economica, in un momento peraltro di crisi drammatica su questo profilo, segnala che in alcuni casi le condizioni individuate nel parere recepiscono le preoccupazioni segnalate dal suo gruppo nella Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente ed approvate in quella sede con il parere favorevole del rappresentante del Governo. Ciò è vero ad esempio per la soppressione del comma 2 dell'articolo 23 e per la soppressione dell'articolo 38-ter. Annuncia pertanto un voto di astensione del suo gruppo, pur rilevando che si è determinata una situazione anomala per quel che attiene il rapporto tra i pareri espressi dal rappresentante del Governo in Commissione lavoro e quelli del rappresentante del Ministero dell'economia in Commissione bilancio.

Lino DUILIO (PD) nel rilevare che la proposta di parere del relatore recepisce pressoché interamente quanto richiesto dal rappresentante del Governo, segnala che il relatore, nei propri interventi non ha avanzato alcun rilievo in ordine agli effetti della disposizione di cui all'articolo 37, comma 5 che prevede che la residenza in una regione costituisca titolo preferen-

ziale nelle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche. Osserva che, sotto il profilo finanziario, tale disposizione darà luogo ad un enorme contenzioso. Più in generale rileva che si tratta di una previsione chiaramente incostituzionale, di cui la Commissione affari costituzionali, nel proprio parere ha richiesto la soppressione.

Claudio D'AMICO (LNP) ritiene invece del tutto condivisibile che nella predisposizione delle graduatorie per l'accesso alle pubbliche amministrazioni si tenga conto del luogo di residenza.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 14 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 10.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009).
C. 1713 Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011.

C. 1714 Governo.

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Chiara MORONI (Pdl), *relatore per il disegno di legge di bilancio*, osserva preliminarmente che, prima di esaminare i contenuti del disegno di legge di bilancio, occorre accennare a come l'intera mano-

vra finanziaria – di cui il bilancio a legislazione vigente sconta, come noto, gran parte degli effetti – nonostante il suo carattere triennale, volto a consentire alle amministrazioni una più puntuale programmazione finanziaria, debba fare i conti con l'incipiente crisi finanziaria internazionale che rende assai incerto il quadro macroeconomico alla luce del quale la manovra stessa è stata concepita. Le linee essenziali della decisione di bilancio sono state infatti definite nel DPEF l'estate scorsa, quando si erano già manifestati importanti segnali della crisi creditizia ma non vi era la possibilità di coglierne tutta la portata, e contestualmente attuate con il decreto legge n. 112 attraverso un piano triennale (2009-2011) di stabilizzazione della finanza pubblica. Il decreto legge 112 ha in larghissima parte anticipato gli effetti tipici della legge finanziaria finendo, come vedremo, per valorizzare il contenuto decisionale del bilancio dello Stato attribuendogli un ruolo per molti aspetti inedito. Il bilancio annuale di previsione e il bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 sono impostati secondo la nuova struttura contabile per missioni e programmi – introdotta con il bilancio 2008 – volta a privilegiare il contenuto funzionale della spesa. Anche l'attenzione del Parlamento dovrà conseguentemente concentrarsi sulle trentaquattro missioni, che identificano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica e, all'interno delle missioni, sui programmi, che rappresentano aggregati omogenei di attività svolte di norma da un unico Ministero per perseguire obiettivi ben definiti. In questo quadro, vengono a perdere di centralità, o sono comunque destinate ad assumere rilevanza solo in una fase successiva dell'analisi, le unità previsionali di base (c.d. macroaggregati) che rappresentano le diverse tipologia di spesa e sono oggetto del voto parlamentare. A tale proposito, rileva la necessità di avviare una riforma complessiva per una migliore individuazione delle unità di voto parlamentare. Segnala poi che il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2009,

in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, prevede entrate finali per 463.904 milioni e spese finali per 517.442 milioni. Il saldo netto da finanziare, corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, sempre in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, è pari a 33.496 milioni di euro. Rispetto al disegno di legge di assestamento per il 2008, l'importo del saldo netto da finanziare registra una forte riduzione pari a 22.702 milioni di euro, derivante da una riduzione delle spese finali pari a 16.230 milioni di euro e da un aumento delle entrate finali pari a 6.472 milioni di euro. Riguardo alle spese finali, la riduzione è quasi interamente imputabile al forte decremento delle spese in conto capitale, che registrano, rispetto al bilancio assestato 2008, una riduzione di 15.754 milioni di euro, a fronte di un contenimento della spesa corrente di 477 milioni di euro. L'andamento della spesa deriva da una riduzione della spesa per interessi – pari a 4.114 milioni e legata alla variazione degli interessi sui buoni postali fruttiferi (diminuiti di oltre 7 miliardi a fronte di una crescita, al netto di tale partita, degli interessi passivi di circa 3 miliardi) – più che compensativa di un aumento della spesa corrente primaria di 3.638 milioni. Tale aumento è a sua volta la risultante di andamenti di segno opposto di una serie di categorie di spesa. Le spese per i redditi da lavoro dipendente si riducono di 2,4 miliardi (al netto delle risorse stanziolate dalla finanziaria, 2,2 miliardi di euro, per i rinnovi contrattuali); i consumi intermedi diminuiscono di 3, 4 miliardi di euro; i trasferimenti correnti ad imprese diminuiscono di 1,7 miliardi; le risorse proprie dell'Unione europea aumentano di 1, 2 miliardi; i trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche aumentano di 7,8 miliardi (diminuiscono le risorse per le amministrazioni centrali ma aumentano quelle a favore delle amministrazioni locali per 2,4 miliardi e quelli a favore degli enti di previdenza per 7 miliardi); le altre uscite correnti aumentano infine di 4,2

miliardi, soprattutto a motivo dell'incremento del fondo per interventi strutturali di politica economica che comprende le risorse per i rinnovi contrattuali. La contrazione delle spese in conto capitale è invece essenzialmente ascrivibile ad alcuni specifici comparti di spesa. In particolare, cessa il finanziamento dello Stato per l'attuazione dei piani di rientro regionali in materia sanitaria che nel precedente esercizio aveva assorbito risorse pari a 9,1 miliardi; si riducono di 3,8 miliardi gli investimenti fissi lordi, riduzione imputabile per 1,8 miliardi ai minori interventi per le opere infrastrutturali in Calabria e Sicilia e per 0,8 miliardi ad investimenti di interesse del Ministero della difesa; i trasferimenti ad amministrazioni pubbliche si riducono di 4,1 miliardi, prevalentemente a spese delle amministrazioni centrali (3,7 miliardi di riduzione). Per quanto riguarda le entrate finali, l'incremento di oltre 6.472 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2008 è determinato dall'aumento di quasi 10,5 miliardi delle entrate tributarie e dalla riduzione di circa 2 miliardi delle entrate extratributarie, a fronte di una diminuzione delle entrate per alienazione e ammortamento di immobili pari a oltre 2 miliardi. L'incremento delle entrate tributarie riguarda, in particolare, per 11.449 milioni le imposte dirette, a fronte di una diminuzione pari a 960 milioni delle imposte indirette. Il decremento delle entrate extratributarie è invece principalmente legato ad una diminuzione dei redditi da capitale pari a 2.666 milioni. Per quanto riguarda il bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 a legislazione vigente, ricorda che il quadro generale riassuntivo evidenzia come, al netto delle regolamentazioni contabili e debitorie, il saldo netto da finanziare si riduce progressivamente sino ad attestarsi a 476 milioni a fine periodo. Tale risultato è legato ad una riduzione delle spese finali (491.829 milioni nel 2011) e ad un progressivo incremento delle entrate (491.353 milioni di euro nel 2011). Sul piano della composizione della spesa emerge che la spesa corrente al netto degli interessi passa dal 71,2 per cento (asse-

stato 2008) al 75,3 per cento (bilancio 2011) del totale della spesa, mentre, sempre nell'arco del triennio, le spese in conto capitale diminuiscono dal 12,1 per cento al 6,1 per cento e le spese per interessi aumentano dal 16,6 per cento al 18,5 per cento. Al fine di approfondire le scelte operate in sede di predisposizione del ddl di bilancio a legislazione vigente, occorre richiamare brevemente i contenuti del decreto legge 112 che ha inciso, come accennato, in maniera significativa sui contenuti del disegno di legge stesso sotto un duplice profilo. In primo luogo, l'articolo 60 del decreto ha disposto una sensibile riduzione delle dotazioni finanziarie a legislazione vigente per il triennio 2009-2011 delle missioni di spesa di competenza dei vari Ministeri. Oggetto di riduzione sono state in prevalenza le risorse derivanti da autorizzazioni legislative di spesa. Dalle riduzioni sono state invece escluse una serie di voci relative a spese di carattere obbligatorio, aventi natura obbligatoria o comunque ritenute « indisponibili ». Con riferimento al solo anno 2009, il totale delle riduzioni delle dotazioni del bilancio a legislazione vigente è stato pari ad oltre 8 milioni di euro, di cui la parte preponderante, più di 6 miliardi, è relativa a riduzioni di spese predeterminate per legge. Sempre per quanto riguarda il 2009, bisogna inoltre considerare come il decreto legge 112 abbia trasformato in riduzioni di spesa gli accantonamenti sulle dotazioni di bilancio, pari a circa 4,9 milioni di euro, operati dalla legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, c. 507 e 508). Ciò comporta che per il solo 2009, la riduzione delle dotazioni lineari di spesa risulti nel complesso pari a 13,4 miliardi di euro. Per quanto riguarda gli anni successivi, è previsto che la riduzione delle risorse a legislazione vigente raggiunga i 9 miliardi nel 2010, di cui 6,7 miliardi predeterminati per legge, ed i 15 miliardi per il 2011, di cui 11,8 miliardi relativi a spese da fattore legislativo. In considerazione dell'entità delle riduzioni apportate agli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, lo stesso articolo 60 del decreto legge 112, ha introdotto in via speri-

tale, limitatamente all'esercizio finanziario 2009, significativi elementi di elasticità nella gestione del bilancio. L'obiettivo è quello di consentire di salvaguardare le priorità delle amministrazioni e di favorire un processo di razionalizzazione e di riqualificazione della spesa. In particolare, l'articolo 60, comma 3, consente di effettuare, attraverso la legge di bilancio, rimodulazioni tra i programmi delle dotazioni finanziarie nell'ambito di ciascuna missione di spesa. Le rimodulazioni possono intervenire nell'ambito delle dotazioni di spesa interessate ai tagli lineari e, pertanto, anche rispetto a spese predeterminate per legge. Le rimodulazioni devono essere effettuate nel rispetto di tre limiti: l'invarianza dei saldi di finanza pubblica; il limite massimo del 10 per cento quando si riducono le spese per interventi a vantaggio di quelle per il funzionamento; il divieto di utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti. Nel disegno di legge di bilancio, nell'allegato 2 a ciascun stato di previsione è indicato, con riferimento a ciascuna autorizzazione legislativa, l'importo a legislazione vigente, l'eventuale variazione operata mediante rimodulazione per ciascun anno del triennio 2009-2011 e il conseguente importo iscritto nel disegno di legge di bilancio. Rileva che invece nessun Ministro risulta invece aver dato conto, ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del decreto-legge n. 112 delle ragioni della configurazione delle autorizzazioni di spesa di propria competenza, nonché dei criteri per il miglioramento della economicità e dell'efficienza e per la individuazione di indicatori di risultato relativamente alla gestione di ciascun programma nelle Relazioni sullo stato e l'efficacia della spesa già previste dalla legge finanziaria 2008 e la cui data di presentazione era stata appositamente posticipata dal 15 giugno al 30 settembre 2008. Mancano quindi, oltre a talune informazioni, l'esplicitazione delle ragioni che hanno indotto le amministrazioni a procedere alle rimodulazioni e l'indicazione dei criteri sulla base dei quali le stesse amministrazioni hanno esercitato il più ampio margine di discrezionalità

nell'allocazione delle risorse riconosciuto loro dal decreto-legge n. 112. A ben vedere, tra l'altro, l'articolo 60 del decreto-legge n. 112 ha condizionato l'intero processo di predisposizione dei singoli stati di previsioni, distinguendo le dotazioni finanziarie a legislazione vigente in due grandi aggregati: le « risorse rimodulabili » e le « risorse non rimodulabili » tra i programmi di spesa delle singole missioni. Il primo aggregato, costituito dalle « risorse rimodulabili », è quello interessato ai tagli lineari delle missioni di spesa, che hanno limitato la crescita di alcune categorie di spesa, e costituito una sorta di plafond (tetto di spesa) a disposizione di ogni Amministrazione, nell'ambito del quale ciascuna di esse ha potuto modificare la ripartizione di una quota delle risorse a disposizione, per ciascuna missione, tra i diversi programmi di spesa. Anche le dotazioni derivanti da fattore legislativo sono state oggetto di rimodulazioni, « nel rispetto delle finalità stabilite dalle disposizioni legislative ai programmi medesimi ». Il secondo aggregato, rappresentato come ho detto dalle « risorse non rimodulabili », in sede di predisposizione dei singoli stati di previsione, comprende le dotazioni di spesa delle missioni escluse dai tagli lineari ed è stato oggetto di una quantificazione definitiva a cura della Ragioneria generale, su proposta di ciascuna Amministrazione. Nella fattispecie, ci si è limitati all'esatta quantificazione delle dotazioni di spesa in applicazione dei parametri previsti dalla legge per la quantificazione medesima. In questo caso, le risorse predeterminate per legge non hanno potuto essere oggetto di modifica da parte delle Amministrazioni. Il nuovo meccanismo di flessibilità ha, da un lato, rafforzato il ruolo della legge di approvazione del bilancio come strumento di programmazione della spesa statale e, dall'altro, ha affidato alla medesima legge, innovando rispetto al passato, il compito di contribuire alla manovra di finanza pubblica. Nel disegno di legge di bilancio 2009 è esposta, nella Tabella 13, l'analisi delle dotazioni finanziarie per missioni con l'evidenziazione della quota di spesa « ri-

modulabile » e quella « non rimodulabile » di ciascuna missione. L'entità della spesa « rimodulabile » rappresenta circa il 5 per cento della spesa finale del bilancio dello Stato. In valori assoluti, la quota rimodulabile è pari a circa 29 miliardi, a fronte di una dotazione di bilancio complessivamente pari a circa 538 miliardi. Nell'ambito della percentuale del 5 per cento, risulta rimodulabile una quota pari al 33 per cento delle spese in conto capitale ed una quota pari al 2 per cento delle spese correnti. Così come le riduzioni lineari operate dal decreto-legge n. 112, anche le rimodulazioni interessano prevalentemente spese in conto capitale. Gli stanziamenti rimodulabili sono individuati nell'allegato tecnico per capitoli contenuto nelle tabelle di ciascuno stato di previsione della spesa attraverso l'apposizione della lettera R sotto la denominazione dei capitoli. Dall'esame delle dotazioni di spesa delle singole missioni, si evince come le spese rimodulabili risultino concentrate nelle seguenti missioni: 11- Competitività e sviluppo delle imprese (oltre 2 miliardi, pari al 47,2 per cento del totale della spesa); 13 - Diritto alla mobilità (oltre 4,5 miliardi, pari al 45,5 per cento del totale della spesa); 14 - Infrastrutture pubbliche e logistica (1,5 miliardi, pari al 40,9 per cento del totale della spesa); 28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale (oltre 6 miliardi, pari al 99,3 per cento del totale della spesa); 29 - Politiche finanziarie e di bilancio (2,8 miliardi, pari al 4 per cento del totale della spesa); 33 - Fondi da ripartire (2,5 miliardi, pari al 20,3 del totale della spesa). Rileva che quindi la spesa rimodulabile è pari a 28.673 milioni e per 22.629 milioni (il 79 per cento) si tratta di spese predeterminate per legge. Non è invece possibile stabilire con esattezza a quale tipologia di spesa sia riconducibile la restante quota della spesa rimodulabile, pari a 6.040, ed in particolare in quale misura si tratti di spese discrezionali. È inoltre individuabile, nell'ambito della spesa rimodulabile predeterminata per legge, la quota di spese effettivamente rimodulata - in aumento o in diminuzione - pari a 8.830 milioni. La quota di spesa

rimodulata è stata calcolata in valori assoluti tenendo conto di tutti gli aumenti e di tutte le diminuzioni delle dotazioni di spesa rimodulabili. Non risulta invece possibile quantificare le spese non predeterminate per legge rimodulate in sede di predisposizione del bilancio a legislazione vigente. Venendo ad esaminare i singoli stati di previsione, va rilevato come a tale livello è possibile individuare esclusivamente le spese rimodulabili e rimodulate predeterminate per legge. Per quanto riguarda il Ministero dello sviluppo economico, le spese rimodulabili predeterminate per legge sono pari a 7.733 milioni, (l'80,6 per cento del totale dello stato di previsione), delle quali 7.534 milioni, quasi interamente relative alla missione 28 (Sviluppo e riequilibrio territoriale), risultano rimodulate. Sembrerebbe pertanto che, nell'ambito delle spese rimodulabili predeterminate per legge, l'85,5 per cento delle spese rimodulate (pari, come si è detto, a 8.815 milioni) siano relative a questo stato di previsione. La rimodulazione delle spese predeterminate per legge è un fenomeno che interessa in misura assai diversa i singoli stati di previsione. Per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le spese rimodulate sono pari a 381 milioni, relative in prevalenza alle missione 13 Diritto alla mobilità, a fronte di 1.307 milioni di spese rimodulabili (pari al 18,2 del totale dello stato di previsione). Lo stato di previsione del Ministero dell'economia reca spese rimodulate per circa 485 milioni, relative in prevalenza alle missioni 8 Soccorso civile e 3 Relazioni con le autonomie territoriali, a fronte di 9.687 milioni di spese rimodulabili (pari al 3 per cento del totale dello stato di previsione). Lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali reca spese rimodulate per 127,4 milioni, relative alla missione 21 Tutela dei beni culturali, a fronte di 673,5 milioni di spese rimodulabili (il 39,4 per cento del totale dello stato di previsione). Lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente reca spese rimodulate per 117,7 milioni, relative alla missione 18 Sviluppo sostenibile e

tutela del territorio, a fronte di 788,1 milioni di spese rimodulabili (pari al 62,4 per cento del totale dello stato di previsione). Lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali reca spese rimodulate per 66,6 milioni, relative essenzialmente alla Missione 9 Agricoltura e pesca, a fronte di 467,1 milioni di spese rimodulabili (il 35 per cento del totale dello stato di previsione). Evidenzia inoltre come alcune Amministrazioni abbiano fatto ricorso in maniera assai limitata alla facoltà di rimodulazione della spesa. In particolare, lo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, a fronte di una quota di spesa rimodulabile pari a 727,9 milioni (l'1,32 per cento del totale dello stato di previsione), reca spese rimodulate per appena 0,2 milioni. Lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, a fronte di una quota di spesa rimodulabile pari a 349,8 milioni (l'17,11 per cento del totale dello stato di previsione), reca spese rimodulate per 11,8 milioni. Vi sono inoltre Amministrazioni che presentano una quota assai limitata di risorse rimodulabili. Lo stato di previsione del Ministero della giustizia reca spese rimodulabili per soli 5,5 milioni, pari allo 0,07 per cento del totale dello stato di previsione. Lo stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali reca spese rimodulabili pari a 241,4 milioni, pari allo 0,30 per cento del totale dello stato di previsione. Infine, lo stato di previsione del Ministero dell'interno reca spese rimodulabili per 100,6 milioni, pari allo 0,37 per cento del totale dello stato di previsione. Osserva poi che i dati disponibili sono relativi esclusivamente alle spese rimodulabili ed alle spese rimodulate predeterminate per legge, mentre non si hanno informazioni relative alla quota di spese rimodulabili di altra natura, il cui ammontare si ricava per differenza e con esclusivo riferimento alle missioni (ma non agli stati di previsione). In secondo luogo, occorrerebbe capire come le rimodulazioni hanno inciso sull'ammontare delle spese predeterminate per legge rispetto all'ammontare delle spese di altra natura,

posto che le rimodulazioni sembrerebbero poter prevedere compensazioni tra tipologie di spesa di natura diversa. Per quanto riguarda le Amministrazioni che hanno fatto ricorso in misura significativa alla facoltà di rimodulazione, occorrerebbe approfondire sulla base di quali criteri si è operato e per il conseguimento di quali obiettivi. A tale riguardo, ribadisce come non risulti presentata alcuna delle Relazioni sullo stato e l'efficacia della spesa che avrebbero dovuto soddisfare le esigenze conoscitive del Parlamento in ordine all'applicazione delle nuove disposizioni in materia di flessibilità di bilancio di cui all'articolo 60 del decreto-legge n. 112. Rileva invece l'importanza che le Camere siano poste nelle condizioni di verificare, nella misura più ampia possibile, le concrete modalità applicative delle nuove disposizioni in materia di flessibilità di bilancio, al fine di poterne apprezzare potenzialità e limiti, anche in vista di una possibile riforma della legge di contabilità generale. Conclusivamente, ritiene necessario un pieno recupero della funzione di indirizzo e controllo del Parlamento, in ragione anche della nuova struttura del bilancio. Osserva che l'articolazione in missioni e programmi consente infatti una maggiore trasparenza delle scelte politiche sottese alla decisione di bilancio e che una valorizzazione delle scelte di ordine politico nella allocazione delle risorse discende anche dalla flessibilità introdotta dall'articolo 60 del decreto-legge n. 112 del 2008. Ritiene peraltro che si renda comunque necessaria una maggiore trasparenza, a cominciare dalla leggibilità dei dati e dalla conoscibilità delle decisioni e delle strategie ad essi sottostanti. Rileva che dai documenti di bilancio si desume l'ammontare delle spese oggetto di rimodulazione ma non i criteri e le modalità con le quali si è pervenuto alle rimodulazioni medesime; chiede inoltre una conferma circa la neutralità finanziaria delle rimodulazioni nel loro complesso. Ritiene infine necessario procedere alle audizioni dei ministri, per acquisire tutti gli elementi necessari e per discutere sull'introduzione degli indicatori di *performance*.

Gaspere GIUDICE (PdL), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, sottolinea che in questa sede si limiterà esclusivamente a chiedere chiarimenti al Governo sull'articolo, riservandosi di procedere ad un'integrazione della relazione una volta acquisite le opportune risposte. Rileva che il procedimento di formazione della manovra correttiva per il periodo 2009-2011 presenta due aspetti innovativi: in primo luogo, gli interventi correttivi sui saldi sono stati introdotti in anticipo rispetto all'inizio della sessione di bilancio, con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 ; in secondo luogo, la manovra, attuata con il predetto decreto, ha operato l'intera correzione dei saldi ritenuta necessaria nel triennio 2009-2011, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nel DPEF. Pertanto, qualora non dovessero verificarsi peggioramenti nelle previsioni tendenziali – dovute ad un cambiamento del quadro macroeconomico, ad una minore efficacia delle misure disposte rispetto agli effetti attesi, o ad altre cause – non dovrebbero essere necessarie, nel triennio, ulteriori manovre correttive dei saldi. La Nota di aggiornamento al DPEF ha previsto una lieve rettifica peggiorativa degli andamenti tendenziali nel periodo 2009-2011 con riferimento sia al deficit che al deficit strutturale. Le nuove previsioni risultano, comunque, compatibili con l'obbligo, derivante dal Patto di stabilità e crescita, di conseguire un miglioramento annuo minimo del deficit strutturale di 0,5 punti percentuali e di azzerare il suddetto deficit entro il 2011. Pertanto la Nota non ravvisa la necessità di integrare la correzione dei saldi già operata con il decreto-legge n. 112 del 2008 per ripristinare l'allineamento dei nuovi valori tendenziali con gli obiettivi programmatici precedentemente indicati. Di conseguenza, il disegno di legge finanziaria per il 2009 in esame non apporta alcuna correzione all'andamento dei saldi, con riferimento sia al settore pubblico (fabbisogno) che al conto della P.A. (indebitamento netto). Modifiche, di carattere migliorativo per il 2009 e il 2010 e peggiorativo per il 2011, si registrano, invece, con riferimento al saldo del bilan-

cio dello Stato espresso in termini di competenza giuridica e al netto delle regolazioni contabili e debitorie (saldo netto da finanziare). Con riferimento all'articolo 1, relativo ai risultati differenziali, rileva l'opportunità di indicazioni più puntuali sulle modifiche apportate alle previsioni relative al saldo netto da finanziare, al fine di escludere la sussistenza di effetti sugli altri saldi di finanza pubblica: in particolare, ritiene utile un maggior dettaglio sui trasferimenti agli enti territoriali e sulle poste relative alle entrate. Le regolazioni contabili correttamente intese sono, infatti, escluse anche dal livello massimo del saldo netto da finanziare indicato dalla legge finanziaria. Poiché la Nota, nell'individuare le ragioni delle variazioni del predetto saldo fa riferimento alle regolazioni contabili, potrebbe trattarsi di partite che si elidono all'interno del perimetro delle pubbliche amministrazioni, non avendo rilevanza esterna, ma che non si identificano con il concetto giuridico di regolazione, dal momento che vengono conteggiate ai fini della competenza giuridica di bilancio. Rileva inoltre che, per gli anni 2010 e 2011, gli scostamenti tra i valori del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato nel bilancio a legislazione vigente, integrato dagli effetti della finanziaria, e quelli indicati nel bilancio programmatico sembrano implicare un'ulteriore correzione, con riguardo al bilancio dello Stato, che non risulterebbe invece riflettersi sui valori obiettivo degli altri saldi di finanza pubblica (fabbisogno e indebitamento netto). Sul punto ritiene pertanto opportuno un chiarimento da parte del Governo. Con riferimento all'articolo 2, comma 1, che reca modifiche alla disciplina dell'IRAP nel settore agricolo, rileva, come più volte evidenziato negli altri casi di quantificazioni effettuate mediante utilizzo di modelli di microsimulazione, che le informazioni fornite dalla relazione tecnica non consentono una puntuale verifica dei risultati. Con riferimento al comma 2, che reca agevolazioni fiscali per le imprese della pesca, osserva che, nonostante la stima effettuata dalla relazione tecnica appaia in linea con quelle contenute nei

precedenti provvedimenti di proroga, la messa a regime dell'agevolazione in esame necessita di una più approfondita analisi delle variabili utilizzate ai fini della quantificazione degli effetti di gettito. In particolare, appare necessario procedere ad un aggiornamento dei dati, in quanto quelli utilizzati (gli stessi considerati nella quantificazione della analoga norma contenuta nei precedenti provvedimenti di proroga) fanno riferimento alle dichiarazioni Unico 2003, mentre, ad oggi, risultano disponibili i dati relativi alle dichiarazioni Unico 2006. Con riferimento al comma 5, in materia di detrazione dall'IRPEF per l'autoformazione dei docenti, osserva che la relazione tecnica non appare motivare sufficientemente l'ipotesi assunta in merito alla quota di docenti che usufruirebbe dell'agevolazione, indicata nel 50 per cento della platea dei potenziali beneficiari. In particolare, non è chiaro se tale quota sconti un possibile effetto incentivante della disposizione, connesso alla possibilità di parziale recupero del costo sostenuto dai docenti per autoaggiornamento. Osserva altresì che andrebbero assunte maggiori informazioni sul dato riguardante la platea dei docenti potenzialmente interessata, per la quale non risulta specificato né il periodo di riferimento, né le singole categorie di docenti considerate. Con riferimento al comma 6, relativo alla detraibilità delle spese sostenute per la frequenza di asili nido, evidenzia che dai dati sulle dichiarazioni dei redditi 2006, relative all'anno d'imposta 2005, è possibile ricavare un ammontare di spesa per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido (per un importo non superiore a 632 euro annui per ogni figlio) pari a circa 101 milioni di euro ed un numero di contribuenti fruitori dell'agevolazione pari a circa 175.000, a fronte di un bacino di utenza potenziale che risulta, invece, essere pari a 1.394.102. Dal momento che il 2006 risulta essere il primo anno di applicazione dell'agevolazione in esame e che, pertanto, sul numero di fruitori potrebbe aver inciso, al di là di fenomeni di incapienza, una scarsa conoscenza dell'esistenza dell'agevolazione

stessa, andrebbe verificato se risponda a criteri di maggiore prudenzialità riparametrare l'agevolazione su una maggiore spesa, in relazione ad una più numerosa platea di potenziali beneficiari. Con riferimento al comma 7, relativo alla detraibilità delle spese per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, osserva che la relazione tecnica, che peraltro fornisce una quantificazione identica a quella a suo tempo presentata a corredo della disposizione della legge finanziaria per l'anno 2008, non appare conforme al testo normativo, anche alla luce dell'interpretazione fornita dall'Agenzia delle entrate, circa la platea dei soggetti ammessi all'agevolazione. Infatti, in base a quanto precisato dall'Agenzia, sono ammessi a fruire della detrazione tutti i titolari di un titolo di viaggio che implichi un utilizzo non episodico del mezzo di trasporto pubblico. Pertanto, l'individuazione degli studenti e dei lavoratori quali unici beneficiari della detrazione, proposta nella relazione tecnica, potrebbe non esaurire integralmente la platea dei potenziali soggetti interessati, essendo questa composta anche da soggetti appartenenti a categorie diverse (pensionati, casalinghe) che effettuano spostamenti con frequenza tale da rendere vantaggioso l'acquisto di un abbonamento, anche se con motivazioni diverse dal raggiungimento del luogo di studio o di lavoro. Con riferimento al comma 11, relativo all'accisa sul gas naturale per usi industriali, pur non avendo nulla da osservare in merito alla quantificazione effettuata, segnala che la riduzione della perdita di gettito, rispetto alle quantificazioni operate con riferimento alle precedenti proroghe, risulta solo in parte ascrivibile all'esclusione dal campo di applicazione dell'accisa del gas metano impiegato in alcuni processi industriali. Infatti, senza considerare tale esclusione, si perviene comunque ad un importo del minor gettito inferiore di 16,5 milioni di euro rispetto a quello quantificato in precedenza. Rileva pertanto l'opportunità di chiarire se l'ammontare ridotto dei consumi, considerato in questa sede rispetto alle precedenti proroghe, sia da ascrivere

ad una rettifica di una sovrastima precedentemente operata ovvero ad una contrazione nell'uso del combustibile in questione. Con riferimento al comma 12, che reca agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati in zone montane e per le reti di riscaldamento alimentate con biomasse o con energia geotermica, segnala che il Consiglio CE ha autorizzato la riduzione dell'accisa sui combustibili nelle zone montane fino all'anno 2012, mentre il testo in esame rende permanente tale agevolazione. Rileva pertanto l'opportunità di acquisire una valutazione da parte del Governo in ordine ai profili di compatibilità della norma con l'ordinamento comunitario. Con riferimento al comma 15, che reca una proroga delle agevolazioni tributarie in materia di recupero edilizio, osserva che, in relazione al recupero di gettito per effetto della maggiore domanda indotta dalla disposizione riguardante le agevolazioni in materia di ristrutturazione di immobili, si è più volte evidenziato, in occasione di precedenti provvedimenti di proroga, la difficoltà insita nell'individuare una metodologia condivisa, in grado di quantificare in modo corretto ed esaustivo il risultato netto di tali effetti indiretti; è stato, di conseguenza, rilevato come risponda a criteri di scarsa prudenzialità l'assegnare agli stessi cospicui effetti di ripresa di gettito, a compensazione dell'onere diretto prodotto dalle agevolazioni. Segnala che, nel caso in esame, gli elementi presentati a giustificazione della considerazione, nel calcolo, di effetti di mercato indotti derivanti dalla norma, sembrerebbero non considerare l'intero sistema macroeconomico e, quindi, gli eventuali effetti di sostituzione. Sarebbero, inoltre, necessari chiarimenti sui criteri di calcolo utilizzati per la stima di tali effetti indotti, con particolare riguardo al fatto che l'intero maggiore importo degli investimenti indotti relativi a ristrutturazioni possa essere assunto ad incremento della base imponibile delle imposte dirette. In merito, inoltre, alla quantificazione degli effetti della proroga della detrazione delle spese per acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione, andrebbero

forniti chiarimenti circa il dato relativo alle spese per l'acquisto di tali immobili, ottenuto dall'elaborazione delle dichiarazioni IRPEF 2005 ed assunto a base della quantificazione. Con riferimento ai commi da 17 a 20, che recano agevolazioni per le imprese di autotrasporto, pur rilevando che la norma affida alla Agenzia delle entrate la verifica relativa all'ammontare delle agevolazioni da concedere, al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa, sottolinea l'opportunità che il Governo fornisca elementi di dettaglio circa la quantificazione effettuata per l'imputazione degli effetti di minor gettito agli anni 2009 e 2010. Evidenzia, inoltre, che il comma 31 dell'articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 affidava al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di individuare, tra le misure previste dall'articolo richiamato, quelle per le quali occorresse una previa verifica della compatibilità con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato. Rileva, pertanto, l'opportunità che il Governo fornisca gli esiti di tale valutazione, dal momento che essa appare rilevante anche sul piano finanziario.

Con riferimento al comma 21, che reca la copertura delle disposizioni dei commi da 17 a 20, ricorda che ai sensi dell'articolo 1, comma 460, della legge finanziaria per il 2007, la Società Sviluppo Italia Spa ha assunto la denominazione di Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa ed è una società a capitale interamente pubblico. Con riferimento all'utilizzo, con finalità di copertura, delle risorse della suddetta Agenzia giacenti fuori dalla tesoreria statale, ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito alla natura delle suddette risorse; rileva inoltre che andrebbe in ogni caso acquisito un chiarimento circa la compatibilità dell'utilizzo delle somme in questione, previsto dalla norma in esame, con i piani di attività e gli impegni eventualmente assunti dall'Agenzia per la promozione degli investimenti. Con riferimento ai commi 25 e 26, concernenti il riordino dei trasferimenti per prestazioni previdenziali, ed in

particolare alla disposizione del comma 26, lettera *b*), che richiama testualmente il parziale utilizzo per il 2008 delle « risorse derivanti dai minori trasferimenti all'INPS di cui al comma 25 », osserva che il comma 25 dispone riduzioni che, tenuto conto della data di entrata in vigore del provvedimento in esame (1° gennaio 2009), dovrebbero riguardare gli esercizi 2009 e successivi. La previsione riferita al 2008 pare quindi attribuire effetto retroattivo alle riduzioni di trasferimenti statali disposte dal predetto comma 25, prevedendone l'applicabilità anche all'esercizio in corso. Sul punto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento ai commi da 27 a 31, che recano le risorse per i rinnovi contrattuali del biennio 2008-2009, osserva che gli effetti delle disposizioni risultano già scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica per effetto delle disposizioni nell'articolo 63, comma 10, primo periodo del decreto-legge n. 112 del 2008. Gli importi indicati nell'allegato 7 in corrispondenza della norma in esame derivano pertanto da effetti contabili, dovuti ad una diversa imputazione della spesa nell'ambito del bilancio dello Stato. Con riferimento alle risorse delle quali è previsto l'utilizzo con finalità di copertura, si ricorda che l'articolo 63, comma 10, primo periodo, al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale delle amministrazioni statali, disponeva l'integrazione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, dell'importo di 2.340 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010 e di 2.310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Sulla base dell'allegato 7 al disegno di legge finanziaria, gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 27, 28 e 29, sono quantificati nella misura di 2.240 milioni di euro. Anche in considerazione delle differenze rilevate, ravvisa l'opportunità che il Go-

verno fornisca l'entità complessiva delle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica iscritte sul capitolo 3075 del Ministero dell'economia e delle finanze, che residuano a seguito degli interventi disposti dal disegno di legge in esame, indicando le finalizzazioni alle quali le stesse risorse risultano preordinate in base alle diverse autorizzazioni di spesa. Con riferimento ai commi 32, 33 e 34, che recano risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa, segnala che le disposizioni di configurano una spesa, sia pure a carattere eventuale, suscettibile di tradursi in un onere permanente per il bilancio dello Stato. Pertanto le risorse da predisporre a copertura di tale spesa dovrebbero avere carattere di certezza nell'ammontare e di continuità nel tempo. Tali caratteristiche non sembrano poter essere accertate esclusivamente con la procedura di verifica prevista dalle norme in esame, che il comma 33 definisce di « cadenza semestrale »; esse potrebbero piuttosto dedursi da un esame a consuntivo dei risparmi effettivamente conseguiti sui relativi capitoli di bilancio, per effetto delle misure di razionalizzazione introdotte dal decreto-legge n. 112 del 2008. Sul punto ritiene necessario acquisire l'avviso da parte del Governo. Con riferimento al comma 35, concernente le modalità della contrattazione relativa ai contratti dei pubblici dipendenti e di erogazione delle somme stanziare, pur non avendo nulla da osservare per quanto concerne i profili di quantificazione, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se le previsioni della norma, che delinea una procedura innovativa per l'erogazione delle somme riferite ai rinnovi contrattuali, siano suscettibili di incidere sulle modalità di determinazione dei tendenziali di spesa, con particolare riferimento alla modulazione temporale della spesa per redditi da lavoro di dipendenti della pubblica amministrazione. Con riferimento alla tabella D, ritiene opportuno un chiarimento in merito all'assenza di effetti sui saldi della pubblica amministrazione del finanziamento del Fondo degli investimenti per la difesa. La misura del finanziamento non

sembra, infatti, vincolata da precedenti disposizioni legislative; la neutralità sui saldi potrebbe peraltro essere dovuta alla sequenza delle singole consegne, eventualmente già considerata ai fini della determinazione dei tendenziali della pubblica amministrazione. Rileva infine che non risulta inserita nell'articolato la disposizione riportata nelle precedenti leggi finanziarie in attuazione dell'articolo 11, comma 5, legge n. 468 del 1978, che prevede che la copertura degli oneri correnti recati dal disegno di legge finanziaria sia assicurata secondo quanto indicato nell'apposito prospetto di copertura, che pure risulta allegato al disegno di legge in esame.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS si riserva di fornire elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate nel prosieguo dell'esame.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 11.10.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2008.

Atto n. 21.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 1° ottobre 2008.

Gaspere GIUDICE, *relatore*, ricorda che nella seduta del 24 settembre scorso, nell'espone i contenuti dello schema di DPCM relativo alla ripartizione della quota di competenza statale dell'otto per mille, avevo segnalato che l'ammontare delle risorse ripartite nell'ambito dello schema di decreto risulta notevolmente inferiore rispetto a quello che avrebbe dovuto essere assegnato all'otto per mille di spettanza dello Stato sulla base delle scelte dei contribuenti. Ciò in conseguenza di successivi interventi normativi che hanno destinato a diverse finalità i relativi stanziamenti di bilancio. In proposito, aveva inoltre constatato che probabilmente i costi per la predisposizione dei progetti e per la loro valutazione risultano probabilmente superiori all'importo distribuito. Su questi aspetti, il rappresentante del Governo si era riservato di compiere un approfondimento. Segnala che il termine per l'espressione del parere sullo schema di DPCM è scaduto lo scorso 6 ottobre. Non essendo pervenuto alcun ulteriore elemento di valutazione da parte del Governo, l'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto, nella riunione dell'8 ottobre 2008, di non procedere all'espressione del parere sullo schema di decreto. Nel chiedere comunque al rappresentante del Governo se sono stati predisposti gli elementi di approfondimento richiesti, ritiene che comunque non vi siano le condizioni per procedere all'espressione del parere.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS rileva che le risorse relative all'anno 2008 derivanti dalla riduzione delle disponibilità dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato sono già state utilizzate per le finalità stabilite dalle norme adottate. Pertanto il ripristino delle risorse dell'otto per mille non risulta praticabile per l'anno in corso ma può essere eventualmente prospettato con riferimento al 2009.

Lino DUILIO (PD) sottolinea che la risposta del rappresentante del Governo

non è pertinente rispetto alle osservazioni formulate dal relatore, relative all'esatta determinazione delle risorse relative alla quota dell'otto per mille di pertinenza statale e non ad un eventuale reintegro delle medesime. Osserva che gli organi di stampa hanno dato ampio risalto al parere della Commissione Bilancio del Senato, che ha rilevato l'estrema esiguità delle risorse residue dopo le riduzioni operate a livello legislativo, mentre la Commissione Bilancio della Camera si limiterà a non esprimere un parere.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva la necessità di evitare che in futuro le residue risorse dell'otto per mille di competenza statale siano destinate ad altra finalità.

Gaspere GIUDICE (PdL), *relatore*, invita il presidente, come già convenuto in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, a segnalare al Presidente della Camera la situazione di disagio in cui la Commissione si è trovata ad operare.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, con riferimento all'osservazione del deputato Duilio sottolinea che la Commissione bilancio del Senato ha comunque espresso un parere favorevole. In conclusione ritiene, sulla base dello svolgimento dei lavori della Commissione, di dover comunicare al Presidente della Camera che non sussistono le condizioni di espressione del parere da parte della Commissione.

La seduta termina alle 11.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 17.30.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

C. 1441-quater-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative.

Rocco GIRLANDA (PdL), *relatore*, con riferimento alle proposte emendative da ultimo trasmesse dall'Assemblea, per quanto concerne i profili di interesse della Commissione, segnala che l'articolo aggiuntivo 38.0100 (*formulazione corretta*) del Governo è volto a modificare la platea dei destinatari della disciplina dei permessi per i lavoratori che assistono soggetti portatori di handicap grave. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo confermi che le modifiche della platea dei destinatari dei benefici abbiano carattere compensativo e non determinino effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica. Ritiene, inoltre, opportuno, acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della previsione contenuta nel comma 5 della proposta emendativa, in base alla quale il Dipartimento della funzione pubblica istituisce e cura, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, una banca dati informatica nella quale tenere conto dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche a cui sono accordati i permessi previsti dalla norma in esame. Segnala ancora che l'articolo aggiuntivo 39-septies.0101 del Governo estende anche al personale delle Forze armate le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 91, della legge finanziaria per il 2008 che pongono a carico delle amministrazioni utilizzatrici gli oneri del trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale in posizione di comando. Al riguardo, posto che dall'attuazione dell'articolo 2, comma 91, della legge finanziaria per il 2008, non erano stati scontati effetti sui saldi di finanza pubblica, ritiene opportuno che il Governo chiarisca che dal-

l'attuazione della proposta emendativa non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, in particolare, se le eventuali maggiori disponibilità recate dall'applicazione delle norme non siano suscettibili di determinare in capo ad alcune amministrazioni, disponibilità di bilancio altrimenti utilizzabili, e se le amministrazioni impieganti il personale non possano proseguire il rapporto in assenza di disponibilità da reintegrare.

Con riferimento all'emendamento 39-*bis*.200 della Commissione, rileva che lo stesso sopprime il riferimento alla tutela economica, pensionistica e previdenziale dalle finalità per le quali è riconosciuta la specificità del ruolo delle forze armate e delle Forze di polizia. Viene inoltre prevista l'inclusione nell'articolo 39-*bis* di una clausola di invarianza finanziaria. L'emendamento, appare, quindi, volto a superare i profili problematici che avevano indotto la Commissione bilancio, nella seduta antimeridiana, a richiedere, con una condizione formulata ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione, la soppressione dell'articolo 39-*bis*, in quanto il riconoscimento della specificità delle forze armate e di polizia non implicherebbe più aspetti suscettibili di determinare effetti finanziari. Sul punto chiede di acquisire l'avviso del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS rileva che in ordine alle conseguenze finanziarie dell'articolo aggiuntivo 38.0100 risulta necessaria la predisposizione di una relazione tecnica, constatando che in assenza di questa l'articolo aggiuntivo appare suscettibile di determinare conseguenze finanziarie negative. Concorda con le valutazioni del relatore in ordine al fatto che l'emendamento 39-*bis*.200 appare idoneo a superare i profili problematici di carattere finanziario evidenziati con riferimento all'articolo 39-*bis*. Fa infine presente che le restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea non appaiono presentare profili problematici di carattere finanziario.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel rilevare che alla luce dei rilievi del relatore

e delle dichiarazioni nello stesso senso del rappresentante del Governo il parere sull'articolo aggiuntivo 38.0100 non può che essere contrario, osserva peraltro che si tratta di una materia di grande rilevanza e delicatezza, sulla quale auspica un ulteriore approfondimento da parte del Governo.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva che il proprio emendamento 24.23, dichiarato inammissibile, risulta di contenuto identico all'articolo aggiuntivo 38.0100 del Governo.

Massimo VANNUCCI (PD) concorda con le osservazioni del presidente in ordine all'articolo aggiuntivo 38.0100.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, con riferimento all'intervento del deputato Borghesi, rileva che l'emendamento 24.23 è stato dichiarato inammissibile per carenza di compensazione e che, coerentemente, il relatore ha prospettato l'espressione di un parere contrario sull'articolo aggiuntivo 38.0100 del Governo.

Giulio CALVISI (PD), con riferimento all'emendamento 37.200, osserva che la formulazione risulta del tutto incongrua, frutto evidentemente di una cattiva tecnica legislativa.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che la Commissione non è competente sugli aspetti da ultimo richiamati dal deputato Calvisi.

Rocco GIRLANDA (PdL), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,
sull'articolo 39-*bis*,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, che sia approvato l'emendamento 39-*bis*.200;

sulle ulteriori proposte emendative trasmesse dall'Assemblea,

esprime

PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo 38.0100 (formulazione corretta), in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura,

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative in oggetto.

Conseguentemente, si intende revocata la condizione volta a sopprimere l'articolo 39-*bis*, contenuta nel parere espresso nella giornata odierna ».

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 17.45.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009). C. 1713 Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2009.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009 (limitatamente alle parti di competenza). C. 1714 Governo (Parere alla V Commissione) *(Seguito esame congiunto e rinvio)* 144

DL 134/08: Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi. C. 1742 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite IX e X) *(Esame e rinvio)* 145

ALLEGATO *(Proposta di parere del relatore)* 169

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter Governo (Parere alla X Commissione) *(Esame e rinvio)* 152

Sui lavori della Commissione 163

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione 164

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.10.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009).
C. 1713 Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2009.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009 (limitatamente alle parti di competenza).

C. 1714 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 9 ottobre scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che nel corso della precedente seduta

dedicata all'esame dei provvedimenti il relatore ha svolto una relazione illustrativa, e che il termine per la presentazione degli emendamenti ed ordini del giorno relativi agli ambiti di competenza della Commissione è fissato alle ore 16 della giornata odierna.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia alla seduta di domani il seguito dell'esame, nel corso della quale la Commissione dovrebbe concludere l'esame dei provvedimenti.

DL 134/08: Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi.

C. 1742 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite IX e X).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio BERNARDO (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alle Commissioni riunite IX Trasporti e X Attività produttive sul disegno di legge C. 1742, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, recante « Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi ».

Il decreto-legge, che si compone di 5 articoli ed è stato significativamente modificato nel corso dell'esame al Senato, risponde sostanzialmente all'esigenza di dare soluzione ad alcune problematiche insorte con riferimento alle vicende connesse al salvataggio dell'Alitalia, e fa seguito ad altri numerosi interventi d'urgenza sul settore, tra i quali ricorda, da ultimi, il decreto-legge n. 80 del 2008 ed il decreto-legge n. 97 del 2008.

In linea generale, il provvedimento, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge, si pone l'obiettivo di ampliare l'operatività della disciplina sull'amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza, prevista dal decreto-legge

n. 347 del 2003, anche ai casi di ristrutturazione di grandi imprese in crisi non solo finanziaria ma anche di tipo industriale, individuando una specifica disciplina per le grandi imprese operanti nei settori dei servizi pubblici essenziali volta a garantire la continuità nella prestazione di tali servizi. A tale ultimo scopo, il provvedimento elimina talune restrizioni recate dal decreto-legge n. 347 e introduce norme di accelerazione dei relativi procedimenti.

Passando ai contenuti specifici del decreto, l'articolo 1, comma 1, novella l'articolo 1 del citato decreto-legge n. 347 del 2003, al fine di estendere l'ambito di applicazione della disciplina relativa alla procedura concorsuale di amministrazione straordinaria per le grandi imprese in stato di insolvenza, dettata dal predetto decreto-legge n. 347 anche alle imprese che intendono avvalersi delle procedure di cessione di complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno (ai sensi di quanto previsto alla lettera *a*), comma 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 270 del 1999).

Il comma 2, in conseguenza della modifica apportata all'articolo 1, modifica l'articolo 2, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 347, relativo alle procedure per l'ammissione immediata all'amministrazione straordinaria, al fine di prevedere che l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria possa riguardare la procedura di ristrutturazione economica e finanziaria, ovvero anche la cessione dei complessi aziendali.

Il comma 3 integra il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 347, prevedendo che, per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso, ivi incluse le altre condizioni dell'incarico, anche in deroga alla vigente normativa in materia, possono essere disposte con decreto sia del

Presidente del Consiglio dei Ministri, sia del Ministro dello sviluppo economico.

I commi 4 e 5 novellano il comma 1-*bis* dell'articolo 3 del già citato decreto-legge n. 347, al fine di estendere l'applicazione della disciplina da esso prevista (che consente al giudice delegato di autorizzare il commissario straordinario al pagamento di creditori anteriori alla sentenza dichiarativa dell'insolvenza, prima dell'autorizzazione del programma di ristrutturazione o di cessione di complessi aziendali, quando ciò sia necessario per evitare un grave pregiudizio alla continuazione dell'attività d'impresa o alla sua consistenza patrimoniale) anche alle imprese del gruppo, intese anche come imprese che intrattengono rapporti contrattuali in via sostanzialmente esclusiva con l'impresa interessata dalla procedura, per la fornitura di servizi necessari allo svolgimento dell'attività.

I commi 6, 7 e 8 recano modifiche di carattere formale della rubrica e del testo dell'articolo 4, commi 2 e 4, del decreto-legge n. 347, al fine di assicurarne la coerenza con quanto previsto al comma 1.

Il comma 9 modifica il comma 4-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347, al fine di prevedere che il programma di cessione dei beni aziendali può anche essere presentato dal commissario straordinario (entro sessanta giorni dalla comunicazione della mancata autorizzazione del programma di ristrutturazione).

Il comma 6-*bis* esclude l'applicabilità del comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347 (il quale prevede che il Commissario straordinario presenti al Ministro dello sviluppo economico il proprio programma di ristrutturazione o di cessione dei complessi aziendali, nonché, contestualmente, al giudice delegato la relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza) per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali per le quali sia stato fatto immediato ricorso alla trattativa privata.

Il comma 10 aggiunge quattro commi dopo il comma 4-*ter* dell'articolo 4 del decreto legge n. 347.

Il nuovo comma 4-*quater* dispone, in deroga all'articolo 62 del decreto legislativo n. 270 del 1999 (relativo all'alienazione dei beni delle imprese insolventi), e limitatamente alle operazioni effettuate entro il 30 giugno 2009, che per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, nonché per le imprese del gruppo, il commissario straordinario possa individuare l'acquirente a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono la continuità del servizio, la rapidità dell'intervento e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale, nonché dai Trattati sottoscritti dall'Italia. Il prezzo di cessione non deve essere inferiore a quello di mercato, risultante dalla perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria, individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Secondo la relazione illustrativa allegata al disegno di legge, tale modifica consente una maggiore rapidità nella scelta dell'acquirente dell'impresa sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria, garantendo al tempo stesso che la cessione avvenga ad un prezzo comunque equo e tutelante per i creditori sociali.

Il nuovo comma 4-*quinqües*, sempre con riguardo a società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, dispone che le operazioni di concentrazione contemplate nel programma debitamente autorizzato, ovvero nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 347, rispondono a preminenti interessi generali e non sono soggette all'autorizzazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi della legge n. 287 del 1990 (fermi comunque restando i divieti di abuso di posizione dominante e di intese restrittive della concorrenza di cui agli articoli 2 e 3 della stessa legge n. 287), ma fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria, devono essere notificate preventivamente dalle parti all'Autorità garante, unitamente alla proposta di misure idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per i consuma-

tori. L'Autorità può tuttavia, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione, prescrivere modificazioni ed integrazioni alle suddette misure e definire il termine, non inferiore a tre anni, entro il quale le posizioni di monopolio eventualmente determinatesi devono cessare. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19 della citata legge n. 287.

A tale proposito la relazione illustrativa segnala come anche in altri ordinamenti, come ad esempio in Germania, vengano in materia disposizioni derogatorie rispetto alla disciplina *antitrust*, volte ad autorizzare operazioni di concentrazione qualora la limitazione della concorrenza sia giustificata da un interesse pubblico predominante, quale appunto quello di assicurare il mantenimento del salvaguardare l'operatività di imprese operanti in un settore essenziale come quello del trasporto aereo.

Il nuovo comma 4-*sexies* prevede che le imprese operanti nei servizi pubblici essenziali ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria conservano, per sei mesi dalla data di ammissione alle procedure, le eventuali autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli per l'esercizio e la conduzione delle relative attività svolte alla data di sottoposizione delle stesse alla procedura concorsuale e, in caso di cessione di aziende e rami di aziende, sono trasferiti all'acquirente le autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli.

Il nuovo comma 4-*septies* prevede che per l'attuazione delle procedure il cui programma risulti già prorogato ai sensi del comma 4-*ter* (il quale prevede la prorogabilità, per un massimo di dodici mesi, del termine di esecuzione del programma di ristrutturazione o cessione dei beni aziendali), e che, in ragione della loro particolare complessità, non possano essere definite entro il termine indicato al suddetto comma, il Ministro dello sviluppo economico può disporre l'ulteriore proroga, entro un termine massimo di dodici mesi.

Il comma 11 modifica il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 347, al fine di prevedere che l'autorizzazione rilasciata dal Ministro dello sviluppo economico su richiesta del commissario straordinario, dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, ad effettuare operazioni di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell'impresa, possa essere finalizzata, oltre che, come già previsto, alla ristrutturazione dell'impresa o del gruppo, anche alla salvaguardia del valore economico e produttivo, totale o parziale, dell'impresa o del gruppo.

Il comma 12 autorizza l'effettuazione delle medesime operazioni (di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell'impresa) anche prima della dichiarazione dello stato di insolvenza, per motivi di urgenza, ferma restando la devoluzione alla cognizione del tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza degli atti del commissario straordinario.

Il comma 13, aggiungendo i commi 2-*ter* e 2-*quater* all'articolo 5 del decreto-legge n. 347, reca disposizioni inerenti all'integrazione salariale straordinaria e alla mobilità per i dipendenti di imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.

In particolare, il nuovo comma 2-*ter*, primo periodo — che riguarda solo le società in amministrazione straordinaria operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali — riduce della metà i termini previsti dalle norme generali vigenti per:

le procedure di esame congiunto (con le rappresentanze sindacali aziendali e le rispettive associazioni di categoria, nonché con gli uffici ministeriali e regionali competenti) successivo alla comunicazione aziendale che prospetti la richiesta di integrazione salariale straordinaria o la sussistenza di eccedenze di personale;

l'obbligo di comunicazione preventiva (da parte del cedente e del cessionario) alle rappresentanze ed associazioni sindacali interessate dell'intenzione di effettuare un trasferimento di azienda o di ramo d'azienda.

Il secondo periodo del nuovo comma 2-ter prevede che, nell'ambito delle consultazioni (tra il commissario straordinario, il cessionario e i rappresentanti dei lavoratori) relative al trasferimento di azienda o di parte di essa, di cui all'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo n. 270 del 1999, ovvero dopo lo svolgimento infruttuoso delle stesse, il commissario straordinario dell'impresa in amministrazione straordinaria e il cessionario possano concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o di attività produttive in precedenza unitarie, e definire i contenuti di uno o più rami d'azienda, anche non preesistenti, con individuazione di quei lavoratori che passeranno alle dipendenze del cessionario.

Il terzo periodo del nuovo comma 2-ter consente che i passaggi (anche solo parziali) di lavoratori alle dipendenze del cessionario siano effettuati anche previa collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria, ovvero previa cessazione del rapporto di lavoro in essere e successiva assunzione da parte del cessionario.

Il nuovo comma 2-quater, relativo alle sole società in amministrazione straordinaria operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, prevede che, con riferimento ai lavoratori, destinatari di trattamenti di integrazione salariale straordinaria o di mobilità, dipendenti dalle società suddette, per agevolarne la ricollocazione, sono concessi, al datore di lavoro che li assuma, i benefici previsti dalla disciplina generale per i soggetti in mobilità.

Il comma 13-bis introduce nel decreto-legge n. 347 un nuovo articolo 7-bis, relativo all'applicazione di alcune disposizioni penali contenute nel regio decreto n. 267 del 1942 (cosiddetta legge fallimentare).

Le disposizioni penali richiamate sono quelle di cui al Capo I (Reati commessi dal fallito), al Capo II (Reati commessi da persone diverse dal fallito) e al Capo IV (Disposizioni di procedura) del titolo VI della citata legge fallimentare.

Il nuovo articolo limita l'applicazione delle citate norme penali esclusivamente ai casi di conversione dell'amministrazione

straordinaria in fallimento in corso o al termine della procedura, nonché ai casi di accertata falsità dei documenti posti alla base della procedura di amministrazione straordinaria.

A tal fine è infatti stabilito che solo nelle suddette ipotesi le dichiarazioni dello stato di insolvenza delle grandi imprese in crisi, ai sensi del citato decreto legge n. 347, nonché ai sensi del decreto legislativo n. 270 del 1999, sono equiparate alla dichiarazione di fallimento.

L'articolo 1-bis, introdotto al Senato, reca una norma di interpretazione autentica degli articoli 50 e 51 del decreto legislativo n. 270 del 1999, relativi alla disciplina dei contratti in corso e ai diritti dell'altro contraente.

La disposizione, in particolare, è volta a precisare che l'esecuzione del contratto, o la richiesta di esecuzione del contratto, da parte del commissario straordinario, non fanno venir meno la facoltà di scioglimento dei contratti riconosciuta al commissario medesimo, né comportano, fino all'espressa dichiarazione di subentro del commissario straordinario, l'attribuzione all'altro contraente dei diritti ad esso riconosciuti in caso di subentro del commissario.

I commi da 1 a 3 dell'articolo 2 modificano la disciplina sui trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per il personale dei vettori aerei e delle società derivate da questi ultimi, mentre i commi 4 e 5 recano norme finanziarie inerenti al presente decreto-legge.

In particolare, il comma 1 estende rispettivamente a 48 ed a 36 mesi i limiti massimi di durata dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per il personale in oggetto, modificando al riguardo la disciplina prevista dall'articolo 1-bis del decreto-legge n. 249 del 2004.

Il comma 2 corregge un errore materiale nella formulazione del primo periodo del citato articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge n. 249.

Il comma 3 provvede a novellare l'articolo 1-quinquies del già citato decreto-

legge n. 249, recante una disciplina di carattere generale in tema di decadenza dai trattamenti di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), di mobilità e di disoccupazione.

In particolare, aggiungendo un nuovo comma 1-*quinquies* al citato articolo 1-*quinquies*, si dispone espressamente che la disciplina in tema di decadenza dai trattamenti di CIGS, di mobilità e di disoccupazione contenuta nei commi da 1 a 1-*quater* del medesimo articolo 1-*quinquies* si applica anche al personale dei vettori aerei e delle società derivate da questi ultimi. Tale disciplina individua le ipotesi di decadenza nel rifiuto o nell'irregolare frequenza di un corso di formazione o riqualificazione, nonché — per quanto riguarda il trattamento di mobilità — nel rifiuto di essere avviato ad un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro o di un'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza.

Lo stesso comma 3, inoltre, specifica che i lavoratori in oggetto, ai fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria o di mobilità, sono tenuti a sottoscrivere apposito patto di servizio presso i competenti centri per l'impiego o presso le agenzie incaricate del programma di reimpiego.

Il comma 4, con riferimento agli oneri derivanti sia dall'articolo 2 sia dal comma 13 dell'articolo 1, incrementa di 30 milioni di euro annui, a decorrere dal 2009, l'evidenza contabile del Fondo per l'occupazione relativa agli ammortizzatori sociali per il personale dei vettori aerei e delle società derivate da questi ultimi. Ai sensi del medesimo comma 4, l'INPS provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi di integrazione salariale straordinaria, delle domande di mobilità e dei benefici contributivi, consentendo l'erogazione degli stessi trattamenti e benefici nei limiti delle risorse di cui alla predetta evidenza contabile.

In sostanziale corrispondenza con la riduzione di cui al comma 4, il comma 5 incrementa di 30 milioni di euro, per

ciascuno degli anni dal 2010 al 2014, il Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (fondo destinato all'eventuale integrazione delle autorizzazioni di spesa di natura corrente iscritte nella suddetta Tabella C). Alla copertura finanziaria di tale incremento si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 5-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, il quale, novellando l'articolo 6-*quater* del decreto-legge n. 7 del 2005, aumenta da 2,5 a 3,5 euro l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili. Le relative entrate sono destinate al Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo.

Lo stesso comma prevede inoltre che l'Ente nazionale per l'aviazione civile — ENAC comunichi semestralmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, destinatario delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'addizionale, il numero dei passeggeri registrati all'imbarco dagli scali nazionali nel semestre precedente, suddiviso tra utenti di voli nazionali ed internazionali per singolo aeroporto.

Il comma 5-*ter*, parimenti introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, reca modifiche all'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 108 del 2002, il quale, con norma di interpretazione autentica, dispone che l'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 368 del 2001 deve essere inteso nel senso che il divieto ivi stabilito di effettuare assunzioni con contratti a tempo determinato presso unità produttive che abbiano in atto trattamenti di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato, non trova applicazione nell'ipotesi di stipulazione di contratti di solidarietà da

parte di imprese che non ricadono nel campo di applicazione della CIGS e nell'ipotesi di concessione « in deroga » degli ammortizzatori sociali (ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge n. 244 del 2007 – legge finanziaria per il 2008), limitatamente alle società di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate.

La modifica disposta dal comma 5-ter dispone che il divieto di effettuare assunzioni a termine non si applica anche nell'ipotesi di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge n. 249 del 2004, relativa alla concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria (e di mobilità) al personale dei vettori aerei e delle società derivate da questi ultimi.

Il comma 5-quater, anch'esso introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, riconosce, nell'ambito temporale del quadriennio della cassa integrazione guadagni straordinaria concessa ai sensi del menzionato articolo 1-bis del decreto-legge n. 249 del 2004, ai lavoratori – che usufruiscono di tale trattamento – dei vettori aerei e delle società derivate da questi ultimi assunti a tempo indeterminato e licenziati per giustificato motivo oggettivo o a seguito delle procedure di mobilità, il diritto a rientrare nel programma di CIGS e ad usufruire della relativa indennità per il periodo residuo del quadriennio.

L'articolo 3, comma 1, introduce norme volte a escludere la responsabilità degli amministratori di Alitalia per atti compiuti dal 18 luglio 2007 fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge (28 agosto 2008).

In primo luogo, si prevede che le responsabilità di amministratori, componenti del collegio sindacale e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili per gli atti posti in essere nel periodo indicato sono a carico delle società Alitalia Sp.A. e Alitalia Servizi S.p.A. Tale esimente è limitata ad atti e comportamenti adottati per garantire la continuità aziendale, in considerazione del preminente interesse di assicurare il servizio pubblico di trasporto aereo.

In secondo luogo il comma 1 esime dalla responsabilità amministrativo-contabile, negli stessi limiti, i soggetti sopra indicati, nonché i pubblici dipendenti ed i soggetti titolari di incarichi pubblici.

Infine, l'ultimo periodo del comma esclude che lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione o controllo delle società in questione, possa costituire motivo per ritenere insussistente il possesso dei requisiti di professionalità richiesti per lo svolgimento di tali funzioni in altre società.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala le disposizioni di cui ai commi da 2 a 2-quater.

Il comma 2 introduce una tutela per azionisti e obbligazionisti di Alitalia che non abbiano esercitato opzione per la conversione dei titoli in azioni di nuove società, prevedendo, a tal fine, l'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), il quale ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia un fondo per l'indennizzo dei risparmiatori che siano rimaste vittime di frodi finanziarie e abbiano subito un danno ingiusto.

Per le modalità di attuazione della norma si fa rinvio ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per il quale rileva l'opportunità di prevedere un termine di emanazione.

Il comma 2-bis adotta una serie di misure per garantire una sollecita operatività del fondo di cui al citato comma 343, introducendo, dopo il comma 345-bis del predetto articolo 1 della legge n. 266, i commi da 345-ter, a 345-octies, volti ad incrementare la provvista del fondo stesso mediante l'individuazione di ulteriori apporti di risorse finanziarie.

Il nuovo comma 345-ter stabilisce innanzitutto che gli importi degli assegni circolari che non vengono riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto devono essere comunicati dagli istituti emittenti al Ministero dell'economia e delle finanze. Successivamente, tali importi devono essere versati al fondo di cui

al comma 343 entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione.

Il nuovo comma 345-*quater* stabilisce che gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti assicurativi di cui all'articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private (assicurazioni in caso di vita o di morte, assicurazioni malattia o contro i rischi di non autosufficienza, polizze *index linked* o *unit linked*), sono devoluti al fondo di cui al comma 343, ove non siano reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto.

Lo stesso comma 345-*quater* tiene comunque fermo quanto disposto dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 252 del 2005, in materia di forme pensionistiche complementari, secondo cui in caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi, ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 13 dello stesso decreto legislativo n. 252 (fondi pensione aperti e contratti di assicurazione sulla vita) viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ovvero resta acquisita al fondo pensione.

Il nuovo comma 345-*quinquies* prevede che gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali, emessi dopo il 14 aprile 2001, debbano essere comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, ove non siano reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto. Successivamente, devono essere versati al fondo di cui al comma 343 entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione (dieci anni dalla data di scadenza del titolo).

Il nuovo comma 345-*sexies* prevede l'applicazione, in caso di omessa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, nei termini prescritti, degli im-

porti di cui ai commi 345, 345-*ter*, 345-*quater* e 345-*quinquies*, della sanzione amministrativa pari ad una somma dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare degli importi da versare al fondo, con un minimo di lire cinquecentomila. Si prevede la riduzione alla metà della sanzione se gli importi sono comunicati entro venti giorni dalla scadenza del termine.

Nei casi di falsa comunicazione degli importi di cui ai commi 345, 345-*ter*, 345-*quater* e 345-*quinquies*, è disposta invece l'applicazione della sanzione amministrativa in una misura tra il cento ed il duecento per cento degli importi da versare al fondo.

Per il caso di omesso versamento dei citati importi, si prevede infine l'applicazione della sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.

Il nuovo comma 345-*septies* incarica il Ministero dell'economia e delle finanze di verificare il corretto adempimento degli obblighi legislativi e regolamentari previsti per le comunicazioni e i versamenti di cui ai già descritti commi 345, 345-*ter*, 345-*quater* e 345-*quinquies*. Il Ministero può avvalersi anche della Guardia di finanza, che a tal fine opera con i poteri previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto.

Il nuovo comma 345-*octies* prevede che entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono venute a conoscenza del verificarsi della condizione di cui al primo periodo del comma 345-*quater*, le imprese di assicurazione devono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 345, gli importi destinati al fondo di cui al comma 343 e devono provvedere al relativo versamento.

Tali norme si applicano anche con riferimento agli importi per i quali gli eventi che determinano la prescrizione del diritto dei beneficiari si siano verificati dopo il 1° gennaio 2006 e di cui siano venute a conoscenza successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Si precisa infine che, in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 345, 345-ter e 345-quater, nonché del relativo regolamento di attuazione, gli importi ivi indicati devono essere comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 novembre 2008, e che per le eventuali violazioni si applicano le sanzioni previste ai sensi del comma 345-sexies.

Il nuovo comma 2-ter dell'articolo 3, sostituisce il secondo comma dell'articolo 2952 del codice civile. In base alla nuova formulazione del secondo comma i diritti derivanti dal contratto di assicurazione diversi da quello al pagamento delle rate di premio (che si prescrive in un anno dalle singole scadenze), si prescrivono in due anni (e non più in un anno) dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Il nuovo comma 2-quater dell'articolo 3 stabilisce che nella procedura di amministrazione straordinaria, la domanda di ammissione al passivo per conto degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati è presentata dal rappresentante comune delle relative assemblee speciali. Sui possessori dei titoli sopra richiamati incombe l'onere di presentare i documenti giustificativi entro il termine indicato dal giudice delegato.

Il comma 3 abroga il comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 80 del 2008, il quale, con specifico riferimento alla cessione di Alitalia, esenta le determinazioni relative alla cessione del controllo, alle operazioni straordinarie strumentali al perfezionamento della operazione e alle indennità da rilasciarsi in relazione alla situazione della società, dall'osservanza dell'articolo 80, comma 7, della legge n. 289 del 2002, in base al quale il prezzo dei titoli nelle alienazioni delle dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato è determinato con riferimento al valore di mercato nel momento dell'alienazione, tenendo conto dell'esigenza di incentivarne la domanda.

L'articolo 4 dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato*).

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia alla seduta di domani il seguito dell'esame.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter Governo.

(Parere alla X Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Matteo BRAGANTINI (LNP), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla Commissione Attività produttive, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul disegno di legge C. 1441-bis, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

Il provvedimento, che risulta dallo stralcio di alcuni articoli dell'originario testo del disegno di legge C. 1441, risulta collegato alla manovra di finanza pubblica e si compone di 30 articoli.

Per quanto riguarda le disposizioni attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, evidenzia come l'articolo 3, recante norme in materia di distretti produttivi, sia stato soppresso dalla Commissione di merito, la quale ha invece introdotto l'articolo 3-bis, che sostituisce l'articolo 6-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 con gli articoli 6-bis e 6-bis.1.

Il nuovo articolo 6-bis reca una delega al Governo volto a ridefinire la riconfigurazione giuridica delle reti d'impresa.

In tale ambito segnala, tra i principi e criteri direttivi della delega stessa, la lettera e), la quale prevede la ridefinizione del predetto regime giuridico, con riguardo

alle conseguenze di natura contabile ed impositiva ed alla disciplina in materia di mercato del lavoro, anche attraverso il coordinamento e la modifica delle norme vigenti in materia di gruppi e di consorzi.

Parimenti rilevante per gli ambiti di competenza della Commissione è il criterio di cui alla lettera *h*), secondo cui è favorita la costituzione di fondi di garanzia per l'accesso al credito, destinati alle reti d'impresa costituite all'interno dei distretti.

Il nuovo articolo 6-*bis*.1, stabilisce, al comma 1, che alle reti d'impresa si applicano le disposizioni tributarie di cui all'articolo 1, commi da 366 e seguenti, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), come modificati dallo stesso articolo 6-*bis*.1, ad eccezione delle norme riguardanti i tributi dovuti agli enti locali.

Ricorda come tali disposizioni prevedano che il regime fiscale dei distretti consenta la tassazione sulla base di due diverse aggregazioni, costituite dal consolidamento fiscale (secondo cui le società di capitali facenti parte di distretti verrebbero sostanzialmente equiparate ad un gruppo) e dalla tassazione unitaria (caratterizzata da un reddito imponibile di distretto che comprende quello delle imprese che hanno optato per la tassazione unitaria). A quest'ultima possono accedere anche le imprese non soggette all'imposta sul reddito delle società (IRES). Tanto nella tassazione consolidata (riferita alle sole imposte sul reddito) quanto nella tassazione unitaria (applicabile sia alle imposte sul reddito, sia alle entrate locali), il distretto è individuato come unità fiscale di riferimento.

La tassazione consolidata si applica alle sole imposte sul reddito e ricalca l'istituto del consolidato nazionale per la tassazione dei gruppi di imprese, le cui norme vengono espressamente richiamate in quanto applicabili. In luogo del gruppo di imprese controllate, l'unità fiscale di riferimento è il distretto, che provvede agli adempimenti dichiarativi e di pagamento, sulla base della somma algebrica dei redditi delle società partecipanti.

Rammenta in particolare che le imprese appartenenti a distretti aventi determinate caratteristiche (a norma del comma 366 dell'articolo 1 della medesima legge) possono congiuntamente esercitare l'opzione per la « tassazione (consolidata) di distretto » ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle società (IRES), ovvero un modello di tassazione che configura l'estensione delle condizioni per l'applicazione dell'istituto del consolidato nazionale, previsto e disciplinato dal titolo II, capo II, sezione II (articolo da 117 a 129), del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), per la tassazione di gruppo delle imprese residenti. La facoltà di opzione per la tassazione di gruppo è consentita congiuntamente alle società di capitali, cooperative, mutue assicuratrici o enti commerciali controllanti e a ciascuna società o ente controllato.

Il comma 2, riprendendo il contenuto dell'articolo 6-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, apporta talune modifiche ai commi 366 e 368 dell'articolo 1 della legge n. 266, i quali recano una specifica disciplina tributaria per i distretti produttivi.

In particolare, la lettera *a*) del comma 2 prevede che l'individuazione dei distretti produttivi avvenga previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentite le regioni interessate.

La lettera *b*) sostituisce i numeri da 1 a 15 della lettera *a*) del comma 368, i quali precisano le disposizioni fiscali applicabili ai distretti produttivi. In tal modo viene abrogato il suddetto gruppo di disposizioni fiscali, che è sostituito dalla previsione secondo cui con regolamento governativo di delegificazione, su proposta del Ministro dell'economia, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentite le regioni interessate, sono disciplinate apposite semplificazioni contabili e procedurali in favore delle imprese appartenenti ai distretti, nel rispetto della disciplina comunitaria e, in particolare, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 e successive modificazioni, e ferma restando comunque la facoltà, per

le regioni e gli enti locali, di stabilire procedure amministrative semplificate per l'applicazione dei tributi propri.

La lettera *c)* modifica la lettera *b)*, numero 1, del già citato comma 368, relativamente alle disposizioni amministrative applicabili ai distretti: in tale contesto si prevede che l'accesso dei distretti alle banche dati formate e detenute da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici è disciplinato con decreto del Ministro dell'economia di concerto con il Ministro della funzione pubblica, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni e sentite le regioni interessate.

La lettera *d)* modifica invece la lettera *b)*, numero 2, del richiamato comma 368, la quale reca norme in materia di facilitazione all'accesso dei contributi pubblici in favore delle imprese che aderiscono ai distretti, prevedendo in particolare che i distretti possano stipulare convenzioni con gli istituti di credito e con gli intermediari finanziari per la prestazione di garanzie in relazione al rimborso dei contributi fruiti dalle imprese stesse. In tale contesto si prevede che il decreto attuativo di tali previsioni sia adottato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentite le regioni interessate.

Il comma 3 modifica l'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998, in materia di assistenza regionale alle imprese in riferimento alla localizzazione di impianti produttivi ed aree industriali.

L'articolo 5-*bis*, introdotto dalla Commissione di merito, prevede, al comma 1, che il Governo individui, attraverso un piano da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria, le priorità, le opere e gli investimenti strategici di interesse nazionale, che rivestano particolare rilievo per la crescita del sistema produttivo, con particolare attenzione agli interventi nelle aree che possono accedere al finanziamento dei Fondi strutturali europei. Il piano è predisposto dal Ministro dello sviluppo economico ed è approvato dal CIPE.

Il comma 2 conferisce una delega al Governo per il riordino della disciplina

della programmazione negoziata e degli incentivi allo sviluppo territoriale, nonché in materia di interventi di reindustrializzazione e di incentivi per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione. I principi e i criteri direttivi della delega prevedono la semplificazione delle norme statali in merito, la razionalizzazione, riduzione, differenziazione e regolamentazione delle misure di incentivazione, la priorità per gli incentivi definiti mediante programmi negoziati e la preferenza per iniziative produttive ad elevato contenuto di innovazione, lo snellimento delle procedure programmatiche, la razionalizzazione del monitoraggio, la diffusione degli investimenti sull'intero territorio nonché la destinazione alle piccole e medie imprese di una quota di risorse non inferiore al 50 per cento.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala in tale contesto il comma 4, il quale prevede che una quota di risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge n. 289 del 2002, è assegnata dal CIPE al Fondo per le zone franche urbane, istituito dall'articolo 1, comma 340, della legge n. 296 del 2006, sino al limite di 50 milioni di euro annui. La disposizione prevede inoltre che il CIPE aggiorni i criteri e gli indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle zone franche, al fine di incrementarne la distribuzione territoriale.

A tale riguardo ricorda che le risorse del Fondo sono vincolate, ai sensi del comma 341 della medesima legge n. 296, alla concessione di agevolazioni fiscali in favore di nuove attività economiche ubicate nelle zone franche urbane, le quali sono individuate dal CIPE nelle circoscrizioni o nei quartieri di città caratterizzati da degrado urbano e sociale. In particolare le agevolazioni consistono nell'esenzione dalle imposte sui redditi e dall'IRAP, nonché dai contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i primi 5 periodi di imposta, nonché nell'esenzione dall'ICI dal 2008 al 2012 per gli immobili siti nelle zone franche utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche.

Il comma 5 modifica l'articolo 1, comma 853, della legge n. 296 del 2006, al fine di stabilire che i criteri per l'individuazione delle imprese destinatarie degli interventi del Fondo rotativo di sostegno all'attività produttiva devono essere definiti previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Sempre per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze richiama il comma 6, il quale reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 24, commi 32 e 33, della legge n. 449 del 2007, in materia di revoca delle agevolazioni in favore delle imprese, volta a chiarire che le predette revoche, disposte dal Ministero dell'industria, costituiscono titolo per l'iscrizione al ruolo anche nei confronti dei soggetti che hanno presentato garanzia fideiussoria in relazione alle agevolazioni revocate.

In merito alla formulazione tecnica della disposizione, la quale fa riferimento all'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, segnala l'opportunità di sopprimere tale richiamo, dal momento che il predetto decreto del Presidente della Repubblica è stato abrogato dal decreto legislativo n. 112 del 1999.

Il comma 7 stabilisce infine che le installazioni e i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento non costituiscono attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici, anche se collocati permanentemente all'interno del perimetro delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate.

L'articolo 5-ter, anch'esso introdotto dalla Commissione di merito, interviene sul regime civilistico dei consorzi agrari.

In particolare si prevede che i consorzi agrari siano considerati come società cooperative, alle quali si applicano gli articoli 2511 e seguenti del codice civile.

La disposizione specifica che i consorzi sono considerati come società cooperative a mutualità prevalente, indipendentemente dai criteri di cui all'articolo 2513 del codice, a condizione che essi rispettino i requisiti dell'articolo 2514 del medesimo codice.

A tale proposito ricorda che l'articolo 2513, nello stabilire i criteri per la definizione delle cooperative a mutualità prevalente, i quali si aggiungono ad altri criteri elencati dall'articolo 2512 (svolgimento dell'attività prevalentemente in favore dei soci, dei consumatori o degli utenti; avvalimento prevalente di prestazioni lavorative di soci o di apporti di beni e servizi di soci), prevede che la contabilità delle cooperative indichi che:

a) i ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizio verso i soci siano superiori al 50 per cento del totale dei ricavi delle predette vendite e prestazioni;

b) il costo del lavoro dei soci sia superiore al 50 per cento del totale del costo del lavoro;

c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è superiore al 50 per cento del totale dei costi dei servizi ovvero del totale del costo delle merci o materie prime acquistate o conferite.

Per le cooperative agricole la prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al 50 per cento della quantità o del valore totale dei prodotti.

L'articolo 2514 stabilisce invece i contenuti obbligatori degli statuti delle cooperative a mutualità prevalente, consistenti:

a) nel divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali, aumentato di due punti e mezzo;

b) nel divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; del divieto di distribuire riserve tra i soci cooperatori;

c) nell'obbligo di devolvere l'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici, in caso di scioglimento della società.

Segnala inoltre come il carattere di cooperativa a mutualità prevalente incida direttamente sul regime tributario applicabile a queste ultime, in quanto costituisce condizione per accedere alle agevolazioni fiscali previste dall'ordinamento (tra cui si ricordano, a titolo esemplificativo: l'esclusione dal reddito imponibile degli utili netti destinata alla riserva minima obbligatoria e dell'80 per cento degli utili netti destinati dalle cooperative agricole e loro consorzi a riserve indivisibili; la deducibilità dal reddito imponibile delle somme ripartite tra i soci come restituzione di parte del prezzo di beni, se destinate ad aumento del capitale sociale, e la loro non computabilità ai fini del calcolo del valore della produzione netta dei soci), le quali, ai sensi dell'articolo 223-*duodecies*, sesto comma, delle disposizioni transitorie del Codice civile (introdotto dall'articolo 9, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo n. 6 del 2003), si applicano alle sole cooperative a mutualità prevalente.

L'articolo 5-*ter* stabilisce infine che l'Autorità di vigilanza (costituita dal Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali) può revocare l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa.

L'articolo 7 reca due deleghe al Governo volte, la prima, a prefigurare un generale riordino normativo, la seconda, a riordinare gli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese italiane.

La delega conferita al Governo ai sensi del comma 1, prevede l'adozione, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi destinati al riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione delle imprese.

Il comma detta, alle lettere da *a*) a *c*), specifici principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega, in aggiunta a quelli di carattere generale definiti dall'articolo 20 della legge n. 59 del 1997.

Essi prevedono:

la raccolta ed il coordinamento delle disposizioni legislative in materia, con l'indicazione di considerare, oltre alle esportazioni, anche gli investimenti idonei a promuovere l'internazionalizzazione. Tale principio e criterio di delega, come del resto il successivo, non prevede alcuna modifica di carattere sostanziale della normativa vigente e sembra piuttosto orientato a consentire la predisposizione di un codice in materia di internazionalizzazione;

il coordinamento delle misure di competenza dello Stato con quelle delle regioni e degli altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione.

In tale ambito segnala, in quanto attinente con gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la lettera *c*), la quale reca la previsione di accordi tra enti pubblici e il sistema bancario per l'utilizzo dei servizi e delle sedi estere degli istituti di credito.

Il comma 2 delega il Governo alla ridefinizione, al riordino e alla razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, attraverso l'adozione di uno o più decreti legislativi a ciò finalizzati.

Tra i principi e i criteri direttivi enunciati dal comma 2, cui dovrà attenersi il Governo, si prevede:

il rispetto dei compiti attribuiti rispettivamente ai Ministeri dello sviluppo economico, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 143 del 1998, nonché l'adeguamento delle disposizioni legislative regolanti i singoli enti al quadro delle competenze delineato dal citato decreto legislativo n. 143 e all'assetto costituzionale derivante dalla legge costituzionale n. 3 del 2001.

il riassetto organizzativo degli enti secondo principi che si ispirano a maggiore funzionalità dei medesimi tenuto conto delle esigenze imposte dall'attuale quadro economico-finanziario, nonché ad obiettivi di coerenza della politica econo-

mica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano, in ambito internazionale, con le funzioni svolte dall'amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;

la compatibilità con gli obiettivi di riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione.

Il comma 3 prevede la possibilità di adottare disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi.

L'articolo 15, modificato dalla Commissione di merito, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti i criteri per la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione elettrica nucleare, per i sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e del materiale nucleare e per la definizione delle misure compensative minime da corrispondere alle popolazioni interessate. In tale contesto si prevede che i siti dove saranno localizzati gli impianti nucleari siano dichiarati aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e protezione; si stabilisce inoltre il riconoscimento di benefici diretti alle persone residenti ed alle imprese operanti nel territorio circostante con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione con l'esercizio degli impianti. Si prevede altresì uno snellimento delle procedure amministrative per la realizzazione degli impianti in particolare attraverso l'introduzione di un'autorizzazione unica rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni e Stato-Città.

Per quanto riguarda gli aspetti della disposizione rilevanti per la competenza della Commissione Finanze, segnala, in tale ambito, tra i principi e criteri direttivi

della delega, elencati dal comma 2, la lettera *g-quater*), in base alla quale il legislatore delegato deve identificare gli strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione dei siti e degli impianti atomici, per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica per la costruzione.

La disposizione contiene inoltre, al comma 3, norme processuali relative ai giudizi amministrativi concernenti le procedure di progettazioni, approvazione e realizzazione delle opere, stabilendo inoltre, al comma 4, che il gestore della rete di trasmissione nazionale deve assicurare la precedenza, dopo l'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, a quella prodotta da impianti ad energia nucleare situati su territorio nazionale.

L'articolo 16-*quater*, introdotto dalla Commissione di merito, prevede innanzitutto l'affidamento in esclusiva al Gestore del mercato elettrico la gestione economica del mercato del gas naturale, secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività e concorrenza.

In tale contesto evidenzia, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, i commi 3 e 4, i quali prevedono, rispettivamente, che le garanzie a copertura delle obbligazioni assunte dagli operatori ammessi ai mercati organizzati e gestiti dal Gestore del mercato elettrico non possono essere distratte dalla destinazione prevista, né soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori, e che il Gestore stesso definisce modalità e tempi per l'escussione delle predette garanzie, nonché in materia di conclusione dei contratti, di compensazione e di effettuazione dei relativi pagamenti.

La disposizione prevede inoltre che la società Acquirente Unico Spa garantisca la fornitura di gas ai clienti finali di grandi dimensioni in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Ministro dello sviluppo economico.

Si stabilisce altresì che, nelle aree caratterizzate da una limitata interconnes-

sione con le reti elettriche e dei gasdotti, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas adotti misure per ampliare l'offerta di energia e la concorrenza del mercato elettrico, anche attraverso l'acquisizione e cessione di capacità produttiva virtuale.

Ulteriori previsioni riguardano la conferma del regime di sostegno dei sistemi di produzione di energia elettrica mediante sistemi di cogenerazione ad alto rendimento.

Si interviene altresì sulla disciplina relativa ai contributi cosiddetti «CIP 6», concessi ai produttori di energia elettrica mediante fonti rinnovabili: in particolare, si prevede che l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas proponga al Ministro dello sviluppo economico meccanismi per la risoluzione anticipata volontaria delle relative convenzioni, mediante liquidazione in favore dei soggetti produttori.

Sono infine previste norme in materia di bolli metrici e di marcatura dei misuratori volumetrici di gas installati presso le utenze domestiche.

L'articolo 22-ter, anch'esso introdotto dalla Commissione di merito, stabilisce che, per le imprese di distribuzione di carburanti, il versamento del diritto annuale dovuto alle camere di commercio per ogni impresa iscritta o annotata, è determinato, relativamente al 2009, considerando il fatturato sulla base del quale è calcolata la base imponibile del predetto diritto, al netto delle accise dovute dalle medesime imprese.

Le conseguenti minori entrate per il complesso delle camere di commercio sono compensate in misura di 1,5 milioni di euro, che saranno trasferiti all'Unione italiana delle camere di commercio e successivamente ripartiti tra le singole camere di commercio sulla base dei dati relativi alla riscossione del diritto per il 2008.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle economie di spesa derivanti dalla revoca delle agevolazioni per l'imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno, prevista dall'articolo 2, comma 554, della legge n. 244 del 2007.

Per quanto riguarda invece le altre disposizioni del disegno di legge, l'articolo

5, interamente sostituito dalla Commissione di merito, prevede la riforma degli interventi di reindustrializzazione, nonché norme in materia di incentivi alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione.

In particolare, i commi 1 e 2 prevedono che le iniziative di deindustrializzazione nelle aree o nei distretti di crisi industriale che coinvolgono la competenza delle regioni, degli enti locali, di altri soggetti pubblici o privati, e delle amministrazioni statali siano disciplinate con accordi di programma, i quali, ai sensi del comma 5, possono provvedere alla realizzazione di interventi di infrastrutturazione e di risanamento di aree industriali dismesse da destinare a nuovi insediamenti.

Il comma 3 stabilisce che all'attuazione degli interventi in tali aree provveda l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa.

Ai sensi del comma 6, l'individuazione delle aree di crisi nelle quali realizzare gli interventi è effettuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, mentre risulta soppressa ogni altra modalità di individuazione.

In base ai commi 7 e 8 il coordinamento dell'attuazione degli accordi di programma è assicurato dal Ministro dello sviluppo economico, che può avvalersi dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti; al medesimo Ministro è altresì demandata la definizione delle modalità di attuazione degli interventi.

Il comma 9 prevede che le risorse finanziarie allocate presso il Fondo per la prosecuzione degli interventi di risoluzione delle crisi industriali, istituito dall'articolo 1, comma 30, della legge n. 266 del 2005, è destinato all'attuazione di una serie specifica di accordi di programma puntualmente individuati dalla disposizione. Si tratta, in particolare, di interventi relativi all'area di crisi di Ottana, alla crisi industriale in Riva di Chieri e dell'area di crisi di Acerra.

I commi 10, 11 e 12 prevedono che le risorse rese disponibili a seguito della revoca delle agevolazioni per l'imprenditoria giovanile del Mezzogiorno, disposta dall'articolo 2, comma 554, della legge

n. 244 del 2007, come accertate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono destinate prioritariamente ad interventi di internazionalizzazione delle imprese italiane, ad interventi di incentivazione a sostegno delle attività imprenditoriali, a progetti di innovazione industriale nei settori dell'efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle tecnologie innovative per i beni e le attività culturali, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nei settori aerospaziale ed ambientale, nonché ad interventi nel settore delle comunicazioni, per esigenze connesse con la riunione del G8 che si terrà in Italia nel 2009.

L'articolo 6 apporta modifiche alla legge n. 56 del 2005 sull'internazionalizzazione delle imprese, volte a semplificare le procedure previste nell'ambito dell'Accordo-quadro con le Università del 2001, nonché da altri accordi di settore.

L'articolo 8 interviene sulla disciplina dei fondi rotativi regionali di venture capital gestiti dalla SIMEST Spa, innalzando dal 49 per cento al 70 per cento il limite massimo di partecipazione al capitale sociale di società o imprese partecipate da imprese operanti nel Mezzogiorno, consentendo che i fondi regionali confluiscono, a fini gestionali, nel Fondo unico che riunisce tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST Spa, e devolvendo i poteri concernenti l'utilizzo dei fondi regionali al Comitato di indirizzo e di rendicontazione, cui è affidata la definizione dei criteri generali di operatività del medesimo Fondo unico.

L'articolo 9 istituisce presso la Tesoreria dello Stato un Fondo rotativo per favorire la fase di avvio di progetti di internazionalizzazione delle imprese, da finanziare con gli utili di spettanza del Ministero dello sviluppo economico in qualità di socio della SIMEST S.p.a.

L'articolo 10 interviene sulla disciplina penalistica di tutela dei diritti di proprietà industriale. In particolare, si modifica le fattispecie di contraffazione e dei marchi, introducendo la nuova fattispecie di usurpazione dei diritti di proprietà industriale

protetti da brevetti, modelli e disegni (articolo 473 del codice penale). Si modifica altresì la fattispecie dell'introduzione e commercio nello Stato di prodotti falsi, estendendone l'ambito di applicazione anche ai prodotti usurpativi (articolo 474 del codice penale). In relazione a tali reati, vengono introdotte un'aggravante specifica e la confisca obbligatoria dei beni. Nelle ipotesi aggravate è disposto il passaggio di competenze alla procura distrettuale.

È inoltre previsto un inasprimento della pena per il delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci e viene introdotta la nuova fattispecie delittuosa della contraffazione di indicazioni dei prodotti alimentari (articolo 517-ter del codice penale).

L'articolo 11, che recava modifiche alla disciplina in materia di incidente probatorio, in relazione ai delitti di contraffazione e di introduzione in commercio di prodotti contraffatti, di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale, è stato soppresso dalla Commissione di merito.

L'articolo 12 reca misure di natura processuale volte al contrasto della contraffazione. In particolare, è estesa anche in relazione alle indagini per i delitti di cui ai predetti articoli 473 e 474 del codice penale, la disciplina delle operazioni sotto copertura. Tale possibilità è estesa anche alle indagini per i delitti di cui all'articolo 517-ter del codice penale, in materia di contraffazione di indicazioni dei prodotti agroalimentari.

È infine modificata la disciplina sanzionatoria prevista in caso di incauto acquisto da parte del consumatore.

L'articolo 13 dispone una serie di modifiche e integrazioni al Codice della proprietà industriale, intervenendo anche sulla competenza giurisdizionale relativa alle controversie in materia di proprietà industriale e concorrenza sleale, e delega il Governo ad adottare, entro il 30 dicembre 2008, disposizioni correttive o integrative del Codice medesimo. In tale contesto viene altresì istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Consiglio nazionale anticontraffazione, il quale ha fun-

zioni di coordinamento delle azioni svolte dalle amministrazioni pubbliche in tale settore.

L'articolo 13-*bis*, introdotto dalla Commissione di merito, sancisce l'obbligo, per i gestori dei servizi dell'energia elettrica, del gas e delle telecomunicazioni di specificare, nelle offerte ai clienti, le formule ed i criteri utilizzati per la definizione dei prezzi, fornendo in tal modo indicazioni trasparenti circa i costi presumibilmente gravanti sugli enti stessi.

L'articolo 13-*ter*, anch'esso introdotto dalla Commissione di merito, prevede, al comma 1, che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato incrementano il Fondo in favore dei cittadini meno abbienti istituito dall'articolo 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, fatta eccezione per una quota di 33,8 milioni di euro, i quali sono destinati ad incrementare le misure di sostegno all'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale, nonché per l'adeguamento degli impianti in base al piano nazionale di assegnazione delle frequenze.

L'articolo 16 prevede che con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente, sono definite le tipologie degli impianti di produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale, nonché le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione e di esercizio degli impianti. Inoltre la disposizione prevede che il CIPE individui i criteri e le misure per favorire la costituzione di consorzi per lo sviluppo e l'utilizzo degli impianti nucleari, formati da produttori di energia elettrica, da soggetti industriali utilizzatori intensivi di energia, nonché, in quota minoritaria, dalla Cassa Depositi e Prestiti.

L'articolo 16-*bis*, introdotto dalla Commissione di merito, reca misure di varia natura per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico.

In primo luogo l'articolo prevede la predisposizione, da parte del Ministro

dello sviluppo economico, di un piano straordinario per l'efficienza ed il risparmio energetico, nonché la definizione, da parte dello stesso Ministro di norme, criteri e procedure da adottare da parte delle amministrazioni pubbliche responsabili ai fini dell'individuazione di risorse rinnovabili, nonché per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti che utilizzino fonti rinnovabili; nella medesima ottica si prevede che i comuni possano destinare proprie aree per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

La disposizione contempla altresì una serie di modifiche ai procedimenti amministrativi relativi alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, nonché in materia di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti di energia elettrica, per i quali si introduce la possibilità di procedere mediante la sola denuncia di inizio attività, di potenza superiore a 300 Megawatt.

Analoghi interventi di semplificazione sono disposti in relazione alle procedure autorizzative per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturali liquefatti.

Ulteriori modifiche sono altresì approntate alla disciplina concernente il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terra ferma, nonché la relativa concessione di coltivazione.

La disposizione prevede quindi la soppressione di talune strutture pubbliche operanti nel settore dell'energia, quali il Fondo Bombole Metano, l'Agenzia nazionale delle scorte petrolifere, la Cassa Conguaglio per il settore elettrico (le cui competenze sono trasferite, rispettivamente alla Cassa conguaglio GPL ed al Gestore dei servizi elettrici Spa), il Comitato centrale metrico, e la ridefinizione, mediante atto di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, dei compiti e delle funzioni di Sogin Spa, per la quale si prevede la decadenza dell'attuale Consiglio di amministrazione e la nomina di un Commissario e di due vicecommissari.

Si prevede altresì che le amministrazioni pubbliche si avvalgano del Gestore dei Servizi Elettrici Spa per lo svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico.

Si dispone infine una modifica della disciplina relative alle decisioni condominiali inerenti gli interventi sugli edifici e sugli impianti per il contenimento del consumo energetico, prevedendo che tali decisioni possano essere a maggioranza semplice delle quote intervenute in assemblea.

L'articolo 16-ter, introdotto altresì dalla Commissione di merito, prevede l'istituzione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, alla quale spettano le funzioni ed i compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione delle attività concernenti gli impieghi pacifici dell'energia nucleare, la gestione dei rifiuti nucleari, nonché la salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari. L'Agenzia, che si avvale delle strutture del Dipartimento nucleare dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nonché delle risorse dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) attualmente preposte ad attività di competenza dell'Agenzia, ha, tra l'altro, competenza a rilasciare le autorizzazioni relative ai compiti sopra indicati, a svolgere ispezioni sugli impianti nucleari, ad emanare e proporre regolamenti, *standard* e procedure tecniche sulle materie di competenza nonché ad imporre misure correttive ed irrogare sanzioni pecuniarie.

I commi da 6 a 13 disciplinano l'organizzazione dell'Agenzia che è composta dal presidente e da quattro membri, l'articolazione degli organi interni, i procedimenti di nomina e la durata in carica dei componenti, nonché il relativo regime di incompatibilità.

Ai sensi dei commi da 13 a 15 lo statuto dell'Agenzia è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; sempre con DPCM è approvato il relativo regolamento di organizzazione, mentre con decreto del Ministro dell'ambiente saranno individuate le risorse di

personale, nella misura massima di 100 unità, che saranno trasferite all'Agenzia dal Dipartimento nucleare dell'ISPRA e dall'ENEA.

Stabilisce inoltre, al comma 16, in merito all'autonomia gestionale dell'Agenzia la quale approva entro il 31 dicembre di ogni anno un bilancio di previsione nonché, entro il 30 aprile dell'anno successivo, un rendiconto della gestione finanziaria.

L'articolo 16-quinquies, anch'esso introdotto dalla Commissione di merito, prevede che le somme assegnate nel 2008 all'Istituto nazionale per la fauna selvatica, e all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare, soppressi dall'articolo 28, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008 confluiscono sui capitoli di bilancio già intestati all'Agenzia per la protezione dell'ambiente (anch'essa soppressa dalla predetta norma), al fine di garantire il funzionamento dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, istituito dal comma 1 del già citato articolo 28 del medesimo decreto.

L'articolo 16-sexies, a sua volta introdotto dalla Commissione di merito, prevede l'istituzione, in forma di ente di diritto pubblico, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENES), con il compito di svolgere attività di ricerca, di innovazione tecnologica e di prestazioni di servizi avanzati nei settori dell'energia, con specifico riguardo al settore nucleare e dello sviluppo economico sostenibile.

L'Agenzia si avvale delle medesime risorse finanziarie, strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), che è contestualmente soppresso.

L'articolo 17 prevede la predisposizione, da parte del CIPE, di un Piano operativo per la promozione dell'innovazione nel settore energetico. Il Piano dovrà definire obiettivi, priorità, modalità di utilizzo delle risorse, tipologia dei soggetti esecutori, nonché, in particolare, prevedere la realizzazione di progetti dimostrativi sulla cattura e il confinamento del-

l'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici e la partecipazione a vari programmi internazionali sull'energia nucleare, nonché a progetti per la promozione delle tecnologie a basso contenuto di carbonio.

Inoltre si prevede che il Ministro dello sviluppo economico possa stipulare specifici accordi di programma, per garantire la continuità delle iniziative in materia di ricerca e sviluppo nel sistema elettrico.

Per la realizzazione degli interventi si rinvia ad apposita Convenzione tra l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente, con la quale si provvederà anche ad individuare le risorse dell'Agenzia da destinare alla realizzazione del Piano operativo.

L'articolo 17-*bis*, introdotto dalla Commissione di merito, modifica l'Allegato III, alla Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di specificare che la competenza delle regioni e delle province autonome sui progetti relativi agli elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 Kw con lunghezza superiore a 10 Km, riguarda gli elettrodotti aerei.

L'articolo 18 devolve alla giurisdizione esclusiva del TAR del Lazio la competenza in primo grado su tutte le controversie (comprese quelle di natura cautelare e risarcitoria) concernenti le procedure e i provvedimenti della pubblica amministrazione (e dei soggetti ad essa equiparati) in materia di energia. La norma – che detta anche una disciplina transitoria – precisa che la giurisdizione esclusiva comprende le controversie relative a « diritti costituzionalmente garantiti ».

La disposizione fa comunque salva la competenza territoriale relativa ai ricorsi avverso gli atti e provvedimenti dell'Autorità per i servizi di pubblica utilità, il quale devono essere proposti dinanzi al Tribunale amministrativo regionale dove ha sede la stessa Autorità.

La Commissione ha altresì introdotto l'articolo 18-*bis* il quale apporta, al comma 1, talune modifiche agli allegati alla parte II del decreto legislativo n. 152

del 2006, al fine di prevedere che gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare rientrano tra i progetti di competenza statale, mentre rientrano tra i progetti di competenza delle regioni e delle province autonome gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terra ferma.

In tale contesto il comma 2 precisa che le procedure di valutazione di impatto ambientale relative ad impianti eolici ubicati in mare, avviate prima dell'entrata in vigore della legge, sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento del loro avvio.

Inoltre il comma 3 modifica il numero 1-*bis* della Tabella 2 richiamata dall'articolo 2, commi 144 e 147, della legge n. 244 del 2007.

Ricorda che il predetto comma 144 ha previsto rilascio di certificati verdi volti ad incentivare la produzione di energia elettrica dalle fonti rinnovabili elencate nella citata Tabella 2, il cui ammontare è determinato dal prodotto tra il valore della produzione netta di energia elettrica realizzata mediante tali fonti ed una serie di coefficienti, indicati per ciascuna fonte dalla medesima Tabella. In tale contesto il comma 3 innalza da 1,1 a 1,6 il coefficiente applicabile alla produzione netta di energia elettrica realizzata attraverso impianti eolici *offshore*.

L'articolo 22, volto a liberalizzare l'attività di distribuzione dei carburanti disciplinata dal decreto legislativo n. 32 del 1998, è stato soppresso dalla Commissione di merito, la quale ha invece introdotto l'articolo 22-*bis*, a norma del quale il termine entro cui gli impianti di distribuzione stradale di GPL, con capacità compresa entro 30 metri cubi, devono essere adeguati alle disposizioni in materia di prevenzione incendi contenute nel titolo III della regola tecnica in materia di sicurezza antincendio di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 340 del 2003, è prorogato al 31 dicembre 2009.

L'articolo 31 interviene in materia di progetti di innovazione industriale (PII), previsti dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), prevedendo, al

comma 1, che il Ministro dello sviluppo economico può aggiornare, integrare o modificare le aree tecnologiche che possono fruire dei contributi del Fondo per la competitività e lo sviluppo, istituito dall'articolo 1, comma 841, della legge n. 296 del 2006.

Il comma 2 attribuisce inoltre una delega al Governo per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria, con connessa soppressione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari.

L'articolo 31-*bis*, introdotto dalla Commissione di merito, provvede al riordino dell'Istituto per la promozione industriale, il quale è costituito in ente pubblico strumentale del Ministero dello sviluppo economico. In tale ambito, il comma 2 attribuisce una delega al Governo per l'attuazione di tale riordino.

L'articolo 31-*ter*, anch'esso introdotto dalla Commissione di merito, prevede l'introduzione della legge annuale per il mercato e la concorrenza, finalizzata a rimuovere gli ostacoli di carattere normativo o amministrativo che limitino l'apertura dei mercati, nonché a promuovere lo sviluppo della concorrenza e la tutela dei consumatori. Il relativo disegno di legge è presentato dal Governo entro 60 giorni dalla trasmissione della relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale viene anticipata dal 30 aprile al 31 marzo di ogni anno, e deve essere approvato in via definitiva dal Parlamento entro il 30 settembre.

Il provvedimento si articola in distinte sezioni, contenenti norme di immediata applicazione, eventualmente integrative e correttive di disposizioni di legge vigenti, deleghe legislative, norme di autorizzazione all'adozione di norme secondarie, nonché disposizioni indicanti i principi fondamentali per l'esercizio della potestà legislativa concorrente da parte delle regioni e delle province autonome.

L'articolo 70, al fine di implementare le funzioni della SACE Spa in tema di competitività ed internazionalizzazione dell'economia italiana, conferisce una delega legislativa al Governo per stabilire la se-

parazione delle attività svolte dalla SACE Spa in regime di concorrenza da quelle svolte sotto la garanzia statale e la possibilità che due diversi organismi gestiscono le suddette attività, una volta disgiunte, prevedendo altresì la possibilità che altri investitori partecipino all'attività in regime di libero mercato.

L'articolo 70-*bis*, introdotto dalla Commissione di merito, stabilisce che le risorse derivanti dalla revoca delle agevolazioni in favore dell'imprenditoria giovanile del Mezzogiorno, sono prioritariamente destinate per garantire l'operatività della rete estera degli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

A tale riguardo appare opportuno coordinare tale previsione con quelle dei commi 10, 11 e 12 dell'articolo 5, che già prevedono la destinazione prioritaria di tali risorse ad altre finalità.

L'articolo 70-*ter*, anch'esso introdotto dalla Commissione di merito, prevede che gli interventi previsti nel provvedimento realizzati mediante l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti siano finanziati mediante le risorse disponibili presso la stessa Agenzia.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la Commissione dovrà esprimere il parere sul provvedimento entro la giornata di domani: nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad una seduta da convocare prima della seduta antimeridiana dell'Assemblea, ovvero nel primo pomeriggio, di domani.

Sui lavori della Commissione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento all'organizzazione dei lavori per l'esame del disegno di legge C. 1707, di conversione del decreto-legge n. 149 del 2008, recante disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi, avverte che il Governo si appresterebbe a presentare talune proposte emendative, in relazione alle quali il termine per la presentazione di eventuali

subemendamenti sarà fissato per la mattinata di domani.

Avverte quindi che sono stati assegnati alla Commissione, in sede referente, il disegno di legge C. 1762, di conversione del decreto-legge n. 155 del 2008, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, ed il disegno di legge C. 1774, di conversione del decreto-legge n. 157 del 2008, recante ulteriori misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio, il cui contenuto sarà probabilmente rifiuto nel decreto-legge n. 155. Si riserva di inserire i provvedimenti all'ordine del giorno della Commissione a partire dalla seduta di giovedì prossimo.

Maurizio LEO (PdL), anche in relazione ai provvedimenti legislativi d'urgenza adottati dal Governo per far fronte alle possibili conseguenze sul sistema creditizio nazionale della grave crisi dei mercati finanziari internazionali, sottolinea l'esigenza di affrontare la tematica concernente gli impatti sui bilanci societari dei criteri di valutazione degli strumenti finanziari previsti dai principi contabili internazionali, i quali, facendo riferimento al principio del *fair value*, rischiano di moltiplicare gli effetti delle fluttuazioni del valore di tali strumenti, con effetti potenzialmente esplosivi sia sugli equilibri di bilancio delle stesse società, sia sull'andamento del gettito tributario. In tale contesto ritiene quanto mai necessario procedere in tempi brevi all'audizione informale dell'Organismo italiano di contabilità.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in relazione alla proposta avanzata dal deputato Leo, concorda con l'opportunità di procedere all'audizione informale dell'Organismo italiano di contabilità, rilevando peraltro come le problematiche sottolineate risultino estremamente complesse, e non possano essere affrontate a livello nazionale, ma su scala europea e mondiale.

La seduta termina alle 13.35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 14 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.30.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione di martedì 7 ottobre 2008 dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sono stati predisposti i seguenti programma e calendario dei lavori della Commissione:

PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2008

Ottobre

Sede referente:

DL 149/08: Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi (C. 1707 Governo – Rel. Conte);

DL 155/08: Misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori (C. 1762 Governo – Rel. Conte);

DL 157/08: Ulteriori misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio (C. 1774 Governo – Rel. da nominare).

Sede consultiva:

Alla V Commissione:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009) (C. 1713 Governo);

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale

nale per il triennio 2009-2011 (C. 1714 Governo). — (Esame congiunto — Rel. Pugliese).

Alle Commissioni IX e X:

DL 134/08: Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi (C. 1742 Governo, approvato dal Senato — Rel. Bernardo).

Alla X Commissione:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (C. 1441-ter Governo — Rel. Bragantini).

Atti del Governo:

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dalla Comunità (Atto n. 22) (in congiunta con la II Commissione).

Atti di indirizzo:

7-00016 Strizzolo: Modalità di attestazione dei requisiti per l'accesso alla ripartizione della quota del 5 per mille;

7-00040 Fluvi: Requisiti per lo svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria;

7-00045 Ceccuzzi: Misure in favore dei titolari di mutui per l'acquisto della prima casa.

Attività conoscitiva:

Audizioni sulle problematiche del settore assicurativo;

Audizioni sulla situazione e le prospettive dei mercati finanziari.

Audizioni sull'operatività dell'amministrazione finanziaria.

Novembre

Sede referente:

Proposte di legge in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione ed ai

risultati d'impresa (in congiunta con la XI Commissione Lavoro).

Atti del Governo:

Schema di decreto ministeriale sulle lotterie 2009 (subordinatamente all'effettiva trasmissione).

Atti di indirizzo:

7-00045 Ceccuzzi: Misure in favore dei titolari di mutui per l'acquisto della prima casa.

Risoluzioni segnalate dai gruppi.

Attività conoscitive:

Indagine sul credito al consumo (subordinatamente all'effettiva deliberazione);

Audizioni sulla situazione e le prospettive dei mercati finanziari;

Audizioni sull'operatività dell'amministrazione finanziaria.

Dicembre

Sede referente:

Proposte di legge in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione ed ai risultati d'impresa (in congiunta con la XI Commissione Lavoro).

Sede consultiva:

Alla V Commissione:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009) (C. 1713-B Governo) (subordinatamente all'effettiva trasmissione dal Senato);

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 (C. 1714-B Governo) (subordinatamente all'effettiva trasmissione dal Senato).

Atti di indirizzo:

Risoluzioni segnalate dai gruppi.

Attività conoscitive:

Audizioni sull'operatività dell'amministrazione finanziaria;

Indagine sul credito al consumo (subordinatamente all'effettiva deliberazione).

Verrà inserito nel programma dei lavori della Commissione l'esame di disegni di legge di conversione di decreti - legge, l'esame di atti del Governo e di nomine, l'esame di progetti di legge in sede consultiva.

CALENDARIO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO 13-31 OTTOBRE 2008

Martedì 14 ottobre 2008:

Ore 13

Sede consultiva

Alla V Commissione:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009) (C. 1713 Governo);

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 (C. 1714 Governo);

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2009;

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009 (limitatamente alle parti di competenza); (Seguito esame congiunto – Rel. Pugliese);

Alle Commissioni riunite IX e X: DL 134/08: Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi (Esame C. 1742 Governo, approvato dal Senato – Rel. Bernardo);

Alla X Commissione: Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (Esame C. 1441-ter Governo, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria – Rel. Bragantini).

Mercoledì 15 ottobre 2008:

Ore 13.45

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione

Su questioni di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Ore 14

Audizioni

Audizione del Comandante generale della Guardia di Finanza sulle tematiche relative all'operatività del Corpo.

Al termine

Sede consultiva

Alla V Commissione:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009) (C. 1713 Governo);

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 (C. 1714 Governo);

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2009;

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009 (limitatamente alle parti di competenza). (Seguito esame congiunto – Rel. Pugliese);

Alle Commissioni riunite IX e X: DL 134/08: Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi (Esame C. 1742 Governo, approvato dal Senato – Rel. Bernardo).

Al termine p.m. Assemblea

Sede referente

DL 149/08: Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia giochi (Seguito esame C. 1707 Governo – Rel. Conte).

Giovedì 16 ottobre 2008:

Ore 12

Sede referente

DL 149/08: Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi (Seguito esame C. 1707 Governo – Rel. Conte).

Al termine

Risoluzioni

7-00045 Ceccuzzi: Misure in favore dei titolari di mutui per l'acquisto della prima casa (Discussione).

Martedì 21 ottobre 2008:

Ore 12

Audizioni informali

Audizione dei rappresentanti sindacali dei lavoratori del settore sull'operatività dell'Amministrazione finanziaria.

Ore 12.45

Commissioni riunite II e VI:

Atti del Governo

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dalla Comunità (Esame Atto n. 22 – Rel. da nominare).

Al termine

Sede referente

DL 155/08: Misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori (C. 1762 Governo – Rel. Conte).

Al termine

Risoluzioni

7-00045 Ceccuzzi: Misure in favore dei titolari di mutui per l'acquisto della prima casa (Seguito discussione).

Al termine

ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Mercoledì 22 ottobre 2008:

Ore 13.45

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione

Su questioni di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze

Ore 14

Audizioni informali

Audizione dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali sulle problematiche del settore assicurativo:

Al termine

sede referente

DL 155/08: Misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori (C. 1762 Governo – Rel. da Conte).

Giovedì 23 ottobre 2008:

Ore 14

Commissioni riunite II e VI:

Atti del Governo

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di controlli sul denaro

contante in entrata o in uscita dalla Comunità (Seguito esame Atto n. 22 – Rel. da nominare).

Al termine

Sede referente

DL 155/08: Misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori (C. 1762 Governo – Rel. Conte).

Martedì 28 ottobre 2008:

Ore 12.45

Commissioni riunite II e VI

Atti del Governo

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dalla Comunità (Seguito esame Atto n. 22 – Rel. da nominare).

Al termine

Risoluzioni

7-00045 Ceccuzzi: Misure in favore dei titolari di mutui per l'acquisto della prima casa (Seguito discussione).

Al termine

ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi

Mercoledì 29 ottobre 2008:

Ore 13.45

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione

Su questioni di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze

Ore 14

Audizioni informali

Audizioni sulla situazione e le prospettive dei mercati finanziari: Audizione da definire

Giovedì 30 ottobre 2008:

Ore 14

Audizioni informali

Audizioni sulla situazione e le prospettive dei mercati finanziari: Audizione da definire

Verrà inserito nel calendario dei lavori della Commissione l'esame di disegni di legge di conversione di decreti - legge, l'esame di atti del Governo e di nomine, l'esame di progetti di legge in sede consultiva.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 13.40.

ALLEGATO

**Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione
di grandi imprese in crisi.
(C. 1742 Governo, approvato dal Senato).**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1742, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, recante « Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 3, comma 2, il quale prevede l'estensione dell'operatività del Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie, di cui all'articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005, anche alla tutela dei piccoli azionisti o degli obbligazionisti di Alitalia Spa, alle condizioni e secondo le modalità determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di indicare un termine di emanazione del predetto decreto.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00320 Caparini: Iniziative a tutela dei diritti degli insegnanti precari di montagna	171
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	189
5-00325 Amici: Iniziative del Governo al fine di colmare il vuoto legislativo in materia di radiotelevisione	171
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	191
5-00345 De Pasquale: Costituzione e funzionamento dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (Ansas).	
5-00402 Capitanio Santolini: Costituzione e funzionamento dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (Ansas)	171
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	192
5-00350 Tommaso Foti: Problemi relativi alla riqualificazione dell'area delle ex scuole medie nel centro urbano di Podenzano (PC)	172
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	194
5-00313 Ghizzoni: Finanziamento di alcuni programmi spaziali e iniziative correlate	172
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	195

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Nuovo testo C. 1441-ter Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	172
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato)</i>	197
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009). C. 1713 Governo.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011. C. 1714 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca per l'anno finanziario 2009.	
Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2009 (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>) .	175

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Atto n. 27 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione</i>)	178
<i>ALLEGATO 7 (Proposta di rilievi)</i>	198
<i>ALLEGATO 8 (Rilievi approvati)</i>	199

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante la definizione delle classi dei corsi di laurea delle professioni sanitarie e infermieristiche e ostetrica, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione. Atto n. 33 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	180
Schema di decreto ministeriale recante la definizione delle classi dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie. Atto n. 34 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	186

INTERROGAZIONI

Martedì 14 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 10.30.**5-00320 Caparini: Iniziative a tutela dei diritti degli insegnanti precari di montagna.**

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Davide CAPARINI (LNP), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta, rilevando peraltro che occorrerebbe risolvere in via legislativa il problema della « didattica in montagna », dato che la Corte costituzionale ha « cassato » la normativa che era stata approvata recentemente in materia. Manifesta peraltro il proprio apprezzamento per la disponibilità mostrata dal Governo ad individuare soluzioni volte a soddisfare le legittime aspettative degli insegnanti che avevano acquisito un doppio punteggio sulla base della normativa giudicata incostituzionale.

5-00325 Amici: Iniziative del Governo al fine di colmare il vuoto legislativo in materia di radiotelevisione.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Sesa AMICI (PD), replicando, si dichiara completamente insoddisfatta, se-

gnalando che esiste un vuoto legislativo sulla materia delle « telestreet » e che vari organi giudiziari si stanno occupando della questione, che riguarda anche il diritto alla libertà di manifestazione di pensiero, tutelato dalla Costituzione.

5-00345 De Pasquale: Costituzione e funzionamento dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (Ansas).**5-00402 Capitanio Santolini: Costituzione e funzionamento dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (Ansas).**

Valentina APREA, presidente, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo su identica materia, verranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta, ricordando che la risposta è esaustiva, ma che essa non chiarisce che l'autonomia scolastica non può realizzarsi se non si dà concretizzazione all'attività dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica. Sottolinea inoltre l'importanza di dare certezze giuridiche ai lavoratori dell'INDIRE.

Rosa DE PASQUALE (PD), replicando, si dichiara per niente soddisfatta della risposta ricevuta, in quanto non fornisce indicazioni chiare sulla strategia che il Governo vuole adottare per quel che riguarda l'Agenzia per l'autonomia scola-

stica. Sottolinea inoltre che l'Agenzia è un istituto fondamentale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e che l'incertezza sulla situazione dell'Agenzia comporta gravi conseguenze sul personale dell'INDIRE.

5-00350 Tommaso Foti: Problemi relativi alla riqualificazione dell'area delle ex scuole medie nel centro urbano di Podenzano (PC).

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Tommaso FOTI (PdL) replicando, si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta, con particolare riferimento al fatto che l'Amministratore intende effettuare ulteriori accertamenti sulla questione in oggetto. Ricorda peraltro che non è vero che verranno costruiti manufatti di piccole dimensioni nella zona interessata dall'intervento e che inoltre il valore intrinseco delle scuole medie non è inficiato dall'esistenza di altra costruzione accanto alle scuole stesse.

5-00313 Ghizzoni: Finanziamento di alcuni programmi spaziali e iniziative correlate.

Rosa DE PASQUALE (PD) sottoscrive l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*), ricordando inoltre che il Governo ha recentemente illustrato, anche presso sedi internazionali, la necessità di dare spazio ad attività che hanno risvolti applicativi di medio periodo. In quelle sedi ha suggerito inoltre l'opportunità di seguire con particolare attenzione le applicazioni per quel che riguarda le attività spaziali da parte di paesi extraeuropei, segnalando a tale ultimo riguardo che il G8 del giugno 2009 a Lucca costituisce un'opportunità importante al fine di dare attuazione a tali progetti.

Rosa DE PASQUALE (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta, in quanto non è stata data una risposta precisa riguardo ai finanziamenti che il Governo vuole mettere in atto per lo svolgimento dei programmi spaziali.

Valentina APREA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni in titolo.

La seduta termina alle 11.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 11.30.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Nuovo testo C. 1441-ter Governo.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame, come risultante dalle modifiche approvate degli emendamenti presso la Commissione di merito, contiene disposizioni varie per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese. Ricorda che si esaminano nella relazione solo le disposizioni di competenza della Commissione. In questo senso, sottolinea che l'articolo 10 riguarda la tutela dei diritti di proprietà industriale, il successivo articolo 12 contiene norme riguardanti il contrasto della contraffazione, mentre l'articolo 13 riguarda norme in materia di proprietà industriale. In particolare, ricorda che il comma 3 dell'articolo 13 sostituisce l'articolo 239 del Codice

della proprietà industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30), concernente i limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore ai disegni e modelli industriali. Segnala quindi che la legge n. 633/194, ossia la legge principale in materia di diritto d'autore, a seguito di modifica introdotta con il decreto legislativo n. 95 del 2001, di recepimento della direttiva 98/71/CE, annovera tra le opere che possono beneficiare della tutela d'autore anche le « opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico » (articolo 2, numero 10). Aggiunge quindi che l'articolo 44, comma 1, del Codice della proprietà industriale specifica che i diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli industriali suscettibili di essere protetti durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori. L'articolo 239 del Codice, novellato da ultimo con il decreto legge n. 10 del 2007, circoscrive, invece, l'ambito oggettivo della protezione accordata. In particolare, tale norma, nel testo attualmente vigente, stabilisce che la protezione non opera in relazione ai prodotti realizzati in conformità con disegni e modelli che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2001 (ossia 19 aprile 2001), erano, oppure, erano diventati, di pubblico dominio.

Sottolinea ancora che la disposizione in esame modifica la norma, circoscrivendo ulteriormente le ipotesi di esclusione della protezione, specificando che la tutela per diritto d'autore non può essere fatta valere unicamente nei confronti di coloro che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni e modelli che erano, ovvero erano divenuti, di pubblico dominio. In tali casi, tuttavia, l'attività può proseguire nei soli limiti del preuso. In altri termini, la novella sembra restringere le ipotesi di limite solo in relazione a coloro che prima del 2001 abbiano compiuto investimenti effettivi per lo sfruttamento di ciò che, a partire

dal 2001, è entrato nell'ambito della protezione del diritto d'autore. La novella, prevede, inoltre, che i diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possano essere trasferiti separatamente dall'azienda. Evidenzia che l'articolo 16-*sexies*, prevede poi l'istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile-ENES. In particolare, il comma 1 prevede l'istituzione, sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENES). Il successivo comma 2 specifica che l'ENES è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca ed alla innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile. Ai sensi del comma 3, l'ENES opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ad essa assegnate, secondo le disposizioni previste dal presente articolo e sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro dello sviluppo economico. Ricorda che l'ENES svolge le rispettive funzioni con le risorse finanziarie strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36, che, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 6 del presente articolo, è soppresso. Il comma 4 prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, le specifiche funzioni, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa

vigente, nonché per l'erogazione delle risorse dell'ENES. In sede di definizione di tale decreto si tiene conto dei risparmi conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.

Ricorda inoltre che, ai sensi del comma 5, la denominazione « Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENES) » sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione di « Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) ». Ricorda che il comma 6 prevede invece che per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell'ENES, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina un commissario e due subcommissari, mentre il comma 7 prevede che dall'attuazione del presente articolo, compresa l'attività dei commissari di cui al comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ritene in questo caso necessario prevedere anche il coinvolgimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Propone quindi di esprimere parere favorevole con condizione (*vedi allegato 6*).

Benedetto Fabio GRANATA (Pdl) segnala che, con riferimento all'articolo 16-sexies, occorrerebbe prevedere il coinvolgimento anche del Ministero dell'ambiente.

Valentina APREA, *presidente*, precisa che la previsione del coinvolgimento del Ministero dell'ambiente non rientra nella competenza della VII Commissione.

Manuela GHIZZONI (PD) stigmatizza il fatto che non ci sia sufficiente tempo a disposizione della Commissione per analizzare il testo. Ritene infatti di estrema gravità il fatto che sia trasmesso un disegno di legge contenente norme importan-

tissime che coinvolgono le competenze della Commissione cultura, senza dare il tempo necessario alla Commissione VII di esprimersi. Rileva, in particolare, che con le norme in esame si prevede l'istituzione di un organismo in materia di ricerca, scavalcando – come già avvenuto in precedenza per un altro organismo di ricerca – le competenze della Commissione VII.

Preannuncia pertanto, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto contrario sul provvedimento in esame.

Emerenzio BARBIERI (Pdl), *relatore*, pur comprendendo le motivazioni della collega Ghizzoni, sottolinea che la condizione contenuta nella proposta di parere consente alla Commissione di esprimersi compiutamente sulla materia.

Paola GOISIS (LNP) concorda con la necessità di evitare che vengano istituiti organismi che si occupano della ricerca e che riguardano le competenze della Commissione VII, senza coinvolgere direttamente quest'ultima. Concorda quindi con la proposta di parere del relatore, pur auspicando per il futuro che vi sia un maggiore coinvolgimento della Commissione su tali argomenti. Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sul provvedimento in esame.

Antonio PALMIERI (Pdl) rileva che le intersezioni di competenze tra Commissioni sono inevitabili e che i pareri parlamentari servono proprio a preservare in ogni caso le competenze delle singole Commissioni. Preannuncia pertanto il voto favorevole sul provvedimento in esame, auspicando che i gruppi di minoranza riconsiderino la propria posizione.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) ritiene non vi siano le condizioni formali per procedere alla votazione della proposta di parere del relatore, sulla quale nel merito si dichiara contraria. La maggioranza dimostra ancora una volta di non essere in grado di assicurare la propria presenza ai lavori della Commissione.

Valentina APREA, *presidente*, sottolinea che la Commissione è in numero legale e che il risultato della votazione potrà essere valutato solo al momento in cui verrà indetta. Ritiene inoltre che se l'opposizione non vuole votare il provvedimento è legittimata a farlo; dovrà peraltro trarre, in via del tutto autonoma, le relative conseguenze dal punto di vista politico.

Luigi NICOLAIS (PD) sottolinea che è molto pericoloso eliminare il coinvolgimento del Ministero dell'istruzione in materia di ricerca e che la ricerca deve essere svolta in ogni caso unitariamente da parte dei Ministeri interessati.

Ricardo Franco LEVI (PD) segnala che esiste condivisione sul fatto che il Ministero dell'istruzione deve essere sempre coinvolto nelle vicende che riguardano la ricerca, e che deve essere in ogni caso garantito un ruolo primario al MIUR. Sottolinea peraltro che la Commissione dovrebbe essere coinvolta in modo più massiccio in tutte le materie che la riguardano e che il metodo seguito per l'esame del provvedimento appare affatto discutibile.

Benedetto Fabio GRANATA (PdL) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, specificando che la condizione in esso prevista è importante, in quanto segnala la gravità del fatto che si scavalchino le competenze del Ministero dell'università ogni qualvolta si costituiscano organismi che si occupano della ricerca. Ribadisce quindi che il gruppo del Popolo della libertà è contrario a qualunque forma di istituzione di organismi che si occupano della ricerca indipendentemente dalle indicazioni e valutazioni espresse dal CNR.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA segnala che il Governo sta valutando la possibilità di recepire per l'Aula la condizione della proposta di parere, concordando in questo senso con le indicazioni

espresse sia dai componenti della maggioranza che della minoranza.

Manuela GHIZZONI (PD) sottolinea che molti pareri approvati dalla Commissione in tempi recenti, contenenti condizioni, come ad esempio il parere sul decreto-legge n. 112 del 2008, non sono stati recepiti dal Governo.

Valentina APREA, *presidente*, precisa che tutte le questioni sono state poste e illustrate con chiarezza e che occorre quindi adesso procedere alla votazione della proposta di parere presentata dal relatore.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, ribadisce che la posizione del PDL è stata espressa in modo molto chiaro, e che quindi anche al di là dell'approvazione del parere, tale posizione rileva un atteggiamento della maggioranza volto a stigmatizzare in modo chiaro qualsiasi intervento in materia di ricerca che tenda ad escludere le competenze della Commissione.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che il parere così approvato verrà trasmesso alla Commissione di competenza, sottolineando che la maggioranza, come sempre, ha garantito la piena partecipazione ai lavori della Commissione.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009).
C. 1713 Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011.
C. 1714 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, università e ricerca per l'anno finanziario 2009.

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2009.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 ottobre 2008.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) rileva preliminarmente che la crisi internazionale dovrebbe portare a riflettere anche sulla manovra di bilancio, sottolineando quindi che la manovra di bilancio dovrebbe essere valutata attentamente, alla luce dei riflessi internazionali a livello economico. Sottolinea che vi sono tagli rilevanti in materia di beni culturali, che sono giudicati molto gravi anche da autorevoli studiosi. Si tratta di vere e proprie decurtazioni delle risorse statali assicurate al settore che potranno determinare conseguenze molto negative. Segnala inoltre la situazione del FUS, il fondo unico per lo spettacolo che registra tagli consistenti, pari a 200 milioni di euro, pur non mettendo in dubbio il fatto che la materia va complessivamente rivista. Ricorda al proposito che la Commissione sta esaminando una serie di proposte di legge in materia di spettacolo dal vivo, ma che senza risorse sarà difficile darvi attuazione. Sottolinea quindi che occorre approvare una normativa sugli enti lirici, evidenziando che occorre che il Governo definisca in modo chiaro le linee di indirizzo in materia di beni culturali. Aggiunge inoltre che appaiono fuori luogo le affermazioni di recente espresse dal ministro Brunetta in materia di sprechi degli enti lirici. Rileva infatti che se non vi sono risorse è difficile mettere a frutto gli stanziamenti. Bisogna decidere se la linea da seguire è quella del Ministro Tremonti, Brunetta o del

Ministro Bondi che dichiara di voler rilanciare il settore. Andrebbe rivista la legge del 1996 sulle fondazioni lirico-sinfoniche, operando una riforma seria della normativa, prendendo anche in considerazione l'eventualità di scorporare le fondazioni lirico-sinfoniche dal FUS. Segnala altresì che l'intervento privato nelle fondazioni lirico-sinfoniche non potrà comunque avvenire se non vi è un intervento pubblico rilevante, anche di carattere finanziario. Ribadisce quindi che i tagli alle risorse del FUS comportano di fatto l'impossibilità di approvare una legge sullo spettacolo dal vivo che sia realmente efficace. Considera altresì inadeguati gli interventi del Governo in materia di cinema, rilevando che i problemi delle banche influiranno anche sull'attività cinematografica e in particolare sulle ristrutturazione delle sale cinematografiche. Auspica quindi che venga svolta un'audizione informale in materia di cinema, attraverso la convocazione degli organismi competenti in particolare del dipartimento del cinema presso il Ministero competente, al fine di verificare le politiche in materia che il Governo intende adottare. Sottolinea che il ruolo delle regioni in materia di cinema e di beni culturali deve essere maggiormente implementato.

Per quel che riguarda l'editoria, ricorda che i tagli all'editoria porteranno non solo alla chiusura di molte testate, ma anche ad una diminuzione del pluralismo in materia di informazione. Auspica quindi che in tempi brevi venga approvato il regolamento illustrato solo in via informale dal sottosegretario Bonaiuti, che si è limitato a fornire alla Commissione solo pochi dettagli sull'argomento. In tale ambito, per esempio, andrebbe meglio regolamentato il reperimento delle risorse pubblicitarie da parte della carta stampata. Sottolinea, infine, che la cultura è una parte importante dell'economia nazionale, che deve essere adeguatamente difesa dalla Commissione in modo molto più deciso di quanto non sia stato fatto finora.

Giovanni Battista BACHELET (PD) ricorda che il volume di 748 pagine che costituisce la Tabella 7 è la fase preparatoria di quella che sarà la versione finale – un centinaio di pagine – nella ripartizione in capitoli previsionali del bilancio dello Stato, con un po' più di dati, ma abbastanza criptati, nella minuscola classificazione delle voci di spesa. In particolare, segnala che la ripartizione per macroaggregati comporta il mescolamento delle voci che secondo il suo parere, sono più omogenee per centri di responsabilità – dipartimento istruzione, dipartimento programmazione, 18 Uffici scolastici regionali, dipartimento università, ricerca – e rende quindi più complicato il raffronto con i due Ministeri distinti negli esercizi precedenti. Sottolinea quindi che l'allegato tecnico per capitoli, da pagina 47 a 418 costituisce l'elencazione più dettagliata, con i rimandi ai dispositivi di legge, peraltro citati con numeri e non per titoli. Evidenza quindi che sono riportati per capitolo di previsione del 2008 assestamento, variazione proposta 2009, di residui (RS), competenza (CP) e autorizzazione di cassa (CS), che vincola anche eventuale riutilizzo dei residui. Segnala che sul totale globale – scuola e Università e ricerca – il taglio dal 2008 al 2009 è da 56,4 miliardi a 55,5, più contenuto dei tagli previsti per il 2010 e 2011. Rileva quindi che è difficile è scorporare le voci tra i due ex ministeri e che è invece più facile vedere le voci più significative. In riferimento al Fondo Ordinario Università – inclusi i consorzi –, rileva che viene elevata da 6.865 milioni a 6.933 la previsione di competenza, ma che si riduce il valore assestato per quel che riguarda l'autorizzazione di cassa; voce che era il 63 per cento circa dell'intero budget dell'università e ricerca – capitolo 1689. Rileva peraltro che si prevede una riduzione dei residui da 2,8 a 2,4 miliardi e ciò è dovuto a ritardi, un anno per il precedente, delle erogazioni. Aggiunge che il capitolo 1714, Fondo per le assunzioni dei ricercatori nelle università e nelle istituzioni di ricerca passa da

114,6 milioni a 148,5, ma va tenuto presente che le nuove assunzioni gravano sulla differenza: quelli già assunti devono comunque essere pagati e forse hanno incrementi di stipendio.

Sottolinea ancora che il capitolo 7236, Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, passa da 1.856 milioni a 1.744 milioni di euro, con una riduzione insostenibile di 112 milioni, anche se vi sono residui dovuti al solito meccanismo di assegnazioni tardive, che si prevede di ridurre di poco: 42,7 milioni. Ricorda che oltre al fondo ordinario agli enti, occorre far fronte su questo capitolo anche ai crescenti oneri degli impegni internazionali, non coperti da leggi non aggiornate con assegnazioni che gravano sul capitolo, come più volte sperimentato. Segnala che la voce più significativa della missione denominata «L'Italia in Europa e nel Mondo», espressione usata già dal precedente Governo, è quella di Investimento su Cooperazione Culturale e Scientifico tecnologica, che scende da 136,5 a 114,8 milioni di euro. Ricorda inoltre che si detagliano in 6-7 capitoli i tagli del 15 per cento a CERN, IEAEA, ICTP, EMBL, centro meteorologico, che sono semplicemente inattuabili in quanto si tratta di impegni assunti a livello internazionale. Si chiede chi pagherà le differenze, che ammontano a una ventina di milioni. Non ritiene che per una cifra così esigua si vadano ad aprire contenziosi internazionali in Europa, e che in ogni caso non è stato mai comunicato ai partner dell'Italia che vogliamo rivedere le nostre quote. Rileva quindi che un ulteriore capitolo importante è il 1678, alla voce interventi: contributo dello Stato per la ricerca scientifica. Evidenza che dai riferimenti e dal confronto con la finanziaria 2007 si comprende che tale capitolo contiene il programma PRORA, per 20,56 milioni, il contributo alle spese dei sincrotroni di Trieste e Grenoble fissato nel 1994 per 20,56 milioni e 5 milioni al CNR per un Osservatorio Mercato Creditizio. Ricorda che anche in questo caso si passa da 45,3 milioni di euro a 43,6 in competenza, con un aumento sulla cassa che viene da

residui originati però da ritardati pagamenti. Evidenza come l'insufficienza dei contributi per i sincrotroni, immutati dal 1994, fanno lievitare i debiti con Grenoble e spingono alla ricerca di nuovi fondi ogni anno a danno di altri capitoli.

Rileva inoltre che tutte le voci sul diritto allo studio e borse di studio sono pesantemente tagliate. Ricorda che il piano triennale 2009-2010-2011 è molto più preoccupante, mentre i veri tagli ci saranno dopo nel 2010 e nel 2011. Ricorda inoltre che il capitolo 1695, fondo integrativo per le regioni per prestiti d'onore e borse di studio vede un drastico taglio da 152 a 112 milioni sulla competenza e che il capitolo 1688 scende da 190 milioni a 160 milioni. Rileva inoltre che il capitolo 1690 relativo alla programmazione e sviluppo e nuove iniziative e progetti nell'università, passa da 109 milioni a circa 64 milioni; mentre il capitolo 1713, riguarda il progetto giovani, la mobilità degli studenti e il finanziamento della scuola di ateneo Jean Monet, che passa da 77 milioni a 67 milioni. Per quel che riguarda il capitolo 7266, il fondo per edilizia e per le grandi attrezzature scientifiche passa da 16 a meno di 4 milioni, concludendo così un lungo cammino di tagli di ordini di grandezza degli anni precedenti, con il definitivo abbandono da parte dello Stato di questo obiettivo.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.30.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 14 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 12.30.

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Atto n. 27.

(Rilievi alla I Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di regolamento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 ottobre 2008.

Giancarlo MAZZUCA (Pdl), *relatore*, illustra una proposta di rilievi (*vedi allegato 7*).

Emerenzio BARBIERI (Pdl) concorda con la proposta di rilievi, sottolineando in particolare l'esigenza che alla lettera c) venga sostituita la parola « opportuno » con la parola « necessario ».

Rosa DE PASQUALE (PD) segnala che nella nuova struttura configurata dal provvedimento in esame scompare una direzione per lo studente e concorda pertanto con il rilievo di cui alla lettera c). Concorda con il rilievo *sub b)*, perché occorre valorizzare il ruolo delle regioni e delle province, ricordando inoltre che andrebbe ripreso il modello già proposto dal Governo Prodi e cioè organismi di amministrazione misti Stato enti locali per quel che riguarda l'amministrazione scolastica. Aggiunge che lo smantellamento degli uffici scolastici provinciali previsto dal provvedimento in esame è un fatto molto grave, perché tali uffici svolgono un ruolo fondamentale in materia, ad esempio di gestione disciplinare di docenti, mobilità, assegnazioni provvisorie, contratto del personale docente, controllo e coordinamento in generale. Sottolinea quindi, che non è possibile dare seguito alla riorganizzazione delle strutture periferiche del Ministero su base regionale, prima di aver proceduto ai seguenti adempimenti: avvio e alla completa definizione della piena attuazione del titolo V della Costituzione; definizione delle intese necessarie a condurre definitivamente l'esplicitamento di

tutte le pratiche pensionistiche nell'ambito del competente Ente previdenziale Inpdap; ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001, la rivisitazione delle procedure disciplinari del personale docente che dovrà avvenire a seguito della riforma degli organi collegiali condizione indispensabile per la menzionata rivisitazione; modifica del CCNL comparto scuola laddove prevede l'istituzione presso gli uffici scolastici provinciali delle segreterie di conciliazione che stanno gestendo, con risultati deflattivi del contenzioso ampiamente positivi, le procedure ed i tentativi di conciliazione di tipo contrattuale; devoluzione della gestione delle cause di servizio ed equo indennizzo del personale docente ed ATA, compiti propri per legge degli uffici scolastici provinciali, ad altri enti all'uopo individuati; individuazione di enti preposti a livello provinciale alla gestione della mobilità, del reclutamento e della definizione degli organici del personale docente ed ATA; individuazione a livello provinciale di enti preposti alla gestione del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età e alla emissione dell'atto dell'eventuale mantenimento in servizio del personale docente ed ATA; ridefinizione dell'assetto degli Uffici scolastici regionali i quali, a seguito della eventuale soppressione degli uffici scolastici provinciali non potranno più delegare né le attività amministrative, né le funzioni di controllo, coordinamento, supporto, consulenza, vigilanza e stimolo nei confronti delle Istituzioni scolastiche autonome; individuazione di altri enti, possibilmente nell'ambito della già citata piena attuazione del Titolo V della Costituzione, che adempiano tutte le funzioni già assegnate agli Uffici Scolastici Provinciali ed ampiamente illustrate nell'articolo 8, comma 6, dello schema di regolamento in esame; individuazione, a livello provinciale, di figure giuridicamente atte a detenere la legittimazione attiva e passiva dinanzi al giudice ordinario in funzioni di giudice del lavoro territorialmente competente, per le controversie di lavoro relative al personale scolastico.

Ritiene infatti che sino a quando gli adempimenti sopra descritti non saranno

portati totalmente a termine, risulta non opportuna e non configurabile la riorganizzazione delle strutture periferiche del Ministero su base regionale in quanto sarebbe impossibile assicurare, a livello provinciale e di conseguenza regionale, l'avvio dei prossimi anni scolastici ed un regolare e vigilato adempimento delle funzioni svolte dalle istituzioni scolastiche autonome, con conseguenti disfunzioni e disservizi nel buon funzionamento del sistema scolastico.

Fabio GARAGNANI (PdL) condivide la proposta di rilievi, anche se segnala che esistono pesanti interferenze da parte degli enti locali nelle scelte statali, come ad esempio accade in Emilia Romagna. Sottolinea al riguardo che vi sono stati interventi da parte della magistratura in materia. Auspica inoltre che al punto c) venga inserito un riferimento specifico alla famiglia e che al punto b) venga fatto riferimento alla necessità di garantire il rispetto dell'autonomia delle singole istituzioni scolastiche.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che la Commissione può esprimersi solo nelle materie di propria competenza, nelle quali non rientra la disciplina della famiglia.

Rosa DE PASQUALE (PD) non ritiene possibile riorganizzare entro la chiusura dell'anno scolastico le strutture periferiche, così come indicato dal rilievo di cui alla lettera a). Ritiene inoltre che occorrerebbe in ogni caso esplicitare al punto a) che la riorganizzazione delle strutture periferiche non deve determinare disfunzioni o disservizi nel buon funzionamento del sistema scolastico

Manuela GHIZZONI (PD) riterrebbe opportuno sostituire la parola «necessario» con la parola «opportuno» nella lettera a) della proposta di rilievi.

Giancarlo MAZZUCA (PdL) riformula quindi la proposta di parere, accogliendo

alcune delle osservazioni formulate dai colleghi (*vedi allegato 8*)

La Commissione approva quindi la proposta di parere come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizzi.

Schema di decreto ministeriale recante la definizione delle classi dei corsi di laurea delle professioni sanitarie e infermieristiche e ostetrica, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione.

Atto n. 33.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema all'ordine del giorno.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, osserva che lo schema di decreto in esame definisce le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione. Ricorda, preliminarmente che il regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, definisce i punti cardine della riforma universitaria dettando i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e determinando la nuova articolazione dei corsi e dei titoli di studio in conformità con gli standard condivisi dai Paesi dell'Unione europea. Aggiunge che i corsi di studio universitari sono articolati nei seguenti livelli e titoli: laurea, triennale; nell'ambito della medesima classe di laurea, il decreto-legge n. 270 del 2004 ha introdotto un percorso di base comune per gli studenti del primo anno di ciascuna

classe delle lauree cui farà seguito un percorso metodologico o in alternativa professionalizzante, finalizzato all'inserimento nel mondo del lavoro e all'esercizio delle attività professionali regolamentate; laurea magistrale; il titolo è conseguibile dopo la laurea o il diploma universitario triennale attraverso l'acquisizione di 120 crediti formativi, e comunque previo accertamento del possesso di specifici requisiti curriculari determinati autonomamente dagli atenei, ex articolo 6; specializzazione, nei soli casi in cui la prevedano specifiche disposizioni legislative o in applicazione di direttive dell'Unione europea; dottorato di ricerca, già riordinato ad opera dell'articolo 4 della L. 210 del 1992 e del regolamento attuativo 3; master universitario, annuale di I e II livello, interamente affidato all'autonomia degli atenei.

Passando al merito del provvedimento, ricorda che il comma 2 dell'articolo 1 prevede che le università procedano all'istituzione dei corsi di laurea individuando le classi di appartenenza ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale n. 270 del 2004. Ricorda che l'articolo 9 del citato decreto-legge, recante «Istituzione e attivazione dei corsi di studio», stabilisce che i corsi di studio universitari siano istituiti nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui all'articolo 11, il quale prevede che le università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei regolamenti didattici di ateneo. Ogni ordinamento didattico determina: le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza; il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula; i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli per quanto riguarda quelle previste nelle lettere *a*) e *b*), dell'articolo 10, comma 1, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso; le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. Sottolinea che il comma 3 sopprime le classi delle lauree delle professioni sanitarie di cui al decreto 2 aprile 2001 e le sostituisce con quelle allegate al

presente decreto. Osserva, al riguardo che il riferimento corretto è al supplemento ordinario n. 136 alla Gazzetta ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001. Evidenzia inoltre che con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 2 aprile 2001, il primo dei quali adottato di concerto con il Ministro della sanità, sono state definite le classi dei corsi di laurea e di laurea specialistica per le professioni sanitarie. Il comma 4 dell'articolo 1 stabilisce che i regolamenti didattici di ateneo che disciplinano gli ordinamenti didattici dei corsi di studio in esame siano redatti in conformità alle disposizioni dell'articolo 11 del decreto n. 270 del 2004 e del decreto in esame. Il citato articolo 11 prevede che ogni ordinamento didattico determini: le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza; il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula; i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli per quanto riguarda quelle previste nelle lettere *a)* – attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base – e *b)* – attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe-, dell'articolo 10, comma 1, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso; le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

Rileva che tali determinazioni devono essere prese dall'università previa consultazione con le organizzazioni professionali e rappresentative del mondo della produzione e dei servizi, tenendo conto dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali. I regolamenti didattici di ateneo – nel rispetto degli statuti – disciplinano anche gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, quali i criteri di accesso ai corsi di laurea, gli obiettivi, tempi e modi di programmazione, coordinamento e verifica, le procedure per lo svolgimento degli esami e della prova finale, le modalità di valutazione del profitto individuale dello studente, la valutazione della preparazione iniziale, l'or-

ganizzazione di attività propedeutiche alla valutazione iniziale, di attività di orientamento, di attività formative per gli studenti non impegnati a tempo pieno, nonché alla valutazione della qualità delle attività svolte e all'individuazione delle persone responsabili di esse. Ricorda che i commi 5 e 6 prevedono che le università modifichino i vigenti ordinamenti didattici a decorrere dall'anno accademico 2009-2010, in tempo utile per assicurare l'avvio dei corsi di laurea delle professioni sanitarie con i nuovi ordinamenti. Come dispone il comma 7, l'attivazione dei corsi di laurea disciplinati dal decreto in esame deve prevedere la contestuale disattivazione dei paralleli corsi di laurea disciplinati dal decreto ministeriale 2 aprile 2001. Ai sensi del comma 8, i corsi di laurea istituiti sono finalizzati a formare laureati secondo gli specifici profili professionali di cui ai decreti adottati dal Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Aggiunge che tutti i decreti summenzionati sono stati emanati dal Ministro della sanità e non della salute. Il successivo comma 9 prevede che la denominazione dei corsi di laurea debba corrispondere a quelle delle corrispondenti figure professionali di cui ai decreti adottati dal Ministro della salute, ex sanità, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992. Il comma 10 dispone che gli obiettivi qualificanti e le denominazioni dei titoli finali rilasciati dalle università possano essere ridefiniti con decreto ministeriale – osserva al riguardo che le attuali denominazioni dei Ministri sono Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali – in relazione a eventuali riformulazioni determinate con decreti adottati, si presume « da adottare », ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Sottolinea quindi che l'articolo 2 prevede, al comma 1, che i corsi di laurea afferenti alle classi delle professioni sanitarie di cui al decreto in esame siano attivati dalle facoltà di medicina e chirur-

gia, e che la formazione avvenga nelle università, nelle aziende ospedaliere, nelle aziende ospedaliero-universitarie, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale accreditate. Il comma 2 introduce una novità rappresentata dall'obbligo di affidare a ricercatori o professori universitari almeno il 50 per cento degli insegnamenti previsti dagli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, con l'esclusione delle attività di tirocinio, che rappresentano i 60 crediti formativi professionalizzanti. A tale riguardo, osserva che il Consiglio superiore di sanità, nel parere reso sullo schema di decreto nella seduta del 5 giugno 2008, ha sottolineato come il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel comma 3 dell'articolo 6, Rapporti tra il Servizio sanitario nazionale e l'università, affida di norma la titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. L'articolo 3 prevede che con il regolamento didattico del corso di laurea siano determinati: l'elenco degli insegnamenti, da affidare anche a personale del ruolo sanitario; le altre attività formative di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

Per quanto riguarda il primo punto osserva che, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, gli insegnamenti finalizzati alla formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione sono affidati di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. Si veda al riguardo anche l'articolo 2, comma 2, dello schema in esame. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, il regolamento didattico di un corso di studio determina in particolare: l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative; gli obiettivi formativi

specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa; i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali; la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti; le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza. Ricorda inoltre che l'articolo 10, comma 5, del decreto ministeriale 270 del 2004 dispone che, oltre alle attività formative qualificanti, i corsi di studio dovranno prevedere: attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo; attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare; attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano; attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro; attività formative relative agli *stages* e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni. Il comma 2 dell'articolo 3 dispone che l'obiettivo finale dei corsi di laurea sia la formazione di un laureato dotato delle competenze professionali previste dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Aggiunge che il comma 1 dell'articolo 4 dello schema in esame dispone che i

regolamenti didattici di ateneo determinino il numero intero di crediti assegnati a ciascuna attività formativa raggruppate nelle categorie delle attività formative di base e attività formative caratterizzanti, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto 22 ottobre 2004, n. 270. Il decreto ministeriale del 2 aprile 2001 disponeva che fossero i regolamenti didattici di ateneo a stabilire il numero di crediti da assegnare agli ambiti disciplinari, qualora tale numero non fosse indicato esplicitamente nell'allegato. Sono attività formative indispensabili, ai sensi del decreto ministeriale n. 270 del 2004: attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base; attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe. Il comma 2 contiene disposizioni finalizzate a garantire la solidità della preparazione degli studenti sia nelle attività formative di base, che nelle attività caratterizzanti. In particolare viene sottolineata la necessità di evitare la dispersione dell'impegno in un numero eccessivo di discipline e l'opportunità di poter svolgere anche un approfondimento critico dei vari argomenti. Evidenzia che gli ordinamenti didattici di ateneo dovranno altresì garantire agli studenti di poter seguire, oltre alle attività formative qualificanti il loro corso di laurea, anche altre attività formative, nonché di acquisire le nozioni tecnico-pratiche indispensabili per l'esercizio della professione. Ai sensi del citato articolo 10, comma 5, del decreto ministeriale n. 270 del 2004, oltre alle attività formative qualificanti, i corsi di studio devono prevedere: attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo; attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare; attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano; attività formative, non pre-

viste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento; attività formative relative agli *stages* e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni. Ricorda che il comma 4 dispone che i regolamenti didattici di ateneo, nel determinare la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative individuali, prevedano una percentuale di esso non inferiore al 50 per cento, tenendo conto degli aspetti pratici nella formazione sanitaria e dei principi fissati dalle direttive comunitarie in materia, segnalando che nel decreto ministeriale 2 aprile 2001 tale frazione non poteva essere superiore al 30 per cento. Proprio per la rilevante importanza delle attività pratiche nella formazione sanitaria, il comma 5 introduce la norma che ogni attività formativa pratica e di tirocinio clinico debba essere svolta sotto la supervisione e la guida di professionisti appositamente formati, e che tali attività debbano essere coordinate da un docente appartenente allo specifico profilo professionale in possesso di laurea specialistica o magistrale della rispettiva classe.

Sottolinea inoltre che nel caso di trasferimento degli studenti da una università all'altra i regolamenti didattici devono assicurare il riconoscimento del maggior numero di crediti già maturati, secondo il regolamento didattico dell'ateneo di destinazione ed eventualmente prevedendo il ricorso a colloqui di verifica, in base al comma 7. Qualora il trasferimento si effettui tra corsi di laurea delle professioni sanitarie appartenenti allo stesso profilo professionale, o a un profilo professionale appartenente alla medesima classe, i cre-

diti riconosciuti non possono essere inferiori al cinquanta per cento, in base al comma 8. L'articolo 5, al comma 1, dispone che i regolamenti didattici dei corsi di laurea delle professioni sanitarie, determinino, come prevede l'articolo 12 del decreto ministeriale 270 del 2004, l'elenco degli insegnamenti, nonché delle altre attività formative. Gli ordinamenti didattici devono evitare la parcellizzazione delle attività formative e devono prevedere per ciascun corso di studi un numero massimo di esami non superiore a venti, in base al comma 2. Il comma 3 del medesimo articolo autorizza gli atenei a riconoscere le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della vigente normativa. Gli ordinamenti didattici delle università fissano il numero massimo di crediti formativi che possono essere riconosciuti ad ogni studente per questo tipo di attività formativa. Tale numero non può comunque essere superiore a sessanta, fatti salvi i casi di coloro che abbiano conseguito il riconoscimento professionale di percorsi formativi precedenti. Ricorda che l'articolo 5, comma 7, del decreto ministeriale n. 270 del 2004 stabilisce che le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso. Ricorda inoltre che la legge n. 42 del 1999 ha stabilito l'equipollenza ai diplomi universitari dei diplomi, di livello non universitario, richiesti per l'esercizio delle professioni sanitarie dall'ordinamento vigente; l'equipollenza è ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, secondo l'articolo 4, comma 1. Il comma 1 dell'articolo 6 quantifica il 'peso' di ciascun credito dei corsi di laurea di cui al decreto in esame, a cui corrispondono 25 ore di impegno dello studente. I crediti formativi universitari, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto ministeriale

n. 270 del 2004 corrispondono a 25 ore di impegno complessivo per studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente determinare variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento.

Solo per quanto riguarda le figure professionali di infermiere, infermiere pediatrico e ostetrica/o, il comma 2 fa corrispondere ciascun credito ad un numero di ore maggiore: trenta invece di venticinque. Questo anche per adeguarsi al contenuto delle direttive dell'Unione europea 77/452/Cee, 77/453/Cee, 80/154/Cee, 80/155/Cee e 2005/36/CE concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi e certificati, nonché il coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari per le attività di infermiere e ostetrico. Sottolinea che l'articolo 7, al pari del corrispondente articolo 6 del decreto ministeriale 2 aprile 2001, reca nei commi 1 e 2 disposizioni sulle caratteristiche della prova finale dei corsi di laurea di primo livello. L'esame finale si articola in una prova pratica, volta a dimostrare per ogni profilo professionale l'acquisizione delle relative capacità tecnico-operative, e in una prova consistente nella redazione di una tesi e nella sua dissertazione. Tali prove hanno valore di esame di Stato abilitante all'esercizio professionale. Ricorda che le caratteristiche generali dell'esame finale dei corsi di laurea nelle professioni sanitarie sono indicate nell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992. L'esame finale, che consiste in una prova scritta ed in una prova pratica, abilita all'esercizio professionale. I commi 3 e 4 disciplinano l'organizzazione delle prove in due sessioni a livello nazionale, nonché la composizione della Commissione per la prova finale. Una differenza rispetto al regime vigente sta nel fatto che ora vengono indicati i periodi in cui sono fissate le due sessioni di esame: una in ottobrenovembre, l'altra in marzo-aprile. Al riguardo, sottolinea che sarebbe opportuno dopo le parole « di norma », inserire le seguenti « si svolge ». Un'altra differenza rispetto alla normativa vigente concerne i

componenti di nomina ministeriale della Commissione, 'esperti' inviati come rappresentanti del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, e del Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, dei quali si dice che sovrintendono alla regolarità degli esami e ne sottoscrivono i verbali.

Aggiunge quindi che l'articolo 8 prevede ai commi 1 e 2 che il titolo di laurea deve riportare sia la denominazione del corso di studio sia l'indicazione della classe di appartenenza, nonché – in aggiunta a quanto previsto dal dm 2 aprile 2001 – l'indicazione del profilo professionale al quale i laureati vengano abilitati. Denominazioni diverse dei corsi e dei titoli che facciano riferimento ad articolazioni interne non sono consentite: i regolamenti didattici di ateneo non possono prevederle. Il comma 3 dell'articolo indicato infatti prevede che le università rilascino tale certificazione integrativa, che corrisponde al modello europeo sviluppato per iniziativa della Commissione Europea del Consiglio d'Europa e dell'Unesco-Cepes e riporta i dati ufficiali sulla carriera universitaria dello studente, senza valutazioni discrezionali. Come disposto dalla normativa già in vigore il certificato supplementare viene rilasciato anche in lingua inglese. Ricorda ancora che l'articolo 9, comma 1, mira a regolarizzare la situazione degli studenti già iscritti ai corsi di laurea al momento dell'entrata in vigore del decreto in esame. In tal caso le università assicurano la conclusione dei corsi di laurea e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti. Il decreto ministeriale n. 270 del 2004, all'articolo 13, comma 5, stabilisce che le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti e disciplinano, altresì, la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi di studio previsti dai nuovi ordinamenti. Il comma 2 dispone che ogni modifica alle classi o istituzione di nuove classi debba essere fatta con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ri-

cerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e sentito il CUN, in conformità alle disposizioni dell'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. Evidenzia inoltre che l'articolo 10 istituisce un nuovo organo presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Tale organo, denominato 'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie, è chiamato a formulare proposte e pareri circa la definizione dei requisiti di idoneità cui debbono rispondere le strutture in cui si svolge la formazione universitaria sotto il profilo organizzativo, strutturale e tecnologico per ottenere l'accreditamento. L'Osservatorio esprime pareri anche sui criteri e le modalità per mantenere il livello qualitativo della formazione all'altezza degli standard europei. Osserva, peraltro, che un « Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie » risulta già istituito con i decreti del Ministro dell'università e della ricerca 28 maggio 2002. Per quel che riguarda l'Allegato, ricorda che come disposto dall'articolo 10, comma 1, del decreto 22 ottobre 2004, n. 270, il decreto ministeriale in esame individua per ogni classe dei corsi di laurea gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli, raggruppandole nelle seguenti tipologie: attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base; attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe. Ricorda quindi che nel decreto 2 aprile 2001 per ciascuna delle quattro classi professionali erano elencati in altrettanti allegati gli obiettivi formativi qualificanti e gli ambiti disciplinari entro i quali andavano individuate le attività formative indispensabili. Queste ultime erano raggruppate in sei tipologie: le prime tre attinenti alla formazione di base, alla formazione caratterizzante la classe di appartenenza, agli ambiti disciplinari affini o integrativi; le altre tre aventi carattere di complementarietà. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del citato decreto n. 270 del 2004, lo schema di decreto in esame determina altresì, per ciascuna

classe di corsi di laurea, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni attività formativa e ad ogni ambito disciplinare, a differenza del decreto ministeriale del 2 aprile 2001, che indicava solo il numero di crediti riservato al complesso del gruppo di attività formative. Le attività formative di base sono sempre tripartite, per ogni classe di corsi di laurea, nei seguenti ambiti disciplinari: Scienze propedeutiche; Scienze biometriche; Primo soccorso; all'interno di ogni ambito si differenziano gli insegnamenti. Negli allegati allo schema di decreto ministeriale in esame sono considerate le quattro classi corrispondenti agli specifici profili professionali determinati dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Per ciascuna di queste classi la descrizione degli obiettivi formativi qualificanti ripropone senza sostanziali difformità quanto disposto dal decreto ministeriale 2 aprile 2001, mentre nella parte che indica le attività formative indispensabili per il conseguimento del titolo, e i relativi crediti, si osserva che il numero complessivo di crediti per ogni classe è aumentato da 118, nel decreto del 2001 a 126. Sono poi elencate le attività formative di cui all'articolo 10, comma 5, lettere a), c), d) ed e), del decreto ministeriale n. 270 del 200429, con un numero di crediti formativi, cosiddetti CFU, rispettivamente di: 6 per attività a scelta dello studente, 9 nel decreto del 2001, 9 per la prova finale e per la lingua inglese, 11 nel decreto del 2001, 6 per le altre attività quali l'informatica, le attività seminariali – che non erano mai state prese in considerazione prima dello schema di decreto in esame, 9 nel decreto del 2001; 3 per i laboratori professionali dello specifico settore scientifico disciplinare (SSD) del profilo; infine 60 crediti formativi riservati al tirocinio formativo nello specifico profilo professionale.

Si riserva di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.

Valentina APREA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale recante la definizione delle classi dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie.

Atto n. 34.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema all'ordine del giorno.

Paola GOISIS (LNP), *relatore*, osserva che lo schema di decreto in commento si compone di 8 articoli. L'articolo 1 definisce le classi dei corsi di laurea magistrale per le professioni sanitarie sopprimendo le classi delle lauree specialistiche di cui al decreto ministeriale 2 aprile 2001, a decorrere dall'anno accademico 2010/2011. Si stabilisce che le università modificano i regolamenti didattici a decorrere dall'anno accademico 2009/2010 ed entro l'anno accademico 2010/2011. Ricorda che il successivo articolo 2 prevede che i corsi di laurea magistrale afferenti alle classi delle professioni sanitarie siano attivati dalle facoltà di medicina e chirurgia, disponendo che la formazione possa avvenire nelle università, nelle aziende ospedaliere, nelle aziende ospedaliero-universitarie, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale accreditate. Segnala la novità rappresentata dall'obbligo di affidare a ricercatori o professori universitari almeno il 50 per cento degli insegnamenti previsti dagli ordinamenti didattici dei corsi.

Osserva, altresì, che l'articolo 3 stabilisce quindi che i regolamenti didattici di ateneo determinano il numero di crediti assegnati a ciascuna attività formativa; per le attività formative di base e per quelle caratterizzanti la classe sono indicati i settori scientifico-disciplinari di riferimento. Gli ordinamenti didattici devono altresì assicurare la possibilità per gli

studenti di svolgere attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo; attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti; attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano; attività formative, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali. Si prevede inoltre che nel caso di trasferimento degli studenti da una università all'altra i regolamenti didattici devono assicurare il riconoscimento del maggior numero di crediti già maturati, eventualmente prevedendo il ricorso a colloqui di verifica. Qualora il trasferimento si effettui tra corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie appartenenti alla medesima classe, i crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare riconosciuti non possono essere inferiori al cinquanta per cento. Ricorda quindi che l'articolo 4 dispone quindi che i regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale determinino l'elenco degli insegnamenti, nonché delle altre attività formative. Gli ordinamenti didattici devono evitare la parcellizzazione delle attività formative e devono prevedere per ciascun corso di studi un numero massimo di esami o valutazioni finali di profitto non superiore a 12. Ricorda che il comma 3, in particolare, autorizza gli atenei a riconoscere le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della vigente normativa. Gli ordinamenti didattici delle università fissano il numero massimo di crediti formativi che possono essere riconosciuti, tenendo conto che tale numero non può comunque essere superiore a 40. L'articolo 5 quantifica invece il 'peso' di ciascun credito dei corsi di laurea magistrale in 25 ore di impegno dello studente. La quota di impegno orario complessivo dedicata allo studio personale

dello studente non può essere inferiore al 50 per cento, salvo nel caso in cui siano previste attività ad elevato contenuto pratico e sperimentale. Per sostenere la prova finale gli studenti devono aver maturato 120 crediti e aver completato l'attività di tirocinio e laboratorio.

Aggiunge che ai sensi dell'articolo 6, poi, i laureati delle professioni sanitarie possono accedere senza debiti formativi al corso di laurea magistrale della classe corrispondente; per i possessori di altri titoli, i regolamenti didattici fissano i requisiti curriculari che devono essere posseduti per l'ammissione, nonché le modalità di verifica dell'adeguatezza della preparazione personale. Ricorda ancora che l'articolo 7 stabilisce quindi che il titolo di laurea deve riportare la denominazione della classe di appartenenza. Le università rilasciano inoltre, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Il successivo articolo 8 mira quindi a regolarizzare la situazione degli studenti già iscritti ai corsi di laurea al momento dell'entrata in vigore del decreto in esame. In tal caso le università assicurano la conclusione dei corsi di laurea e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, nonché la facoltà di optare per l'iscrizione ai nuovi corsi di laurea magistrale. Si evidenzia che ai sensi del comma 2 dell'articolo in esame, durante il primo triennio di applicazione del presente decreto con decreto ministeriale, sentito il CUN, possono essere adottate modifiche tecniche alle tabelle delle attività formative indispensabili. Sarebbe opportuno in questo caso, indicare il ministro proponente e la necessità di un eventuale concerto tra più ministri. Sottolinea quindi che l'allegato allo schema di decreto reca la numerazione e la denominazione delle classi delle lauree magistrali: LM/SNT/1 Classe delle lauree magistrali in Scienze infermieristiche e ostetriche; LM/SNT/2 Classe delle lauree magistrali in

Scienze riabilitative delle professioni sanitarie; LM/SNT/3 Classe delle lauree magistrali in Scienze delle professioni sanitarie tecniche; LM/SNT/4 Classe delle lauree magistrali in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione. Sono individuati per ciascuna classe gli obiettivi formativi qualificanti ed elencate le attività formative indispensabili per ottenere il titolo di laurea magistrale delle professioni sanitarie. In questo caso, a differenza di quanto previsto negli allegati al decreto ministeriale del 2 aprile 2001, non sono previste attività formative di base ma solo attività

caratterizzanti distribuite in vari ambiti disciplinari a seconda dei quattro specifici profili professionali. Il numero complessivo dei crediti riconosciuti è di 80, di cui 30 relativi al tirocinio nei settori scientifico-didattici di riferimento della classe.

Si riserva di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.

Valentina APREA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

ALLEGATO 1

5-00320 Caparini: Iniziative a tutela dei diritti degli insegnanti precari di montagna.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La questione riguardante il doppio punteggio per il servizio prestato nelle scuole di montagna è ben nota all'Onorevole interrogante come è dato rilevare dal testo dell'interrogazione medesima.

Sulla questione è stato riferito all'Onorevole interrogante in data 9 ottobre 2007 in occasione della discussione di analogo atto di sindacato ispettivo, come peraltro ricordato dall'Onorevole interrogante medesimo.

In quella sede è stato tra l'altro precisato che ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 11 del 26 gennaio 2007 – che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma – contenuta nella legge n. 143 del 2004 – la quale attribuiva il doppio punteggio per il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna – è stata consultata l'Avvocatura Generale dello Stato e sono state espletate tutte le più approfondite verifiche.

Si è proceduto quindi ai conseguenti adempimenti amministrativi, tra cui l'adozione del decreto direttoriale del 16 marzo 2007, le cui disposizioni sono state confermate con nota del 5 luglio 2007, a seguito dell'ordinanza del Consiglio di Stato che ha accolto l'appello presentato dal Ministero avverso la sfavorevole ordinanza del TAR Lazio-Roma sezione III *bis* del 14 giugno 2007.

Conseguentemente:

sono stati decurtati i precedenti punteggi derivanti dal servizio prestato in scuole di montagna, dando, tuttavia, la possibilità a coloro che avessero prestato tale servizio in pluriclassi di scuole primarie di montagna nel quadriennio 2003-

2007, secondo quanto previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale, di ottenere il ripristino del punteggio raddoppiato;

sono stati fatti salvi i diritti acquisiti da coloro che nei pregressi anni scolastici, anche in virtù del punteggio conseguito in misura doppia, avevano ottenuto la nomina in ruolo. Si ribadisce, anche in questa sede che, per consolidata giurisprudenza, le pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo inficiando, fin dall'origine, la validità e l'efficacia della norma dichiarata contraria alla Costituzione, salvo il limite delle situazioni giuridiche « consolidate » in virtù di eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto.

Tutto ciò premesso, la « disparità di trattamento » cui l'Onorevole interrogante fa riferimento, con la richiesta di conoscere quali iniziative il Ministro intenda intraprendere a tutela dei diritti di tutti gli insegnanti precari di montagna, discende dai provvedimenti adottati da alcuni Uffici scolastici periferici in esecuzione di ordinanze cautelari emesse dal TAR del Lazio e della diversità dei successivi sviluppi processuali.

Ad ogni buon conto tali provvedimenti non producono alcun trattamento differenziato tra gli iscritti in graduatoria in quanto il punteggio attribuito con riserva ai ricorrenti, in esecuzione delle ordinanze cautelari in questione, non dà titolo all'individuazione del predetto personale quale destinatario di contratti né a tempo indeterminato né a tempo determinato.

Solo la sentenza di merito, eventualmente favorevole ai ricorrenti, produrrà

l'effetto auspicato dall'Onorevole interrogante reintroducendo il raddoppio del punteggio per il servizio prestato in scuole di montagna.

Allo stato, inoltre, non si ritiene di poter accogliere la richiesta finale dell'Onorevole interrogante intesa a far formulare agli uffici scolastici provinciali due diverse graduatorie al fine di consentire a tutti gli iscritti in graduatoria di conoscere la propria posizione con il punteggio decurtato e quella che avrebbero, invece, nel caso di decisione di merito degli organi giurisdizionali favorevoli ai ricorrenti.

Quanto sopra comporterebbe, infatti, un notevole aggravio di lavoro, per di più nella delicatissima fase dell'avvio dell'anno scolastico, in quanto si dovrebbero distogliere numerose risorse dalle attività istituzionali per impiegarle in una operazione non soggetta ad obblighi di esecuzione come avviene invece in caso di accoglimento di istanza cautelare da parte del TAR.

Comunque i competenti uffici dell'amministrazione non mancheranno di fornire ai docenti interessati ogni possibile, utile informazione.

ALLEGATO 2

5-00325 Amici: Iniziative del Governo al fine di colmare il vuoto legislativo in materia di radiotelevisione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Le telestreet sono microemittenti televisive che trasmettono via etere terrestre attraverso tecnologie analogiche che sfruttano i cosiddetti « coni d'ombra », le zone cioè in cui il segnale di un canale non arriva perché ostacolato fisicamente, occupandoli con un proprio segnale che dovrebbe essere talmente debole da non interferire con le emittenti televisive che operano in zona.

È soltanto in considerazione della natura delle trasmissioni di queste televisioni di quartiere, che, come si legge anche nel testo della interrogazione, sono generalmente – ma non dimentichiamo comunque i molti casi in cui vengono invece utilizzate a fini politici – promosse da associazioni di volontariato, di studenti o comunque da gruppi di persone a fini di utilità sociale e aggregativa, che si è fino ad oggi « consentita » l'esistenza di un fenomeno che, va sempre tenuto presente, rimane ai margini della legalità.

Pur non essendovi, infatti, nel nostro ordinamento alcuna regolamentazione specifica riguardo le telestreet, la loro attività rimane comunque in contrasto con l'articolo 30 della legge 223/90 e dunque in linea generale sempre sanzionabile.

E invece l'esperienza degli ultimi anni dimostra come gli organi del Ministero, in collaborazione con gli organi di Polizia, si siano limitati a svolgere un'attività di monitoraggio nei confronti di queste emittenti senza mai adottare provvedimenti restrittivi nei loro confronti, salvo in presenza di situazioni interferenziali con emittenti legittimate a trasmettere in virtù di un provvedimento concessorio.

E tuttavia vi è un dato oggi, quello della significativa crescente diffusione di queste Telestreet, a cui accenna anche l'Onorevole Amici nella interrogazione, ormai più di un centinaio, che non può essere sottovalutato e che impone una generale riconsiderazione del fenomeno, in termini di maggiore frequenza di intervento da parte delle Autorità competenti.

Si verifica infatti ormai sempre più spesso che coloro che operano legittimamente si trovino a subire situazioni interferenziali alle proprie trasmissioni, senza considerare poi che tale criticità diviene ancora più sentita in una fase di transizione al digitale, con il rischio che le emissioni in analogico dei canali delle televisioni di strada possano interferire e ostacolare l'attivazione degli impianti digitali.

Quelle di ordine tecnico rimangono comunque soltanto alcune delle perplessità sul fenomeno. Si pensi ad esempio al fatto che, almeno in ipotesi, le televisioni di strada potrebbero far ricorso alla raccolta pubblicitaria (o alla cessione di spazi a pagamento a soggetti politici durante le consultazioni elettorali), ponendo così in essere di fatto una concorrenza sleale nei confronti degli editori televisivi locali che già versano in una situazione di difficoltà legata alla transizione al digitale.

Anche alla luce di queste riflessioni, non si ritiene che un intervento riguardo alla legittimazione delle telestreet possa essere messo in cima alle priorità di questo governo.

ALLEGATO 3

5-00345 De Pasquale: Costituzione e funzionamento dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (Ansas).

5-00402 Capitanio Santolini: Costituzione e funzionamento dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (Ansas).

TESTO DELLA RISPOSTA

Si risponde congiuntamente alle interrogazioni parlamentari n. 5-00345 dell'Onorevole De Pasquale e n. 5-00402 dell'Onorevole Capitanio Santolini in quanto di analogo contenuto.

Gli Onorevoli interroganti nel richiamare le disposizioni di legge che hanno istituito l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, evidenziano la circostanza che a tutt'oggi non risulta ancora emanato il relativo regolamento di organizzazione.

Al riguardo ricordo che la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha istituito presso il Ministero l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, con sede a Firenze e articolata a livello periferico in nuclei allocati presso gli Uffici scolastici regionali. Il comma 611 dello stesso articolo di legge ha demandato la definizione dell'organizzazione dell'Agenzia ad un apposito regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Per effetto di quest'ultima disposizione di legge detto regolamento è, pertanto, emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In tal senso era stato predisposto uno schema di regolamento dal quale tuttavia scaturiva un assetto organizzativo che sembrava limitare la partecipazione all'at-

tività dell'Agenzia di persone di elevato spessore nel campo scientifico più idonee a realizzare i relativi fini istituzionali.

Per tali motivi si è ritenuto opportuno presentare una proposta di modifica legislativa che, pur nell'ambito della stessa normativa di cui al decreto n. 300 del 1999, consentisse di dare all'Agenzia un assetto organizzativo più consono alle proprie finalità.

La predetta proposta è stata inserita al comma 21, dell'articolo 1 del progetto di legge A.C. 2272-ter-A, recante disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione. A seguito di osservazioni da parte della Commissione bilancio circa la compatibilità del nuovo assetto con la normativa di riferimento riguardante le Agenzie, — contenuta negli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 300 del 1999 — la proposta medesima è stata ritirata.

Si è provveduto quindi a predisporre un nuovo schema di regolamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2007, n. 296 che non ha concluso il suo *iter* per rilievi del Ministero dell'economia e delle finanze.

Pertanto, tenuto conto delle difficoltà legate al completamento della complessa procedura, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri *pro tempore*, in data 18 aprile 2008, è stata disposta la proroga della gestione commissariale al 31 dicembre 2008.

Questa è la situazione che si è trovata ad affrontare l'attuale Governo.

Si desidera assicurare gli Onorevoli interroganti che la questione è alla particolare attenzione dell'Amministrazione che sta lavorando per superare le difficoltà insorte al fine di addivenire quanto prima possibile alla definizione del regolamento.

Vorrei far presente comunque che il personale in servizio presso gli istituti soppressi non ha mai interrotto la propria attività di ricerca. Per quanto concerne il personale della scuola in servizio presso gli ex IRRE, il Ministero, in data 6 maggio

2008, ha comunicato ai direttori degli uffici scolastici regionali che, in presenza di eventuali deliberazioni adottate dall'ANSAS per portare a compimento i progetti in corso di realizzazione, i medesimi direttori avrebbero potuto procedere alla proroga, per l'anno scolastico 2008/2009, dei comandi in scadenza al 31 agosto 2008, purché la relativa richiesta fosse pervenuta entro i termini utili per la predisposizione delle operazioni preordinate all'avvio dell'anno scolastico.

ALLEGATO 4

5-00350 Tommaso Foti: Problemi relativi alla riqualificazione dell'area delle ex scuole medie nel centro urbano di Podenzano (PC).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione presentata dall'Onorevole Tommaso Foti, concernente l'immobile « Scuola media statale Giuseppe Parini », in Podenzano, si comunica che:

il comune di Podenzano, con nota del 19 luglio 1995, chiedeva alla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Bologna « parere in ordine alla demolizione dell'edificio ospitante la scuola media statale « Giuseppe Parini », giustificando tale richiesta con motivazioni legate alla volontà dell'Amministrazione di « riqualificare e recuperare l'attuale area della scuola ». Il programma ipotizzato dall'Amministrazione comunale prevedeva la « demolizione dell'intero edificio scolastico » e la « realizzazione di una nuova piazza civica, con qualche costruzione, nella parte ovest del comparto »;

la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Bologna, esaminata la documentazione presentata, comunicava all'ente locale, con nota del 18 giugno 1996, di ritenere presenti nell'immobile in questione le caratteristiche storico-artistiche necessarie per la sua inclusione negli elenchi dei beni culturali soggetti a tutela, ai sensi dell'articolo 4 della legge 1089/1939;

il comune di Podenzano, con nota del 24 giugno 1996, sosteneva che l'edificio aveva subito trasformazioni e aggiunte tali da compromettere le caratteristiche architettoniche del nucleo originario;

l'Ufficio centrale competente effettuava, quindi, ulteriori accertamenti, di-

ponendo anche un sopralluogo, a seguito del quale, in data 4 febbraio 1999, comunicava alla Soprintendenza che l'immobile in questione non presentava requisiti tali da giustificare l'inserimento negli elenchi degli edifici da tutelare *ex lege* n. 1089/1939;

la Direzione regionale competente, nell'anno 2005, invitava la Soprintendenza a compiere nuove verifiche in ordine all'interesse culturale « dell'area di proprietà comunale includente edificio ex scuola media e vecchio edificio rurale », ai sensi dell'articolo 12 del codice dei beni culturali e paesaggistici;

a conclusione dell'istruttoria, la Direzione regionale, con nota n. 3666 del 13 marzo 2006, rendeva noto al Comune, proprietario degli immobili, che essi non presentavano requisiti di interesse culturale ai sensi della normativa citata.

Recentemente, e precisamente il 29 settembre 2008, è stato effettuato dal personale tecnico della Soprintendenza un sopralluogo, al fine di acquisire ulteriori elementi conoscitivi circa le caratteristiche architettoniche e conservative del fabbricato rurale.

In ogni caso, si assicura l'onorevole interrogante che, in relazione alle differenti valutazioni sulle caratteristiche dell'immobile intervenute nel tempo, sarà cura di questa Amministrazione effettuare ulteriori accertamenti, al fine di assicurare la più rigorosa applicazione della normativa di tutela dei beni culturali.

ALLEGATO 5

5-00313 Ghizzoni: Finanziamento di alcuni programmi spaziali e iniziative correlate.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La politica spaziale è considerata dal presente governo una priorità altamente strategica sia per le ricadute tecnologiche e scientifiche che hanno diretto impatto sulle attuali tematiche sensibili, sia per i suoi aspetti applicativi di natura duale. Ed è quindi con grande consapevolezza, impegno e senso di responsabilità che l'Italia si appresta nel prossimo mese di novembre ad assumere la presidenza del Consiglio ministeriale dell'Agenzia Spaziale Europea.

Per quanto riguarda l'aspetto pianificatorio oggetto dell'odierna interpellanza, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo di « Riordino dell'Agenzia Spaziale Italiana » del 4 giugno 2003, n. 128, è attribuito all'Agenzia Spaziale Italiana il compito di sottoporre al Ministero dell'Istruzione dell'università e della ricerca il piano aerospaziale nazionale (PASN) con valenza triennale.

Nei prossimi mesi quindi l'ASI produrrà il piano relativo al triennio 2009-2011. In questo Piano saranno identificati gli obiettivi di breve-medio periodo (tre anni) nel solco di una più ampia strategia di lungo termine.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a valle delle opportune consultazioni con la comunità scientifica, l'industria, i centri di ricerca nazionali e le altre amministrazioni dello Stato competenti, procederà, quindi, agli adempimenti formali per l'approvazione del piano.

Questi ultimi mesi hanno richiesto un particolare impegno nella definizione dei principi strategici e degli equilibri generali che dovranno essere individuati tra i diversi stati della UE. Un'imprescindibile

punto di riferimento, a tal proposito, è sicuramente rappresentato dalla Risoluzione sulla Politica Spaziale Europea, approvata dai 29 paesi membri della Unione Europea e dell'ESA nel corso del 4° Space Council svoltosi il 22 maggio del 2007.

Non meno importanti, inoltre, i principi stabiliti nella nuova Risoluzione che gli stessi paesi hanno approvato il 26 settembre nel corso del 5° Space Council, sotto la Presidenza francese. Si tratta di rilevanti principi inerenti le Governance Europee per il settore Spazio.

In particolare, com'è noto, la prima risoluzione rappresenta il punto di arrivo del processo avviato dal Consiglio Europeo nel 2003 per la definizione di una Politica Spaziale Europea, e parallelamente sancisce l'inizio di una visione unitaria di una « Europa dello Spazio », i cui pilastri saranno l'Unione europea, l'ESA, e gli Stati Membri.

Tale visione strategica recepisce anche lo spirito del nuovo trattato Europeo di Lisbona (ancora in fase di ratifica) che attribuisce all'Unione europea la competenza non esclusiva per lo Spazio.

La realizzazione di questa nuova realtà, richiede risorse adeguate che consentano di sviluppare competenze e capacità basandosi da un lato sull'UE, come federatore di bisogni, dall'altro sull'ESA in materia di ricerca e sviluppo. In questo contesto andranno poi affrontate le diverse questioni relative ai meccanismi decisionali ed alla politica industriale, garantendo il mantenimento del principio di equilibrio e del giusto ritorno.

Va, infine, sottolineato come il processo di globalizzazione in atto e le regole di

open competition, attualmente previste nell'ambito del 7° Programma Quadro, richiedono una crescente attenzione alla competitività industriale della filiera nazionale.

A tal fine l'ASI sarà chiamata a definire un dedicato ed esaustivo piano di attività nazionali, per la ricerca applicata e lo sviluppo tecnologico, finalizzati a rendere disponibili alla comunità spaziale italiana gli strumenti abilitanti, per competere nello scenario internazionale (europeo e mondiale).

Alla luce di quanto sopra esposto le decisioni strategiche programmatiche prese nel prossimo Consiglio Ministeriale dell'ESA (sotto la presidenza italiana), rappresentano per il Governo un momento chiave per delineare il futuro delle attività Spaziali in Italia e in Europa.

A tale scopo l'ASI, già dal marzo 2008, partecipa alle riunioni del gruppo di lavoro creato in ambito ESA per discutere le varie proposte e preparare le decisioni dei Ministri. Sono in quest'ambito analizzati, di concerto con il Ministero, i diversi scenari decisionali a supporto di un'ottimale strategia d'intervento.

La *roadmap* di avvicinamento al Consiglio Ministeriale impone un'ampia concertazione con gli altri dicasteri competenti ed in particolare con gli affari esteri,

l'economia e finanze e la difesa. Alcuni incontri operativi sono già stati effettuati nei mesi passati.

Questi incontri consentono di identificare i programmi specifici da sottoscrivere in ambito ESA e l'entità del relativo finanziamento. L'orientamento generale è quello di garantire la disponibilità di una parte del *budget* dell'ASI (circa la metà – 300 milioni di euro –) per i programmi nazionali tra i quali COSMO-Skymed di seconda generazione e la realizzazione di servizi applicativi basati su Galileo considerati strategici e di interesse prioritario.

Si precisa, infine, che i programmi SICRAL, SICRAL 1B e SICRAL 2 sono programmi di competenza del Ministero della difesa e non dell'ASI. Tuttavia al fine di ottimizzare opportunamente le sinergie tecniche e finanziarie con i programmi dell'Agenzia sono già in atto attività di coordinamento e raccordo.

Al fine di garantire un ottimale coordinamento tra le amministrazioni centrali dello stato è nostra precisa volontà ricostituire, a due anni dalla sua ultima convocazione il «Gruppo di Lavoro di Indirizzo e Coordinamento in Materia Spaziale» (il governo precedente non l'aveva mai convocato) così come consentito dall'articolo 21 del decreto legislativo di «riordino dell'Agenzia Spaziale Italiana» del 4 giugno 2003, n. 128.

ALLEGATO 6

**Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,
nonché in materia di energia. (C. 1441-ter, Governo).**

PARERE APPROVATO

La VII Commissione cultura, scienza e istruzione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge collegato C. 1441-ter recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, come risultante dalle modifiche apportate dalla Commissione di merito;

tenuto conto che l'articolo 16-sexies definisce l'istituzione di una nuova Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENES) senza prevedere il necessario coinvolgimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 16-sexies, commi 1 e 4, appare necessario prevedere, insieme al Ministro dello sviluppo economico, il coinvolgimento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini della vigilanza dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, e dell'adozione del decreto di attuazione.

ALLEGATO 7

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. (Atto n. 27).**PROPOSTA DI RILIEVI**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati,

esaminato, ai fini della trasmissione di rilievi alla I Commissione (Affari costituzionali, Presidenza del Consiglio e interni), lo schema di regolamento n. 27 recante riorganizzazione del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

considerata la necessità di avviare il procedimento di riorganizzazione delle strutture periferiche del Ministero su base regionale in tempi ridotti, possibilmente entro la chiusura dell'anno scolastico in corso;

rilevata, inoltre, l'esigenza di acquisire l'intesa delle regioni e degli enti locali, nell'ambito del processo di riorganizzazione delle strutture territoriali del Ministero,

sottolineata la necessità che, anche in ambito dell'organizzazione del Ministero accorpato, la figura e i problemi dello studente, come componente essenziale del sistema scuola e università, abbiano una autonoma collocazione con una direzione appositamente dedicata;

considerata infine l'esigenza che nello schema di regolamento, all'articolo 12, dopo il comma 3, venga inserita una

disposizione che stabilisca che i posti di dirigente di seconda fascia coperti attualmente negli uffici provinciali vadano a comporre un ruolo ad esaurimento, fino all'adozione del nuovo modello organizzativo su base regionale;

**DELIBERA DI TRASMETTERE
I SEGUENTI RILIEVI**

a) appare necessario procedere alla riorganizzazione delle strutture periferiche del Ministero su base regionale in tempi ridotti, ove possibile, entro la chiusura dell'anno scolastico in corso;

b) si ritiene necessario, inoltre, acquisire nelle forme di rito la previa intesa delle regioni e degli enti locali nella definizione del processo di riorganizzazione degli uffici e delle strutture territoriali del Ministero;

c) ai fini di una idonea valorizzazione dello studente, quale componente essenziale del sistema scuola, appare opportuno definire la più corretta struttura amministrativa funzionale a tale esigenza;

d) si valuti inoltre la possibilità di stabilire che i posti di dirigente di seconda fascia coperti in atto negli uffici provinciali vadano a comporre un ruolo ad esaurimento, fino all'adozione del nuovo modello organizzativo su base regionale.

ALLEGATO 8

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. (Atto n. 27).**RILIEVI APPROVATI**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati,

esaminato, ai fini della trasmissione di rilievi alla I Commissione (Affari costituzionali, Presidenza del Consiglio e interni), lo schema di regolamento n. 27 recante riorganizzazione del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

considerata la necessità di avviare il procedimento di riorganizzazione delle strutture periferiche del Ministero su base regionale in tempi ridotti, possibilmente entro la chiusura dell'anno scolastico in corso;

rilevata, inoltre, l'esigenza di acquisire l'intesa delle regioni e degli enti locali, nell'ambito del processo di riorganizzazione delle strutture territoriali del Ministero;

sottolineata la necessità che, anche in ambito dell'organizzazione del Ministero accorpato, la figura e i problemi dello studente, come componente essenziale del sistema scuola e università, abbiano una autonoma collocazione con una direzione appositamente dedicata;

considerata infine l'esigenza che nello schema di regolamento, all'articolo 12, dopo il comma 3, venga inserita una disposizione che stabilisca che i posti di dirigente di seconda fascia coperti attualmente negli uffici provinciali vadano a

comporre un ruolo ad esaurimento, fino all'adozione del nuovo modello organizzativo su base regionale;

**DELIBERA DI TRASMETTERE
I SEGUENTI RILIEVI**

a) appare opportuno procedere alla riorganizzazione delle strutture periferiche del Ministero su base regionale in tempi ridotti, ove possibile, entro la chiusura dell'anno scolastico in corso, senza peraltro che questo determini disfunzioni o disservizi nel buon funzionamento del sistema scolastico;

b) si ritiene necessario, inoltre, acquisire nelle forme di rito la previa intesa delle regioni e degli enti locali nella definizione del processo di riorganizzazione degli uffici e delle strutture territoriali del Ministero, nel rispetto dell'autonomia delle singole istituzioni scolastiche;

c) ai fini di una idonea valorizzazione dello studente, quale componente essenziale del sistema scuola, appare necessario definire la più corretta struttura amministrativa funzionale a tale esigenza;

d) si valuti inoltre la possibilità di stabilire che i posti di dirigente di seconda fascia coperti in atto negli uffici provinciali vadano a comporre un ruolo ad esaurimento, fino all'adozione del nuovo modello organizzativo su base regionale, senza peraltro che questo determini disfunzioni o disservizi nel buon funzionamento del sistema scolastico.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione a Parigi in occasione del Seminario dell'OCSE sul cambiamento climatico (2 ottobre 2008) 200

INTERROGAZIONI:

5-00362 Beccalossi: Procedure per la realizzazione della variante stradale Urago d'Oglio-Brescia 202

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 217

5-00413 Mastromauro: Stato di un intervento infrastrutturale sulla strada statale n. 275. . 202

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 218

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2009) C. 1713 Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011. C. 1714 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2009.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2009 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*) 202

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter Governo (Parere alla X Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*) 209

ALLEGATO 3 (Proposta di parere del relatore) 220

ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione) 222

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 14 ottobre 2008. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 11.50.

Sulla missione a Parigi in occasione del Seminario dell'OCSE sul cambiamento climatico (2 ottobre 2008).

Roberto TORTOLI, *presidente*, comunica di avere partecipato, in rappresentanza della Camera dei deputati, al Seminario dell'OCSE sul cambiamento clima-

tico, che ha avuto luogo lo scorso 2 ottobre a Parigi e nel corso del quale è stato presentato il rapporto sulle previsioni ambientali fino al 2030, di recente predisposto dalla citata Organizzazione.

Al riguardo, illustra sinteticamente i punti qualificanti della missione svolta, riferendo preliminarmente sul ruolo e sui compiti dell'OCSE e sugli scopi di iniziative come quella svoltasi a Parigi, che sono dirette anche a far conoscere ai parlamentari degli Stati membri il lavoro svolto dall'OCSE in termini di raccolta e analisi dei dati, di studio e di ricerca, di definizione di principi comuni per un più efficace coordinamento delle politiche nazionali e internazionali e di promozione di strumenti normativi internazionali. Sotto questo profilo, segnala positivamente che ha avuto modo di accertare la piena disponibilità dei rappresentanti dell'OCSE a svolgere audizioni presso le competenti Commissioni parlamentari, per approfondire le tematiche oggetto del seminario.

Quanto ai lavori del seminario sui cambiamenti climatici, riferisce che esso si è articolato in tre sessioni, la prima incentrata sulla discussione di alcuni scenari relativi ai costi della inazione rispetto ai mutamenti climatici in atto; la seconda relativa all'analisi degli effetti dei cambiamenti climatici e del loro impatto su specifiche realtà territoriali (tra cui uno studio relativo agli effetti sul territorio e sulle attività turistiche invernali nella regione dell'Arco Alpino); la terza volta ad illustrare i risultati di una ricerca che l'OCSE sta portando avanti per individuare gli strumenti a minor costo per l'abbattimento della CO₂. Passa quindi ad indicare alcuni punti scaturiti dalla discussione seminariale, segnalando la grande rilevanza data all'edilizia e all'importanza di costruire in modo efficiente al fine di ridurre l'immissione di CO₂; alle nuove tecnologie per la cattura della CO₂; alla fortissima incidenza dei fenomeni di deforestazione (che può incidere negativamente sui cambiamenti climatici più degli stessi trasporti); alle misure di adattamento, considerate altrettanto importanti di quelle dirette alla riduzione delle emissioni di gas serra. Riferisce, inoltre, che

l'OCSE ha avviato un monitoraggio, su scala mondiale, dei brevetti in campo ambientale, vale a dire sulle innovazioni per la riduzione dei gas serra, al fine di individuare i Paesi che più investono in ricerca e sviluppo in campo ambientale e di accelerare e rafforzare i processi di trasferimento delle tecnologie innovative.

Informa, infine, che un'ampia discussione è stata dedicata all'energia nucleare, con valutazioni positive sia sotto il profilo dei costi che dell'impatto ambientale di questa forma di energia, che consente di mitigare quantomeno i rischi derivanti da uno sviluppo unicamente basato sull'energia da fonti fossili (al 2030 è prevista, infatti, una crescita della richiesta di energia del 50 per cento). Il nucleare è stato per questo valutato come uno strumento complementare alle energie rinnovabili e indispensabile per affrontare la sfida posta dai cambiamenti climatici, anche in considerazione della notevole disponibilità di uranio (tanto che con l'uso delle più moderne tecnologie si è ipotizzata una disponibilità da tremila fino a sedicimila anni).

In conclusione, rappresenta la generale preoccupazione, emersa dall'incontro, per la situazione finanziaria ed economica, che rischia di mettere in secondo piano le politiche ambientali e il perseguimento degli obiettivi e dei programmi in campo ambientale: al riguardo, preannuncia un'interessante pubblicazione sul nucleare, con particolare riferimento ai profili della sicurezza, che sarà distribuita dall'OCSE il 16 ottobre prossimo, in occasione del Consiglio dei ministri europei che si terrà a Parigi e che sarà dedicato alla tematica complessiva « energia-clima ».

Sergio Michele PIFFARI (IdV) auspica che sia possibile acquisire da parte della Commissione, in tempi rapidi, gli atti e i documenti citati nella relazione testé svolta, in modo da poterne analizzare con attenzione i contenuti.

Roberto TORTOLI, *presidente*, conferma che gli atti del seminario, al momento non disponibili, conterranno comunque pochi elementi di informazione, mentre sarebbe più interessante poter di-

sporre delle ricerche prodotte dall'OCSE sui temi evidenziati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara quindi conclusa la discussione sulle comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 12.05.

INTERROGAZIONI

Martedì 14 ottobre 2008. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 12.05.

5-00362 Beccalossi: Procedure per la realizzazione della variante stradale Urago d'Oglio-Brescia.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Viviana BECCALOSSÌ (PdL) ringrazia la presidenza e il rappresentante del Governo per la celerità con cui si è proceduto allo svolgimento dell'interrogazione in titolo. Nel dichiararsi soddisfatta per la risposta ricevuta, segnala tuttavia che essa contiene, accanto ad elementi positivi, come quelli relativi alla congrua liquidazione da parte di ANAS di numerosi proprietari di terreni, anche alcuni elementi negativi, come quelli relativi alla sussistenza di circa cinquanta proprietari che hanno ricevuto acconti inferiori a quanto loro dovuto. Nel prendere atto, inoltre, della denuncia dell'ANAS nei confronti delle società che hanno indebitamente trattenuto somme spettanti ai proprietari dei terreni, esprime la preoccupazione che al danno fin qui subito dagli stessi proprietari si aggiunga la possibilità che essi vengano soddisfatti solo a conclusione di una estenuante vicenda giudiziaria. Chiede, pertanto, al Governo di fare tutto quanto a sua disposizione affinché

l'ANAS, continuando a tutelare in sede giudiziaria i propri legittimi interessi, possa procedere a corrispondere ai detti proprietari quanto loro spettante.

5-00413 Mastromauro: Stato di un intervento infrastrutturale sulla strada statale n. 275.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Margherita Angela MASTROMAURO (PD) esprime apprezzamento per la puntuale ricostruzione della vicenda fornita dal rappresentante del Governo. Osserva, peraltro, che dalla risposta ricevuta emerge chiaramente che non si è ancora conclusa, presso il Ministero competente, l'istruttoria per la presentazione del progetto dinanzi al CIPE. Chiede, pertanto, al Governo di avere le indispensabili rassicurazioni sulla celere definizione di tale procedimento, condizione necessaria per il concreto avvio dei lavori di realizzazione di un'opera attesa da lungo tempo dalle popolazioni e dalle amministrazioni locali.

La seduta termina alle 12.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 ottobre 2008. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI indi del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 12.20.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2009).

C. 1713 Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011.

C. 1714 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2009.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2009 (limitatamente alle parti di competenza).

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto, rinviato il 9 ottobre 2008.

Salvatore MARGIOTTA (PD) indica le ragioni profonde che sono alla base del giudizio negativo, suo personale e del gruppo del Partito Democratico, sulla manovra finanziaria in esame. Denuncia la scomparsa dai provvedimenti di adeguate misure di contrasto ai cambiamenti climatici e stigmatizza le dichiarazioni, pubblicamente rese dal Ministro Ronchi, circa la volontà dell'Italia di rinegoziare gli impegni assunti in ambito internazionale su tale argomento. Ricorda, in proposito, con grande preoccupazione, che a fronte di obblighi internazionali che impongono al Paese di ridurre del 6 per cento delle emissioni di gas serra entro il 2012, gli ultimi dati parlano di un aumento del 9 per cento di tali emissioni e che questo rischia di tradursi in pesanti oneri per l'Italia, oltre che in una plateale smentita degli annunci e degli impegni assunti dal Ministro dell'ambiente in occasione della presentazione alla Commissione delle linee programmatiche del proprio dicastero.

Allo stesso modo, rileva che i pesanti tagli delle risorse destinate alle infrastrutture smentiscono clamorosamente le parole e le promesse del Ministro delle infrastrutture, il quale davanti alla Com-

missione aveva garantito stanziamenti per il rilancio della « legge obiettivo », con risorse pari a 14 miliardi di euro, nel triennio 2009-2011, e a 4,9 miliardi per il solo 2009. I tagli alle risorse per le infrastrutture appaiono, a suo avviso, ancor più gravi in un momento in cui il mondo imprenditoriale ed economico richiede unanimemente un incremento delle politiche e degli investimenti pubblici nelle infrastrutture, anche per la loro riconosciuta funzione anticongiunturale e di mitigazione degli effetti negativi della crisi economica in atto. Elencando le più gravi riduzioni di stanziamenti, registrate dalla manovra, cita la diminuzione di circa il 40 per cento dei fondi per le politiche abitative, il crollo delle risorse per la difesa del suolo e la pesantissima riduzione dei fondi a disposizione dell'ANAS e delle infrastrutture ferroviarie.

Altrettanto grave appare, a suo giudizio, il decremento dei fondi per l'ambiente, che passano, rispetto allo scorso anno, da 1.832 e 1.263 milioni di euro e che producono l'azzeramento sostanziale delle politiche di risparmio energetico e di incentivazione e rafforzamento della produzione delle energie rinnovabili. Infine, ritiene doveroso fare quantomeno un accenno all'inaccettabile sottrazione di risorse per le infrastrutture nel Mezzogiorno, che testimonia apertamente la totale mancanza di attenzione da parte del Governo per le esigenze e le legittime aspettative di quella parte del Paese, a differenza di quanto il precedente Governo aveva cercato di fare per le popolazioni meridionali.

Andrea MARTELLA (PD) fa presente che il suo gruppo nutre un elevato livello di preoccupazione per gli effetti che la manovra economica produrrà sul tema delle infrastrutture. Esprime, quindi, un giudizio estremamente negativo sulla politica di investimenti infrastrutturali del Governo, che delinea incertezze programmatiche e finanziarie. In proposito, ricorda che il suo gruppo ha più volte ribadito l'intenzione di contribuire alla realizzazione di un progetto di ammoder-

namento infrastrutturale del Paese; tuttavia, per fare ciò, occorre che il Governo chiarisca quali opere vuole fare e su quali priorità intende concentrare i propri sforzi.

Dopo avere rilevato che il Ministro Matteoli è impegnato, in questi giorni, nella firma di accordi con le singole regioni, ai quali non corrisponderanno le risorse necessarie, rivendica come il Governo Prodi – al contrario di quanto amano ripetere i gruppi dell'attuale maggioranza – abbia in realtà investito con forza nel settore delle infrastrutture, avviando una politica di incremento delle dotazioni per investimenti che si è clamorosamente bloccata con l'arrivo del nuovo Governo, impegnato a spendere ogni risorsa residua in favore del taglio dell'ICI sulla prima casa. A tale proposito, giudica deludente il continuo ricorso alla crisi finanziaria internazionale come giustificazione dei mancati investimenti, anche perché ritiene che tale crisi sia intervenuta in un momento successivo alla definizione delle linee-guida della manovra all'esame del Parlamento.

Per tali ragioni, invita il Governo ad aprire una seria interlocuzione con il Parlamento e con i gruppi di opposizione, che consenta di comprendere quali percorsi autorizzativi dovranno seguire le opere da realizzare, quali siano le opere ancora da cantierare e, in ultima analisi, quali siano le reali priorità infrastrutturali che l'Esecutivo intende promuovere.

Nel sollecitare, dunque, la ripresa di una organica programmazione sulle opere pubbliche, d'intesa con Parlamento e Conferenza Stato-regioni, indirizza tre richieste di chiarimento al Governo. La prima riguarda l'entità e la consistenza dei fondi FAS, le cui quote a disposizione delle infrastrutture non sono ancora state definite con certezza: auspica, pertanto, che il Governo sappia fornire numeri credibili in questo settore. Raccomanda, poi, al rappresentante del Governo di illustrare le modalità con cui si intende proseguire nel progetto di creazione di un fondo per le infrastrutture presso la Cassa Depositi e Prestiti, di cui si sta parlando con insi-

stenza negli ultimi giorni. Infine, invita il Governo a fare definitiva chiarezza sui fondi BEI, indicandone la consistenza e le modalità di utilizzo, con particolare riferimento alla tempistica e alla destinazione delle risorse, che appaiono comunque insufficienti a finanziare l'ambizioso programma contenuto nell'Allegato al DPEF.

Pone, quindi, la questione del ricorso alle risorse private per il finanziamento delle opere pubbliche, osservando come le previsioni formulate dal Ministro – che ha prospettato il reperimento di circa 33 miliardi di euro dal mercato – appaiano troppo ottimistiche, senza pensare che l'attuale crisi finanziaria internazionale non potrà certo essere di aiuto in questa direzione e che, peraltro, i fondi privati non possono essere sempre visti come alternativi alle risorse pubbliche.

Si sofferma, infine, sul cosiddetto « Piano casa », segnalando l'esigenza che tale argomento venga affrontato come una emergenza strategica, attraverso politiche concertate con regioni ed enti locali, che diano risposte serie e adeguate e si pongano il problema di riavviare il mercato degli affitti.

Su tutti gli elementi evidenziati, preannuncia che il suo gruppo presenterà una serie limitata e selettiva di proposte emendative, invitando i gruppi di maggioranza ad un impegno comune per modificare – almeno rimediando ai tagli più preoccupanti e incrementando le relative dotazioni – la manovra finanziaria in esame: in caso contrario, ritiene che l'Italia rimarrà indietro agli altri Paesi europei e non sarà più in grado di risollevarsi.

Margherita Angela MASTROMAURO (PD), nell'associarsi alle critiche rivolte dai deputati del suo gruppo circa la inaccettabilità dei tagli imposti dai provvedimenti in titolo nel settore delle infrastrutture, contesta quanto affermato dal relatore nella relazione introduttiva in ordine ad una supposta funzione anticongiunturale delle riduzioni di spesa in questione. All'opposto, ritiene che proprio il rilancio dell'economia e della capacità di crescita del sistema produttivo italiano non possa

prescindere da un incremento delle risorse e degli investimenti pubblici nei settori cruciali delle infrastrutture e delle costruzioni. Allo stesso modo, giudica infondate le osservazioni svolte dal deputato Tommaso Foti nella precedente seduta, riguardo al fatto che il drastico taglio di risorse alle infrastrutture non avrebbe comunque effetti negativi, atteso che il coefficiente di utilizzazione delle risorse stanziato per la realizzazione delle opere pubbliche risulta inferiore al 50 per cento. Ritiene, infatti, che, ferma restando la necessità di implementare le risorse indispensabili all'ammodernamento del sistema infrastrutturale del Paese, il dato citato metta in luce un'ulteriore grave mancanza di attenzione da parte di un Governo che non si pone adeguatamente la questione relativa all'assoluta necessità di intervenire per rimuovere gli ostacoli di carattere procedurale o tecnico che impediscono una più efficiente utilizzazione delle risorse disponibili.

Sul merito dei provvedimenti in esame, osserva, quindi, che il Governo avrebbe potuto fare di più in ordine alla portata delle agevolazioni tributarie per la ristrutturazione degli immobili e stigmatizza l'azzeramento delle agevolazioni fiscali disposte dal precedente Governo a favore degli interventi per il risparmio e l'efficienza energetica degli edifici. Quanto al cosiddetto « Piano casa », rileva con delusione che tutte le perplessità emerse nel corso dell'esame del decreto-legge n. 112 del 2008 restano intatte: così è per quanto riguarda il ruolo delle regioni e degli enti locali, l'uso dei fondi stanziati dal Governo Prodi, le competenze dei diversi livelli di governo coinvolti, le modalità di attuazione del piano e la disattesa necessità che il Parlamento fosse messo in condizione di discuterlo prima, e non dopo, dell'esame della manovra di bilancio.

Roberto MORASSUT (PD), nell'associarsi alle considerazioni svolte dai deputati del suo gruppo, ritiene — anche in considerazione della ristrettezza dei tempi — di dover concentrare il proprio contributo all'esame critico del cosiddetto

« Piano casa ». Al riguardo, esprime anzitutto la propria delusione e contrarietà per un'iniziativa, com'è quella intrapresa dal Governo, che, al di là dell'enfasi posta al momento del suo annuncio, si va rivelando sempre più inconsistente e incapace di intercettare l'esigenza diffusa in ampi settori della popolazione (non solo fra i ceti popolari, ma ormai anche in ampie fasce dei ceti medi) di politiche abitative coerenti e incisive, capaci di sostenere la crescente domanda sociale in materia di sostenibilità degli affitti e di implementazione dell'edilizia residenziale pubblica.

Rileva, inoltre, che la drastica riduzione delle risorse per l'edilizia agevolata e di quelle a sostegno delle locazioni dimostra chiaramente che il Governo non ha una vera politica per la casa. Rileva, altresì, che il cosiddetto « Piano casa » mostra gravi limiti fin dalle sue « fondamenta ». Alla base del piano, infatti, non c'è alcuno studio e alcuna analisi seria della dimensione territoriale e quantitativa dell'effettivo fabbisogno abitativo, studi e analisi che pure si sarebbero potuti produrre in tempi rapidi, avvalendosi delle indiscusse competenze di organismi quali, ad esempio, l'ISTAT. Vi è, invece, a suo giudizio, soltanto l'idea « a buon mercato » di un massiccio coinvolgimento dei capitali privati, attratto da una legittima prospettiva di forti profitti, ma proprio per questo non orientato, né tanto meno diretto, al rispetto e al soddisfacimento della effettiva e sempre più profonda domanda sociale di politiche abitative pubbliche. Di qui, a suo giudizio, il rischio grave, e connaturato alle modalità di predisposizione del cosiddetto « Piano casa », che il meccanismo fondamentale della prevista concessione ai privati di diritti edificatori in cambio del loro coinvolgimento nella costruzione di alloggi pubblici si traduca in una plateale distorsione dell'allocazione delle risorse, con un'offerta di alloggi tutta concentrata nelle maggiori aree urbane — dove l'attività edilizia promette ai privati la resa finanziaria maggiore e i maggiori profitti — a scapito di tutto il resto del territorio nazionale e con il rischio fortissimo di lasciare senza risposta un'ampia fascia

della popolazione, che rischia di vedersi negato il fondamentale diritto di accesso all'abitazione.

Nel richiamare, infine, la farraginosità delle procedure previste per l'attuazione del cosiddetto « Piano casa », che rischiano di tradursi in paralizzanti conflitti giurisdizionali fra Governo, regioni ed enti locali, denuncia il pericolo che esso si traduca in un ulteriore, indiscriminato e inaccettabile, consumo di territorio, invece che farsi strumento di una sempre più urgente azione di recupero e riuso del patrimonio immobiliare esistente.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) ritiene essenziale focalizzare l'attenzione della Commissione sui contenuti concreti della manovra, piuttosto che limitarsi a discorsi generici, tutti rivolti all'analisi della cornice generale nella quale si inseriscono i provvedimenti in esame, che recano con sé il rischio della superficialità e della confusione. In proposito, richiama alla memoria la grave situazione nella quale ci si era venuti a trovare due anni fa, all'inseediamento del Governo Prodi, con cantieri chiusi per mancanza di fondi e lunghissimi elenchi di opere prioritarie predisposti dal precedente Governo Berlusconi. Nel ricordare, inoltre, che in conseguenza di quella situazione, nei due anni appena passati, il Ministro Di Pietro ha dovuto svolgere una indispensabile opera di riadeguamento e riequilibrio fra le risorse effettivamente disponibili e le opere effettivamente realizzabili, richiama l'assoluta necessità di impedire che oggi — con il dimezzamento sostanziale delle risorse e l'inevitabile necessità di dover ridimensionare i programmi di intervento di ANAS e Ferrovie — ci si ritrovi nuovamente in quella grave situazione.

Con riferimento, poi, alle misure predisposte per un robusto coinvolgimento del capitale privato nelle opere pubbliche, osserva che il Governo, prima ancora di spiegare per quali opere e con quante risorse i privati abbiano effettivamente intenzione di intervenire nel settore delle infrastrutture, dovrebbe sentire la responsabilità di spiegare al Paese e al Parla-

mento — ad esempio — quali siano gli interventi e le opere che i concessionari autostradali, i quali hanno già incassato dall'attuale Governo il rinnovo delle concessioni, hanno realizzato o si apprestano a realizzare. Allo stesso modo, per quanto riguarda le politiche abitative e l'annuncio del cosiddetto « Piano casa », rileva che il tentativo del Governo di spostare tutta l'attenzione politica sulla cornice normativa e finanziaria di riferimento rischia di mettere in ombra i pesanti danni prodotti rispetto ad un lavoro costante e coerente, condotto dal precedente Governo insieme alle regioni e agli enti locali, che aveva portato nella passata legislatura allo stanziamento di oltre 500 milioni per lo sviluppo di una politica della casa improntata ad un'equa ripartizione territoriale delle risorse e capace di dare risposta alla domanda sociale, sempre più estesa, di misure a sostegno degli affitti e dell'edilizia pubblica.

In conclusione, formula l'auspicio che il Governo e la maggioranza diano alle forze parlamentari il tempo per una discussione seria delle questioni emerse, consentendo di passare da una politica degli annunci ad una politica fondata sulla programmazione, sulla concretezza delle misure messe in campo, nonché sulla capacità di dare risposte tangibili ai territori e alle popolazioni.

Roberto TORTOLI, *presidente*, avverte che, non essendovi altri iscritti a parlare, si è così concluso l'esame preliminare dei provvedimenti in titolo. Chiede, quindi, al relatore e al rappresentante del Governo se intendano fornire proprie considerazioni conclusive rispetto ai temi oggetto del dibattito svolto in Commissione.

Agostino GHIGLIA (PdL), *relatore*, si riserva di entrare nel dettaglio delle diverse questioni di competenza nella seduta di domani, nella quale presenterà le proprie proposte di relazione. Per quanto concerne il dibattito svolto, peraltro, dichiara di comprendere molte delle valutazioni compiute dai deputati intervenuti, ricordando tuttavia che esiste anche una

realtà odierna molto concreta, con una situazione di bilancio estremamente complessa, che deriva anche dal fatto che non vi sono soverchie risorse finanziarie ereditate dal passato, e con un contesto finanziario internazionale in continua instabilità.

Fa presente, pertanto, che il principale obiettivo che il Governo si è dato con la manovra in esame è quello del contenimento delle spese, per cui i necessari e dolorosi tagli non possono che investire tutti i settori di intervento delle singole politiche di settore.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO intende ringraziare la Commissione per il confronto sinora svolto e rinviare ad una successiva replica più puntuale del Ministro, che si sta impegnando molto per il riavvio di una forte politica infrastrutturale. Ricorda che la situazione economica globale condiziona pesantemente l'attività di tutti i governi e, quindi, anche la manovra finanziaria. Osserva, inoltre, che tutto è cambiato rispetto a dieci giorni fa: è merito, dunque, di questo Governo avere intuito prima di tutti l'avvicinarsi della crisi mondiale e il blocco dell'economia italiana, che, a differenza delle previsioni di crescita dell'1,5 per cento (manovra finanziaria 2008), vede il PIL di quest'anno a crescita zero.

Rileva, poi, che vi può essere dissenso su alcune scelte, ma non si può mettere in discussione la buona fede dell'attuale maggioranza, che ritiene le infrastrutture strategiche per la ripresa dello sviluppo, così come non mette assolutamente in dubbio la scelta dell'opposizione a favore delle infrastrutture. A suo avviso è necessario, però, avere consapevolezza che l'aver ostacolato le infrastrutture negli ultimi vent'anni, non solo ha rallentato la crescita economica del Paese, ma ha anche distolto risorse che oggi sarebbero quanto mai utili e preziose.

Fa presente, quindi, che la manovra finanziaria per il triennio 2009-2011 si colloca nel quadro finanziario definito prima del decreto-legge 93 del 2008, introdotto per la copertura dell'abolizione

dell'ICI sulla prima casa e, dopo, dal decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 2008, che ha anticipato l'adozione delle misure volte al miglioramento dei conti pubblici ed al perseguimento degli obiettivi programmatici del Governo. In tale contesto organizzativo, in fase di continua e rapida evoluzione, sono state individuate, con l'atto di indirizzo del 29 luglio 2008, le priorità politiche da realizzarsi per l'anno 2009, in stretta coerenza con l'emissione del programma di Governo e con quanto contenuto nel DPEF 2009-2011 – Allegato infrastrutture.

In relazione alle richieste di chiarimenti formulate nel corso del dibattito, si sofferma anzitutto sul finanziamento della Banca Europea degli Investimenti. Ritiene che, in un momento così delicato per la finanza mondiale, riuscire ad ottenere la disponibilità della BEI nel garantire un prestito di 15 miliardi di euro per dare attuazione alle infrastrutture del Paese, oltre a confermare la fiducia di un organismo come la BEI, testimonia il pieno appoggio al processo di infrastrutturazione organica attivato in Italia, osservando che nell'accordo si dice esplicitamente che sia la BEI che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si impegnano: ad individuare i progetti suscettibili di poter beneficiare di un finanziamento da parte della Banca; a definire appropriate modalità di finanziamento alle migliori condizioni economiche, in considerazione delle particolari caratteristiche di ciascuno di essi; a condividere le competenze acquisite dalla BEI in ambito europeo in materia di finanza strutturata e di progetto come ad esempio il Partenariato Pubblico Privato; a mettere in opera i finanziamenti anche a favore degli Enti promotori, delle regioni e degli enti pubblici territoriali e/o di soggetti concessionari, sempre per interventi mirati alla infrastrutturazione organica del Paese.

Rileva, quindi, che nella fase di individuazione degli interventi la BEI utilizzerà il quadro delle proposte già definite nell'Allegato Infrastrutture al Documento di Programmazione Economica e Finan-

ziaria, approvato dal CIPE, dalla Conferenza Stato Regioni e dal Parlamento nell'agosto scorso. Ritiene utile ricordare, inoltre, per ribadire ancora una volta l'importanza dell'accordo, che il Presidente della BEI ha ribadito che si tratta del secondo accordo, con queste caratteristiche, firmato finora dalla BEI. Più in generale, quanto alle modalità di selezione degli interventi, ritiene che essi possano essere individuati insieme, anche con un comune lavoro parlamentare.

Si sofferma, poi, sulle problematiche relative al cosiddetto « Paino casa », osservando che il « Piano nazionale di edilizia abitativa » di cui all'articolo 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stato previsto dal legislatore al fine di garantire su tutto il territorio nazionale livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana. Esso rende possibile l'elaborazione di un programma a livello nazionale per le città in grado di generare progetti, rendendo fattibili una serie di interventi che interpretino e favoriscano le vocazioni dei centri metropolitani, ne collegano i fenomeni, ne stimolino gli aspetti positivi. Segnala che il « Piano nazionale di edilizia abitativa » non è stato sottoposto al vaglio delle Commissioni parlamentari, in quanto la sua approvazione avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e d'intesa con la Conferenza Unificata, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Fa presente che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attuando le disposizioni normative citate, ha provveduto a redigere uno schema di Piano che sarà presentato a breve in sede di Conferenza Unificata. Il « Piano » in fase di definizione, presenta le seguenti linee di intervento:

a) sistema integrato di fondi immobiliari per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale finanziate dai fondi immobiliari;

b) incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica con le risorse derivanti anche dall'alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo;

c) promozione finanziaria anche ad iniziativa di privati;

d) agevolazioni a cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi;

e) programmi integrati di promozione di edilizia anche sociale.

Osserva che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per quanto riguarda il punto alla lettera a), assumerà il ruolo di investitore in uno o più fondi a vocazione nazionale, in modo tale da incentivare l'intervento di altri organismi quali: la Cassa depositi e prestiti; le fondazioni di origine bancaria; le compagnie di assicurazione.

Per quanto attiene all'attuazione degli altri interventi previsti dal Piano, fa presente che sono previste due procedure alternative: attraverso la sottoscrizione di appositi accordi di programma; attraverso le modalità concernenti i lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi.

In conclusione, auspica che il seguito dell'esame dei provvedimenti in titolo da parte della Commissione possa proseguire in uno spirito di condivisione delle questioni evidenziate, per le quali è disponibile a fornire ogni altro possibile chiarimento.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, preso atto delle ulteriori considerazioni svolte dal rappresentante del Governo, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti ai provvedimenti in esame scade alle ore 16 di oggi.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter Governo.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione inizia l'esame.

Guido DUSSIN (LNP), *relatore*, osserva che il disegno di legge in esame, risultato dello stralcio degli articoli di competenza della X Commissione dal disegno di legge collegato alla manovra finanziaria dello scorso luglio, ha un contenuto di notevole rilevanza, non solo per le imprese, ma per l'intero Paese, in quanto rappresenta il provvedimento più importante del programma del Governo in materia di energia. Fa presente che il provvedimento risulta iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da giovedì mattina e che, pertanto, il parere deve essere reso nella giornata odierna.

Elencando le numerose disposizioni di interesse della VIII Commissione, segnala anzitutto che, all'articolo 5, nell'ambito della riforma degli interventi di reindustrializzazione dei siti in crisi industriale, è previsto, al comma 8, il parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini del coordinamento dell'accordo di programma che regola le azioni e le modalità di esecuzione degli interventi. In sintesi, fa presente che l'articolo 5 estende su tutto il territorio nazionale l'applicazione del regime di agevolazione e promozione industriale previsto dalla legge n. 181 del 1989, che ha introdotto la realizzazione di un programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica attuato dalle aziende del gruppo IRI. A seguito dell'esame in sede referente, osserva che il testo non contiene riferimenti alla disciplina dell'articolo 252-*bis* del cosiddetto « codice ambientale » e ai programmi di bonifica e riconversione industriale dei siti industriali contaminati, che avrebbero intrecciato in misura più penetrante le competenze della VIII Commissione. Coglie,

tuttavia, l'occasione per evidenziare alla Commissione e al Governo l'urgenza per una modifica sostanziale del citato articolo 252-*bis*, ancora prima della fine dell'*iter* parlamentare del disegno di legge di delega per la modifica del decreto legislativo n. 152 del 2006, che possa permettere l'attuazione degli interventi di riconversione industriale nelle aree da bonificare, dichiarate Siti di Interesse Nazionale: sono, infatti, necessari e urgenti gli interventi, sia di carattere amministrativo che legislativo, per porre fine ai gravi ritardi amministrativi e alle copiose lungaggini procedurali che oggi riscontrano gli imprenditori interessati, che vedono bloccate le proprie iniziative di reindustrializzazione, anche tenuto conto che la maggior parte dei siti da reindustrializzare sono anche siti che occorre preventivamente bonificare.

Passa, poi, ad enumerare gli articoli che rientrano nelle competenze della VIII Commissione, relativi alla materia nucleare. Al riguardo, rileva che l'articolo 15 contiene una delega al Governo per emanare, entro il 30 giugno 2009, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo, recanti i criteri per la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione elettrica nucleare, per i sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e del materiale nucleare, per la definizione di misure compensative da corrispondere alle popolazioni interessate, per la definizione delle procedure autorizzative e dei requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, esercizio e disattivazione degli impianti. Tali decreti saranno emanati nel rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di pubblicità delle relative procedure, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la conferenza unificata e le competenti Commissioni parlamentari. Osserva che, tra i principi e criteri direttivi, si prevede la definizione di adeguati livelli di sicurezza dei siti, che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente, e la

previsione di un'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari, per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi e per lo smantellamento a fine vita, rilasciata, previa intesa con la Conferenza unificata, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a seguito di un procedimento unico semplificato al quale partecipano opportunamente le amministrazioni interessate.

In proposito, fa rilevare che tale autorizzazione unica comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atti di assenso e atti amministrativi, comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire le infrastrutture in conformità del progetto approvato. In sostanza, osserva che la disciplina del rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari segue le linee di principio della disciplina di autorizzazione unica prevista per la costruzione delle centrali termoelettriche a turbogas, di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito dalla legge n. 55 del 2002, che ha permesso la celere costruzione e ammodernamento degli impianti allo scopo di garantire rapidamente la sicurezza del sistema elettrico nazionale; sono fatte salve le procedure di valutazione dell'impatto ambientale che, dal momento che non rientrano nei criteri di delega, devono intendersi quelle ordinarie.

Raffaella MARIANI (PD), interrompendo il relatore, fa presente che il rappresentante del Governo – peraltro appartenente ad un dicastero solo marginalmente interessato dal provvedimento in esame – ha appena abbandonato l'aula della Commissione. In proposito, nel rilevare che tale atteggiamento illustra la volontà di ignorare totalmente il Parlamento, pone alla presidenza della Com-

missione la questione della presenza alla seduta del Ministro o del sottosegretario di Stato competenti in materia di ambiente, considerato che il provvedimento in esame investe in pieno argomenti di loro competenza.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il sottosegretario di Stato per il medesimo dicastero si trovano entrambi all'estero, in due diverse sedi, per ragioni legate al loro incarico istituzionale. Osserva, peraltro, che la presenza di rappresentanti del Governo alle sedute delle Commissioni dedicate all'esame di disegni di legge in sede consultiva non può essere considerata obbligatoria.

Raffaella MARIANI (PD) giudica grave e poco corretto, nei confronti del lavoro svolto dal relatore e dall'intera Commissione, l'eventuale perdurare dell'assenza di un rappresentante del Governo alla seduta odierna. Invita, pertanto, la presidenza a farsi carico di un problema che assume un carattere anzitutto politico, più che tecnico, assicurando che il dibattito in Commissione di svolga alla presenza di un rappresentante dell'Esecutivo. In caso contrario, preannuncia che il suo gruppo, per protestare contro tale atteggiamento, sarà costretto ad abbandonare i lavori della Commissione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, preso atto della richiesta formulata dal gruppo del Partito Democratico, avverte che si attiverà per garantire immediatamente la presenza di un rappresentante del Governo alla seduta della Commissione.

Sospende, quindi, la seduta, avvertendo che essa riprenderà non appena sarà giunto nell'aula della Commissione il rappresentante del Governo.

La seduta, sospesa alle 13.20, è ripresa alle 13.25.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino, è testé rientrato nell'aula della Commissione. Invita, pertanto, il relatore a proseguire nell'illustrazione del provvedimento in esame.

Guido DUSSIN (LNP), *relatore*, osserva che l'articolo 16-*bis* del disegno di legge in esame contiene misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico: nell'ambito della riorganizzazione degli organismi e delle competenze in materia nucleare, i commi 6 e 6-*bis* prevedono il commissariamento e il successivo « smembramento » della Sogin S.p.A., attraverso il conferimento di beni o rami di azienda ad altre società partecipate dallo Stato, operanti nel settore energetico. Rileva, poi, che il comma 7 prevede la predisposizione di un piano straordinario per l'efficienza e il risparmio energetico preparato di concerto tra il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con l'apporto dell'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica, istituita nell'ambito dell'ENEA ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 115 del 2008. Ricorda che il decreto legislativo n. 115 del 2008, in attuazione della direttiva 2006/32/CE, stabilisce un quadro di misure volte al miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia sotto il profilo costi e benefici, ai fini del miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e della tutela dell'ambiente, attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Osserva, inoltre, che i commi 8 e 8-*bis* contengono misure per la promozione e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e per la creazione di impianti fotovoltaici centralizzati, in aree messe a disposizione dai comuni, per la produzione di energia elettrica da cedere a privati che intendono accedere al « conto energia » e ai servizi di « scambio sul posto ». Il comma 9 contiene norme acceleratorie per l'ammodernamento degli elettrodotti: non si prevedono autorizzazioni per gli interventi di riparazione o sostituzione di componenti in linea

e si sottopongono alla denuncia di inizio attività (DIA) gli interventi sugli elettrodotti che comportano varianti di lunghezza non superiore a 1500 m lineari, che utilizzano il medesimo tracciato o si discostano per un massimo di 40 m, e gli interventi all'interno delle stazioni elettriche che non comportano modifiche della cubatura degli edifici. Gli interventi non devono essere in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e devono rispettare le norme sull'elettromagnetismo. Fa presente che la DIA, accompagnata da una relazione asseverata del progettista, è presentata 30 giorni prima dell'inizio dei lavori al Ministero dello sviluppo economico e al comune competente, che può bloccare la realizzazione dell'opera, nel sopramenzionato termine dei 30 giorni, qualora riscontri la mancanza delle condizioni stabilite. Qualora la variante interessi aree sottoposte a vincolo il termine di 30 giorni decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Osserva, poi, che il comma 11, nei casi di costruzione di centrali termoelettriche a turbogas di potenza superiore a 300 MW termici, considera come opere connesse e quindi rientranti nel procedimento acceleratorio dell'autorizzazione unica di cui alla legge n. 55 del 2002, anche gli interventi di sviluppo ed adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta.

Si sofferma, dunque, sui commi 12, 12-*bis* e 12-*ter* del citato articolo 16-*bis*, che rinnovano la disciplina per la costruzione dei rigassificatori di gas naturale liquido: si prevede la conclusione del procedimento nel termine di 200 giorni attraverso la convocazione di una conferenza di servizi e si fanno salve le procedure per la valutazione d'impatto ambientale, l'intesa della regione interessata e la pronuncia del Consiglio comunale sulla relativa variante urbanistica, come dalla normativa vigente. La modifica più rilevante consiste nell'eliminazione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sull'eventuale variante del Piano Regolatore Portuale reso ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge n. 84 del 1994. Fa

presente che, a seguito delle ultime modifiche apportate all'articolo 8 della legge n. 340 del 2000, dal decreto-legge n. 159 del 2007 collegato alla finanziaria 2008, tale parere doveva comunque essere reso nell'ambito della conferenza di servizi, anche se non bloccava più il rilascio del decreto di VIA. Ricorda che l'articolo 5 della legge n. 84 del 1994 prevede una precisa sequenza degli atti autorizzativi ai fini dell'approvazione di un Piano Regolatore Portuale o di una Variante allo stesso, disponendo il rilascio della VIA solo a seguito del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici: tale previsione ha bloccato l'approvazione dei progetti dei rigassificatori ubicati in area portuale, richiedendo l'approvazione di una variante al PRP preventivamente alla VIA. Pertanto, osserva che la presente disposizione semplifica ulteriormente l'autorizzazione alla costruzione dei rigassificatori; tale autorizzazione costituisce anche approvazione della variante automatica al Piano Regolatore Portuale. Ritiene, in tal senso, opportuno specificare, nell'ultimo periodo del comma 12, capoverso comma 3, che il concerto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve intendersi come aggiuntivo rispetto a quello del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Sottolinea, infine, che il comma 13 dell'articolo in questione rinnova la disciplina per il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, prevedendo procedure semplificate per il rilascio della relativa autorizzazione, segnalando l'opportunità di prevedere un parere vincolante della Regione interessata nell'ambito della procedura di autorizzazione.

Rileva, quindi, che l'articolo 16-ter istituisce l'Agenzia per la sicurezza nucleare e ne disciplina le nomine degli organi direttivi, il funzionamento e l'organizzazione. Ricorda che, secondo le proposte di direttive comunitarie che negli ultimi anni sono state all'esame delle istituzioni dell'UE, ciascuno Stato membro deve istituire un'autorità di regolamentazione responsabile della sicurezza nucleare degli impianti

nucleari e dell'effettiva attuazione delle norme di sicurezza. Tali autorità nazionali andrebbero a comporre un Comitato delle autorità di regolamentazione a livello europeo. Osserva che la X Commissione, dopo un lungo dibattito, ha condiviso la scelta di creare l'Agenzia nucleare italiana come un organismo autonomo e indipendente, costituito con le strutture competenti dell'ISPRA e con le risorse umane dell'ENEA, i cui Presidente e componenti sono nominati dal Presidente del Consiglio di Ministri. Per quanto riguarda i componenti, due sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e due dal Ministro dello sviluppo economico. L'Agenzia svolge le funzioni e i compiti di autorità nazionale per la regolamentazione, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza degli impieghi pacifici dell'energia nucleare, la gestione dei rifiuti radioattivi e la protezione dalle radiazioni ed è la sola autorità nazionale responsabile per la sicurezza e la salvaguardia nucleare. Segnala, in proposito, l'esigenza di prevedere che i costi per il funzionamento dell'agenzia non gravino sulle risorse attualmente stanziati per l'ISPRA, anche per evitare contraddizioni con le misure finanziarie già individuate con l'articolo 16-quinquies, il quale, infatti, contiene norme per il finanziamento dell'avvio dell'ISPRA anche per il periodo commissariale, prevedendo il passaggio ai capitoli di bilancio dell'APAT delle somme a disposizione dell'ICRAM e dell'INFS per l'anno 2008.

Segnala, inoltre, il comma 7 dell'articolo 16-quater, che prevede il riconoscimento per un periodo non inferiore a 10 anni del regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento. Al riguardo, considerati gli incentivi esistenti per la cogenerazione, ritiene che la norma proposta potrebbe irrigidire il regime di sostegno verso un'unica forma di produzione di energia e, quindi, pregiudicare la disponibilità di risorse per l'incentivazione della produzione di energia rinnovabile. Propone, pertanto, di sopprimere il citato comma 7.

Segnala, poi, che l'articolo 17, comma 2, opportunamente prevede la promozione di progetti dimostrativi sulla cattura e sul confinamento della CO₂ emessa dagli impianti termoelettrici: ritiene opportuno estendere tali misure, in via sperimentale, anche per il sequestro della CO₂ nei giacimenti di idrocarburi in terraferma, a fine ciclo di coltivazione. Si sofferma, altresì, sull'articolo 17-bis, che interviene nella materia di valutazione d'impatto ambientale, semplificando il procedimento di autorizzazione degli elettrodotti in cavo interrato di lunghezza inferiore ai 40 Km, nel senso di escludere tali infrastrutture dalla procedura di VIA regionale. Ricorda che gli elettrodotti in cavo interrato, di lunghezza superiore ai 40 Km e gli elettrodotti aerei di lunghezza superiore ai 15 Km e con tensione nominale di esercizio superiore ai 150 KW sono sottoposti alla procedura di VIA statale. Gli elettrodotti aerei di lunghezza superiore ai 10 Km e con tensione nominale di esercizio superiore ai 100 KW sono sottoposti alla VIA regionale, mentre gli elettrodotti aerei di lunghezza superiore ai 3 Km e con tensione nominale di esercizio superiore ai 100 KW sono sottoposti a semplice verifica di assoggettabilità alla VIA regionale. Infine, sottolinea che, con l'articolo 18-bis, appena introdotto dalla Commissione di merito, rientrano nuovamente nelle competenze del Ministero dell'ambiente le procedure di VIA sugli impianti eolici *off shore*.

In conclusione, sulla base di quanto esposto e nel ricordare che la Commissione deve esprimere il proprio parere entro la giornata odierna, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazione (*vedi allegato 3*).

Salvatore MARGIOTTA (PD) dichiara di provare sincero imbarazzo per il fatto che provvedimenti di tale importanza, dai quali dipende la definizione e il cambiamento profondo della politica energetica del Paese, debbano essere discussi e valutati dalla Commissione in meno di un'ora di tempo. Nel ringraziare il sottosegretario Giachino per il « sacrificio » compiuto, che comunque rende possibile il proseguimento della discussione in Commissione,

reputa tuttavia gravissimo che in questa sede, per l'ennesima volta, si debba registrare l'assenza del Ministro dell'ambiente o del sottosegretario delegato. Sotto questo profilo, ritiene di non potersi esimere dal ricordare che già in diverse occasioni il rappresentante del suo gruppo aveva formalmente richiesto la presenza del Ministro Prestigiacomo ai lavori della Commissione e che tutte queste richieste erano rimaste colpevolmente inevase: a suo avviso si tratta, a questo punto, di un segnale grave anche in termini di mancanza di rispetto nei confronti dei gruppi di opposizione, del Parlamento e del Paese stesso.

Quanto al merito del provvedimento in esame, rileva che, se è vero che la politica energetica italiana sconta – non da oggi – gravi ritardi in termini di capacità di scelta, costi eccessivi e squilibri nell'uso e nella diversificazione delle fonti energetiche (oltre che un costante disallineamento in termini di livelli complessivi di emissioni di gas serra), tuttavia la risposta del Governo non è assolutamente condivisibile, e non certo sulla base di inesistenti pregiudizi di tipo ideologico. Al contrario, vi è – a suo giudizio – la certezza oggettiva che il nucleare di terza generazione sia una scelta inutile, enormemente costosa, non risolutiva dei problemi urgenti che il Paese ha davanti e ancora fortemente inquinante. In particolare, ritiene che la produzione di scorie, ancora rilevante nel nucleare di terza generazione, ponga un serissimo problema per l'Italia, se è vero che, a distanza di oltre venti anni dall'abbandono del nucleare con il referendum del 1987, non sono stati ancora risolti i problemi di *decommissioning* degli impianti e di smaltimento delle scorie nucleari. Nel chiedersi se davvero ci sia la volontà di costruire le nuove centrali, avverte – ad esempio – che già il Presidente della regione Lombardia ha dichiarato che esse non potranno essere realizzate in quella regione. Critica, poi, da un lato le farraginose procedure previste nel provvedimento, auspicando che su questo punto ci sia la possibilità di una discussione seria e approfondita fra maggioranza e opposizione, dall'altro le misure

che richiamano ad un coinvolgimento dei privati, che allo stato appare del tutto ipotetico e non ben delineato.

Ritiene, inoltre, che la cosiddetta « scelta nucleare » del Governo rischia di produrre gravi danni anche sul versante del rafforzamento e dello sviluppo delle politiche per il risparmio energetico e delle fonti energetiche rinnovabili, com'è evidente anche dal denunciato abbandono nella manovra finanziaria di tutte le misure di implementazione e sostegno di tali politiche. Sono invece queste politiche, a suo avviso, che insieme alla costruzione di un numero adeguato di rigassificatori, alla convinta partecipazione ai programmi di ricerca e sviluppo delle tecnologie nucleari, ad una scelta a favore del nucleare di quarta generazione (con costi minori, meno inquinamento e un ridotto quantitativo di scorie), possono favorire la crescita energetica del Paese. Quanto alle questioni legate all'istituzione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, osserva che la « battaglia strisciante » del Ministro dell'ambiente nei confronti del Ministro dello sviluppo economico ha fin qui prodotto solo confusione normativa in tema di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia in questione. In particolare, giudica inaccettabile la previsione di un'Agenzia per la sicurezza nucleare che non sia totalmente indipendente, anche sotto il profilo della nomina del suo vertice, dai dicasteri e dal Governo nel suo complesso. Nello stigmatizzare, infine, una pervicace volontà del Ministro dell'ambiente e, in questo caso, anche di quello dello sviluppo economico, di procedere con il metodo del commissariamento di tutti gli enti e organismi vigilati (in questo caso di tratta della SOGIN e dell'ENEA), figlio di una concezione politica secondo cui tutti devono rispondere all'Esecutivo, annuncia che il suo gruppo, pur apprezzando lo sforzo operato dal relatore nella stesura della proposta di parere, non potrà che votare convintamente contro tale proposta di parere.

Alessandro BRATTI (PD), nel ringraziare il relatore per il lavoro compiuto,

rileva che la discussione di un provvedimento di tale portata avrebbe richiesto l'approntamento, da parte del Governo, quantomeno degli indispensabili studi relativi al fabbisogno energetico nazionale previsto per il prossimo futuro. Stante l'assenza di tale studio, ci si trova – a suo giudizio – nella paradossale situazione di dover discutere di una scelta fondamentale di politica energetica, quale è quella del ritorno dell'Italia al nucleare, senza sapere nemmeno quante centrali si vogliono o si debbono realizzare. A suo avviso, inoltre, la scelta frettolosa e approssimativa operata dal Governo rischia di allontanare l'Italia dalle scelte di fondo della Commissione europea in materia di politica energetica: invece che sulle fonti rinnovabili e sulle politiche di implementazione del risparmio e dell'efficienza energetica, l'Italia viene sospinta in tutt'altra direzione, con scelte che ipotecano il futuro energetico del Paese per i prossimi 40 o 50 anni.

Nel denunciare la politica del Governo di commissariamento di tutti gli enti e organismi posti sotto la sua vigilanza, sottolinea la confusione e la gravità delle scelte operate in materia di organizzazione e funzionamento dell'istituenda Agenzia per la sicurezza nucleare, sottolineando anche l'esiguità delle risorse umane e materiali messe a sua disposizione, che vengono sottratte, peraltro, all'ISPRA e all'ENEA. Richiamata l'attenzione della Commissione sulla grave situazione dei lavoratori precari attualmente in servizio presso l'APAT, denuncia l'approssimazione e l'inadeguatezza di misure che non garantiscono adeguati livelli, né sul fronte di chi deve realizzare le centrali, né su quelli – altrettanto importanti – di chi deve controllare e di chi deve fare ricerca.

Mauro LIBÈ (UdC) ringrazia il relatore per il lavoro condotto e il sottosegretario Giachino per la disponibilità ad essere presente in doverosa rappresentanza del Governo. Rileva, peraltro, che l'assenza del Ministro dell'ambiente non deve essere vista come un danno ma, al contrario, come un elemento che consente alla Commissione di lavorare con maggiore serenità

e auspica, invece, che nel prosieguo della discussione sul provvedimento in esame sia possibile contare sulla partecipazione del Ministro dello sviluppo economico, il quale, del resto, si è sentito in dovere questa mattina di ringraziare, in X Commissione, i rappresentanti dei gruppi dell'UDC e del Partito Democratico per il contributo fattivo dato alla discussione e alla predisposizione del testo del provvedimento. Quanto al merito del provvedimento in esame, rivendica al suo gruppo una funzione di critica al Governo, non per la scelta effettuata di ritorno al nucleare, ma per la timidezza con cui porta avanti tale scelta. Al riguardo, sottolinea che la decisione di spostare al 30 giugno 2009 il termine per la costituzione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare è una decisione grave, che rischia di mettere in forse l'attuazione dell'intero programma di interventi predisposto per la presente legislatura. All'opposto, richiama « gli ambientalisti di ritorno » alla oggettiva considerazione che è meglio utilizzare energia nucleare prodotta in Italia, in centrali nucleari poste sotto il controllo di organismi nazionali, che comprare, a caro prezzo, energia prodotta in centrali nucleari controllate da organismi esteri sui quali l'Italia e le sue istituzioni non hanno alcun potere. Peraltro, richiama la sua profonda convinzione che la scelta di ritorno al nucleare debba abbandonare tutti i tatticismi e le indecisioni presenti nella politica del Governo, con un piano di azione improntato a semplificazione e snellezza delle procedure, ma al tempo stesso debba fornire il massimo delle garanzie possibili per la totale sicurezza dei cittadini.

Infine, con riferimento ad aspetti specifici del testo in esame, sottolinea negativamente la previsione di una assoluta priorità di dispacciamento riservata all'energia nucleare. Nel ricordare infatti la posizione lineare del suo gruppo, secondo cui la scelta di ritorno al nucleare è indispensabile per garantire parità di costi rispetto alle altre fonti energetiche (oltre che l'indipendenza energetica del Paese), ritiene che l'energia prodotta da centrali

nucleari non possa avere priorità assoluta nel dispacciamento, ma debba essere vincolata ad una parità di costo con le altre fonti energetiche. Infine, con riferimento all'istituenda Agenzia per la sicurezza nucleare, ritiene che essa debba essere concepita e costruita come un fondamentale strumento di garanzia, non dell'opposizione o della maggioranza, ma dei cittadini. Sotto questo profilo, ritiene che la nomina dei suoi vertici non possa essere ricondotta alla responsabilità del Governo, pena la perdita di quella sua fondamentale funzione, ma al contrario debba richiedere la espressione di un parere parlamentare vincolante, a maggioranza qualificata, perché solo questo è il meccanismo che può assicurare il rispetto dell'indipendenza dell'Agenzia e della sua concreta possibilità di svolgere la sua funzione di garanzia nell'interesse esclusivo dei cittadini. In conclusione, preannuncia il voto di astensione del suo gruppo, che dovrà intendersi come fiducia verso le intenzioni del Governo piuttosto che come fiducia nella capacità e nella volontà politica del Governo stesso di tradurre in atto le scelte annunciate.

Roberto TORTOLI (Pdl), pur non intendendo entrare nel merito del dibattito sinora svolto, ricorda che le previsioni ambientali dell'OCSE sino al 2030 prevedono investimenti in nuove centrali, a livello mondiale, pari ad oltre 5.000 miliardi di euro: se tutti questi impianti fossero alimentati con energia fossile, le emissioni sarebbero in grado di compromettere seriamente il clima. Ricorda, peraltro, che la stessa OCSE, nel valutare la possibile sostituzione dell'energia nucleare con un *mix* di fonti energetiche, segnala che qualsiasi soluzione produrrebbe almeno il 10 per cento in più di emissioni rispetto all'energia nucleare.

Passando al merito del provvedimento, infine, segnala al relatore l'esigenza di esprimere un rilievo anche sull'articolo 16-*sexies*, commi 1 e 4, del provvedimento in esame, che istituisce un nuovo ente energetico, l'ENES, in sostituzione dell'ENEA. Al riguardo, infatti, ritiene oppor-

tuno un richiamo al concerto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'adozione dei relativi provvedimenti attuativi.

Guido DUSSIN (LNP), *relatore*, dichiara la propria disponibilità ad accogliere la richiesta testé formulata dal deputato Tortoli. Presenta, quindi, una nuova versione della sua proposta di parere (*vedi allegato 4*).

Sergio Michele PIFFARI (IdV), intervenendo per una valutazione conclusiva sulla nuova versione della proposta di parere del relatore, ringrazia il relatore per il lavoro svolto, al tempo stesso sottolineando la negativa costante nei lavori della Commissione, rappresentata dal fatto di esaminare sempre con troppa fretta provvedimenti importanti come quello in discussione. Ad esempio, ritiene che sarebbe stato oltremodo opportuno approfondire aspetti quali – ad esempio – quelli relativi alle competenze e al ruolo dei diversi livelli territoriali di governo in materia di ricerche minerarie o di sfruttamento di eventuali giacimenti di uranio sul territorio nazionale, ovvero alla qualifica e alla natura dei materiali inerti connessi al ciclo di produzione dell'energia nucleare, con particolare riferimento alla necessità del loro deposito e stoccaggio in siti specifici. Concorda con quanto già osservato da altri deputati sul fatto che la scelta del Governo sembra muovere, non da un'analisi oggettiva del fabbisogno energetico nazionale, ma da questioni di principio, forse anche ineludibili, ma che non possono fare ombra alla necessità

stringente di chiarezza, trasparenza e massimo approfondimento delle scelte da adottare. Nel ricordare che, ove si decidesse di comprare all'estero le tecnologie e le competenze tecniche necessarie, l'avvio della costruzione delle centrali nucleari potrebbe anche essere riferito non a 20 anni da oggi, ma ai prossimi 4/5 anni, ritiene che non ci si possa « cullare sugli allori » e che occorra considerare con tutta la necessaria attenzione la relativa ristrettezza dei tempi a disposizione per una approfondita discussione e ponderazione del complesso delle decisioni che il Paese ha davanti e per l'approntamento di garanzie assolute per quanto concerne la tutela e la salvaguardia della salute e della sicurezza dei cittadini.

Conclude annunciando il voto contrario del suo gruppo sulla nuova versione della proposta di parere presentata dal relatore, formulando peraltro l'auspicio che, quantomeno sui criteri di nomina del vertice dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, il Governo possa accettare di rivedere e migliorare – a garanzia di tutti gli italiani – il testo approvato dalla X Commissione, sottraendo il potere di nomina del presidente al Presidente del Consiglio dei ministri e attribuendolo al Presidente della Repubblica o ai presidenti dei due rami del Parlamento, anche per evitare che forzature della democrazia come quella in questione possano poi, un domani, ricadere negativamente su tutti i cittadini.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova versione del parere del relatore.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00362 Beccalossi: Procedure per la realizzazione della variante stradale Urago d'Oglio-Brescia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento allo stato degli espropri delle aree per la realizzazione della variante alla ss. n. 11 « Padana Superiore » tra Urago d'Oglio e Brescia, l'ANAS S.p.A. fa conoscere che, sin dall'ottobre 2004, data del completamento del finanziamento per gli espropri relativi alla realizzazione della variante, l'ANAS ha sollecitato le società incaricate delle procedure espropriative ad effettuare i relativi pagamenti ed a completare le connesse attività.

A fine 2006, dal momento che le operazioni procedevano a rilento, il Compartimento ANAS di Milano ha provveduto alla risoluzione dei contratti in essere con le società Rilsab e Tecneco, contratti che prevedevano che le società effettuassero direttamente le liquidazioni alle ditte espropriate e venissero poi rimborsate dall'ANAS in base agli stati di avanzamento.

Si è, quindi, provveduto ad identificare un nuovo soggetto tecnico-professionale da incaricare per la conclusione delle procedure di esproprio, individuato nella società STA s.r.l..

Conclusi i rilievi necessari per predisporre i frazionamenti, e ricostruito lo stato delle procedure, il Compartimento ha convocato nei mesi di aprile, maggio e giugno 2007 i proprietari interessati dai lavori del primo e terzo lotto, ai fini della

stipula dei verbali di cessione volontaria e concordamento dell'indennità definitiva.

Nel corso degli incontri ed al momento della determinazione del saldo dell'indennità, numerosi proprietari hanno dichiarato di avere ricevuto acconti inferiori a quelli risultanti dalle quietanze di pagamento in possesso di ANAS e da questa liquidati alle società Rilsab e Tecneco.

Effettuati gli accertamenti di rito e verificata l'attendibilità delle lagnanze degli espropriati, l'ANAS ha presentato nel gennaio 2008 denuncia querela nei confronti dell'Amministratore delle Società Tecneco e Rilsab anche al fine di recuperare quanto da questi indebitamente trattenuto.

Allo stato, il Compartimento di Milano ha provveduto a liquidare *in toto* gli espropri a quei proprietari per i quali non sono emerse irregolarità e/o difformità nella quantificazione degli importi corrisposti o da corrispondere.

Per quanto riguarda la liquidazione delle giuste spettanze dei restanti proprietari (circa 50), quantificabili in circa due milioni di euro, l'ANAS dovrà attendere, anche sulla base di un autorevole parere legale, le determinazioni dell'autorità giudiziaria.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00413 Mastromauro: Stato di un intervento infrastrutturale sulla strada statale n. 275.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La tratta Maglie-Santa Maria di Leuca lungo la strada statale n. 275 rientra nell'ambito del 1° Programma degli interventi strategici e di interesse nazionale di cui alla deliberazione del CIPE n. 121/2001, che riporta all'allegato 1, tra i « Sistemi stradali e autostradali » del « Corridoio Plurimodale Adriatico », con la dizione « Maglie-Santa Maria di Leuca ».

L'opera è compresa nell'Intesa generale quadro tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Puglia, sottoscritta il 10 ottobre 2003.

In data 21 novembre 2003, è stata sottoscritta una convenzione tra la Regione Puglia e l'ANAS S.p.A, in cui si precisa che l'opera in questione sarà realizzata interamente con il contributo finanziario della Regione, senza risorse pubbliche statali aggiuntive.

Il progetto preliminare, redatto da ANAS S.p.A. unitamente allo studio di impatto ambientale, è stato approvato, ai sensi del decreto legislativo 163/2006 (articolo 165), dal CIPE nella seduta del 20 dicembre 2004 (delibera 92/2004).

Il progetto approvato prevede l'ampliamento della sede stradale e l'adeguamento alla sezione B (strade extraurbane principali), di cui al decreto ministeriale 5 novembre 2001, tra il km 0+00 e il km 39+736 nonché, nuovi svincoli di raccordo con la viabilità locale (in totale 19) e strade di servizio (in totale km. 59,48).

Il costo complessivo dell'intervento ammonta a 165,527 milioni di euro, di cui 113,548 per lavori a base d'appalto e 51,979 per somme a disposizione, tra cui 6,1 per « interferenze ».

Il soggetto aggiudicatore ANAS S.p.A., in data 1° dicembre 2005, ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alle altre amministrazioni ed enti

competenti nonché agli enti gestori delle interferenze, il progetto definitivo dell'ammodernamento e adeguamento della sede stradale alla sezione tipo B della S.S. 275 Maglie-Santa Maria di Leuca.

In data 5 dicembre 2005 è stata data notizia dell'avvio del procedimento mediante avviso pubblicato su due quotidiani.

In data 15 marzo 2006 si è svolta la Conferenza di Servizi indetta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativa al progetto definitivo in cui i singoli comuni di Melpignano, Maglie, Muro Leccese, Scorrano, Botrugno, San Cassiano, Nociglia, Surano, Montesano Salentino, Andranno, Tiggiano, Castrignano del Capo hanno espresso parere favorevole con prescrizioni.

I comuni di Tricase, Alessano, invece, evidenziavano forti perplessità sul tracciato proposto.

Il Ministero per i beni e le attività culturali, con nota del 6 aprile 2006, sulla scorta delle considerazioni svolte dalle competenti Soprintendenze ha espresso parere favorevole sul progetto.

La giunta Regionale della Puglia con deliberazione 102/07 ha determinato la modifica dell'intervento prevedendo, per il tratto Maglie-Tricase-Montesano Salentino, un ampliamento stradale a quattro corsie in conformità all'originale progetto, mentre per il tratto Montesano Salentino-Santa Maria di Leuca la sola messa in sicurezza e sistemazione della preesistente strada a due corsie.

Questa rimodulazione comporta la riduzione dell'importo complessivo del relativo quadro economico a 111,55 milioni di euro a fronte dell'importo originario di 152,40 milioni di euro e l'assegnazione della somma di 40,85 milioni di euro (differenza tra gli importi) all'intervento

n. 12 «S.S. 16 Maglie-Otranto», della sopra indicata convenzione con ANAS S.p.A.

Divenuta esecutiva e pubblicata la predetta deliberazione regionale, alcuni comuni interessati dalla realizzazione dell'intervento hanno manifestato la loro contrarietà alla modifica del progetto originale, richiedendo l'ammodernamento della strada a quattro corsie per quasi tutto lo sviluppo progettuale mentre altri invece hanno espresso il loro parere favorevole alle modifiche deliberate dalla Giunta regionale.

In un ultimo incontro datato 19 marzo 2007, la Regione ha individuato come soluzione unitaria di interessi quella che prevede:

la realizzazione a quattro corsie sino all'intersezione con la Strada provinciale 210 (Alessano-Marina di Novaglie), con tracciato in variante rispetto alla Strada statale 275 nel tratto che si diparte da Montesano Salentino fino alla predetta intersezione;

il riallaccio alla esistente S.S. 275 dalla intersezione con la provinciale 210 (nelle vicinanze dell'abitato di Gagliano del Capo, previo allargamento della SP 81) fino al tratto finale che collega l'abitato di Santa Maria di Leuca, mediante l'intervento di adeguamento e di messa in sicurezza di tale tronco, che rimarrebbe a due corsie.

La Regione ha altresì concordato con i comuni interessati che la somma del finanziamento concesso dal CIPE rimanga a disposizione dei lavori di ammodernamento della S.S. 275.

L'ANAS S.p.A. ha stimato in complessivi 153,213 milioni di euro la spesa occorrente per il primo ampliamento e 4,5 milioni di euro per la messa in sicurezza

della SP 210 (1+100 km) e SP 81 (2+700 km) fino all'allaccio con la S.S. 275 alla periferia nord di Gagliano del Capo.

La Giunta regionale della Puglia, a parziale modifica della delibera 102/07, con deliberazione 965/07 ha autorizzato i seguenti due interventi:

progettazione e realizzazione di un primo stralcio funzionale del più ampio progetto approvato in Conferenza dei Servizi del 15 marzo 2006 nel tratto che collega Maglie-Tricase a Montesano Salentino e da questo abitato, in variante all'attuale tracciato, si collega all'intersezione con la SP 210 per un importo di 153,213 milioni di euro (di cui 152,40 milioni di euro mediante utilizzo dell'assegnazione disposta dal CIPE e 0,813 milioni di euro mediante utilizzo dei ribassi d'asta offerti dall'impresa aggiudicataria dei relativi lavori);

messa in sicurezza della SP 210 per 1+100 km e della SP 81 per 3+900 km fino all'incrocio, in prossimità di Gagliano del Capo della SS 275 per un importo di 4,5 milioni di euro coperti con fondi residui della Regione.

Anche il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha espresso parere favorevole in merito agli esiti della verifica d'ottemperanza, con nota del 15 maggio 2008 sul progetto originario che, come detto, prevede la soluzione a quattro corsie fino a Santa Maria di Leuca.

Il Ministero delle infrastrutture ha attualmente in corso di completamento le valutazioni istruttorie del complesso quadro prescrittivo collegato ai pareri espressi in Conferenza di Servizi e a quelli successivamente pervenuti per poter poi formulare la proposta di approvazione da sottoporre al CIPE.

ALLEGATO 3

**Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,
nonché in materia di energia (C. 1441-ter Governo).****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VIII Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, il disegno di legge n. 1441-*ter*, recante « Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia », come risultante al termine dell'esame degli emendamenti;

considerato che esso contiene diverse disposizioni di significativo interesse, pertinenti su materie di competenza della VIII Commissione;

rilevata, a tal fine, l'esigenza di apportare talune modifiche al testo del provvedimento, in modo da renderlo maggiormente coerente con la disciplina vigente e da garantire una effettiva ed efficiente attuazione delle misure in esso contenute, che sia coerente con le politiche ambientali del Paese,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) nell'ambito della revisione delle procedure autorizzative per la costruzione dei rigassificatori, di cui all'articolo 16-*bis*, occorre specificare, nell'ultimo periodo del comma 12, capoverso comma 3, che il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti deve intendersi come aggiuntivo rispetto a quello del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

b) al comma 13 del citato articolo 16-*bis*, che rinnova la disciplina per il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, prevedendo procedure semplificate per il rilascio della relativa autorizzazione, si segnala la necessità di prevedere un parere vincolante della regione interessata nell'ambito della procedura di autorizzazione;

c) all'articolo 16-*ter*, occorre prevedere che i costi per il funzionamento dell'Agenzia per la sicurezza nucleare non gravino sulle risorse attualmente stanziare per l'ISPRA, anche per evitare contraddizioni con le misure finanziarie già individuate con l'articolo 16-*quinquies*;

d) all'articolo 16-*quater*, si raccomanda di sopprimere il comma 7, che prevede il riconoscimento per un periodo non inferiore a dieci anni del regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento, in quanto si ritiene che la norma proposta potrebbe irrigidire il regime di sostegno verso un'unica forma di produzione di energia, e, quindi, pregiudicare la disponibilità di risorse per l'incentivazione della produzione di energia rinnovabile;

e) all'articolo 17, comma 2, che opportunamente prevede la promozione di progetti dimostrativi sulla cattura e sul confinamento della CO₂ emessa dagli impianti termoelettrici, con oneri parzialmente a carico degli operatori, si ritiene opportuno estendere tali misure, in via

sperimentale, anche per il sequestro della CO₂ nei giacimenti di idrocarburi in terraferma, a fine ciclo di coltivazione;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 16-ter, comma 14, si ritiene che il testo originario dell'emendamento del Governo, che prevedeva l'emanazione del Regolamento che definisce

l'organizzazione e il funzionamento interno dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, fosse preferibile, perché maggiormente coerente con il ruolo del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare medesimo.

ALLEGATO 4

**Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,
nonché in materia di energia (C. 1441-ter Governo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, il disegno di legge n. 1441-*ter*, recante « Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia », come risultante al termine dell'esame degli emendamenti;

considerato che esso contiene diverse disposizioni di significativo interesse, pertinenti su materie di competenza della VIII Commissione;

rilevata, a tal fine, l'esigenza di apportare talune modifiche al testo del provvedimento, in modo da renderlo maggiormente coerente con la disciplina vigente e da garantire una effettiva ed efficiente attuazione delle misure in esso contenute, che sia coerente con le politiche ambientali del Paese,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) nell'ambito della revisione delle procedure autorizzative per la costruzione dei rigassificatori, di cui all'articolo 16-*bis*, occorre specificare, nell'ultimo periodo del comma 12, capoverso comma 3, che il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti deve intendersi come aggiuntivo rispetto a quello del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

b) al comma 13 del citato articolo 16-*bis*, che rinnova la disciplina per il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, prevedendo procedure semplificate per il rilascio della relativa autorizzazione, si segnala la necessità di prevedere un parere vincolante della regione interessata nell'ambito della procedura di autorizzazione;

c) all'articolo 16-*ter*, occorre prevedere che i costi per il funzionamento dell'Agenzia per la sicurezza nucleare non gravino sulle risorse attualmente stanziato per l'ISPRA, anche per evitare contraddizioni con le misure finanziarie già individuate con l'articolo 16-*quinquies*;

d) all'articolo 16-*quater*, si raccomanda di sopprimere il comma 7, che prevede il riconoscimento per un periodo non inferiore a dieci anni del regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento, in quanto si ritiene che la norma proposta potrebbe irrigidire il regime di sostegno verso un'unica forma di produzione di energia, e, quindi, pregiudicare la disponibilità di risorse per l'incentivazione della produzione di energia rinnovabile;

e) all'articolo 17, comma 2, che opportunamente prevede la promozione di progetti dimostrativi sulla cattura e sul confinamento della CO₂ emessa dagli impianti termoelettrici, con oneri parzialmente a carico degli operatori, si ritiene opportuno estendere tali misure, in via sperimentale, anche per il sequestro della

CO₂ nei giacimenti di idrocarburi in terraferma, a fine ciclo di coltivazione;

e con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 16-ter, comma 14, si ritiene che il testo originario dell'emendamento del Governo, che prevedeva l'emanazione del Regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interno dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, con decreto del Ministro dell'am-

biente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, fosse preferibile, perché maggiormente coerente con il ruolo del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare medesimo;

2) all'articolo 16-sexies, commi 1 e 4, è opportuno prevedere il concerto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico. Atto n. 25 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Rilievi</i>)	224
ALLEGATO 1 (Rilievi approvati dalla Commissione)	229
Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico. Atto n. 26 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Rilievi</i>)	226
ALLEGATO 2 (Rilievi approvati dalla Commissione)	230
Schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Atto n. 30 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	226
ALLEGATO 3 (Nuova formulazione della proposta di rilievi del Relatore)	231
ALLEGATO 4 (Proposta alternativa di rilievi n. 1 Meta ed altri)	233
Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Atto n. 31 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Rilievi</i>)	228
ALLEGATO 5 (Rilievi approvati dalla Commissione)	237

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Paolo Romani e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 12.15.

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

Atto n. 25.

(Rilievi alla I Commissione).

(*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Rilievi*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, iniziato nella seduta dell'8 ottobre scorso.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore aveva presentato una proposta di rilievi.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV), intende svolgere un intervento relativo a tutti e quattro gli schemi di regolamento all'esame della Commissione, stigmatizzando come l'emanazione di tali provvedimenti rischi di rappresentare, il più delle volte, l'attuazione di una riorganizzazione delle strutture amministrative funzionale più alle specifiche esigenze del personale dirigenziale ivi presente che, come invece sarebbe auspicabile, la risposta a doverose

esigenze di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. Nel caso di specie, ad esempio, oltre a non cogliere l'occasione di procedere ad un opportuno decentramento di competenze a livello periferico, sono evidenti, ad esempio nello schema di decreto in oggetto, alcune evidenti duplicazioni di posizioni di responsabilità apicale. Fa in particolare riferimento, a titolo esemplificativo, alla previsione, nell'ambito della nuova organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, sia di una direzione generale relativa alla pianificazione e alla gestione dello spettro radioelettrico, nell'ambito della quale sono inquadrati ben cinque uffici dirigenziali, e sia di una direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, alla quale afferiscono addirittura quattordici uffici dirigenziali. È evidente allora che sarebbe opportuno procedere ad un accorpamento delle due direzioni generali sopra menzionate, attesa la contiguità delle competenze rispettivamente spettanti alle medesime, così come sarebbe senz'altro auspicabile una riduzione degli uffici dirigenziali di seconda fascia alle stesse pertinenti. Quanto poi all'incardinamento della direzione generale per gli affari generali e le risorse umane nell'ambito del Dipartimento per le comunicazioni, non condivide la soluzione proposta nel rilievo di cui alla lettera *a*) della proposta formulata dal relatore, che ne prevede l'accorpamento nell'ambito del Dipartimento per l'internazionalizzazione e la politica industriale, in quanto si tratta di competenze di natura « orizzontale » che dovrebbero essere espletate da una struttura amministrativa autonoma. Segnala peraltro che il medesimo profilo problematico si presenta anche con riferimento allo schema di regolamento n. 30, recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ravvisando pertanto l'esigenza che la Commissione si faccia carico di proporre soluzioni non contraddittorie tra loro.

Mario VALDUCCI, *presidente*, quanto alla questione segnalata dal deputato Misiti in ordine alle attribuzioni afferenti agli

affari generali e alle risorse umane, ritiene che potrebbe comunque essere segnalata l'opportunità di verificare previamente la praticabilità, anche sotto il profilo giuridico, della previsione di una direzione generale autonoma, che non sarebbe quindi inquadrata nell'ambito di alcun Dipartimento.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) intende precisare che lo schema di regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti già prevede, all'articolo 4, soluzioni organizzative del genere.

Il sottosegretario Paolo ROMANI intende precisare al deputato Misiti che la direzione generale relativa alla pianificazione e alla gestione dello spettro radioelettrico e quella afferente ai servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione hanno competenze molto diverse tra di loro, che non consentono un automatico accorpamento. In particolare, rileva come la direzione generale relativa alla pianificazione e alla gestione dello spettro radioelettrico svolga la sua attività con riferimento alle frequenze, soprattutto dal punto di vista tecnico, laddove invece la direzione generale afferente ai servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione si occupa principalmente delle reti e dei rapporti con gli operatori della comunicazione.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) intende segnalare l'opportunità che, nell'ambito della proposta di rilievi da trasmettere alla I Commissione, sia indicata l'esigenza di procedere ad una verifica del numero e dei costi delle consulenze attribuite nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico, al fine di verificare se queste siano in linea con la politica di rigore e razionalizzazione della spesa perseguita dal Governo. Evidenzia inoltre come sarebbe altresì necessario che, nel quadro della verifica della congruità del numero degli incarichi dirigenziali di seconda fascia, si proceda anche all'eliminazione dei posti che risultano « vacanti ».

Il sottosegretario Paolo ROMANI intende precisare che sotto alla voce « consulenze » sono riconducibili anche gli irrinunciabili incarichi di *staff* previsti in favore dei Ministri e dei Sottosegretari, come ad esempio il capo dell'ufficio legislativo e il capo dell'ufficio stampa. Concorda comunque sull'esigenza che, con riferimento a tutti gli altri incarichi consenziali, vada fatta un'accurata verifica.

Mario VALDUCCI, *presidente*, invita il relatore, alla luce del dibattito, ad apportare conseguenti modifiche alla sua proposta di rilievi, sia con riferimento alla possibilità di non inquadrare la direzione generale per gli affari generali e il personale all'interno di uno specifico Dipartimento e sia con riguardo all'opportunità di procedere ad una verifica in ordine ad un eventuale ulteriore razionalizzazione degli uffici dirigenziali di seconda fascia rispetto a quanto previsto nello schema di regolamento.

Beatrice LORENZIN (PdL), *relatore*, condivide l'orientamento espresso dal presidente e, prendendo atto dell'esito del dibattito, riformula conseguentemente la sua proposta di rilievi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di rilievi come da ultimo riformulata (*vedi allegato 1*).

Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico.

Atto n. 26.

(Rilievi alla I Commissione).

(*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Rilievi*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, iniziato nella seduta dell'8 ottobre scorso.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore aveva presentato una proposta di rilievi.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di rilievi del relatore (*vedi allegato 2*).

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Atto n. 30.

(Rilievi alla I Commissione).

(*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, iniziato nella seduta del 9 ottobre scorso.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore aveva presentato una proposta di rilievi.

Settimo NIZZI (PdL), *relatore*, dichiara la propria disponibilità a procedere ad una riformulazione della sua proposta di parere, anche al fine di creare le condizioni per la predisposizione di un documento che possa essere condiviso il più possibile. In particolare, sulla base di talune questioni postegli direttamente dal deputato Bonavitacola, riterrebbe possibile individuare, nell'ambito dell'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la struttura amministrativa competente con riferimento alla normativa statale concorrente in materia di governo del territorio e regime dei suoli. In secondo luogo, si potrebbe segnalare l'esigenza che la relazione illustrativa del provvedimento sia modificata nella parte in cui la regione Sardegna viene collocata in due direzioni generali territoriali e venga valutata la peculiare organizzazione degli uffici nell'isola. Infine potrebbe essere altresì accolto il rilievo relativo all'opportunità che il Governo proceda, prima dell'emanazione dello schema di decreto in esame, alla preventiva adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 85 del 2008, allo scopo di definire i criteri e le modalità per l'individuazione delle risorse umane da destinare agli uffici dei Ministeri accorpatisi in coerenza con la riorganizzazione degli uffici. Intenderebbe inoltre, proporre una riformulazione della sua iniziale proposta di rilievi, al fine di sottolineare l'esigenza, con riferimento all'articolo 6, comma 9, di sopprimere le attribuzioni previste in capo alla Direzione generale per gli Aeroporti e il trasporto aereo che sono relative ai piani regolatori aeroportuali e nodi di interscambio (lettera *g*), all'amministrazione del demanio aeronautico civile (lettera *e*), all'analisi del mercato dell'aviazione civile, alla tutela della concorrenza e dinamiche tariffarie e alla gestione dello spazio aereo nazionale (lettera *h*), aspetti tariffari, Eurocontrol (lettera *j*), in quanto trattasi di materie che il decreto legislativo n. 250 del 1997 attribuisce alla competenza dell'ENAC.

Mario VALDUCCI, *presidente*, segnala al relatore l'opportunità di inserire nella proposta di rilievi, che si è testé dichiarato disponibile a riformulare, un rilievo concernente l'esigenza di verificare la congruità del numero degli incarichi dirigenziali di seconda fascia presso il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché, in premessa, un riferimento alla verifica degli incarichi consulenziali previsti nell'ambito del dicastero, analogamente a quanto già previsto nell'ambito dei rilievi approvati con riferimento allo schema di regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) fa presente che il rilievo di cui alla lettera *b*) appare contraddittorio rispetto a quanto approvato dalla Commissione nella seduta odierna con riferimento alla dislocazione delle competenze in materia di affari generali e risorse umane del Ministero dello sviluppo economico, atteso che si segnala in proposito l'opportunità di fare confluire la relativa direzione generale nell'ambito di un nuovo Dipartimento, relativo alle

politiche abitative. Evidenzia poi che, anche con riguardo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può essere segnalato un eccessivo numero di incarichi dirigenziali, atteso che, nel complesso, sono previste nove direzioni generali nell'ambito del Dipartimento delle infrastrutture e altre nove in quello dei trasporti, oltre ai nove provveditorati interregionali e a cinque dirigenti esclusivamente competenti in materia di motorizzazione. Tale situazione organizzativa evidenzia come il provvedimento non rispecchi un'effettiva finalità di razionalizzazione delle strutture amministrative e di riduzione della spesa pubblica. Con particolare riferimento alla proposta di rilievi presentata dal relatore, non condivide l'ipotesi di procedere all'accorpamento di taluni provveditorati interregionali per le opere pubbliche, atteso che, a suo avviso, il numero di tali strutture dovrebbe invece essere aumentato, dando loro competenza regionale. A tale operazione potrebbe peraltro procedersi a costo zero, impiegando, a tale fine, *in primis* i cinque dirigenti attualmente preposti alle strutture periferiche della motorizzazione e reperendo poi altre professionalità all'interno del Ministero. Non condivide poi la proposta di aumentare il numero dei dipartimenti da due a tre. Alla luce di tali considerazioni, esprime il suo avviso contrario sulla proposta di rilievi del relatore.

Fulvio BONAVIDACOLA (PD) pur apprezzando lo sforzo del relatore, deve prendere atto che solo una parte limitata dei rilievi del suo gruppo sarebbe ricompresa nella nuova formulazione della proposta testé annunciata, preannunciando un voto contrario. Fa presente pertanto che la sua parte politica intende a questo punto presentare una proposta di rilievi alternativa nella quale, oltre alle questioni già segnalate dal relatore, sono presenti rilievi inerenti anche alla ricollocazione presso la direzione generale per il trasporto ferroviario di tutte le competenze in materia di interoperabilità, al riequilibrio del numero delle posizioni dirigenziali generali tra i dipartimenti delle in-

infrastrutture e dei trasporti e al trasferimento delle competenze non inerenti la sicurezza della navigazione dal Comando generale delle Capitanerie di porto alla direzione generale del trasporto aereo.

Settimo NIZZI (Pdl), dopo aver fatto presente al deputato Misiti che nella sua proposta di rilievi si è già fatto carico di prevedere l'accorpamento e la riduzione di strutture amministrative, con la finalità di una migliore organizzazione delle risorse disponibili, prende atto delle dichiarazioni del deputato Bonavitacola, dalle quali si evince che, nonostante l'accoglimento di alcuni specifici rilievi richiesti dal principale gruppo di opposizione, non si riuscirebbe comunque a giungere ad un'approvazione condivisa del documento. Propone pertanto una nuova formulazione della sua proposta di rilievi, nella quale viene comunque accolta, a fini di omogeneità con quanto già approvato in relazione all'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, l'osservazione del deputato Misiti in ordine alla collocazione della struttura amministrativa competente in materia di affari generali e personale (*vedi allegato 3*).

Mario LOVELLI (PD) ritiene che con la predisposizione dello schema di regolamento in oggetto non sia stata colta l'occasione per dislocare risorse e strutture dall'ambito centrale a quello periferico, in una situazione in cui regioni ed enti locali stanno soffrendo il taglio di risorse e sono costrette a chiudere scuole e ospedali. Fa

presente poi che neppure l'obiettivo di evitare la duplicazione di compiti può dirsi raggiunto con la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, laddove si pensi, a titolo esemplificativo, che risultano ancora riservate alla competenza del dicastero attribuzioni che ormai dovrebbero essere di esclusiva spettanza dell'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che è stata presentata la proposta alternativa di rilievi Meta e altri n. 1 (*vedi allegato 4*). Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, mercoledì 15 ottobre 2008, alle ore 9.

Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Atto n. 31.

(Rilievi alla I Commissione).

(*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Rilievi*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore aveva presentato una proposta di rilievi.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di rilievi del relatore (*vedi allegato 5*).

La seduta termina alle 13.

ALLEGATO 1

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico (Atto n. 25).**RILIEVI APPROVATI DALLA COMMISSIONE**

La IX Commissione,

esaminato lo schema di regolamento n. 25, recante l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

rilevato che l'articolo 2, comma 1, dispone che il Ministero dello sviluppo economico sia articolato in quattro dipartimenti, rispettivamente afferenti all'internazionalizzazione e politica industriale, all'energia, alle politiche di sviluppo e coesione e alle comunicazioni, affari generali e personale;

considerato che le attribuzioni afferenti al dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione potrebbero essere ricomprese nell'ambito del dipartimento per l'internazionalizzazione e la politica industriale, semplificando in tal modo la struttura organizzativa del dicastero;

ritenuto inoltre che potrebbe essere valutata la possibilità di non inquadrare la direzione generale relativa agli affari generali e alle risorse umane nell'ambito di alcun Dipartimento;

considerata la finalità di adottare per le direzioni generali denominazioni che riassumano in modo sintetico ed efficace le attribuzioni ad esse conferite;

rappresentata altresì l'opportunità di procedere ad una ulteriore razionalizzazione degli uffici dirigenziali di seconda fascia;

considerata infine l'esigenza di verificare la congruità degli incarichi consu-

lenziali previsti nell'ambito del dicastero, ad esclusione di quelli direttamente afferenti a funzioni di *staff* dei Ministri e dei Sottosegretari,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di regolamento e formula i seguenti rilievi:

a) sia valutata l'opportunità, all'articolo 2, di ridurre a tre le strutture dipartimentali, mediante l'attribuzione al dipartimento per l'internazionalizzazione e la politica industriale delle competenze attualmente in capo al dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione;

b) sia verificata la possibilità, anche sotto il profilo giuridico, che la struttura amministrativa afferente agli affari generali e alle risorse umane, data la natura « orizzontale » delle sue competenze, possa non essere inquadrata nell'ambito di alcun Dipartimento ovvero, in subordine, che la relativa direzione generale sia comunque ricondotta nell'ambito del dipartimento per l'internazionalizzazione e la politica industriale.

c) sia valutata l'opportunità di procedere ad una verifica in ordine alla possibilità di procedere, ove possibile, ad una ulteriore razionalizzazione degli uffici dirigenziali di seconda fascia rispetto a quanto previsto nello schema di regolamento, anche al fine di eliminare gli eventuali posti « vacanti ».

ALLEGATO 2

Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico (Atto n. 26).**RILIEVI APPROVATI DALLA COMMISSIONE**

La IX Commissione,

esaminato lo schema di regolamento n. 26, recante l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dello sviluppo economico;

rilevato che l'articolo 3, comma 3, nel prevedere l'organizzazione della segreteria del Ministro, dispone che tale struttura sia diretta e coordinata non soltanto dal capo della segreteria stessa, ma anche dal segretario particolare, determinandosi così una duplicazione di competenze,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di regolamento e formula il seguente rilievo:

a) all'articolo 3, comma 3, sia valutata l'opportunità di attribuire ad un unico soggetto l'incarico di dirigere e coordinare la segreteria del Ministro o, in alternativa, siano comunque precisate le attribuzioni rispettivamente riconosciute, a tale fine, del capo della segreteria e del segretario particolare.

ALLEGATO 3

**Schema di regolamento di organizzazione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti (Atto n. 30).****NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI RILIEVI
DEL RELATORE**

La IX Commissione,

esaminato lo schema di regolamento n. 30, recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e trasporti;

rilevato che l'articolo 2 dispone che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia articolato nel dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale e nel dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici;

considerato che l'articolazione in due soli dipartimenti potrebbe non risultare adeguata a garantire un efficiente assetto organizzativo in relazione alla cospicua mole di attribuzioni e competenze facenti capo al dicastero;

rilevato in particolare che la materia delle politiche abitative, dell'edilizia statale e interventi speciali appare meritevole di una autonoma organizzazione dipartimentale;

ritenuto inoltre che potrebbe essere valutata la possibilità di non inquadrare la direzione generale relativa agli affari generali e alle risorse umane nell'ambito di alcun Dipartimento;

considerata inoltre, l'opportunità, con riguardo all'articolo 6, di procedere ad una più congrua articolazione del dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, eventualmente attraverso l'accorpamento delle direzioni generali, al fine di una più pun-

tuale individuazione delle specifiche competenze relative alle diverse modalità di trasporto;

rilevato, altresì, che l'articolo 6, comma 9, nel ridenominare la attuale « Direzione Generale del Trasporto Aereo » in « Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto aereo », ne estende le competenze rispetto a quanto previsto dal precedente decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271, con particolare riferimento alle attribuzioni dell'ENAC in materia di: piani regolatori aeroportuali e nodi di interscambio; amministrazione del demanio aeronautico civile, analisi del mercato dell'aviazione civile, tutela della concorrenza e dinamiche tariffarie; gestione dello spazio aereo nazionale, aspetti tariffari, Eurocontrol;

considerato che l'articolo 8 prevede, quali organi decentrati dipendenti dal Dipartimento per le infrastrutture, nove provveditorati interregionali per le opere pubbliche, laddove invece appare opportuno procedere ad una riduzione del loro numero, mediante opportuni accorpamenti di strutture, anche ai fini del contenimento della relativa spesa;

considerata infine l'esigenza di verificare la congruità degli incarichi consuntivi previsti nell'ambito del dicastero, ad esclusione di quelli direttamente afferenti a funzioni di *staff* dei Ministri e dei Sottosegretari,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di regolamento e formula i seguenti rilievi:

a) all'articolo 2, sia valutata l'opportunità di prevedere che il Ministero delle infrastrutture e trasporti sia articolato in tre dipartimenti, rispettivamente afferenti alle infrastrutture, alla mobilità e sicurezza nei trasporti e alle politiche abitative, dell'edilizia statale e interventi speciali;

b) sia verificata la possibilità, anche sotto il profilo giuridico, che la struttura amministrativa afferente agli affari generali e al personale, data la natura « orizzontale » delle sue competenze, possa non essere inquadrata nell'ambito di alcun Dipartimento ovvero, in subordine, che la relativa direzione generale sia comunque ricondotta nell'ambito del terzo Dipartimento proposto ai sensi del rilievo di cui alla lettera *a)*, relativo alle politiche abitative, nel quale andrebbe comunque inquadrata anche la direzione generale della regolazione;

c) all'articolo 6, comma 9, sia, in primo luogo, valutata l'opportunità di procedere ad una semplificazione dell'articolazione del dipartimento competente in materia di trasporti, prevedendo cinque direzioni generali, rispettivamente afferenti al trasporto stradale, al trasporto ferroviario, al trasporto marittimo, al trasporto aereo e all'intermodalità;

d) sempre con riferimento all'articolo 6, sia valutata l'opportunità di sopprimere le attribuzioni previste in capo alla Direzione generale per gli Aeroporti e il trasporto aereo che sono relative ai piani regolatori aeroportuali e nodi di interscambio (lettera *g)*, all'amministrazione del demanio aeronautico civile (lettera *e)*, all'analisi del mercato dell'aviazione civile, alla tutela della concorrenza e dinamiche tariffarie e alla gestione dello spazio aereo nazionale (lettera *h)*, aspetti tariffari, Eurocontrol (lettera *j)*, in quanto trattasi di materia che il decreto legislativo n. 250 del 1997 attribuisce alla competenza dell'ENAC;

e) sia valutata, con riferimento all'articolo 8, l'opportunità di procedere all'accorpamento di taluni provveditori interregionali per le opere pubbliche, riducendone eventualmente il numero a cinque, analogamente a quanto già previsto per gli per le direzioni generali territoriali dipendenti dal dipartimento dei trasporti e, comunque, mantenendo inalterate le competenze di cui all'articolo 9.

f) sia valutata, infine, l'opportunità di procedere ad una verifica in ordine alla possibilità di procedere, ove possibile, ad una ulteriore razionalizzazione degli uffici dirigenziali di seconda fascia rispetto a quanto previsto nello schema di regolamento.

ALLEGATO 4

**Schema di regolamento di organizzazione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti (Atto n. 30).****PROPOSTA ALTERNATIVA DI RILIEVI N. 1 META ED ALTRI**

La IX Commissione,

in sede di esame sull'atto del Governo n. 30 (schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti),

premessi che:

lo schema di decreto è reso necessario a seguito della riunificazione dei preesistenti due Ministeri: Ministero delle infrastrutture e Ministero dei trasporti e della navigazione; si tratta di una scelta che mira a superare la frammentazione e la duplicazione di competenze e di assicurare una unitaria politica delle infrastrutture e dei trasporti e pertanto anche il processo di riorganizzazione deve determinare un assetto unitario in grado di assolvere i compiti e le attività di competenza dei preesistenti due Ministeri e quindi di assicurare il massimo di funzionalità e di consentire il coordinato e integrato esercizio di tutte le funzioni, fermi restando i limiti-stabiliti dall'articolo 1, comma 16, del decreto legislativo n. 85/2008, n. 121 convertito con modificazioni della legge 14 luglio 2008, che comportano una riduzione di almeno il 20 per cento delle spese strumentali e di funzionamento previsti, rispettivamente, per i ministeri di origine e il Ministero di destinazione;

sullo schema di decreto è stato acquisito il parere del Consiglio di Stato 2914/2008 del 28 agosto 2008 e che in data 28 luglio 2008 si è svolta la riunione per la prevista informativa alle organizzazioni sindacali sullo schema di regolamento del Ministero;

dagli atti allegati allo schema di decreto trasmessi alla Commissione emerge, tra l'altro, quanto segue:

a) dall'esame delle tabelle si evidenzia una evidente sproporzione tra le posizioni dirigenziali tra il Dipartimento infrastrutture e il Dipartimento trasporti; infatti nel primo sono previsti 25 dirigenti (1 Capo Dipartimento, 9 D.G., 9 Provveditorati, 6 posizioni presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici) e cioè un Dirigente ogni 120 dipendenti; nel secondo si registrano 15 Direttori Generali (1 Capo Dipartimento, 9 Direttori Generali e 5 Direttori Generali Territoriali) e cioè un dirigente ogni 475 dipendenti, con un rapporto di oltre quattro volte superiore a quello del Dipartimento infrastrutture;

b) un'analoga sproporzione si evidenzia relativamente ai Dirigenti di fascia II ove nel settore infrastrutture è previsto 1 dirigente ogni 18 dipendenti, mentre nel settore trasporti è 1 dirigente ogni 65 dipendenti (oltre tre volte superiore a quello delle infrastrutture);

c) in relazione alla Direzione Generale per il personale tutte le organizzazioni sindacali hanno manifestato la netta contrarietà alla collocazione della Direzione presso l'uno o l'altro Dipartimento del Ministero. Appare inoltre difficilmente giustificabile l'articolazione della Direzione in 12 Divisioni. Infatti quando il Ministero (nel periodo 2001-2006) era unificato, le posizioni dirigenziali erano 9 e ciò determina una contraddizione rispetto all'auspicata riduzione di spesa nonché un'eccessiva frammentazione di ruoli e competenze;

d) in relazione alla Direzione Generale del trasporto ferroviario, in base alla normativa nazionale e comunitaria, le competenze in materia di interoperabilità ferroviaria risultano di fatto affidate ed esercitate dal settore Trasporti. Al settore infrastrutture è invece affidata la competenza in materia di norme tecniche costruttive relative alle opere civili. Appare pertanto opportuno garantire l'esercizio unitario delle competenze in materia di interoperabilità e l'interfaccia delle strutture ministeriali con quelle nazionali (Agenzia Nazionale Sicurezza Ferroviaria) e comunitarie (ERA), presso il Dipartimento per i trasporti;

e) analoga esigenza di governo unitario si evince sul Contratto di Programma e l'atto di concessione per la gestione della rete ferroviaria italiana, strettamente connesse all'attività di vigilanza sul settore ferroviario in quanto funzionali allo svolgimento dei compiti di sicurezza ed interoperabilità del sistema e all'esercizio dei servizi di trasporto sulla rete;

f) in relazione alla Direzione Generale per il trasporto marittimo, le Organizzazioni sindacali e il Consiglio di Stato hanno eccepito come lo schema di regolamento si spinge a modificare norme di carattere primario (codice della navigazione marittima e leggi speciali), arrivando a sfumare il rapporto funzionale, e per certe materie, gerarchico, esistente tra l'Amministrazione civile e il Comando Generale persino in materie ove non è individuabile la garanzia della sicurezza della navigazione ove è decisiva la funzione del Corpo. Infatti l'Amministrazione Centrale, tramite il Dipartimento, da sempre coordina – in base alla legge – anche le attività di vigilanza e controllo ed è titolare delle funzioni legate all'addestramento alla formazione del personale marittimo e del settore marittimo ed alla sicurezza sul lavoro. In proposito occorre evidenziare che per le specifiche competenze legate alla sicurezza e agli organismi di classifica occorre personale di peculiare ed alta specializzazione tecnica, quali ingegneri navali e tecnici navali attualmente in ser-

vizio nell'Amministrazione civile del Ministero, di cui è privo il Comando Generale;

visto che:

gli articoli 3 lettera *b)* e 11 comma 3, così come formulati, presentano profili di dubbia interpretazione sulle competenze del Capo Dipartimento per i trasporti terrestri e la navigazione e i dirigenti preposti alle direzioni generali territoriali e che sarebbe opportuno definire con precisione le rispettive competenze;

l'articolo 12 alla lettera *p)* non chiarisce i soggetti destinatari delle attività di azione e aggiornamento proprie delle direzioni generali Territoriali;

che la «relazione illustrativa allo schema di decreto (pagina 10) in riferimento all'articolo 11, individua la regione Sardegna rientrando alle Direzioni generali di cui alla lettera *c)* e alla lettera *d)*, mentre nello schema di decreto è chiaramente indicata alla lettera *c)*;

il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 271 (Codice della nautica da diporto) all'articolo 65, comma 1, lettera *m)* prevede «l'organizzazione dello sportello telematico del diportista» e che tale normativa non è stata ancora attuata, mentre è necessario procedere alle semplificazioni burocratiche e agli snellimenti che hanno già prodotto benefici nel settore automobilistico, producendo ricadute positive anche sul bilancio statale;

il testo in esame non contiene alcun riferimento alla struttura organizzativa del Ministero cui sono attribuite le competenze in tema di norme legislative e regolamentari nell'esercizio della potestà concorrente dello Stato in materia di governo del territorio e di regime dei suoli;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di regolamento e formula i seguenti rilievi:

1) la Direzione Generale per il personale venga collocata in posizione di terzietà rispetto all'uno o all'altro Dipar-

timento del Ministero e venga rideterminata, come in precedenza, in 9 uffici di livello dirigenziale non generale;

2) venga rinominata la « D.G. per le infrastrutture ferroviarie » e per « l'interoperabilità ferroviaria » del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale in « D.G. per le infrastrutture ferroviarie » e conseguentemente sopprimere i punti *g)* ed *h)* dalla relativa declaratoria delle funzioni. Parallelamente si propone di modificare, nell'ambito delle funzioni della Direzione Generale per il trasporto ferroviario del Dipartimento dei Trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, il punto *g)* (interoperabilità, limitatamente all'esercizio ed al materiale rotabile) », con la seguente formulazione: « *g)* interoperabilità »;

3) vengano trasferite le competenze contenute nei punti *a)* e *c)* della declaratoria relativa alla D.G. per le infrastrutture ferroviarie del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale, all'interno di quelle relative alla D.G. per il trasporto ferroviario del Dipartimento dei Trasporti, la navigazione ed i sistemi informatici e statistici. Ciò allo scopo di evitare disarticolazioni, duplicazioni e spezzettamento delle funzioni. Inoltre si propone che nel quadro di una razionalizzazione e diversa distribuzione (senza incrementi di spesa) degli uffici di livello dirigenziale non generale possa incrementarsi la relativa dotazione della Direzione Generale per la sicurezza stradale, allo scopo di garantire una maggiore attenzione alle sempre più delicate tematiche della sicurezza in ambito di circolazione stradale;

4) all'articolo 5 la denominazione « Direzione generale per le politiche abitative » venga riformulata in « Direzione generale per il governo del territorio e le politiche abitative »; conseguentemente in coda all'elenco letterale aggiungere la « lettera L): Normativa statale concorrente in materia di governo del territorio e regime dei suoli »;

5) all'articolo 6 comma 9, comma 1, dopo le parole: « decreto legislativo 25

luglio 1997 n. 250 », inserire: « che individuano in ENAC l'unica autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile (articolo 687 del Codice della Navigazione) e riservano in argomento al Ministero funzioni di indirizzo e vigilanza »,...;

6) l'articolo 6, comma 7, venga riformulato in aderenza alle norme di rango primario in vigore e pertanto – la lettera *e)*, venga così formulata: *e)* sicurezza della navigazione marittima e interna, disciplina degli organismi di classificazione e relativa vigilanza, sicurezza del lavoro marittimo. »;

7) alla lettera *h)* dopo le parole: « nautica da diporto » aggiungere le seguenti: « portale del diportista e disciplina delle imbarcazioni »;

8) la lettera *i)* venga così riformulata: « gestione del personale marittimo e relative qualifiche professionali, certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo; gestione del sistema informativo della gente di mare nonché, in accordo con altre Direzioni, del sistema informatico delle imbarcazioni »;

9) alla lettera *i)*, sopprimere le parole: « per quanto di competenza »;

10) all'articolo 7, comma 2, conseguentemente, sopprimere la lettera *e)*;

11) all'articolo 11, comma 3, tra le parole: « e la navigazione » e le parole: « in ordine al » inserire le seguenti: « che ha potere di direzione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *b)* »;

12) all'articolo 12, comma 2, lettera *p)* dopo la parola: « aggiornamento » inserire le seguenti: « del personale della Pubblica Amministrazione »;

13) venga corretta la relazione illustrativa nella parte in cui la regione Sardegna viene collocata in due direzioni generali territoriali e venga valutata la peculiare organizzazione degli Uffici nell'isola;

14) prima dell'emanazione dello schema di decreto all'esame, si proceda alla preventiva adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 85/2008, allo scopo di definire i criteri e le modalità per l'individuazione delle risorse umane da destinare agli uffici dei Ministeri accorpati in coerenza con la riorganizzazione degli uffici. In proposito la Commissione rileva che il Consiglio di Stato e la stessa Presidenza del Consiglio dei ministri, con nota del 26 settembre 2008 hanno rilevato che l'impostazione seguita nello schema di decreto non «vale a travolgere i requisiti di legalità procedurale che la stessa decretazione d'urgenza ha inteso confermare in modo esplicito (e che non sono caducati dall'articolo 74 del decreto-legge n. 112/2008). La mancata osservanza da parte dell'Amministra-

zione, dell'articolo 1, comma 18 del decreto-legge n. 85/2008 preclude alle organizzazioni sindacali di partecipare sin dall'inizio alla fase di riorganizzazione, sia pure in maniera consultiva, in modo conforme a quanto previsto in via generale dall'ordinamento in tutti i processi di riorganizzazione trattandosi di spostare risorse umane e di produrre economie di spesa. «La possibilità delle organizzazioni sindacali di partecipare alla riorganizzazione è direttamente stabilita dalla legge e non può ovviamente essere né negoziata, né pretermessa in ragione di una scelta unilaterale dell'amministrazione, anche se condivisa da tutti gli organismi ministeriali concertanti. L'urgenza del provvedere e la necessità di realizzare – sostiene il Consiglio di Stato – non valgono a travolgere i requisiti di legalità procedurale».

n. 1 Meta, Bonavitacola, Lovelli.

ALLEGATO 5

Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (Atto n. 31).**RILIEVI APPROVATI DALLA COMMISSIONE**

La IX Commissione,

esaminato lo schema di regolamento n. 31, recante l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro delle infrastrutture e trasporti;

rilevato che l'articolo 3, comma 1 reca, agli ultimi due periodi, disposizioni concernenti una funzione del capo di gabinetto e l'eventuale nomina di vice capi di gabinetto, laddove invece le funzioni del capo di gabinetto sono sistematicamente recate nell'ambito dell'articolo 2, comma 3;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di regolamento e formula il seguente rilievo:

a) sia valutata l'opportunità di ricollocare le disposizioni recate dagli ultimi due periodi del comma 1 dell'articolo 3 nell'ambito dell'articolo 2, comma 3, al fine di rendere più sistematica e completa la definizione delle funzioni attribuite alla competenza del capo di gabinetto.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	238
ALLEGATO 1 (<i>Subemendamenti riferiti agli emendamenti del Governo 16.0.500 e 18.0.100</i>) .	244
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti e subemendamenti approvati dalla Commissione</i>)	253

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009) (C. 1713 Governo).	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 (C. 1714 Governo).	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.	
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (limitatamente alle parti di competenza) C. 1713 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame congiunto e rinvio</i>)	242

SEDE REFERENTE

Martedì 14 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato dello sviluppo economico Adolfo Urso.

La seduta comincia alle 9.10.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Andrea GIBELLI, *presidente*, comunica che tutti i subemendamenti presentati agli articoli aggiuntivi del Governo 16.0.500 e 18.0.100 (*vedi allegato 1*) sono ammissibili e i relativi fascicoli sono in distribuzione. Chiede quindi al relatore e al Governo i rispettivi pareri sui subemendamenti all'articolo aggiuntivo 16.0.500.

Enzo RAISI (PdL), *relatore*, invita al ritiro di tutti i subemendamenti presentati, ovvero esprime parere contrario, con l'eccezione dei subemendamenti Iannaccone 0.16.0.500.4, Iannaccone 0.16.0.500.1, Iannaccone 0.16.0.500.2, Benamati 0.16.0.500.25, Polledri 0.16.0.500.9, Polledri 0.16.0.500.10 e Polledri 0.16.0.500.18, sui quali esprime parere favorevole.

Il sottosegretario dello sviluppo economico Adolfo URSO, esprime parere con-

forme al relatore, salvo che in riferimento all'emendamento Polledri 0.16.0.500.10, ritenendo il testo del Governo già equilibrato con la sua formulazione attuale. Inoltre, in riferimento al subemendamento 0.16.0.500.26 Lulli, esprimerebbe un parere favorevole se esso fosse riformulato espungendo le parole « e dirama direttive ».

Enzo RAISI (Pdl), *relatore*, con tale riformulazione comunica che anche il suo parere diverrebbe favorevole.

Andrea LULLI (PD) dichiara anzitutto di apprezzare il notevole passo avanti compiuto dal Governo con la presentazione di questo emendamento, istitutivo dell'Agenzia per la sicurezza nucleare; non può peraltro fare a meno di sottolineare che persistono ancora alcune questioni sulle quali le riserve sono ampie: ad esempio, quella delle modalità di nomina dei componenti dell'Agenzia, lo scarso ruolo delle Commissioni parlamentari nel procedimento, il parere contrario espresso da governo e relatore anche sull'ipotesi di una relazione annuale del Governo al Parlamento. Un ulteriore punto critico è rappresentato inoltre dalla contrarietà manifestata all'ipotesi, contenuta in un suo subemendamento, di procedere ad un concorso di livello europeo per acquisire le professionalità di alto livello necessarie al funzionamento di un organismo così delicato come l'Agenzia per la sicurezza nucleare. Preannuncia quindi l'impossibilità da parte del gruppo del PD di esprimere un voto favorevole sul testo del Governo ove questi nodi non fossero sciolti nel corso dell'esame.

Il sottosegretario dello sviluppo economico Adolfo URSO chiede al collega Lulli di segnalare, nel corso della discussione dei subemendamenti, quali siano le proposte che giudica particolarmente rilevanti.

Enzo RAISI (Pdl), *relatore*, condivide buona parte dei rilievi del collega Lulli;

peraltro, rileva che le mediazioni raggiunte ed i tempi ristretti non consentono in questa fase di approvare alcune delle proposte da lui indicate. Si impegna comunque su alcune questioni, quale ad esempio la relazione annuale, di intervenire con specifiche proposte nel corso dell'esame in Assemblea, manifestando ampia disponibilità nei confronti dell'opposizione.

La Commissione respinge quindi il subemendamento 0.16.0.500.19 Libè.

L'emendamento Quartiani 0.16.0.500.20 è ritirato.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD), intervenendo sul suo subemendamento 0.16.0.500.37 sottolinea l'importanza di garantire la terziarietà dell'Agenzia, che non deve assolutamente dipendere dal Governo. Ritiene che in questo senso la scelta di un'Autorità sarebbe stata più qualificante. Fa notare, inoltre, che, nel testo predisposto dal Governo, l'Agenzia non ha nessun compito preliminare nelle scelte strategiche, non svolge un ruolo di filtro in relazione alle scelte del Governo (ad es. sulla localizzazione dei siti), ma ha solo dei compiti di controllo a posteriori.

La Commissione respinge i subemendamenti Quartiani 0.16.0.500.37, 0.16.0.500.36 e 0.16.0.500.35.

Federico TESTA (PD), intervenendo sul subemendamento 0.16.0.500.21 sottolinea che la proposta, contenuta nella lettera *b*), relativa alla presentazione annuale al Parlamento di una relazione annuale da parte dell'Agenzia, è altamente qualificante, così come la previsione, alla lettera *c*), di cambiare la dizione utilizzata al fine di consentire l'espressione dei pareri connessi alle procedure autorizzative anche ad amministrazioni che non sono statali ovvero a società pubbliche. Tali proposte sono qualificanti e migliorative del testo.

Il sottosegretario dello sviluppo economico Adolfo URSO dichiara che sulle lettere *b*) e *c*) illustrate il Governo è disponibile ad una riflessione nel corso dell'esame in Aula.

La Commissione respinge il subemendamento Lulli 0.16.0.500.21, approva il subemendamento Iannaccone 0.16.0.500.4 nonché il subemendamento Iannaccone 0.16.0.500.1; respinge quindi con distinte votazioni il subemendamento Iannaccone 0.16.0.500.3, i subemendamenti Lulli 0.16.0.500.22 e 0.16.0.500.23. Approva quindi il subemendamento Iannaccone 0.16.0.500.2 e respinge il subemendamento Lulli 0.16.0.500.24, nonché il subemendamento Iannaccone 0.16.0.500.5.

La Commissione approva quindi il subemendamento Benamati 0.16.0.500.25.

Andrea LULLI (PD), dichiara di non accettare la riformulazione del suo subemendamento 0.16.0.500.26 proposta dal Governo.

La Commissione respinge il subemendamento Lulli 0.16.0.500.26.

Andrea LULLI (PD), intervenendo sul suo emendamento 0.16.0.500.27 rileva che si tratta in esso di uno dei punti qualificanti e più problematici per l'opposizione: la modalità delle nomine dei componenti l'Agenzia e la possibilità per le Commissioni parlamentari di esprimere un parere vincolante sono elementi di forte garanzia sull'autonomia dell'Agenzia, e questa autonomia è garanzia per tutto il Paese, non per l'opposizione o la maggioranza!

Gianluca BENAMATI (PD), intervenendo sul medesimo subemendamento ritiene che tutte le Autorità analoghe di Paesi europei sono attentamente tutelate nella loro autonomia e indipendenza. Quindi, pur apprezzando lo sforzo compiuto dal Governo nella formulazione del nuovo testo dell'articolo aggiuntivo, ritiene che la nomina dei componenti da parte di un soggetto quale il Presidente della Repubblica garantirebbe certamente mag-

giore autonomia (questa è la procedura seguita ad esempio in Francia). Anche il regolamento dell'Agenzia dovrebbe essere predisposto dall'Agenzia stessa nella medesima ottica di indipendenza e terziarietà.

Massimo POLLEDRI (LNP), rileva che la Lega, ma anche buona parte della maggioranza, non è pregiudizialmente contraria alla nomina da parte del Presidente della Repubblica.

Enzo RAISI (PdL), *relatore*, rileva che la proposta di prevedere un decreto del Presidente del Consiglio anziché di un Ministro si muove proprio nell'ottica di garantire maggiore autonomia all'Agenzia.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lulli 0.16.0.500.27, 0.16.0.500.28 e 0.16.0.500.29, nonché il subemendamento Cimadoro 0.16.0.500.12, il subemendamento Libè 0.16.0.500.6, al quale il deputato Benamati ha apposto la sua firma, e il subemendamento Cimadoro 0.16.0.500.11.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD) sottoscrive il subemendamento Polledri 0.16.0.500.9.

Mauro LIBÈ (UdC) sottoscrive il subemendamento Polledri 0.16.0.500.9.

La Commissione approva quindi il subemendamento Polledri 0.16.0.500.9 all'unanimità.

La Commissione respinge quindi i subemendamenti Cimadoro 0.16.0.500.13 e 0.16.0.500.14.

Federico TESTA (PD), intervenendo sul subemendamento Lulli 0.16.0.500.30, pur apprezzando la modifica tendente a prevedere l'approvazione del regolamento attraverso almeno il decreto del Presidente

del Consiglio, ritiene che sarebbe comunque preferibile che fosse la stessa Agenzia a definirlo autonomamente.

La Commissione respinge quindi il subemendamento Lulli 0.16.0.500.30.

Massimo POLLEDRI (LNP), sul suo subemendamento 0.16.0.500.10, rimarca che debba essere almeno un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a definire il regolamento interno dell'Agenzia che non può essere sottoposta alle decisioni di un singolo Ministro; l'iter procedurale proposto è del resto in tutto simile a quello previsto nel comma precedente per l'approvazione dello Statuto.

Raffaello VIGNALI (PdL), esprime condivisione rispetto alle argomentazioni del collega Polledri.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD), ritiene l'emendamento non essenziale, ma in quanto rivolto alla « riduzione del danno » dichiara di apporre la sua firma.

Gianluca BENAMATI (PD) sottoscrive l'emendamento Polledri 0.16.0.500.10.

Mauro LIBÈ (UdC) sottoscrive l'emendamento Polledri 0.16.0.500.10.

Alberto TORAZZI (LNP) sottoscrive l'emendamento Polledri 0.16.0.500.10.

Santo Domenico VERSACE (PdL) sottoscrive l'emendamento Polledri 0.16.0.500.10.

Il sottosegretario dello sviluppo economico Adolfo URSO ribadisce che il testo è stato scritto con il concorso di vari Ministeri e rispetta un equilibrio faticosamente raggiunto; ribadisce pertanto il suo parere contrario.

La Commissione approva il subemendamento Polledri 0.16.0.500.10 all'unanimità.

La Commissione respinge quindi il subemendamento Cimadoro 0.16.0.500.15.

Andrea LULLI (PD) intervenendo sul suo emendamento 0.16.0.500.31 ribadisce che la questione di un concorso di livello europeo per acquisire le professionalità di alto livello necessarie per un organismo qualificato non deve essere sottovalutata.

Ignazio ABRIGNANI (PdL), ritiene condivisibile la proposta del collega Lulli, ma sul subemendamento sono stati fatti rilievi relativamente alla mancanza di risorse.

Il sottosegretario dello sviluppo economico Adolfo URSO ritiene anch'egli condivisibile il subemendamento; peraltro, in considerazione della mancanza delle relative risorse, il parere del governo non può che permanere contrario.

La Commissione respinge con distinte votazioni i subemendamenti Lulli 0.16.0.500.31, 0.16.0.500.32 e 0.16.0.500.33, nonché il subemendamento Cimadoro 0.16.0.500.16, quello Libè 0.16.0.500.7 (sottoscritto anche dal deputato Benamati) il subemendamento Iannaccone 0.16.0.500.8 e quello Cimadoro 0.16.0.500.17. Infine, la Commissione respinge il subemendamento Polledri 0.16.0.500.18.

La Commissione approva l'emendamento 16.0.500 del Governo, come subemendato.

Andrea LULLI (PD), rinvia per la sua dichiarazione di voto al precedente intervento; dichiara quindi l'astensione sull'articolo del gruppo del PD, riservandosi di attendere l'evoluzione del dibattito in Aula, con l'eventuale accoglimento di proposte qualificanti dell'opposizione, per decidere un eventuale voto favorevole.

Massimo POLLEDRI (LNP), desidera semplicemente sottolineare che la scelta di istituire un' Agenzia e non un' Autorità è a suo parere pienamente condivisibile per-

ché alcune scelte di carattere strategico devono essere effettuate dall'organo politico e non da un organismo tecnico.

Roberto RAO (UdC), dichiara il voto di astensione a nome del suo gruppo, poiché nel testo vi sono parti condivisibili e anche in considerazione del clima di grande collaborazione che ha rilevato in Commissione. Peraltro spera sia possibile migliorare il testo in Aula, in particolare in relazione alle competenze del Ministero dell'ambiente.

La Commissione approva l'emendamento del Governo 16.0.500.

Si passa all'articolo aggiuntivo 18.0.100 del Governo e all'unico emendamento ad esso riferito.

Enzo RAISI (Pdl), dichiara parere favorevole sul subemendamento Vignali 0.18.0.100.1. nonché sull'emendamento del Governo.

Il sottosegretario dello sviluppo economico Adolfo URSO concorda.

La Commissione approva, con distinte votazioni, il subemendamento Vignali 0.18.0.100.1.

Andrea LULLI (PD), dichiara l'astensione del suo gruppo sull'emendamento 18.0.100.

Roberto RAO (UdC) dichiara l'astensione del suo gruppo sull'emendamento 18.0.100

La Commissione approva infine l'emendamento del Governo 18.0.100 come subemendato.

Andrea GIBELLI, *presidente*, informa i colleghi che il testo della Commissione sarà immediatamente inviato alle Commissioni competenti per l'espressione dei pa-

rerì; la Commissione si riunirà quindi nella giornata di domani per conferire il mandato al relatore.

La seduta termina alle 10.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato dello sviluppo economico Ugo Martinat.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009) (C. 1713 Governo).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 (C. 1714 Governo).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (limitatamente alle parti di competenza).

C. 1713 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 ottobre scorso.

Andrea GIBELLI, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta il relatore ha svolto un ampio intervento illustrativo dei provvedimenti in titolo. Chiede quindi se vi siano colleghi che intendono intervenire.

Massimo POLLEDRI (LNP) segnala con rammarico la decurtazione pari a 124 milioni di euro delle risorse per il finanziamento della legge n. 295 del 1973 per il

credito all'esportazione, che rappresenta attualmente il principale strumento di sostegno alle esportazioni nazionali, operato con larimodulazione operata in tabella F della finanziaria; chiede quindi al relatore la disponibilità a rappresentare nelle forme che riterrà opportune, tale problematica alla Commissione Bilancio.

Laura FRONER (PD) esprime, a nome del suo gruppo, il dissenso rispetto all'impostazione complessiva dei provvedimenti

di bilancio, che difettano di ogni intervento sull'economia reale e non incidono tramite ad esempio detrazioni fiscali nel concreto sostegno dei redditi dei cittadini italiani.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO 1

**Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,
nonché in materia di energia. C. 1441-ter Governo.****SUBEMENDAMENTI RIFERITI AGLI EMENDAMENTI
DEL GOVERNO 16.0.500 E 18.0.100****SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
DEL GOVERNO 16.0.500.**

Al comma 1, dopo le parole: È istituita aggiungere le seguenti: alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0. 16. 0. 500. 19. Libè, Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: « Agenzia » con « Autorità » ovunque ricorra;

b) sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

« 1. È istituita presso la Presidenza del consiglio dei ministri la Autorità per la Sicurezza Nucleare (ASN). Essa ha il compito di curare tutti gli aspetti tecnici relativi alla scelta e certificazione dei siti nucleari; di controllare la sicurezza durante la costruzione di impianti nucleari, durante il loro esercizio e lo smantellamento (anche di quelli attuali); ad essa è anche affidata la gestione delle scorie radioattive, sia provenienti da impianti di produzione di elettricità, sia da attività mediche ed industriali.

2. L'Autorità è composta dalle strutture dell'attuale Dipartimento Nucleare dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ex-APAT) e dalle risorse dei Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente e tutela del territorio

e del mare, attualmente preposte alle attività di competenza dell'ASN, che le verranno associate »;

c) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Annualmente, predispone una relazione sulla Sicurezza Nucleare che il Governo presenta al Parlamento per la discussione ed approvazione »;

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « dal Governo » con « con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza assoluta dei componenti »;

e) al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) I progetti di costruzione sul territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica da fonte nucleare sono soggetti ad approvazione dell'ASN, che valuta la congruità della proposta per tutto il ciclo di vita dell'impianto e del combustibile ».

0. 16. 0. 500. 20. Quartiani.

(Ritirato)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: « Agenzia » con « Autorità » ovunque ricorra;

b) sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

« 1. È istituita presso la Presidenza del consiglio dei ministri la Autorità per la Sicurezza Nucleare (ASN). Essa ha il com-

pito di curare tutti gli aspetti tecnici relativi alla scelta e certificazione dei siti nucleari; di controllare la sicurezza durante la costruzione di impianti nucleari, durante il loro esercizio e lo smantellamento (anche di quelli attuali); ad essa è anche affidata la gestione delle scorie radioattive, sia provenienti da impianti di produzione di elettricità, sia da attività mediche ed industriali.

2. L'Autorità è composta dalle strutture dell'attuale Dipartimento Nucleare dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ex-APAT) e dalle risorse dell'ENEA e dalle risorse dei Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente e tutela del territorio e del mare, attualmente preposte alle attività di competenza dell'ASN, che le verranno associate. »;

c) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Annualmente, predispone una relazione sulla Sicurezza Nucleare che il Governo presenta al Parlamento per la discussione ed approvazione. »;

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « dal Governo » con « con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza assoluta dei componenti. »;

e) al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) I progetti di costruzione sul territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica da fonte nucleare sono soggetti ad approvazione dell'ASN, che valuta la congruità della proposta per tutto il ciclo di vita dell'impianto e del combustibile ».

0. 16. 0. 500. 37. Quartiani.

Al comma 1, dopo le parole: regolamentazione tecnica, inserire le seguenti: la scelta e la certificazione dei siti nucleari nonché.

0. 16. 0. 500. 36. Quartiani.

Al comma 1, dopo le parole: rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari inserire le seguenti: sia provenienti da impianti di produzione di elettricità, sia da attività mediche ed industriali.

0. 16. 0. 500. 35. Quartiani.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: « L'Agenzia opera come agenzia indipendente. »;

b) al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: « L'Agenzia presenta annualmente al Parlamento una relazione sulla Sicurezza Nucleare per la discussione e l'approvazione. »;

c) al comma 5, lettera a), sostituire le parole: « amministrazioni pubbliche statali » con le seguenti: « altre amministrazioni o società pubbliche. »;

d) al comma 5, dopo la lettera i), inserire la seguente:

« l) l'Agenzia controlla e dirama direttive sulle modalità che i produttori di energia elettrica nucleare devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e lo smantellamento degli impianti a fine vita ».

e) sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. L'Agenzia è organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il presidente è proposto dal Presidente del consiglio dei ministri. Due componenti sono proposti dal Ministro dello sviluppo economico. Un componente è proposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Un componente è proposto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Possono essere de-

signati soltanto soggetti che hanno presentato la loro candidatura nell'ambito di un'apposita procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un apposito bando predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le designazioni del Governo sono sottoposte al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza di due terzi dei componenti, previa pubblicazione del curriculum vitae e audizione delle persone designate. Il presidente e i componenti dell'Agenzia sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Agenzia. Non possono essere nominati componenti coloro che nell'anno precedente alla nomina hanno ricoperto incarichi elettivi politici o che, in relazione alle cariche assunte nell'anno precedente alla nomina nelle imprese regolate o vigilate, permangono portatori di interessi in conflitto con l'esercizio della funzione di regolazione o di vigilanza, nonché coloro che sono stati componenti del collegio di un'altra autorità indipendente. Restano ferme, altresì, le incompatibilità per i titolari di cariche di Governo previste dalla normativa vigente. I componenti dell'Agenzia sono nominati per un periodo di sette anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente o di un membro dell'Agenzia, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti della stessa Agenzia, per la loro durata in carica e per la non rinnovabilità del mandato »;

f) sostituire il comma 14 con il seguente:

« 14. Entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma precedente e secondo i criteri da esso stabiliti, l'Agenzia approva il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni »;

g) dopo il comma 15, inserire il seguente:

« 15-bis. Al termine della fase di primo funzionamento dell'Agenzia, su proposta dell'Agenzia con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono definiti i contributi amministrativi, posti a carico dei soggetti esercenti le attività vigilate, derivanti dal processo di reclutamento di alto livello che l'Agenzia dovrà avviare, mediante bando di concorso internazionale per titoli ed esami, al fine di implementare la propria dotazione di professionalità e competenze »;

h) sopprimere il comma 18.

0. 16. 0. 500. 21. Lulli, Benamati, Testa, Calero, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino, Mariani, Bratti, Margiotta, Viola, Realacci, Iannuzzi, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Esposito, Zamparutti.

Al comma 4, dopo le parole: delle norme e procedure vigenti inserire le seguenti: livello nazionale, comunitario e internazionale.

0. 16. 0. 500. 4. Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 4, sostituire le parole: in base alle migliori con le seguenti: applicando le migliori efficaci ed efficienti.

0. 16. 0. 500. 1. Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 4, sostituire le parole: e nel rispetto del diritto alla salute e all'ambiente con le seguenti: e garantendo il diritto alla salute e all'ambiente.

0. 16. 0. 500. 3. Iannacone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: « L'Agenzia presenta annualmente al Parlamento una relazione sulla Sicurezza Nucleare per la discussione e l'approvazione »;

b) al comma 5, lettera a), sostituire le parole: « amministrazioni pubbliche statali » con le seguenti: « altre amministrazioni o società pubbliche »;

c) al comma 5, dopo la lettera i), inserire la seguente:

« l) l'Agenzia controlla e dirama direttive sulle modalità che i produttori di energia elettrica nucleare devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e lo smantellamento degli impianti a fine vita ».

d) sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. L'Agenzia è organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il presidente è proposto dal Presidente del consiglio dei ministri. Due componenti sono proposti dal Ministro dello sviluppo economico. Un componente è proposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Un componente è proposto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Possono essere designati soltanto soggetti che hanno presentato la loro candidatura nell'ambito di un'apposita procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un apposito bando

predisposto dalla Presidenza dei Consiglio dei ministri. Le designazioni del Governo sono sottoposte al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza di due terzi dei componenti, previa pubblicazione del curriculum vitae e audizione delle persone designate. Il presidente e i componenti dell'Agenzia sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Agenzia. Non possono essere nominati componenti coloro che nell'anno precedente alla nomina hanno ricoperto incarichi elettivi politici o che, in relazione alle cariche assunte nell'anno precedente alla nomina nelle imprese regolate o vigilate, permangono portatori di interessi in conflitto con l'esercizio della funzione di regolazione o di vigilanza, nonché coloro che sono stati componenti del collegio di un'altra autorità indipendente. Restano ferme, altresì, le incompatibilità per i titolari di cariche di Governo previste dalla normativa vigente. I componenti dell'Agenzia sono nominati per un periodo di sette anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente o di un membro dell'Agenzia, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti della stessa Agenzia, per la loro durata in carica e per la non rinnovabilità del mandato »;

e) sostituire il comma 14 con il seguente:

« 14. Entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma precedente e secondo i criteri da esso stabiliti, l'Agenzia approva il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni »;

f) dopo il comma 15, inserire il seguente:

« 15-bis. Al termine della fase di primo funzionamento dell'Agenzia, su proposta dell'Agenzia con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono definiti i contributi amministrativi, posti a carico dei soggetti esercenti le attività vigilate, derivanti dal processo di reclutamento di alto livello che l'Agenzia dovrà avviare, mediante bando di concorso internazionale per titoli ed esami, al fine di implementare la propria dotazione di professionalità e competenze »;

g) sostituire il comma 18 con il seguente:

« 18. L'Agenzia può essere sciolta per gravi e motivate ragioni, inerenti il suo corretto funzionamento ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sottoposto al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza di due terzi dei componenti ».

0. 16. 0. 500. 22. Lulli, Benamati, Testa, Calero, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente L'Agenzia presenta annualmente al Parlamento una relazione sulla Sicurezza Nucleare per la discussione e l'approvazione.

0. 16. 0. 500. 23. Lulli, Benamati, Testa, Calero, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al comma 4 dopo le parole: sono stabiliti dal Governo aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

0. 16. 0. 500. 2. Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: amministrazioni pubbliche statali *con:* altre amministrazioni o società pubbliche.

0. 16. 0. 500. 24. Lulli, Benamati, Testa, Calero, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al comma 5, lettera c) sostituire le parole: non producano rischi per le popolazioni, *con le seguenti:* non producano rischi per la salute delle popolazioni.

0. 16. 0. 500. 5. Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 5, lettera i), sostituire le parole: informazione verso il pubblico *con:* informazione tecnico-scientifica verso il pubblico e nelle scuole.

0. 16. 0. 500. 25. Benamati, Portas, Lulli, Testa, Calero, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al comma 5, dopo la lettera i), inserire la seguente:

1) l'Agenzia controlla e dirama direttive sulle modalità che i produttori di energia elettrica nucleare devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e lo smantellamento degli impianti a fine vita.

0. 16. 0. 500. 26. Lulli, Benamati, Testa, Calero, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. L'Agenzia è organo collegiale composto dal presidente e da due membri,

nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il presidente è proposto dal Presidente del consiglio dei ministri. Un componente è proposto dal Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Un componente è proposto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Possono essere designati soltanto soggetti che hanno presentato la loro candidatura nell'ambito di un'apposita procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un apposito bando predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le designazioni del Governo sono sottoposte al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza di due terzi dei componenti, previa pubblicazione del curriculum vitae e audizione delle persone designate. Il presidente e i componenti dell'Agenzia sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Agenzia. Non possono essere nominati componenti coloro che nell'anno precedente alla nomina hanno ricoperto incarichi elettivi politici o che, in relazione alle cariche assunte nell'anno precedente alla nomina nelle imprese regolate o vigilate, permangono portatori di interessi in conflitto con l'esercizio della funzione di regolazione o di vigilanza, nonché coloro che sono stati componenti del collegio di un'altra autorità indipendente. Restano ferme, altresì, le incompatibilità per i titolari di cariche di Governo previste dalla normativa vigente. I componenti dell'Agenzia sono nominati per un periodo di cinque anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente o di un membro dell'Agenzia, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti della stessa Agenzia, per la

loro durata in carica e per la non rinnovabilità del mandato.

0. 16. 0. 500. 27. Lulli, Benamati, Testa, Calearo, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al comma 1, capoverso ART. 28-bis, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. L'Agenzia è organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il presidente è proposto dal Presidente del consiglio dei ministri. Due componenti sono proposti dal Ministro dello sviluppo economico. Un componente è proposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Un componente è proposto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Possono essere designati soltanto soggetti che hanno presentato la loro candidatura nell'ambito di un'apposita procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un apposito bando predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le designazioni del Governo sono sottoposte al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza di due terzi dei componenti, previa pubblicazione del curriculum vitae e audizione delle persone designate. Il presidente e i componenti dell'Agenzia sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Agenzia. Non possono essere nominati componenti coloro che nell'anno precedente alla nomina hanno ricoperto incarichi elettivi politici o che, in relazione alle cariche assunte nell'anno precedente alla nomina nelle imprese regolate o vigilate, permangono portatori di interessi in conflitto con l'esercizio della funzione di regolazione o di vigilanza, nonché coloro che sono stati componenti del collegio di un'altra auto-

rità indipendente. Restano ferme, altresì, le incompatibilità per i titolari di cariche di Governo previste dalla normativa vigente. I componenti dell'Agenzia sono nominati per un periodo di cinque anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente o di un membro dell'Agenzia, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti della stessa Agenzia, per la loro durata in carica e per la non rinnovabilità del mandato.

0. 16. 0. 500. 28. Lulli, Benamati, Testa, Calearo, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al comma 1, capoverso « ART. 28-bis », sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. L'Agenzia è organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il presidente è proposto dal Presidente del consiglio dei ministri. Due componenti sono proposti dal Ministro dello sviluppo economico. Un componente è proposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Un componente è proposto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Possono essere designati soltanto soggetti che hanno presentato la loro candidatura nell'ambito di un'apposita procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un apposito bando predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le designazioni del Governo sono sottoposte al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza di due terzi dei componenti in prima votazione e a maggioranza assoluta dei membri dalla seconda votazione, previa pubblicazione del curriculum vitae e audizione delle persone designate. Il presidente e i componenti dell'Agenzia sono scelti tra persone di

indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Agenzia. Non possono essere nominati componenti coloro che nell'anno precedente alla nomina hanno ricoperto incarichi elettivi politici o che, in relazione alle cariche assunte nell'anno precedente alla nomina nelle imprese regolate o vigilate, permangono portatori di interessi in conflitto con l'esercizio della funzione di regolazione o di vigilanza, nonché coloro che sono stati componenti del collegio di un'altra autorità indipendente. Restano ferme, altresì, le incompatibilità per i titolari di cariche di Governo previste dalla normativa vigente. I componenti dell'Agenzia sono nominati per un periodo di cinque anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente o di un membro dell'Agenzia, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti della stessa Agenzia, per la loro durata in carica e per la non rinnovabilità del mandato. »;

0. 16. 0. 500. 29. Lulli, Benamati, Testa, Calearo, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al comma 6, sostituire le parole: Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina direttamente il Presidente, con le parole: Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

0. 16. 0. 500. 12. Cimadoro, Scilipoti.

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: il loro parere aggiungere le seguenti: vincolante a maggioranza di 2/3.

0. 16. 0. 500. 6. Libè, Anna Teresa Formisano, Ruggeri, Pezzotta.

Al comma 6, sostituire le parole: possono procedere all'audizione delle persone

individuate. *Con le parole:* procedono all'audizione delle persone individuate, previa pubblicazione dei rispettivi curriculum vitae.

0. 16. 0. 500. 11. Cimadoro, Scilipoti.

Al comma 6, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni.

0. 16. 0. 500. 9. Polledri, Vignali.

Al comma 12, sostituire le parole: 12 mesi *con le parole:* 36 mesi.

0. 16. 0. 500. 13. Cimadoro, Scilipoti.

Al comma 12, sopprimere le parole: , nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato,.

0. 16. 0. 500. 14. Cimadoro, Scilipoti.

Sostituire il comma 14 con il seguente:

« 14. Entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma precedente e secondo i criteri da esso stabiliti, l'Agenzia approva il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni ».

0. 16. 0. 500. 30. Lulli, Benamati, Testa, Calearo, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al comma 14 sostituire le parole: con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *con le seguenti:* con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

0. 16. 0. 500. 10. Polledri, Vignali.

Al comma 14, aggiungere in fine le seguenti parole: Il decreto di cui al presente comma, è trasmesso per il parere alle competenti Commissioni parlamentari.

0. 16. 0. 500. 15. Cimadoro, Scilipoti.

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

« 15-bis. Al termine della fase di primo funzionamento dell'Agenzia, su proposta dell'Agenzia con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono definiti i contributi amministrativi, posti a carico dei soggetti esercenti le attività vigilate, derivanti dal processo di reclutamento di alto livello che l'Agenzia dovrà avviare, mediante bando di concorso internazionale per titoli ed esami, al fine di implementare la propria dotazione di professionalità e competenze. »

0. 16. 0. 500. 31. Lulli, Benamati, Testa, Calearo, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

« 15-bis. Una quota del personale complessivo a disposizione dell'Agenzia, viene individuata nell'ambito del personale assunto con forme di contratto a tempo determinato presso Istituti operanti nel settore della protezione ambientale e della ricerca ».

0. 16. 0. 500. 16. Cimadoro, Scilipoti.

Sopprimere il comma 18.

0. 16. 0. 500. 32. Lulli, Benamati, Testa, Calearo, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Sostituire il comma 18 con il seguente:

« 18. L'Agenzia può essere sciolta per gravi e motivate ragioni, inerenti il suo corretto funzionamento ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, sottoposto al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza di due terzi dei componenti ».

0. 16. 0. 500. 33. Lulli, Benamati, Testa, Calero, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

Al comma 18, primo periodo, dopo le parole: « Ministro dello sviluppo economico aggiungere le seguenti: e le competenti commissioni parlamentari ».

0. 16. 0. 500. 7. Libè, Anna Teresa Formisano, Ruggeri, Pezzotta.

Aggiungere il comma 18-bis con il seguente testo:

« 18-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e con cadenza annuale l'Agenzia per la sicurezza nucleare trasmette alle competenti commissioni parlamentari una relazione det-

tagliata sulla gestione dell'Agenzia e sulla attività svolte con particolare riferimento alle funzioni e ai compiti di cui ai commi 1, 4 e 5. »

0. 16. 0. 500. 8. Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente comma:

18-bis. L'Agenzia è tenuta a trasmettere al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta e sui programmi di lavoro.

0. 16. 0. 500. 17. Cimadoro, Scilipoti.

Alla rubrica, dell'articolo 16-bis, dopo le parole: sicurezza inserire le parole: e la radioprotezione.

0. 16. 0. 500. 18. Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

All'articolo 18-bis, dopo il comma 2, inserire il seguente comma 3: Nella tabella 2 richiamata all'articolo 2, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il valore del coefficiente 1,1 di cui al numero 1-bis della stessa tabella, riferito alla fonte eolica offshore, è sostituito dal valore 1,6.

0. 18. 0. 100. 1. Vignali, Versace.

ALLEGATO 2

**Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,
nonché in materia di energia. C.1441-ter Governo.**

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
APPROVATI DALLA COMMISSIONE**

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
DEL GOVERNO 16.0.500

ART. 16-bis.

Al comma 4 dopo le parole: delle norme e procedure vigenti *inserire le seguenti:* a livello nazionale, comunitario e internazionale.

0. 16. 0. 500. 4. Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 4 sostituire le parole: in base alle migliori *con le seguenti:* applicando le migliori efficaci ed efficienti.

0. 16. 0. 500. 1. Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 4 dopo le parole: sono stabiliti dal Governo *aggiungere le seguenti:* previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

0. 16. 0. 500. 2. Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 5, lettera i), sostituire le parole: informazione verso il pubblico *con:*

informazione tecnico-scientifica verso il pubblico e nelle scuole.

0. 16. 0. 500. 25. Benamati, Portas, Lulli, Testa, Calero, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Quartiani, Sanga, Scarpetta, Vico, Zunino.

Al comma 6, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni.

0. 16. 0. 500. 9. Polledri, Vignali.

Al comma 14 sostituire le parole: con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *con le seguenti:* con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

0. 16. 0. 500. 10. Polledri, Vignali.

Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

ART. 16-bis.

(Agenzia per la sicurezza nucleare).

1. È istituita l'Agenzia per la sicurezza nucleare. L'Agenzia svolge le funzioni e i compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza delle attività concernenti gli impieghi pacifici dell'energia nucleare, la gestione e la si-

stemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari, la protezione dalle radiazioni, nonché le funzioni e i compiti di salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari, comprese le loro infrastrutture e la logistica.

2. L'Agenzia è composta dalle strutture dell'attuale Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dalle risorse dell'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA), attualmente preposte alle attività di competenza dell'Agenzia che le verranno associate.

3. L'Agenzia svolge le funzioni di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica e nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di cui al successivo comma 15. L'Agenzia opera con indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, finanziaria e contabile.

4. L'Agenzia per la sicurezza nucleare garantisce la sicurezza nucleare nel rispetto delle norme e procedure vigenti, in base alle migliori tecniche disponibili, nell'ambito di priorità e indirizzi di politica energetica nazionale e nel rispetto del diritto alla salute e all'ambiente. Linee guida e criteri di funzionamento dell'Agenzia sono stabiliti dal Governo. L'Agenzia mantiene e sviluppa relazioni con le analoghe agenzie di altri paesi e con le organizzazioni europee ed internazionali di interesse per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate, anche concludendo accordi di collaborazione.

5. L'Agenzia è la sola autorità nazionale responsabile per la sicurezza e la salvaguardia nucleare. In particolare:

a) le autorizzazioni rilasciate da amministrazioni pubbliche statali in riferimento alle attività di cui al comma 1, sono soggette al preventivo parere obbligatorio e vincolante dell'Agenzia;

b) l'Agenzia ha la responsabilità del controllo e della verifica ambientale sulla gestione dei rifiuti radioattivi;

c) l'Agenzia svolge ispezioni sugli impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture, al fine di assicurare che le attività non producano rischi per le popolazioni e l'ambiente e che le condizioni d'esercizio siano rispettate;

d) gli ispettori dell'Agenzia, nell'esercizio delle loro funzioni, sono legittimati ad accedere agli impianti e ai documenti e di partecipare alle prove richieste;

e) ai fini della verifica della sicurezza e delle garanzie di qualità, l'Agenzia richiede ai soggetti responsabili per il progetto, la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari, nonché delle infrastrutture pertinenti, la trasmissione di dati, informazioni e documenti;

f) l'Agenzia emana e propone regolamenti, standard e procedure tecniche e pubblica rapporti sulle nuove tecnologie e metodologie, anche in conformità della normativa comunitaria e internazionale in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione;

g) l'Agenzia può imporre misure correttive, diffidare i titolari delle autorizzazioni e, in caso di violazioni, irrogare sanzioni pecuniarie di importo compreso tra i 25 mila ed i 150 milioni di euro, sospendere e revocare le autorizzazioni;

h) l'Agenzia ha il potere di proporre ad altre istituzioni l'avvio di procedure sanzionatorie;

i) l'Agenzia svolge attività di informazione verso il pubblico, anche in collaborazione con altri organismi e istituzioni, e corsi relativi ai casi di emergenza.

6. L'Agenzia è organo collegiale composto dal Presidente e da quattro membri. Il Presidente del consiglio dei ministri nomina direttamente il Presidente, due componenti su designazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e due componenti su designa-

zione del Ministro dello sviluppo economico. Prima dell'adozione del decreto di nomina, le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere e possono procedere all'audizione delle persone individuate. Il Presidente e i membri dell'Agenzia sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza, di comprovata professionalità ed elevate qualificazione e competenza nel settore della tecnologia nucleare, della gestione di impianti tecnologici, della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della tutela dell'ambiente e della sicurezza, sanitaria. La carica di componente dell'Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia.

7. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne convoca e presiede le riunioni. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza del Presidente e di almeno due membri. Le decisioni dell'Agenzia sono prese a maggioranza dei presenti.

8. Sono organi dell'Agenzia il Presidente, i membri e il Collegio dei revisori dei conti. Il Direttore generale è nominato collegialmente dall'Agenzia all'unanimità dei suoi componenti e svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura. Il Collegio dei revisori dei conti, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, è composto da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di presidente scelto tra dirigenti della Ragioneria Generale dello Stato, e da due componenti supplenti.

9. I compensi spettanti ai componenti gli organi dell'Agenzia sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto è definita e individuata anche la sede dell'Agenzia. In sede di prima applicazione, e comunque per l'anno 2009, gli oneri derivanti dal-

l'attuazione del presente comma sono coperti a valere con le risorse allo stato disponibili dell'ISPRA e dell'ENEA.

10. Gli organi dell'agenzia durano in carica sette anni.

11. A pena di decadenza il Presidente, i membri dell'Agenzia ed il Direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo o in aspettativa, in ogni caso senza assegni, per l'intera durata dell'incarico.

12. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico il Presidente, i membri dell'Agenzia ed il Direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza, né con le relative associazioni. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione pecuniaria pari ad una annualità dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro centocinquanta e non superiore a euro dieci milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I valori di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

13. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico è approvato lo statuto dell'Agenzia, che stabilisce i criteri per l'organizzazione, il fun-

zionamento, la regolamentazione e la vigilanza della stessa in funzione dei compiti istituzionali definiti dalla legge.

14. Entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma precedente e secondo i criteri da esso stabiliti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, è approvato il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni.

15. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, verranno individuate le risorse di personale dell'organico del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che verranno trasferite all'Agenzia per la sicurezza nucleare, nel limite di 50 unità. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, verranno individuate le risorse di personale dell'organico dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente e di sue società partecipate, che verranno trasferite all'Agenzia per la sicurezza nucleare, nel limite di 50 unità. Il personale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento all'atto del trasferimento. Con successivi decreti dei rispettivi Ministeri, sono trasferite le risorse finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma. Con gli stessi decreti sono individuate le corrispondenti riduzioni delle piante organiche delle Amministrazioni cedenti.

16. L'Agenzia provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Agenzia entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti mediante regolamento, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo ed è soggetto al controllo della

Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

17. Fino alla data di pubblicazione del regolamento di cui comma 14, le funzioni trasferite all'Agenzia per la sicurezza nucleare per effetto della presente legge continuano ad essere esercitate dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici già disciplinata dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, o dall'articolazione organizzativa dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nel frattempo eventualmente individuata con il decreto di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono fatti salvi gli atti adottati e i procedimenti avviati o conclusi dallo stesso Dipartimento o dall'articolazione di cui al precedente periodo sino alla medesima data.

18. L'Agenzia può essere sciolta per gravi e motivate ragioni, inerenti il suo corretto funzionamento ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico. In tale ipotesi, con lo stesso decreto, potrà essere nominato un commissario straordinario, per un periodo non superiore a diciotto mesi, con il potere del Presidente e dei membri dell'Agenzia, eventualmente coadiuvato da due vice commissari.

16. 0. 500. Il Governo.

All'articolo 18-bis, dopo il comma 2, inserire il seguente:

3. Nella tabella 2 richiamata all'articolo 2, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il valore del coefficiente 1,1 di cui al numero 1-bis della stessa tabella, riferito alla fonte eolica offshore, è sostituito dal valore 1,6.

0. 18. 0. 100. 1. Vignali, Versace.

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

ART. 18-bis.

(Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare).

1. Nell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto, dopo il punto n. 7), il seguente:

7-bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare; nel successivo allegato III, al punto c)-bis,

sono aggiunte, dopo le parole: « energia elettrica », le parole: « sulla terraferma ».

2. In relazione ai progetti di cui al punto 7-bis dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure di valutazione di impatto ambientale avviate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento del loro avvio.

18. 0. 100. Il Governo.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	258
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009). C. 1713 Governo.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011. C. 1714 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza). (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	259
COMITATO DEI NOVE:	
Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> -A	261
AVVERTENZA	262

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 12.20.

Sui lavori della Commissione.

Giulio SANTAGATA (PD), con riferimento all'AC 1441-*quater*-A, il cui esame in Assemblea sarà avviato a partire dalle ore 14, chiede chiarimenti in relazione alle conseguenze della presentazione in Assemblea da parte del Governo di proposte emendative, in particolare di quella relativa ai permessi per portatori di *handicap*. Ritiene opportuno valutare l'ipotesi di un rinvio del provvedimento in Commissione, anche a seguito del parere espresso dalla

Commissione Bilancio sul testo licenziato per l'Assemblea. Richiama quindi l'attenzione sulla circostanza che la V Commissione, nell'indicare le condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, incida su parti importanti del testo, prevedendo soppressioni o modifiche testuali delle stesse. Considera grave che l'azione combinata del Ministero dell'economia e delle finanze e della Commissione Bilancio possa vanificare nell'arco di una sola mattinata, per ragioni di copertura finanziaria, il lungo lavoro svolto dalla Commissione in sede referente, nell'ambito della quale erano stati raggiunti importanti intese di merito su materie particolarmente delicate.

Donella MATTESINI (PD) ritiene necessario un approfondimento nell'ambito del Comitato dei nove sui nuovi emenda-

menti presentati dal Governo, nonché sulle condizioni recate dal parere espresso sul testo dalla Commissione Bilancio. A tale proposito, cita l'articolo aggiuntivo 38.0100 presentato dal Governo, recante modifiche alla disciplina in materia di permessi per portatori di handicap grave, sul quale ritiene fondamentale avviare una discussione più approfondita.

Maria Grazia GATTI (PD) stigmatizza l'operato del Governo che, dopo aver ritirato in sede referente l'articolo aggiuntivo volto ad incidere profondamente sulla legge n. 104 del 1992, ritenendo allora necessario un ulteriore approfondimento sui permessi per portatori di *handicap*, ha presentato in Assemblea un articolo aggiuntivo sul medesimo tema, mostrando così di ignorare le intese raggiunte in sede referente per superare le divergenze tra i gruppi sulla materia. Ritiene che il Governo, con la nuova proposta emendativa, senza neanche ascoltare le associazioni interessate, intenda mettere in discussione il lavoro svolto in sede referente dalla XI Commissione ledendo altresì la competenza della XII Commissione, a cui, a suo avviso, avrebbe dovuto essere assegnato in sede referente l'AC 1441, congiuntamente alla XI Commissione.

Giovanni PALADINI (IdV), nell'associarsi alle considerazioni svolte dalla collega Gatti, dichiara di non condividere il comportamento del Governo, che ritiene abbia cambiato il proprio orientamento su materie assai rilevanti, come quelle trattate dall'articolo aggiuntivo 38.0100. Fa notare poi che i rilievi contenuti nel parere della Commissione Bilancio si estendono anche a profili non strettamente economici del provvedimento, ledendo così la competenza di merito della XI Commissione. In conclusione, si augura che il Comitato dei nove, convocato al termine della sede consultiva, assuma decisioni che confermino gli orientamenti maturati nel corso dell'esame in sede di esame referente.

Antonino FOTI (Pdl) fa presente che il Comitato dei nove sull'AC 1441-*quater*-A è previsto per le ore 13, mentre è all'ordine

del giorno della Commissione la discussione sui documenti di bilancio.

Stefano SAGLIA, *presidente*, con riferimento all'A.C. 1441-*quater*-A, preannuncia l'intenzione del relatore di presentare al Comitato dei nove, convocato al termine della sede consultiva, nuovi emendamenti volti a recepire i rilievi formulati, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, nel parere reso dalla Commissione Bilancio. Aggiunge che l'Assemblea – nel pieno della sua sovranità e nell'assunzione delle proprie responsabilità politiche – potrà comunque respingere gli emendamenti della Commissione che recepiscono le condizioni recate dal parere della V Commissione. Infine, in relazione alle nuove proposte emendative presentate dal Governo, fa notare che l'esame delle stesse avverrà da parte del Comitato dei nove insieme all'esame degli eventuali subemendamenti che dovessero essere presentati entro il termine fissato dalla Presidenza della Camera.

Nel richiamare l'attenzione dei membri della Commissione sul punto all'ordine del giorno della Commissione, e quindi sulla discussione della legge finanziaria per il 2009 e del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 nonché del bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011, fa notare che il Comitato dei nove è stato convocato per le ore 13 della giornata odierna a seguito di specifiche richieste in tal senso da parte dei gruppi di opposizione.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009)
C. 1713 Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011.

C. 1714 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).

(Parere alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Giulio SANTAGATA (PD), dopo aver ricordato che gran parte della manovra di finanza pubblica per l'anno 2009 è stata anticipata a luglio con la conversione in legge del decreto-legge n. 112, si sofferma sugli aspetti della legge finanziaria che rientrano nella competenza della XI Commissione. In particolare, fa riferimento agli stanziamenti previsti per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, che ritiene sottodimensionati in relazione alle esigenze di tale comparto e alla necessità di salvaguardare il potere di acquisto degli stipendi di fronte al crescente caro-vita. A tale riguardo, sottolinea come l'aver fissato l'inflazione programmata all'1,7 per il 2008 e all'1,5 per gli anni successivi, prevedendo pertanto un tasso pari al 3,2 per cento nell'arco di due anni, abbia reso di fatto impossibile il recupero da parte dei nuovi contratti dell'inflazione reale, che risulta di gran lunga superiore, anche a fronte di condizioni di mancata crescita del PIL reale. Ritiene che la campagna contro i cosiddetti fannulloni del pubblico impiego abbia avuto una valenza puramente propagandistica, essendo stata condotta dall'attuale Esecutivo semplicemente al fine di porre le premesse per attuare una mera operazione di risparmio e di riequilibrio dei conti. Si sofferma poi sui commi dell'articolo 2 della legge finanziaria, che determinano l'adeguamento, per l'anno 2009, dei trasferimenti dovuti dallo Stato verso la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali presso l'INPS, a favore di alcune specifiche gestioni pensionistiche, nonché un loro riordino per le prestazioni previdenziali, a fronte degli incrementi delle aliquote contributive relative alle gestioni previdenziali dei lavoratori dipendenti ed autonomi disposte dalla legge finanziaria per il 2007 e dalla legge n. 247 dello stesso anno. Ritiene che con tali disposizioni si rischi di far gravare sul bilancio dell'INPS un peso eccessivo di oneri, che prima rientravano, a suo avviso più opportunamente, nell'ambito del bi-

lancio dello Stato, e di determinare una pericolosa commistione tra la gestione del settore previdenziale e quella del settore assistenziale. Ritiene pertanto inaccettabile che il Governo attui una operazione di copertura finanziaria di oneri assistenziali facendo ricorso a contributi previdenziali, incidendo così sull'integrità del bilancio dell'INPS. Preannuncia infine la presentazione di emendamenti del suo gruppo sulle tematiche accennate nel suo intervento.

Giovanni PALADINI (IdV), nel dichiarare di condividere le considerazioni svolte dal collega Santagata, sottolinea la scarsa attenzione riservata dall'attuale maggioranza alle tematiche sociali, testimoniata da alcune disposizioni della legge finanziaria oggetto dell'odierna discussione, in particolare da quelle che modificano la legge n. 104 del 1992 nonché da quelle che prevedono un considerevole taglio delle risorse destinate al pubblico impiego. Ritiene poi grave che, con le disposizioni sui trasferimenti dovuti dallo Stato verso la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali presso l'INPS, il Governo miri a generare una pericolosa confusione tra gestione previdenziale e gestione assistenziale, mettendo in pericolo l'equilibrio dei conti dell'Istituto di previdenza pubblica. Preannuncia infine la presentazione di emendamenti del suo gruppo su tali misure predisposte dall'attuale esecutivo.

Donella MATTESINI (PD) si sofferma sui alcuni commi dell'articolo 2 della legge finanziaria, che trattano il tema dei rinnovi contrattuali della pubblica amministrazione, del salario accessorio e della contrattazione integrativa. Ritiene che il Governo, con i suoi provvedimenti, produca in sostanza un attacco alla pubblica amministrazione, in attuazione di una precisa strategia volta ad impoverire i pubblici dipendenti. A tale riguardo, ricorda il taglio delle risorse già previsto con il decreto-legge n.112 del 2008, poi convertito nella legge n. 133, attraverso la riduzione del 10 per cento del fondo sulla contrattazione collettiva e la disapplica-

zione di tutte le disposizioni speciali volte a prevedere risorse aggiuntive per il fondo destinato alla contrattazione integrativa. Anche alla luce delle disposizioni contenute nel presente disegno di legge finanziaria, ritiene che il Governo intenda svuotare la legge n. 165 del 2001, in relazione alle materie riguardanti il lavoro pubblico, che dovrebbero essere demandate alla contrattazione collettiva. Nel sottolineare pertanto la necessità di una contrattazione seria e responsabile, fa notare che con i provvedimenti dell'attuale Governo si rischia di tornare ad una sorta di pubblicizzazione dei rapporti di impiego, che determinerebbe la perdita dei grandi progressi compiuti con l'adozione del modello contrattuale privatistico e il rischio di esporre la disciplina del rapporto del pubblico impiego all'influenza negativa di *lobby* poco trasparenti. Esprime perplessità sul comma 35 dell'articolo 2 del disegno di legge finanziaria, laddove prevede che gli incentivi contrattuali al personale della pubblica amministrazione possano essere erogati anche mediante atti unilaterali e che l'importo da erogare sia pari al tasso di inflazione programmata per il biennio di riferimento. A tale riguardo, considera grave l'intendimento del Governo di far venir meno la necessità di un accordo sindacale al fine di determinare gli incrementi economici. In relazione al comma 32 del medesimo articolo 2, in virtù del quale il trattamento economico accessorio dei pubblici dipendenti dovrebbe essere corrisposto in base a qualità, produttività e capacità innovative della prestazione lavorativa, fa notare che non si prevedono adeguati strumenti di misurazione del merito, non essendo tra l'altro specificati i soggetti che dovrebbero eseguire tali valutazioni. Inoltre, ritiene opportuno che si individuino precisamente le voci del trattamento accessorio da sottoporre ai parametri indicati dalla norma contenuta nel provvedimento. Esprime ancora perplessità sul comma 35 dell'articolo 2, nella parte in cui prevede che le trattative per il rinnovo dei contratti dei pubblici dipendenti decorrano dalla data di presentazione del disegno di legge fi-

nanziaria. Ritiene infatti che da tale disposizione si possa desumere la volontà del Governo di ledere il ruolo dei sindacati nel rinnovo dei contratti.

MARIA LUISA GNECCHI (PD) esprime perplessità sulle disposizioni del disegno di legge finanziaria riguardanti i trasferimenti statali verso la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, che ritiene mettano in discussione 20 anni di conquiste dell'INPS in tale materia e vanifichino l'impegno profuso negli anni passati dagli schieramenti politici al fine di rendere separati e trasparenti le gestioni assistenziali e previdenziali. Ritiene che dietro la scelta del Governo di porre a carico del bilancio dell'INPS l'assolvimento di determinati oneri assistenziali si nasconda la volontà di minare l'equilibrio di bilancio di tale Istituto, al fine di giustificare successivamente agli occhi dell'opinione pubblica un intervento di ridimensionamento della spesa sociale e previdenziale.

Maria Grazia GATTI (PD) esprime preoccupazione in ordine alla possibilità che le disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria in materia di trasferimenti statali alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali possano mettere l'INPS in serie difficoltà economiche.

Stefano SAGLIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione sui provvedimenti in titolo. Ricorda che il termine per la presentazione di proposte di relazione, nonché di emendamenti ed ordini del giorno è fissato per le ore 9 di domani, 15 ottobre. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 9 ottobre 2008.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro

sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

C. 1441-quater-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle alle 13.15 alle 14.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00041 Damiano: Attuazione della normativa vigente sulla stabilizzazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in relazione ad attività in bound e out bound nei call center.

7-00043 Delfino: Stabilizzazione dei precari nei call center.

7-00044 Cazzola: Puntuale applicazione della legge n. 30 del 2003 in relazione ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009). C. 1713 Governo.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011. C. 1714 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	263
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Nuovo testo 1441-ter Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	266

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 ottobre 2008. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Ferruccio Fazio e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Carlo Giovanardi.

La seduta comincia alle 12.35.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009). C. 1713 Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011. C. 1714 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).

(Parere alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 ottobre 2008.

Gero GRASSI, *presidente*, ricorda che nelle scorse sedute l'onorevole De Nichilo ha svolto la relazione e alcuni deputati sono intervenuti nel dibattito.

Livia TURCO (PD) rileva che i documenti in esame hanno il pregio della chiarezza, nel senso che rendono esplicita ed inequivocabile la volontà di confermare la scelta del Governo, compiuta con il decreto-legge n. 112 del 2008, di ridurre drasticamente le risorse. Di fronte ad una simile scelta, nella consapevolezza della

situazione di crisi economica generale, il Partito Democratico sta dimostrando un forte senso di responsabilità. Tuttavia, non possono tacersi le preoccupazioni nei confronti di un'azione di Governo che non prevede politiche di sviluppo, di tutela dei redditi, di incremento dei consumi e della famiglia.

Rileva, in particolare, la mancanza di qualsiasi azione positiva in tema di politiche sociali e della famiglia e la sensibile riduzione delle risorse destinate a garantire i livelli essenziali di assistenza del servizio sanitario. Sottolinea, quindi, come l'unica preoccupazione del Governo appaia quella di ridurre drasticamente le spese e come tale circostanza spinga il Governo medesimo a svolgere una politica unilaterale, senza adeguata concertazione con le regioni e gli enti locali.

Valuta positivamente la conferma della possibilità di detrazione fiscale delle rette per gli asili nido, ma critica la riduzione degli stanziamenti per il Fondo nazionale delle politiche sociali così come l'intento del Governo di ridurre pesantemente la possibilità di usufruire dei permessi e congedi di cui alla legge n. 104 del 1992, come dispone un emendamento oggi presentato al disegno di legge 1441-*quater*. Quanto alla Carta sociale, ritiene positivo l'ampliamento dei destinatari, ma esprime perplessità per il fatto che lo stanziamento sia rimasto il medesimo previsto dal decreto-legge n. 112 del 2008, chiedendo al Governo se tale stanziamento è solo per il 2009, come sembrerebbe risultare dai documenti in esame. Evidenzia altresì il pesante taglio alle risorse destinate alla ricerca, nonostante le dichiarazioni del Governo fossero state di segno opposto e nel senso di voler dare un forte impulso a questo settore.

Con riferimento all'edilizia sanitaria, chiede ai rappresentanti del Governo chiarimenti in merito alla riduzione degli investimenti relativi ai programmi per la realizzazione, tra l'altro, di nuovi ospedali, di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, sottolineando come la fortissima decurtazione delle risorse (da 1.6 miliardi a 403 milioni di euro per il 2008 e a 600

milioni di euro per il 2009) renderà impossibile la realizzazione di quanto programmato e concordato con le regioni. Ritiene, conclusivamente, che tale intervento di decurtazione sia di particolare gravità.

Vittoria D'INCECCO (PD) pur riconoscendo la situazione di crisi economica generale, che si riflette in particolar modo sugli enti locali e sui cittadini a basso reddito, ritiene possibile allocare diversamente le scarse risorse disponibili. In particolare, il Fondo nazionale per le politiche sociali potrebbe essere finanziato prelevando le risorse destinate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alle politiche per il sostegno della famiglia e della gioventù, nonché alle politiche antidroga. Tali politiche, infatti, potrebbero essere meglio gestite a livello locale.

Anna Margherita MIOTTO (PD), nel concordare con le osservazioni dell'onorevole Turco, alle quali si associa, sottolinea la gravità dei tagli di spesa apportati al settore della sanità. In particolare, esprime meraviglia per il taglio al finanziamento dei programmi di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, dal momento che, per quanto le risulta, il Governo aveva preannunciato che avrebbe aumentato, e non ridotto, le relative risorse. Quanto al Fondo per le politiche sociali, chiede ai rappresentanti del Governo chiarimenti in merito al mancato disaccantonamento dei fondi accantonati nel 2008 (circa 231 milioni di euro) ed ai tagli operati per il 2009 (circa 300 milioni di euro). Chiede quindi quali siano gli intendimenti del Governo in merito agli stanziamenti destinati alla cosiddetta « carta sociale ».

Il sottosegretario Carlo GIOVANARDI, con riferimento alle politiche antidroga, rileva che con decreto di variazione n. 105439, alla firma del Ministro dell'economia e delle finanze, sta per essere predisposto il trasferimento delle risorse relative al presente esercizio e a quelli precedenti, relative al Dipartimento poli-

tiche Antidroga, dallo stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini della corresponsione delle stesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per un ammontare di euro 12.840.516 in termini di competenza, euro 15.707.201 in termini di residui ad euro 8.714.135 in termini di cassa. Le risorse sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sul capitolo n. 2113 (somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione delle politiche antidroga). Il capitolo è gestito dal centro di responsabilità Dipartimento del Tesoro. Sul medesimo capitolo, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono allocate le risorse destinate alle politiche antidroga per gli anni 2009, 2010, 2011, con il seguente stanziamento: euro 10.460.686 per il 2009, euro 10.127.514 per il 2010 ed euro 10.297.124 per il 2011.

In base a quanto previsto dall'attuale testo della legge finanziaria per il 2009, gli stanziamenti destinati al finanziamento del Fondo per le politiche della famiglia, comprensivi dei tagli già definiti dal decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, ammontano a 186.571 milioni di euro, a fronte dei 273.131 milioni di euro disponibili nel 2008.

Tale contrazione delle risorse sconta tuttavia la necessità della copertura finanziaria di determinati interventi effettuati sin dai primi mesi di Governo, tra i quali alcuni aventi ricadute per le famiglie (ICI, Piano Casa, eccetera). Ciò comporterà una riduzione del 32 per cento delle risorse utilizzabili a sostegno degli interventi a favore della famiglia.

In questo quadro, manifesta la sua intenzione di operare al fine di preservare le somme necessarie per il finanziamento della terza annualità del piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi (cosiddetto « piano nidi »). Al contrario, non ritiene che, allo stato attuale, sarà possibile garantire il rifinanziamento degli interventi per la riorganizzazione dei

consultori familiari, per la sperimentazione di iniziative di abbattimento dei costi per le famiglie con numero di figli pari o superiori a quattro e per la riqualificazione degli assistenti familiari (cosiddetta « triplice intesa »).

Sottolinea inoltre che, date le difficoltà economiche generali, anche le prospettive future appaiono incerte. Quanto, in particolare, alla « Carta sociale », rileva che mentre i flussi finanziari per il 2009 appaiono relativamente certi, quelli per gli anni successivi dovranno essere oggetto di valutazione. L'azione di Governo, in ogni caso, è volta alla razionalizzazione dell'allocatione delle risorse, anche tenendo conto delle politiche discutibili condotte da talune regioni, e il taglio lineare delle spese consente comunque di mantenere sostanzialmente inalterato il livello degli interventi di competenza statale in materia di sostegno alla famiglia. Vi è in ogni caso un impegno del Governo nei confronti delle famiglie bisognose, con figli portatori di handicap. Si conferma altresì lo stanziamento per le politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Il sottosegretario Ferruccio FAZIO, nel fornire le richieste di chiarimenti avanzate nella precedente seduta, con particolare riferimento al problema posto dall'onorevole Miotto circa il rispetto del patto per la salute, attesa la riduzione del Fondo sanitario nazionale, rileva che il Patto per la salute vigente è stato pienamente rispettato ed il finanziamento corrisponde esattamente a quello previsto dal Patto stesso. Per quanto riguarda gli anni successivi, invece, anche se non è stato possibile prevedere un aggancio all'incremento del PIL nominale, come le regioni auspicavano, anche se il tutto non era stato previsto nel patto per la salute, è stato comunque previsto un incremento superiore a quello del PIL reale.

In via generale, si desume che anche se si è in presenza di un programma generale di contenimento di tutta la spesa pubblica corrente primaria, la sanità ha ottenuto una specifica garanzia, tenuto conto che per la sua spesa è stato comunque previsto

un incremento superiore all'incremento previsto per la ricchezza reale del paese. Tale operazione, ovviamente, è basata sull'ipotesi che ci sia un margine rilevante di riduzione dei costi.

L'intenzione del Governo non è diretta a conseguire detto contenimento attraverso la riduzione dei livelli essenziali di assistenza (L.E.A.), bensì mediante una iniziativa di rigorosa razionalizzazione di alcuni fattori di spesa quali: l'acquisto di beni e servizi, una gestione più razionale e virtuosa delle risorse umane, i processi di deospedalizzazione a favore di giusti incrementi dei servizi territoriali, e interventi per garantire l'appropriatezza delle prestazioni sanitarie. Nel contesto sopra descritto, eventuali e potenziali rimodulazioni delle prestazioni ricomprese nei livelli essenziali di assistenza sono in fase di valutazione, al fine di garantire nuove prestazioni da inserire negli stessi LEA, introducendo comunque criteri di appropriatezza.

Condividendo le preoccupazioni espresse circa gli stanziamenti per l'edilizia sanitaria pubblica di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, auspica che siano presentate proposte emendative volte ad incrementare tali risorse.

Melania DE NICHILO RIZZOLI (PdL), *relatore*, intervenendo in sede di replica, si associa agli interventi e alle risposte esauritive fornite dai sottosegretari Fazio e Giovanardi e richiama quanto illustrato nella sua relazione introduttiva. Si riserva di presentare una proposta di relazione alla V Commissione dopo aver preso visione degli emendamenti.

Gero GRASSI, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 16. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.

Nuovo testo 1441-ter Governo.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gero GRASSI, *presidente*, avverte che la Commissione deve esprimere il parere alla X Commissione entro la giornata odierna.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo segnalando, in premessa, che esso ha un contenuto estremamente vasto ed eterogeneo, che deriva dallo stralcio del disegno di legge n. 1441, presentato dal Governo. L'Assemblea ha deliberato lo stralcio degli articoli 3, da 5 a 13, da 15 a 18, 22, 31 e 70, i quali sono confluiti nel disegno di legge n. 1441-ter, assegnato alla X Commissione. Il provvedimento in titolo che si compone di diciotto articoli attinenti ai diversi profili relativi alla promozione della realtà aziendale italiana all'internazionalizzazione delle imprese. In primo luogo pare opportuno specificare che con il termine «internazionalizzazione delle imprese» si indica una serie di attività piuttosto eterogenee, svolte da una pluralità di soggetti istituzionali. Tra queste si menzionano: l'azione di politica estera volta a promuovere la presenza delle imprese nazionali all'estero ovvero l'incremento delle esportazioni; la costituzione di sportelli unici per le imprese che operano all'estero; l'assistenza e la consulenza alle imprese svolta all'estero; il sostegno a iniziative di penetrazione commerciale; la concessione di crediti agevolati per l'esportazione e l'assicurazione degli stessi crediti; i finanziamenti diretti e la partecipazione, da parte di organismi societari sottoposti al controllo pubblico, in società finanziarie; il finanziamento di società miste all'estero. Tra gli aspetti più significativi del provvedimento in esame, si registra la delega legislativa al Governo perché, entro il termine di diciotto mesi, si provveda alla ridefinizione, al riordino e alla razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese. Il Governo con questo disegno di legge collegata alla manovra finanziaria orienta la propria azione coerentemente con le finalità di politica economica e commer-

ciale estera dell'Italia e della promozione del sistema economico del Paese su scala internazionale. Inoltre il provvedimento in esame vede attribuire un'altra delega al Governo sul fronte del riassetto normativo per i criteri e per la disciplina delle localizzazioni nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare. Per quanto concerne lo specifico ambito di competenza della Commissione, si segnala, in particolare, l'articolo 15, comma 2, il quale definisce i principi e i criteri direttivi per la delega al Governo di uno o più decreti legislativi di riassetto normativo per la localizzazione degli impianti di produzione dell'energia nucleare e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi. In

particolare, alla lettera *b*) del citato comma 2 dell'articolo 15 prevede che la delega al Governo abbia una specifica definizione dei livelli di sicurezza dei siti, che tengano conto della tutela della salute della popolazione e dell'ambiente.

Pertanto, condividendo il provvedimento nel suo complesso e in particolare quanto di competenza della Commissione formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.30.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Esame nuovo testo e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	268
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i>)	279
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009). C. 1713 Governo.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011. C. 1714 Governo.	
Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame congiunto e rinvio</i>)	273
ERRATA CORRIGE	278

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 11.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter Governo.

(Parere alla X Commissione)

(*Esame nuovo testo e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che la X Commissione ha trasmesso il nuovo

testo risultante dall'esame degli emendamenti e che il parere delle Commissioni di settore sul medesimo testo dovrà essere espresso entro la giornata odierna.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, ricorda che il disegno di legge C. 1441-ter risulta dallo stralcio degli articoli vertenti su materie di competenza della X Commissione, già contenuti nel disegno di legge n. 1441, collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2009. Il disegno di legge è stato poi esaminato dalla X Commissione, che ha apportato significative modifiche ed integrazioni al testo del Governo. In particolare, il nuovo testo contiene disposizioni in materia di reti di impresa, di riordino del sistema degli incentivi e delle agevolazioni a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, di riassetto della normativa sulla internazionalizzazione delle imprese e dei relativi enti, di lotta alla contraffazione, di energia, compresa l'energia nucleare.

Per quanto riguarda le disposizioni che investono più direttamente la competenza della Commissione Agricoltura, si segnalano, in particolare, alcuni articoli, di seguito illustrati.

L'articolo 5-ter interviene sulla vicenda relativa alla trasformazione della natura giuridica dei consorzi agrari, stabilendo che il riconoscimento ai consorzi della qualificazione di società cooperative a mutualità prevalente (alla quale la normativa fiscale subordina il riconoscimento di una serie di agevolazioni) prescinda dagli specifici requisiti previsti al riguardo nell'articolo 2513 del codice civile (svolgimento dell'attività prevalentemente in favore dei soci e con l'apporto prevalente degli stessi), essendo sufficiente che lo statuto rispetti i requisiti previsti dal successivo articolo 2514 del codice. Tali requisiti riguardano il divieto di distribuire i dividendi e di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ad un determinato limite, il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori e l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento, dell'intero patrimonio sociale, dedotto il capitale sociale e i dividendi maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Si ricorda che la normativa vigente (articolo 2 della legge n. 410 del 1999) attribuisce ai consorzi compiti di supporto all'attività agricola in generale, il che ha di fatto precluso loro la possibilità di ottenere il riconoscimento della mutualità prevalente sulla base delle disposizioni civilistiche vigenti. L'articolo proroga altresì a dodici mesi dalla entrata in vigore della legge il termine (attualmente fissato al 31 dicembre 2008) per l'adeguamento degli statuti dei consorzi alle disposizioni del codice civile e detta disposizioni sulla revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'impresa per i consorzi in liquidazione coatta amministrativa.

L'articolo 6, al fine di semplificare alcune procedure in materia di internazionalizzazione delle imprese, modifica tra l'altro l'articolo 5 della medesima legge, contenente la promozione di accordi di

settore con le camere di commercio, il sistema associativo e le comunità all'estero, volti a favorire e incentivare, anche attraverso l'ICE, il coordinamento delle attività promozionali e la realizzazione di progetti di investimenti pluriennali nel campo della internazionalizzazione. A seguito delle modifiche apportate non è più prevista, fra l'altro, l'intesa con il Ministro delle politiche agricole.

L'articolo 10 interviene sulla disciplina del codice penale volta alla tutela dei diritti di proprietà industriale, inasprandone il quadro sanzionatorio.

In particolare, è riformulato l'articolo 473 del codice penale, modificando la fattispecie di contraffazione e alterazione dei marchi e introducendo la nuova fattispecie di usurpazione dei diritti di proprietà industriale e stabilendo che il reato si realizza sin dal deposito della domanda di registrazione o brevettazione. È altresì riformulato l'articolo 474 del codice penale, che regola la fattispecie di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, estendendone l'ambito di applicazione anche ai prodotti usurpativi. Inoltre, è prevista un'aggravante specifica per i delitti citati (l'aver commesso il fatto su ingenti quantità di merci ovvero con allestimento di mezzi ed attività continuative e organizzate) nonché la confisca obbligatoria delle cose inerenti i suddetti reati. Viene poi inasprita la pena della reclusione per il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (articolo 517 del codice penale).

La lettera e) del comma 1 aggiunge tra i delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, la fattispecie della contraffazione di indicazioni dei prodotti agroalimentari (nuovo articolo 517-ter del codice penale). La fattispecie prevede la punibilità – con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 1.000 a 6.000 euro – della contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari tutelate da leggi speciali, regolamenti comunitari o convenzioni internazionali ovvero l'introduzione, al fine di trarne profitto, di tali prodotti nel territorio dello Stato. In tali casi è

disposta l'applicazione dell'articolo 517-*bis*, secondo comma, che prevede la facoltà per il giudice, in caso di particolare gravità o recidiva specifica, di disporre la chiusura dello stabilimento in cui il fatto è stato commesso, ovvero la revoca della licenza o delle autorizzazioni. Anche per tale fattispecie, a seguito di un emendamento approvato dalla X Commissione, si applica l'aggravante specifica dell'aver commesso il fatto su ingenti quantità di merci, ovvero attraverso l'allestimento di mezzi nonché di attività continuative e organizzate.

L'articolo 10, inoltre, al comma 2 aggiunge, a quelle previste attualmente dalle norme di contrasto alla criminalità mafiosa, ipotesi particolari di confisca obbligatoria dei beni di cui il condannato non può dimostrare di averne legittimamente la disponibilità. Alla lista di reati alla cui condanna o patteggiamento consegue la confisca obbligatoria, sono aggiunte le violazioni della disciplina penale della proprietà industriale di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale, nelle sole ipotesi aggravate dell'articolo 474-*bis* (reati commessi su ingenti quantità di merce o mediante attività organizzate). Al comma 3, si prevede che le indagini per tali reati sono attribuite al pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello.

L'articolo 12 reca misure di natura processuale volte al contrasto della contraffazione. In particolare, il comma 1 estende la disciplina delle cosiddette indagini sotto copertura anche alle indagini per i delitti in questione, compreso quello di contraffazione di indicazioni dei prodotti agroalimentari (a seguito di un emendamento approvato dalla X Commissione). Il comma 2 introduce modifiche all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 35 del 2005, che riguardano la disciplina sanzionatoria del consumatore consapevole di beni contraffatti (prevedendo fra l'altro la punibilità a solo titolo amministrativo dell'incauto acquisto, l'irrogabilità della sanzione a prescindere dall'accertamento della legittima provenienza e diminuendo l'entità della sanzione da irrogare).

L'articolo 13 reca modifiche al codice della proprietà industriale, anche attraverso una delega al Governo, e devolve alla cognizione di apposite sezioni specializzate i relativi procedimenti giudiziari.

Il comma 4-*bis*, introdotto dalla X Commissione, prevede l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del Consiglio Nazionale Anticontraffazione con funzioni di coordinamento delle azioni intraprese da ogni amministrazione al fine di migliorare l'insieme dell'azione di contrasto a livello nazionale. Sono inoltre attribuiti allo stesso Consiglio compiti di monitoraggio, studio di misure di contrasto, di sensibilizzazione e assistenza alle imprese, di informazione dei consumatori, di coordinamento con altre strutture omologhe di paesi esteri. Il Consiglio Nazionale Anticontraffazione è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico ed è composto da rappresentanti di numerosi Ministeri, tra i quali anche il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali. Possono essere invitati ai lavori, senza diritto di voto, rappresentanti delle imprese e dei produttori.

L'articolo 31-*ter* introduce la previsione di una legge annuale per il mercato e la concorrenza, che dovrà contenere le disposizioni necessarie al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori di carattere normativo o amministrativo all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori, dando altresì attuazione ai pareri e alle segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Monica FAENZI (PdL) propone di integrare il parere con un'osservazione volta a risolvere il problema, emerso recentemente, dell'assoggettamento a ICI dei fabbricati rurali. In particolare, si dovrebbe proporre una norma di interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, secondo la quale tale disposizione deve interpretarsi nel senso che nel reddito dominicale dei terreni agricoli è compresa la rendita attribuibile ai fabbricati rurali di cui all'articolo 9 del decreto-legge

30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, ancorché gli stessi fabbricati risultino iscritti, con attribuzione di separata rendita, nel catasto dei fabbricati previsto dal citato articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), considerato che il testo della X Commissione è stato appena trasmesso, chiede che si sospenda ora la discussione per poi riprenderla dopo l'esame dei documenti di bilancio.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che la Commissione deve esprimere il parere entro la giornata odierna, visto che il disegno di legge è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea in questa settimana. Peraltro, ritiene opportuno concluderne l'esame quanto prima per passare ad esaminare i documenti di bilancio.

Giuseppe RUVOLO (UdC), premesso che è prassi della Commissione consentire una pausa di riflessione dopo l'introduzione del relatore, invita a rispettare le regole fondamentali della procedura parlamentare, pur in presenza di uno stringente calendario di Assemblea.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) giudica negativamente la situazione in cui si trovano oggi la Commissione, il suo Presidente e lo stesso Governo, di fronte ad un testo completamente riformulato, sul quale non vi sono le condizioni per esprimere un parere. Per questi motivi, annuncia che il suo gruppo, ove la maggioranza intenda pervenire all'espressione del parere, non parteciperà alla votazione e si allontanerà dall'aula. Inoltre, deve registrare difficoltà anche nella maggioranza, vista l'assenza dei deputati della Lega Nord Padania.

Viviana BECCALOSSÌ (Pdl) stigmatizza il fatto che le Commissioni competenti in sede consultiva non siano state messe in condizioni di esaminare in tempi adeguati

il testo emendato, evento che peraltro si è verificato anche nelle passate legislature. Tuttavia, giudica positivamente il provvedimento, che contiene importanti disposizioni in tema di agropirateria e di consorzi agrari. Pertanto, ritiene che la Commissione debba procedere all'espressione del parere, per poi affrontare approfonditamente i documenti di bilancio.

Paolo RUSSO, *presidente*, ritiene che la vicenda odierna costituisca l'occasione per rappresentare in modo non formale il fastidio che avverte la Commissione per le condizioni in cui si trova a lavorare che vanno a detrimento dell'azione parlamentare: si tratta di una valutazione sul metodo certamente condivisa. Tuttavia, invita i colleghi dell'opposizione a partecipare ai lavori, esprimendo nel merito le posizioni che riterranno necessarie.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO, nel condividere le considerazioni del Presidente, rivolge un appello ai deputati dell'opposizione affinché partecipino al seguito dei lavori, cogliendo l'occasione per valutare il merito del provvedimento, che peraltro interviene su temi da tempo oggetto di dibattito. Inoltre, sottolinea che i tempi di esame ristretti dipendono dai ritardi maturati nel corso dell'esame da parte della X Commissione.

Giuseppe RUVOLO (UdC), prende atto dell'atteggiamento responsabile del Presidente e del rappresentante del Governo, ma ribadisce che, non avendo avuto il tempo di approfondire il contenuto del nuovo testo del disegno di legge, non può che esprimere il suo disagio per la situazione.

Massimo FIORIO (PD), condividendo le preoccupazioni di metodo formulate, sottolinea che la rilevanza di alcune parti del testo in esame avrebbe richiesto una riflessione più seria. Si riferisce, in particolare, alle norme sulla contraffazione, che nel settore agroalimentare si presenta con caratteristiche particolari, perché difficilmente il consumatore accetta consa-

pevolmente di acquistare un alimento con indicazioni false.

In conclusione, ritiene che la Commissione dovrebbe astenersi dall'esprimere il parere, manifestando in tal modo il suo giudizio sulle condizioni in cui è chiamata ad operare.

Angelo ZUCCHI (PD), associandosi alle considerazioni critiche sul metodo, osserva che i ristretti tempi di esame non sono attribuibili all'attività parlamentare, ma a quella del Governo che, con un succedersi ininterrotto di decreti-legge, disegni di legge ed emendamenti, ingolfa il Parlamento e non consente ai diversi organi parlamentari gli adeguati approfondimenti. Per quanto riguarda il testo in esame, per esempio, sarebbe stato necessario analizzare gli effetti della disposizione sui consorzi agrari, che svolgono un ruolo essenziale sul territorio.

Ritiene pertanto opportuno che, per tutelare il ruolo della Commissione, queste valutazioni siano formalmente rappresentate almeno al Presidente della Camera, affinché siano sottoposte anche alla Conferenza dei presidenti di gruppo.

Paolo RUSSO, *presidente*, concordando, avverte che sottoporrà al Presidente della Camera la questione di una più adeguata organizzazione dei lavori, questione che incide sulla dignità del ruolo dei parlamentari e di tutte le Commissioni.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), ribadendo che il suo gruppo non parteciperà alla votazione e si allontanerà dall'aula, invita la Presidenza a cogliere questa occasione per evitare che in futuro la Commissione possa trovarsi in condizioni analoghe. Preannuncia inoltre la presentazione di emendamenti nel corso dell'esame in Assemblea.

(I deputati del gruppo PD si allontanano dall'aula).

Viviana BECCALOSSO (PdL), nel dichiarare di condividere la proposta di parere del relatore, osserva che in relazione al reato di contraffazione di indicazioni dei prodotti agroalimentari, vi è una sproporzione tra l'entità della pena detentiva (reclusione da uno a sei anni) e l'entità della pena pecuniaria (multa da 1.000 a 6.000 euro), che sembra davvero troppo esigua, anche in considerazione del valore economico delle contraffazioni.

Giuseppe ROMELE (PdL) concorda con il rilievo della collega Beccalossi.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, osserva che effettivamente l'importo della multa per il reato di contraffazione di prodotti agroalimentari appare esiguo, ma ritiene che, in linea di principio, qualsiasi importo può apparire insufficiente e inadeguato rispetto alla gravità del reato. Invita inoltre – anche ai fini della presentazione di eventuali emendamenti in Assemblea – a tener presente che in aggiunta alla sanzione penale il responsabile è in ogni caso tenuto al risarcimento del danno nei confronti della parte privata lesa dalla contraffazione. Inoltre, nella sua proposta di parere sono contenute indicazioni per un sostanziale aggravamento delle sanzioni.

Luca BELLOTTI (PdL) invita il Governo a valutare le disposizioni sui consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, che sembrano formulate in modo tale da mettere a repentaglio il lavoro fatto negli ultimi anni per uscire da condizioni di crisi, con particolare riferimento al caso in cui non sia stata presentata domanda di concordato. In tal senso, sarebbe necessario apportare le dovute correzioni nel corso dell'esame in Assemblea.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO valuta positivamente la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con osservazioni, formulata dal relatore.

Viviana BECCALOSSI (Pdl) precisa di non aver insistito sulla questione della insufficiente entità della pena pecuniaria prevista per il reato di contraffazione di prodotti agroalimentari, ma desidera ribadire che la questione richiede di essere affrontata con sanzioni forti, adeguate alla gravità del fenomeno.

Paolo RUSSO, *presidente*, osserva che la sollecitazione potrà essere accolta, in vista delle successive fasi di esame.

Isidoro GOTTARDO (Pdl), *relatore*, invita a non sottovalutare le proposte di aggravamento del quadro sanzionatorio contenute nel parere approvato.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009).
C. 1713 Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011.
C. 1714 Governo.

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei disegni di legge all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'8 ottobre 2008.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta dell'8 ottobre 2008...

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ritiene che l'avvitamento fra questione economica e questione sociale rappresenti il problema fondamentale del Paese e possa essere indicato, anche oltre l'attuale emergenza, con alcuni nomi chiari: prezzi, redditi, consumi, produzione.

Secondo i dati ISTAT, 14 milioni di lavoratori di lavoratori guadagnano meno

di 1.300 euro al mese, il 15 per cento delle famiglie fatica ad arrivare a fine mese, il 28 per cento non può fare fronte ad una spesa imprevista, il 10 per cento è in ritardo con il pagamento di bollette, il 4 per cento non ha i soldi per spese alimentari, il 10 per cento per spese mediche, il 16 per cento per l'abbigliamento, mentre al Sud queste percentuali raddoppiano. Intanto l'inflazione tendenziale colloca l'Italia sopra la media europea dopo un anno in cui, viceversa, si era posizionata sotto la stessa media europea.

L'attuale inflazione, non ascrivibile alla domanda interna, né alle retribuzioni, si scarica senza riparo alcuno sui redditi medi e bassi mentre i contratti si stipulano con un ritardo medio di dodici mesi e sulla base di un'inflazione programmata che è meno della metà di quella reale. I consumi si riducono, come mai negli ultimi anni, le attività economiche orientate al mercato interno di indeboliscono, cresce l'incidenza della precarietà. Riprende a crescere la disoccupazione e si affaccia un picco di cassa integrazione. I dati sul prodotto interno lordo segnalano l'andamento recessivo come il tendenzialmente peggiore d'Europa. Di fronte a questa vera emergenza il Governo è muto.

Manca una politica economica, e quando c'è, è al rovescio. Il circolo vizioso non si rompe. Non è questione solo di assenza di risorse perché, quando si vuole, le risorse si trovano come si è visto negli ultimi mesi a proposito dell'ICI e dell'Alitalia, magari riducendo gli stanziamenti a quelle poche infrastrutture previste per il rilancio del Mezzogiorno ed, in particolare, della Calabria.

L'impennata preoccupante del fabbisogno colloca comunque il fabbisogno stesso al di sotto dell'evidente sovrastima del Governo, benché la solidità del risanamento degli ultimi due anni consentirebbe di guardare al pareggio di bilancio con margini di flessibilità.

Nel rendiconto dell'esercizio finanziario del 2007, a firma del ministro Tremonti, risulta che il 2007 si è chiuso con conti pubblici sensibilmente più favorevoli del previsto; che ciò è il risultato di una

politica economica che ha perseguito l'obiettivo della crescita e del risanamento; e che ai risultati ottenuti hanno concorso sia le entrate sia le spese e, per le entrate, un grande contributo è derivato dalla lotta all'evasione fiscale, mentre l'espansione della spesa primaria è stata rallentata.

Non si può peraltro affermare che i frutti di questo risanamento siano andati all'agricoltura.

Infatti, con la manovra di bilancio, il Governo infligge un duro colpo al settore agricolo. I previsti tagli degli stanziamenti influiranno sulla produzione, sul reddito degli agricoltori, sull'occupazione, sulla competitività, sull'innovazione e sulla modernizzazione del settore.

Del resto, già il DPEF conteneva poche e negativi riferimenti al settore agricolo e, tra questi, indicava per il 2008 una forte contrazione del valore aggiunto in agricoltura (-2,2 per cento) che non aveva fatto sperare molto. Allo stesso modo, sono stati effettuati tagli nel settore primario con i decreti-legge n. 93 e n. 112 del 2008, con la promessa – propagandata – che in occasione della finanziaria si sarebbe potuto rilanciare il settore con il ripristino dei fondi sottratti e con l'impegno a destinare nuove ed ulteriori risorse. La legge finanziaria per il 2009, invece, si muove nella stessa direzione.

I tagli in agricoltura, che ammontano per il 2009 a 459 milioni di euro, pari al 25,6 per cento, metteranno in discussione il contributo del comparto alla crescita economica. L'incidenza percentuale degli stanziamenti di competenza del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali rispetto alla spesa finale del bilancio dello Stato si riduce dallo 0,3 per cento allo 0,2 per cento.

Se si analizza, poi, la composizione della spesa, si nota che i tagli si concentrano soprattutto sugli investimenti. Infatti, mentre la spesa corrente viene ridotta del 10,3 per cento, quella in conto capitale subisce una contrazione del 39,67 per cento, passando dai 940 milioni di euro dell'anno corrente a 568 milioni di euro del prossimo. In realtà, i programmi più importanti finanziati dal Ministero,

che riguardano il sostegno allo sviluppo e la sostenibilità dei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e dei mezzi tecnici di produzione, subisce un taglio di 423 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2008, di cui ben 354 milioni riguardano la spesa in conto capitale (investimenti fissi, acquisti di terreni, contributi agli investimenti delle imprese e delle famiglie).

Nella sostanza, l'83 per cento dei tagli complessivi riguardano gli investimenti in un settore che per competere ha bisogno di innovazione, di crescita dimensionale, e di sostegno alle imprese colpite da calamità e da crisi di mercato.

Nonostante un fondamentale intervento, invocato dagli operatori del settore e sollecitato più volte anche attraverso ordini del giorno presentati dai deputati del Partito Democratico, per la stabilizzazione dell'IRAP e per la conferma delle proroghe fiscali, che assume anche un rilevante significato di circa 400 milioni di euro annui di minori entrate, bisogna riconoscere che con questa manovra economica e finanziaria l'agricoltura non conquista quella centralità nell'azione di Governo, che avrebbe dovuto occupare in un periodo come quello che viviamo, sempre caratterizzato da una forte impennata dei prezzi che contrae il potere di acquisto delle famiglie e diminuisce sensibilmente la domanda.

Ciononostante, desidera accogliere l'invito della relatrice Faenzi per addivenire ad un dibattito costruttivo che, più che verso una contrapposizione frontale e fatalmente sterile tra le parti politiche, si incentri sull'entità, senz'altro rilevanti, delle riduzioni degli stanziamenti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sui correttivi ragionevolmente praticabili nel rispetto dell'equilibrio generale della finanza pubblica.

Angelo ZUCCHI (PD) rileva con rammarico la notevole diminuzione delle risorse per il settore agricolo e, pur comprendendo come alcune misure varate dal Governo siano una diretta conseguenza della crisi economica, del rispetto dei

parametri europei e della necessità di onorare la decisione di procedere al pareggio del bilancio per il 2011, non può condividere la scelta operata dal Governo di effettuare un taglio orizzontale degli stanziamenti. Pur manifestando dunque apprezzamento per la stabilizzazione dell'IRAP e per la proroga delle agevolazioni fiscali, rileva con preoccupazione l'azzeramento del Fondo di solidarietà nazionale, il taglio delle agevolazioni previdenziali, il taglio degli stanziamenti al settore bieticolo-saccarifero, il taglio delle risorse al piano irriguo e all'imprenditoria giovanile, e preannuncia la presentazione di emendamenti diretti ad accrescere la portata del provvedimento.

Carlo NOLA (Pdl) fa presente che la maggioranza non nasconde la natura straordinaria e contingente della manovra finanziaria per il 2009, ma invita l'opposizione a collaborare affinché si possano introdurre alcuni correttivi che consentano di riallocare le risorse rendendo le nuove necessarie disposizioni meno dolorose. Preannuncia quindi la presentazione di emendamenti in tema di agevolazioni tributarie, di piano irriguo, e di Fondo di solidarietà nazionale, tanto necessario per rispondere prontamente ai danni derivanti da calamità naturali.

Sandro BRANDOLINI (PD) rileva come la crisi finanziaria in corso possa produrre ulteriori elementi di criticità rispetto alla pur criticabile manovra finanziaria del Governo per il 2009, viste le dichiarazioni del ministro Tremonti circa un eventuale reperimento di risorse per far fronte alla crisi internazionale a partire dai capitoli del bilancio.

Manifesta quindi preoccupazione per il fatto che la finanziaria non preveda alcun intervento per il sostegno dell'economia e dei consumi, a partire da quelli alimentari, ma intervenga in direzione diametralmente opposta rispetto a quella che sarebbe necessaria per rimettere in moto l'economia.

Nel concordare poi con coloro che hanno mosso rilievi critici per la soppres-

sione degli stanziamenti per il Fondo di solidarietà nazionale, rileva come il provvedimento del Governo operi altri tagli indiscriminati in settori bisognosi di stanziamenti come è avvenuto per il Piano irriguo, per le misure di internazionalizzazione delle imprese e per l'avvio di processi di ammodernamento del settore agricolo.

Manifesta infine disponibilità al confronto e alla ricerca di intese per introdurre modifiche che possano attenuare l'impatto negativo delle nuove norme, anche in considerazione dell'attuale crisi economica in cui esse dovrebbero manifestare i propri effetti.

Isidoro GOTTARDO (Pdl) ritiene che le giuste osservazioni critiche mosse dai colleghi non tengano però in alcun conto l'attuale carenza di risorse e la necessità di far fronte agli impegni europei in merito al contenimento del debito pubblico dell'Italia.

Ritiene viceversa prioritario che l'agricoltura si scrolli di dosso l'immagine di settore assistito e si doti di un indirizzo strategico che possa essere di guida per gli investitori, evitando il ripetersi di altalenanti e contrastanti indicazioni per gli agricoltori, come è accaduto per la politica agricola europea. È invece necessario che l'Europa si attrezzi di un quadro certo di riferimento che tenga in debito conto l'ambiente agricolo italiano, le sue produzioni tipiche e tradizionali.

Per quanto attiene poi ai tagli operati dal ministro Tremonti a quelle parti del bilancio ove più si manifestava una sottoutilizzazione, ritiene che oltre alla necessità di rendere più efficiente la spesa pubblica, vada tenuto presente l'effettiva esistenza di operatori in grado di cofinanziare i progetti, del tutto teorica. Con riferimento infine al Fondo di solidarietà nazionale rileva come la sua mancata attivazione rischia di creare condizioni di debolezza strutturali per le imprese agricole in caso di calamità naturali, visto anche l'alea a cui frequentemente soggiacciono molti agricoltori che preferiscono

rinunciare a dotarsi di una assicurazione pur di salvaguardare una minima redditività dell'investimento agricolo.

Giuseppe RUVOLO (UdC) apprezza il richiamo della maggioranza ad operare di comune intesa per far fronte alla riduzione degli stanziamenti in agricoltura, anche a causa dell'attuale crisi economica. Manifesta quindi apprezzamento per alcune misure contenute nella legge finanziaria, come la stabilizzazione dell'IRAP e le misure riguardanti il pacchetto fiscale, ma osserva che il taglio orizzontale degli stanziamenti non ha operato nella direzione di ridurre e di combattere gli sprechi. Così è avvenuta per la riduzione del 25 per cento delle risorse per il piano irriguo nonostante che il ministro Zaia, nel corso della sua audizione in Commissione lo avesse indicato come prioritario soprattutto con riferimento agli interventi da compiere nelle zone interessate dai cambiamenti climatici.

Preannuncia quindi la presentazione di emendamenti per ripristinare gli stanziamenti precedentemente individuati.

Altro punto sensibile è quello costituito dal problema del credito agrario, in merito al quale auspica la istituzione di un apposito fondo di garanzia.

Esprime infine rammarico per la mancata individuazione di un piano antispeculazione in merito al problema della crescita dei prezzi, per il mancato finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale, per il mancato conferimento di risorse al capitolo delle crisi di mercato e in tema di lotta alla contraffazione per il quale chiede l'attivazione, altresì, di strumenti adeguati di controllo. Manifesta infine la disponibilità del suo gruppo per la risoluzione dei punti di criticità.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) ricorda che i problemi dell'agricoltura sono la risultante dell'azione di numerosi Governi in numerose legislature e quindi non è possibile attribuire particolari paternità anche se la politica dei tagli in agricoltura, dallo 0,4 allo 0,3 per cento, è stata inaugurata dal Governo Prodi. Peraltro, come

dimostra l'attività del ministro Zaia, l'agricoltura è al centro delle preoccupazioni del Governo. Rileva, poi, con rammarico, come l'opposizione ometta di affrontare i problemi degli aumenti nei settori delle telecomunicazioni, della telefonia, della energia e delle tariffe autostradali per appuntarsi sugli aumenti dei prezzi del pane e della pasta che, in realtà, incidono in misura assai meno rilevante.

Manifesta, ciononostante, ampia disponibilità in merito alle problematiche sollevate e si riserva di evidenziare ulteriori aspetti nel prosieguo della discussione.

Giuseppina SERVODIO (PD) manifesta apprezzamento per la relazione dell'onorevole Faenzi e per l'andamento del dibattito, che giudica ampiamente costruttivo. Tiene a precisare, in merito alla dichiarazioni dell'onorevole Fogliato, che le due ultime leggi finanziarie varate dal Governo Prodi hanno mantenuto un *trend* positivo, come è stato riconosciuto dalle associazioni agricole.

Per quanto riguarda l'insieme della manovra di Governo, poi, pur comprendendo la necessità di effettuare dei tagli, anche in agricoltura, ritiene che tali misure avrebbero dovuto essere oggetto di una discussione nel merito, pur senza mettere in discussione i parametri indicati dall'Unione europea. Ritiene necessario quindi che sia data vita ad alcuni emendamenti qualificanti per dotarsi, come prefigurato dall'onorevole Gottardo, di un indirizzo strategico. Lamenta infatti un approccio superficiale al tema dei tagli che ha portato, ad esempio, ad eliminare lo stanziamento per il Fondo di solidarietà nazionale mentre esso si risolve in un momento importante per lo sviluppo delle imprese agricole. Né i tagli possono essere motivati dalla contingente esistenza di avanzi di bilancio in determinati settori. È quindi necessario uno sforzo per ripristinare i fondi in alcuni capitoli di bilancio, assolutamente necessari per il mantenimento del sistema agricolo, con particolare riferimento alla filiera agroalimentare, alla dotazione di un piano antispeculazione, e all'attivazione di attività di ricerca. Ri-

corda altresì che per poter procedere ad altre attività legislative è comunque necessario dotarsi di apposita copertura finanziaria.

Occorre infine considerare che l'agricoltura è ormai materia regionale, come da dettato costituzionale, e ciò fa derivare l'esigenza di una riflessione su taluni enti inutili e viceversa sulla necessità di attivare ricerca, sperimentazione, programmi in materia forestale e biodiversità.

Auspica infine che il Governo e la maggioranza, di comune accordo con l'opposizione, sappiano dare un contributo positivo alla risoluzione dei problemi dell'agricoltura.

Massimo FIORIO (PD) rileva che la Commissione Agricoltura, anche in questa circostanza, si distingue per la sua capacità di dialogo, sin dall'intervento del relatore.

Rileva altresì che, per quanto riguarda le dinamiche dei prezzi, è inaccettabile la posizione di chi attribuisce al settore agricolo un ruolo preminente nei relativi aumenti. Si tratta di una questione sulla quale, attraverso apposita indagine conoscitiva, tutta la Commissione sta operando un significativo sforzo di analisi.

Per quanto riguarda la crisi finanziaria in atto, non ritiene augurabile – come sostenuto da esponenti della Lega – mettere in discussione alcuni fondamentali dell'economia, come la globalizzazione, che peraltro non è invenzione degli ultimi anni, ma è un processo radicato nella storia degli ultimi secoli. Piuttosto, va affermato che il confronto internazionale deve svolgersi su basi più serie.

In sostanza, ritiene che la questione da affrontare sia il ruolo dell'agricoltura, che deve recuperare il suo ruolo fondamentale. Da questo punto di vista, alcune misure contenute nella manovra del Governo lasciano perplessi.

Innanzitutto, va rilevato che il Fondo di solidarietà nazionale – sul quale ora la maggioranza apprezzabilmente propone di intervenire – nel testo del Governo è azzerato. È vero che le risorse sono scarse, ma è anche vero che occorre saper indi-

viduare i temi imprescindibili. In tal senso, la Commissione dovrà esprimere un forte indirizzo al Governo, che dovrà riguardare anche altri temi prioritari, come quelli della qualità e della sicurezza alimentare. In proposito, occorrerà recuperare le risorse per i libri genealogici.

Invita poi a non trascurare la cosiddetta agricoltura di sussistenza, che svolge una funzione essenziale sia per la produzione di alimenti di qualità sia perché consente la tutela del territorio e degli insediamenti umani in aree vulnerabili, per le quali sarebbero altrimenti necessarie ben altre risorse. La proroga delle agevolazioni per tale settore costituisce dunque un riconoscimento della sua funzione sociale.

Sottolinea infine che le critiche formulate dal suo gruppo alla manovra del Governo non hanno carattere strumentale, ma derivano da fondate preoccupazioni per l'agricoltura, un settore che chiede di uscire da una situazione di minorità.

Viviana BECCALOSSO (PdL) si associa alle considerazioni del colleghi del suo gruppo, dichiarando di concordare con molte delle preoccupazioni manifestate anche dai banchi dell'opposizione.

In particolare, condivide la necessità di reintegrare il Fondo di solidarietà nazionale, che consente alle aziende di far fronte ai rischi delle avversità atmosferiche. Infatti, se pure alcune regioni hanno già iniziato a lavorare per l'avvio di piani di promozione assicurativa per sopperire all'insufficienza dei fondi statali, si rende in ogni caso ancora necessario un fondo nazionale, in assenza di uniformità degli interventi regionali.

Propone inoltre di prevedere sgravi contributivi per l'agricoltura di montagna, per garantire il presidio del territorio e in conformità ai principi della multifunzionalità.

Per quanto riguarda il piano irriguo, ricorda che il precedente Governo Berlusconi ha affrontato la questione dopo decenni, garantendo cospicue risorse, non tutte utilizzate dalle regioni.

In conclusione, ritiene che il quadro complessivo delle misure contenute della manovra possa essere migliorato con le modifiche indicate. In ogni caso, come dimostrato dall'attività del Ministro e del sottosegretario, per il Governo l'agricoltura è un settore fondamentale, sul quale investire, non solo per il suo rilievo economico, ma anche per il ruolo svolto sul piano della sicurezza alimentare e dell'immagine dell'Italia nel mondo.

Monica FAENZI, *relatore*, replicando, osserva che i numeri mostrano indubbiamente che vi è stata una riduzione delle risorse del comparto, ma in ogni caso occorre sentirsi parte di un insieme più vasto e farsi carico degli obiettivi generali in materia finanziaria indicati dal Governo e condivisi dal Parlamento. I tagli alle risorse riguardano tutti i settori e, in presenza di risorse scarse, le scelte politiche diventano fondamentali. Auspica pertanto che la Commissione sappia individuare alcuni qualificati correttivi, sui quali chiedere l'impegno anche del Governo. Al riguardo, come preannunciato, il recupero di risorse per il Fondo di solidarietà nazionale costituisce un obiettivo prioritario, che mette le aziende agricole al riparo da rischi gravi per la loro stessa sopravvivenza.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO, nel manifestare apprezzamento per il dibattito svoltosi, al di là della dinamica dei ruoli delle parti politiche, invita a considerare il quadro complessivo del-

l'azione del Governo, nella ristrettezza delle risorse. In particolare, invita la Commissione ad approfondire – eventualmente impartendo gli opportuni indirizzi – le scelte che il Governo si accinge a definire in materia di Fondo per le aree sottoutilizzate, frutto di un lavoro che ha radici lontane. Al riguardo, fa presente che si prevede di utilizzare 875 milioni di euro per distretti e filiere e che anche la parte non agricola del Fondo può essere destinata ad infrastrutture, anche irrigue, e alla ricerca. Per quanto riguarda il Fondo di solidarietà nazionale, si tratta di compiere uno sforzo per un ulteriore anno, fino alla messa a punto dei nuovi strumenti assicurativi che in sede europea stanno per essere definiti.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta prevista per domani, ricordando che il termine per la presentazione di emendamenti, ordini del giorno e proposte di relazione è fissato per oggi, alle ore 18.

La seduta termina alle 14.45.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* dell'8 ottobre 2008, a pagina 186, prima colonna, alla settima riga, dopo la parola « operare » aggiungere le seguenti parole « in autotutela, verificando la possibilità di sospensione del decreto di modifica e favorendo ».

ALLEGATO

**Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,
nonché in materia di energia (Nuovo testo C. 1441-ter Governo).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura,
esaminato, per i profili di propria
competenza, il nuovo testo del disegno di
legge C. 1441-ter, « Disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle
imprese, nonché in materia di energia »,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1. Con riferimento alla nuova fattispecie di reato di contraffazione di indicazioni dei prodotti agrolimentari (articolo 517-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera e)), si preveda espressamente la possibilità di disporre anche il sequestro e la confisca delle attrezzature utilizzate. Si prevedano

altresì sanzioni interdittive per i professionisti che hanno partecipato alla commissione del reato;

2. Si segnala l'opportunità di prevedere una norma di interpretazione autentica in materia di ICI del seguente tenore:

« L'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve interpretarsi nel senso che nel reddito dominicale dei terreni agricoli è compresa la rendita attribuibile ai fabbricati rurali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, ancorché gli stessi fabbricati risultino iscritti, con attribuzione di separata rendita, nel catasto dei fabbricati previsto dal citato articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993 ».

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione del Comitato permanente per l'esame dei progetti di atti comunitari e dell'UE	280
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Nuovo testo C. 1441-ter Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	280

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 12.

Variazione nella composizione del Comitato permanente per l'esame dei progetti di atti comunitari e dell'UE.

Mario PESCANTE, *presidente*, comunica che l'onorevole Nunziante Consiglio, componente del gruppo Lega Nord Padania, subentra all'onorevole Roberto Simonetti, componente dello stesso gruppo, nella qualità di deputato segretario del Comitato.

La Commissione prende atto.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Nuovo testo C. 1441-ter Governo.
(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è oggi chiamata ad esprimere il proprio parere alla X Commissione sul disegno di legge recante Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Ricorda altresì che il provvedimento è risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 5 agosto 2008, degli articoli 3, da 5 a 13, da 15 a 18, 22, 31 e 70 del disegno di legge n. 1441, collegato alla manovra di finanza pubblica, recante disposizioni in materia di sviluppo economico, semplificazione, competitività, stabilizzazione della finanza pubblica. Come è noto, la Commissione Attività produttive ha concluso il proprio esame questa mattina, e ha trasmesso solo poco fa il testo definitivo, recante tutti gli emendamenti approvati.

Per quanto riguarda i contenuti del provvedimento, segnala innanzitutto che l'articolo 3, in materia di distretti produttivi e reti di imprese, è stato soppresso dalla X Commissione.

È stato invece introdotto l'articolo 3-bis, che delega il Governo ad adottare,

previo parere delle commissioni parlamentari competenti, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi volti ad agevolare la creazione di reti o aggregazioni di imprese. La disposizione, inoltre, estende alle reti d'impresa collocate all'interno dei distretti produttivi l'applicazione della disciplina normativa sui distretti medesimi introdotta dalla legge finanziaria per il 2006, la quale viene contemporaneamente modificata nell'ottica della semplificazione amministrativa e di un maggiore coinvolgimento delle regioni.

L'articolo 5 reca una serie di norme in materia di interventi di reindustrializzazione, promozione dell'internazionalizzazione e dello sviluppo industriale. In particolare, i commi da 1 a 8 introducono misure volte a promuovere gli interventi di reindustrializzazione sulla base di una approccio innovativo e sistematico, che ruota attorno all'accordo di programma quale strumento di regolamentazione concordata alla cui definizione partecipano tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti. Il comma 9 destina all'attuazione di tre accordi di programma relativi alle aree di crisi di Ottana, Riva di Chieri e Acerra, le risorse (20 milioni di euro) previste dalla legge finanziaria per il 2006. Il comma 10 dispone che le risorse recuperate a seguito di provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni previste dalla legge n. 488/92 sono destinate, in via prioritaria, ad interventi individuati dal Ministro dello sviluppo economico in materia di internazionalizzazione delle imprese, con particolare riguardo all'operatività degli sportelli Italia e alle iniziative per il *Made in Italy*, incentivi per l'attivazione di nuovi contratti di sviluppo; progetti di innovazione industriale (PII), interventi nel settore delle comunicazioni in vista del G8 del 2009. Il comma 11 estende l'ambito di operatività degli interventi a favore dei progetti di innovazione industriale (PII) alle aree dell'ICT, dell'industria aerospaziale e dell'ambiente.

L'articolo 5-*bis*, introdotto dalla Commissione, al comma 1 dispone che il Governo, attraverso un piano predisposto

dal Ministro dello sviluppo economico e inserito nel documento di programmazione economico-finanziaria, individui le priorità, le opere e gli investimenti strategici di interesse nazionale, compresi quelli relativi al fabbisogno energetico, da realizzare urgentemente per la crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il piano è sottoposto all'approvazione del CIPE. Al fine di rilanciare l'intervento dello Stato a sostegno delle aree o distretti in crisi, il comma 2 prevede la delega al Governo ad adottare entro un anno uno o più decreti legislativi di riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, per gli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione (limitatamente a quelli di competenza del Ministero dello sviluppo economico).

L'articolo 5-*ter*, introdotto dalla Commissione, interviene sulla vicenda relativa alla trasformazione della natura giuridica dei Consorzi agrari, stabilendo che il riconoscimento ai Consorzi della qualificazione di società cooperative a mutualità prevalente (alla quale la normativa fiscale subordina il riconoscimento di una serie di agevolazioni) prescinda dagli specifici requisiti previsti al riguardo nell'articolo 2513 del Codice civile (svolgimento dell'attività prevalentemente in favore dei soci e con l'apporto prevalente degli stessi), essendo sufficiente che lo statuto rispetti i divieti in ordine alla distribuzione di utili tra i soci previsti dal successivo articolo 2514 del Codice.

L'articolo 6, non modificato dalla Commissione, modifica la legge 31 marzo 2005, n. 56, recante disposizioni in materia di internazionalizzazione delle imprese, al fine di semplificare le procedure nell'ambito dell'Accordo-quadro con le università e degli accordi di settore in materia di internazionalizzazione.

L'articolo 7 conferisce due deleghe al Governo per l'adozione, entro diciotto

mesi dall'entrata in vigore della legge, sentito il parere delle commissioni parlamentari, di uno o più decreti legislativi aventi per oggetto, rispettivamente, il riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione delle imprese (con particolare riferimento al coordinamento tra gli interventi di competenza dello Stato e delle Regioni) ed il riordino e la razionalizzazione degli enti operanti nel settore.

L'articolo 8 interviene sulla disciplina dei fondi rotativi regionali di venture capital gestiti dalla Simest Spa, innalzando (dal 49 per cento al 70 per cento) il limite massimo di partecipazione al capitale sociale, consentendo che i fondi regionali confluiscono, a fini gestionali, nel Fondo unico che riunisce tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST spa e devolvendo i poteri concernenti l'utilizzo dei fondi regionali al Comitato di indirizzo e di rendicontazione, cui è affidata la definizione dei criteri generali di operatività del medesimo Fondo unico.

L'articolo 9, non modificato dalla Commissione, istituisce presso la Tesoreria dello Stato un Fondo rotativo per favorire la fase di avvio di progetti di internazionalizzazione delle imprese, da finanziare con gli utili di spettanza del Ministero dello sviluppo economico in qualità di socio della Simest S.p.a.

Gli articoli 10, 12 e 13 recano disposizioni in materia di tutela penale dei diritti di proprietà industriale, in materia di contrasto della contraffazione e in materia di proprietà industriale.

L'articolo 13, in particolare, prevede al comma 5 la delega al Governo ad adottare disposizioni correttive o integrative del Codice della proprietà industriale (di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005). Tra i principi e criteri direttivi si prevede l'armonizzazione della normativa alla disciplina comunitaria ed internazionale in particolare intervenuta successivamente all'emanazione del decreto legislativo n. 30 del 2005, nonché individuazione del regime sanzionatorio derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006,

n. 78, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.

L'articolo 13-*bis*, introdotto dalla Commissione, prevede iniziative a favore dei consumatori, dell'emittenza locale e della trasparenza dei prezzi. In particolare, il comma 1 prevede che Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti sia alimentato, limitatamente all'anno 2008, anche a valere sulle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Sempre a valere sulle suddette risorse, il comma 2 dispone un incremento per il 2008 di 33,8 milioni di euro degli incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica dall'articolo 10 del DL 323/93 pari a 33,8 milioni di euro. Il comma 3 consente ai titolari di attività artigianali di propria produzione la vendita dei prodotti per il consumo immediato nei locali della stessa azienda.

L'articolo 13-*ter*, introdotto dalla Commissione, introduce a carico dei gestori dei servizi dell'energia elettrica, del gas e delle telecomunicazioni, l'obbligo di fornire informazioni complete e trasparenti, secondo modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, circa i costi attesi dai clienti in relazione a specifici profili di domanda, al fine di consentire agli utenti la valutazione e il confronto delle offerte, anche di altri gestori.

L'articolo 15 delega il Governo ad adottare, entro il 30 giugno 2009, sentita la Conferenza Unificata e acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti i criteri per la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione elettrica nucleare, per i sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e del materiale nucleare, per la definizione delle misure compensative minime da corrispondere alle popolazioni interessate e per stabilire le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di

disattivazione degli impianti stessi. Si prevede, poi, che ai giudizi innanzi agli organi di giustizia amministrativa riguardanti infrastrutture e insediamenti produttivi del settore energetico si applichino le norme processuali contenute nel Codice dei contratti pubblici e che alle fonti di produzione di energia nucleare sia assicurata la precedenza dal gestore della rete di trasmissione elettrica, immediatamente dopo le fonti rinnovabili.

L'articolo 16 demanda a una delibera del CIPE, adottata su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente, la definizione delle tipologie degli impianti di produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale.

L'articolo 16-*bis*, introdotto dalla Commissione, reca misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico. Il comma 1 individua nel gestore dei servizi elettrici (GSE) l'organismo chiamato a supportare le amministrazioni dello Stato nell'ambito di servizi specialistici in campo energetico, sulla base di indirizzi definiti dal Ministro dello sviluppo economico. I commi da 2 a 5 dispongono la soppressione del Fondo bombole metano, dell'Agenzia nazionale delle scorte petrolifere e della Cassa conguaglio per il settore elettrico, trasferendo la gestione delle loro attività (oltre che le risorse strumentali, finanziarie e di personale) alla Cassa conguaglio GPL (i primi due soggetti) e all'Acquirente unico (terzo soggetto), i quali succedono agli enti soppressi. I commi 6 e 6-*bis* prevedono che con atto di indirizzo strategico del Ministro dello sviluppo economico vengano ridefiniti compiti e funzioni di Sogin spa. Il comma 6 ter prevede l'adozione temporanea da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sulla base di indirizzi del Ministro dello sviluppo economico, di misure volte all'ampliamento dell'offerta energetica e della concorrenza del mercato elettrico nelle aree caratterizzate da scarsa interconnessione con le reti elettrica e dei gasdotti. Il comma 7 introduce norme volte ad accelerare e assicurare l'attuazione dei programmi di efficienza e risparmio energe-

tico, nei limiti degli stanziamenti a legislazione vigente, prevedendo l'elaborazione, entro il 31 dicembre 2009, di un piano straordinario in materia. I commi 8 e 8 bis recano disposizioni volte alla promozione delle fonti energetiche rinnovabili. Il comma 9 interviene sulla validità delle decisioni condominiali concernenti interventi di contenimento dei consumi energetici e di utilizzazione delle fonti rinnovabili. Il comma 10 integra la disciplina relativa al procedimento amministrativo unico per la costruzione e l'esercizio delle reti di trasporto energetico. Il comma 11 inserisce tra gli interventi dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, anche gli interventi di sviluppo ed adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta. I commi 12, 12-*bis* e 12-*ter*, intervengono in materia di procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse. Il comma 13 sostituisce i commi da 77 a 82 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239 di riordino del settore energetico. I commi 14 e 15 dispongono la soppressione del Comitato centrale metrico, prevedendo che laddove per disposizione di legge o di regolamento è previsto che debba essere acquisito il parere tecnico del Comitato Centrale Metrico, il Ministero dello sviluppo economico può chiedere un parere facoltativo agli Istituti metrologici primari o ad istituti universitari, con i quali stipula apposite convenzioni. Il comma 16 attribuisce al Ministero dello sviluppo economico i compiti di effettuare analisi e statistiche nel settore dell'energia.

L'articolo 16-*ter*, approvato questa mattina stessa dalla Commissione, istituisce l'Agenzia per la sicurezza nucleare. L'Agenzia svolge le funzioni e i compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza delle attività concernenti gli impieghi pacifici dell'energia nucleare, la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nu-

cleari, la protezione dalle radiazioni, nonché le funzioni e i compiti di salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari, comprese le loro infrastrutture e la logistica. L'Agenzia è composta dalle strutture dell'attuale Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dalle risorse dell'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA), attualmente preposte alle attività di competenza dell'Agenzia che le verranno associate.

L'articolo 16-*quater*, introdotto dalla Commissione, reca una serie di misure volte ad incrementare l'efficienza del settore energetico. I commi 1 e 2 affidano la gestione economica del mercato del gas in esclusiva al Gestore del mercato elettrico S.p.A (GME), che lo organizza secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, e concorrenza. La disciplina del mercato del gas naturale, predisposta dal GME, è approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari e l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. I commi 3 e 4 introducono disposizioni relative ai sistemi di garanzia a copertura delle obbligazioni assunte dagli operatori che operano nei mercati organizzati e gestiti dal GME. I commi 5 e 6 mirano ad istituire l'Acquirente Unico anche nel settore del gas, ampliando i compiti in capo a quello operante nel settore elettrico. Il comma 7 prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sei mesi, sia definito un regime di sostegno previsto per la cogenerazione ad alto rendimento. Il comma 8 prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico siano definiti i criteri per l'aggiornamento annuale della componente del prezzo di cessione CEC (Costo evitato di combustibile) per le diverse tipologie di impianto di cui al provvedimento CIP 6/92. Il comma 9 prevede la possibilità di risoluzione anticipata delle convenzioni CIP 6/92 con i produttori che volontariamente aderiscono. I commi da 10 a 14 intervengono in materia di me-

trologia legale, apportando una serie di modifiche in materia di contatori del gas.

L'articolo 16-*quinquies*, introdotto dalla Commissione, allo scopo di garantire il funzionamento dell'istituendo Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), destina ai capitoli di bilancio già intestati all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, le somme assegnate all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare, nonché all'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

L'articolo 16-*sexies*, introdotto dalla Commissione, istituisce l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENES) sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico.

L'articolo 17 prevede la predisposizione, da parte del CIPE, di un Piano operativo per la promozione dell'innovazione nel settore energetico con particolare riferimento allo sviluppo del nucleare di nuova generazione. Per la realizzazione degli interventi si rinvia ad apposita Convenzione tra l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente, con la quale si provvederà anche ad individuare le risorse dell'Agenzia da destinare alla realizzazione del Piano operativo.

L'articolo 17-*bis*, introdotto dalla Commissione, limita l'applicazione delle procedure di VIA e VAS ai soli elettrodotti aerei con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 km.

L'articolo 18 devolve alla giurisdizione esclusiva del TAR del Lazio la competenza in primo grado su tutte le controversie concernenti le procedure e i provvedimenti della pubblica amministrazione e dei soggetti ad essa equiparati in materia di energia.

L'articolo 18-*bis*, introdotto questa mattina dalla Commissione, modifica la Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto Codice ambientale), che disciplina le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS),

per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC). In particolare, si introducono tra i progetti di competenza statale soggetti a procedure di VIA e VAS gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare e si limita la competenza regionale ai soli impianti eolici situati sulla terraferma. Infine, si incrementa l'incentivazione della fonte eolica offshore, mediante l'innalzamento (da 1,1 a 1,6) del coefficiente previsto ai fini del rilascio dei certificati verdi.

L'articolo 22-*bis*, introdotto dalla Commissione, stabilisce che per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti il fatturato da considerare come base imponibile per il calcolo del diritto annuale dovuto alle camere di commercio vada inteso, per il solo 2009, al netto delle accise.

L'articolo 22-*ter*, introdotto dalla Commissione, prevede l'adeguamento alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi degli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione con capacità limitata fino a 30 mc entro il termine del 31 dicembre 2009.

L'articolo 31 interviene in materia di progetti di innovazione industriale (PII), attribuendo al Ministro dello sviluppo economico il potere di individuare nuove aree tecnologiche ovvero di aggiornare o modificare quelle già individuate. Inoltre, reca una delega al Governo per l'adozione per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria e la soppressione dell'Istituto nazionale delle conserve alimentari. In tale ambito, tra i principi e criteri direttivi si prevede la qualificazione delle Stazioni sperimentali come enti pubblici economici, sottoposti alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, considerati nell'espletamento delle loro attività di ricerca e sviluppo precompetitivo anche come organismi di ricerca secondo la disciplina comunitaria.

L'articolo 31-*bis*, introdotto dalla Commissione, delega il Governo al riordino dell'Istituto per la promozione Industriale (IPI).

L'articolo 31-*ter*, introdotto dalla Commissione, prevede l'adozione della legge annuale per la promozione del mercato e la concorrenza, volta alla rimozione di ostacoli normativi o amministrativi all'apertura di mercati, alla promozione della concorrenza e alla tutelare dei consumatori. A tal fine il Governo, entro 60 giorni dalla trasmissione della relazione annuale dell'Antitrust, anticipata (dal 30 aprile) al 31 marzo, è tenuto a presentare alle Camere un disegno di legge annuale che dovrà contenere, in distinte sezioni, norme di immediata applicazione per l'attuazione dei pareri e delle segnalazioni dell'Antitrust; una o più deleghe al Governo; disposizioni indicanti i principi che le regioni sono tenute a rispettare per l'esercizio delle relative competenze in materia di concorrenza; norme integrative o correttive di disposizioni in leggi precedente. Il disegno di legge governativo deve essere accompagnato da una relazione nella quale il Governo da conto della conformità dell'ordinamento interno ai principi comunitari in materia di concorrenza, dello stato di attuazione degli interventi previsti da precedenti leggi annuali per il mercato e la concorrenza e delle segnalazioni dell'Antitrust alle quali non abbia ancora dato attuazione, indicandone i motivi.

L'articolo 70 delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi che dispongano la separazione delle attività svolte da Sace S.p.a. in regime di concorrenza da quelle svolte sotto la garanzia statale, prevedendo la possibilità che due diversi organismi gestiscano le suddette attività e che altri investitori partecipino all'attività in regime di libero mercato, purché non in evidente conflitto di interessi.

L'articolo 70-*bis*, introdotto dalla Commissione, destina in via prioritaria le risorse recuperate a seguito di provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni previste dalla legge n. 488/92 ad interventi a garanzia dell'operatività della rete estera degli uffici dell'ICE, individuati dal Ministro dello sviluppo economico.

In conclusione, richiama l'attenzione dei colleghi sul fatto che il provvedimento introduce misure volte ad agevolare la concorrenza e a favorire il libero mercato, principi più volte ribaditi in ambito comunitario. Di particolare importanza appaiono inoltre le disposizioni previste in materia di lotta alla contraffazione, anche con riferimento ai prodotti alimentari.

Per tali motivi, e anche tenuto conto del tempo limitato a disposizione della Commissione, formula una proposta di parere nella forma del nulla osta.

Mario PESCANTE, *presidente*, si sofferma sul contenuto dell'articolo 9, che istituisce presso la Tesoreria dello Stato un Fondo rotativo per favorire la fase di avvio di progetti di internazionalizzazione delle imprese, e dell'articolo 16-*quater*, che reca una serie di misure volte ad incrementare l'efficienza del settore energetico.

Enrico FARINONE (PD), sottolineata l'impossibilità, in tempi così limitati, di esaminare nel merito le questioni affrontate dal provvedimento, preannuncia che non parteciperà alla votazione sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (Pdl) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia a sua volta il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter Governo (Parere alla X Commissione della Camera) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	287
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	291
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009). C. 1713 Governo.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011. C.1714 Governo (<i>Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole</i>)	289
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	293

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 13.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.

C. 1441-ter Governo.

(Parere alla X Commissione della Camera).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Salvatore PISCITELLI (PdL), *relatore*, richiama il contenuto della relazione sul provvedimento in esame, da lui svolta nella seduta dello scorso 8 ottobre, e illustra le successive modifiche apportate al testo base dalla X Commis-

sione della Camera. Evidenzia che le materie « commercio con l'estero » e « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia » appartengono alla competenza concorrente Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione. Segnala le previsioni dell'articolo 3-bis del provvedimento, che apporta modifiche alla disciplina introdotta dall'articolo 1, commi 366 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevedendone in particolare l'applicazione alle reti di imprese collocate all'interno dei distretti produttivi, al fine di promuovere lo sviluppo dei medesimi distretti, come individuati dalle leggi regionali, attraverso azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie; apprezza le previsioni che richiedono la previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la defini-

zione delle caratteristiche e delle modalità di individuazione dei distretti produttivi. Si sofferma quindi sull'articolo 5 del testo, che dispone che, al fine di assicurare l'efficacia delle iniziative di reindustrializzazione nelle aree o distretti di crisi industriale, nei casi di situazioni complesse nei quali si richieda l'attività integrata e coordinata di regioni ed enti locali, l'iniziativa è disciplinata da appositi accordi di programma. Sottolinea il contenuto dell'articolo 5-bis, che prevede che il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, determina le priorità, le opere e gli investimenti strategici di interesse nazionale, compresi quelli relativi al fabbisogno energetico, da realizzare urgentemente, la cui individuazione è definita attraverso un piano predisposto dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate e previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Rileva il contenuto dell'articolo 7, che conferisce al Governo una prima delega per l'adozione di decreti legislativi tesi al riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione delle imprese, dettando specifici principi e criteri direttivi tra cui il coordinamento delle misure di competenza dello Stato con quelle delle regioni, nonché una delega volta al riordino e alla razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, sulla base di principi e i criteri direttivi quali in particolare l'adeguamento delle disposizioni legislative regolanti i singoli enti all'assetto costituzionale derivante dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Sottolinea che l'articolo 15 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di riassetto normativo della disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione elettrica nucleare. Evidenzia quindi l'articolo 31 in materia di progetti di innovazione industriale (PII), che attribuisce al Ministro dello sviluppo economico il

potere di individuare nuove aree tecnologiche ovvero di aggiornare quelle già individuate, provvedendo di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti i ministri per la semplificazione amministrativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e province autonome. Rileva, in conclusione, che sarebbe opportuno riformulare l'articolo 5 del testo affinché si preveda che il decreto del Ministro dello sviluppo economico volto alla individuazione delle aree o distretti di crisi nelle quali realizzare gli interventi sia adottato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e province autonome; ravvisa inoltre l'esigenza, anche sulla base delle considerazioni emerse nel corso della precedente seduta, di rimodulare l'articolo 15 del testo affinché sia garantito un maggiore coinvolgimento delle autonomie territoriali nella localizzazione di impianti di produzione elettrica nucleare. Ritiene altresì utile che siano attivate iniziative legislative volte a ricondurre le norme generali in materia di commercio con l'estero e di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia in apposite leggi-quadro di settore che determinino i principi fondamentali, atteso che su tali materie spetta alle regioni la potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) esprime apprezzamento per l'accoglimento, da parte del relatore, dei rilievi da lui avanzati nella precedente seduta in ordine alla necessità di potenziare il ruolo delle regioni nel quadro della disciplina recata dall'articolo 15 del provvedimento in materia di localizzazione dei siti destinati agli impianti di produzione elettrica nucleare. Dichiarando quindi il suo voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore Giuseppe ASTORE (IdV), esprimendo una valutazione complessiva-

mente negativa sul contenuto del testo in esame, dichiara il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009).

C. 1713 Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011.

C. 1714 Governo.

(Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione avvia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Il senatore Cosimo LATRONICO (PdL), *relatore*, segnala che la portata innovativa del quadro legislativo vigente del disegno di legge finanziaria risulta sostanzialmente ridotta rispetto al passato, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, ai sensi del quale la legge finanziaria per l'anno 2009 può contenere esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico, con «l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico». Il disegno di legge finanziaria consta di soli tre articoli, che si limitano a fissare gli obiettivi dei saldi di bilancio; a disporre la proroga di norme di carattere tributario recanti regimi agevolati in particolari settori dell'economia quali l'agricoltura e l'autotrasporto; a definire l'importo delle risorse destinate ai rinnovi contrattuali e alle modifiche del trattamento economico del pubblico impiego. Osserva che il testo dispone, in particolare, che, per il personale dipen-

dente da amministrazioni diverse da quella statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 sono posti a carico dei rispettivi bilanci. Per quanto attiene agli effetti sui saldi di finanza pubblica, rileva che le linee portanti della manovra di finanza pubblica 2009-2011 sono state attuate con il suddetto decreto-legge n. 112 del 2008. In ordine al disegno di legge recante il bilancio annuale di previsione dello Stato e il bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011, fa notare che anche sul processo di formazione del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente ha inciso in modo sostanziale la disciplina introdotta dal decreto-legge n. 112 del 2008, con cui è stata realizzata una manovra di stabilizzazione della finanza pubblica riferita al triennio 2009-2011. Il processo di programmazione economico-finanziaria è stato dunque anticipato nella tempistica ed impostato su base triennale. Evidenzia che gli effetti del decreto-legge, approvato prima della presentazione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria, risultano pertanto già contabilizzati nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per l'esercizio 2009 e nel bilancio pluriennale 2009-2011. Osserva che, ai fini del conseguimento dell'obiettivo del sostanziale pareggio di bilancio nell'anno 2011, si delinea una riduzione delle dotazioni finanziarie a legislazione vigente per il triennio 2009-2011 delle missioni di spesa di competenza dei vari Ministeri: dalla riduzione operata sono escluse le spese di carattere obbligatorio: in particolare, le spese relative a stipendi; le spese per interessi; le poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; i trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria. Evidenzia che non emergono elementi di particolare rilievo in ordini ai profili di competenza della commissione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il senatore Walter VITALI (PD) esprime rilievi critici sul contenuto dei documenti di bilancio in titolo. Osserva che l'impo-

stazione triennale della manovra finanziaria ha di fatto consolidato il ritorno ad un sistema di finanza derivata, il che rappresenta un limite nella prospettiva di riforma dell'articolo 119 della Costituzione. Fa notare che non è ancora risolta la tanto dibattuta questione della riduzione dei costi della politica e che non risultano adeguatamente compensati gli enti locali che hanno ricevuto un minor gettito fiscale a seguito dell'abolizione dell'ICI. Pur ritenendo indispensabile perseguire l'obiettivo del pareggio del bilancio entro il 2011, a cui ha peraltro contribuito anche la politica economica attuata dal precedente Governo, esprime perplessità sulla filosofia che ispira la serie di provvedimenti emanati dal Governo, collegati alla manovra finanziaria, che appaiono fortemente restrittivi in materia di sostegno alla domanda di consumi, ai redditi e alle pensioni e di *welfare* delle autonomie locali. Preannuncia che nel proseguo dell'esame del disegno di legge finanziaria alla Camera e al Senato il suo gruppo proporrà specifiche misure di sostegno dell'economia reale, del tutto assenti nel presente provvedimento. Ritiene inoltre indispensabile che sia riproposta un'iniziativa legislativa che era stata promossa nella scorsa legislatura: un progetto di legge teso al coordinamento dinamico della finanza pubblica e dal raccordo tra le politiche economiche e fiscali dello Stato e dell'Unione europea e le opzioni e scelte locali sul livello della spesa programmata. Precisa che tale proposta potrebbe tradursi in un provvedimento triennale programmatico di coordinamento che assegni

al patto di stabilità interno una propria autonomia rispetto al disegno di legge finanziaria.

Il deputato Mario PEPE (PD) evidenzia che la manovra finanziaria in esame si limita sostanzialmente a stabilizzare i saldi di bilancio; si chiede se i decreti-legge recentemente emanati dal Governo a tutela degli istituti bancari e dei risparmi dei consumatori producano effetti non previsti sull'entità dei saldi definita in finanziaria. Rileva che la manovra di finanza non contempla specifiche previsioni di salvaguardia delle aree deboli del Paese, né reca misure di tutela a favore delle famiglie e delle categorie più disagiate. Sottolinea inoltre l'assenza di certezze e trasparenza in ordine alla situazione contabile dei bilanci degli enti locali. Esprime infine disappunto per l'assegnazione di risorse per lo studio del federalismo fiscale, prevista in uno dei collegati alla manovra finanziaria.

Davide CAPARINI, *presidente*, segnala che sulle regolazioni contabili dei comuni la Commissione esaminerà quanto prima il decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.50.

ALLEGATO 1

**Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,
nonché in materia di energia (C. 1441-ter Governo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1441-ter Governo, in corso di esame presso la X Commissione della Camera, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

considerato che le materia « commercio con l'estero » e « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia » appartengono alla competenza concorrente Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione; rilevato che specifiche disposizioni del provvedimento incidono in settori di esclusiva competenza statale, quali l'«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » e « giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale », ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g) ed l), della Costituzione;

valutate le previsioni dell'articolo 3-bis del provvedimento, che apporta modifiche alla disciplina introdotta dall'articolo 1, commi 366 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevedendone in particolare l'applicazione alle reti di imprese collocate all'interno dei distretti produttivi, al fine di promuovere lo sviluppo dei medesimi distretti, come individuati dalle leggi regionali, attraverso azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti a regioni di-

verse; valutate altresì le previsioni che richiedono la previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e che vengano sentite le regioni interessate, ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la definizione delle caratteristiche e delle modalità di individuazione dei distretti produttivi;

considerato l'articolo 5 del testo, che dispone che, al fine di assicurare l'efficacia delle iniziative di reindustrializzazione nelle aree o distretti di crisi industriale, nei casi di situazioni complesse nonché con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, nei quali si richieda l'attività integrata e coordinata di regioni ed enti locali, l'iniziativa è disciplinata da appositi accordi di programma; e che prevede altresì che alla individuazione delle aree o distretti di crisi nelle quali realizzare gli interventi provvede con proprio decreto il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

considerato l'articolo 5-bis, che prevede che il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, determina le priorità, le opere e gli investimenti strategici di interesse nazionale, compresi quelli relativi al fabbisogno energetico, da realizzare urgentemente, la cui individuazione è definita attraverso un piano predisposto dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate e previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e sottoposto all'approvazione del CIPE;

rilevato l'articolo 7, che conferisce al Governo una prima delega per l'adozione di decreti legislativi tesi al riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione delle imprese, dettando specifici principi e criteri direttivi tra cui il coordinamento delle misure di competenza dello Stato con quelle delle regioni; nonché una seconda delega volta al riordino e alla razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, sulla base di principi e i criteri direttivi quali in particolare l'adeguamento delle disposizioni legislative regolanti i singoli enti all'assetto costituzionale derivante dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

considerato l'articolo 15, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di riassetto normativo della disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione elettrica nucleare;

rilevato l'articolo 31 in materia di progetti di innovazione industriale (PII), che attribuisce al Ministro dello sviluppo economico il potere di individuare nuove aree tecnologiche ovvero di aggiornare quelle già individuate, provvedendo di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti i ministri per la semplificazione amministrativa e per la pubblica amministrazione e l'in-

novazione tecnologica e d'intesa con la Conferenza Stato regioni e province autonome;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 5 del testo affinché si preveda che il decreto del Ministro dello sviluppo economico volto alla individuazione delle aree o distretti di crisi nelle quali realizzare gli interventi sia adottato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e province autonome;

b) valuti la Commissione di merito, all'articolo 15 del testo, l'opportunità di rimodulare la norma affinché sia garantito un maggiore coinvolgimento del ruolo delle autonomie territoriali in sede di Conferenza unificata nella localizzazione, sul territorio nazionale, di impianti di produzione elettrica nucleare;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di promuovere iniziative legislative volte a ricondurre le norme generali in materia di commercio con l'estero e di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia in apposite leggi-quadro di settore che enuncino e determinino i principi fondamentali, afferenti alla competenza statale, atteso che su tali materie spetta alle regioni la potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

ALLEGATO 2

**Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009).
(C. 1713 Governo).****Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e
bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 (C. 1714 Governo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminati il disegno di legge C. 1713 Governo, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria per l'anno 2009 », ed il disegno di legge C. 1714 Governo, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 »;

rilevato il complessivo articolato del disegno di legge finanziaria per l'anno 2009 che, in conformità a quanto statuito dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, contempla disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico, con esclusione di previsioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico;

considerata pertanto l'impostazione complessiva del disegno di legge finanziaria per l'anno 2009, circoscritta a fissare gli obiettivi del livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, a prorogare norme di carattere fiscale e tributario e regimi age-

volati nei settori dell'agricoltura e dell'autotrasporto, a definire l'entità delle risorse finalizzate ai rinnovi contrattuali e alle modifiche del trattamento economico del pubblico impiego, disponendosi in particolare che, per il personale dipendente da amministrazioni diverse da quella statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 sono posti a carico dei rispettivi bilanci;

preso atto che, in ordine agli effetti sui saldi di finanza pubblica, le linee portanti della manovra di finanza pubblica 2009-2011 sono state definite con il menzionato decreto-legge n. 112 del 2008 e che, a legislazione vigente, il disegno di legge finanziaria in titolo non afferisce a specifici ambiti di materia di interesse della Commissione;

rilevato che, in ordine al disegno di legge recante il bilancio annuale di previsione dello Stato e il bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011, il predetto decreto-legge n. 112 del 2008 ha realizzato una manovra di stabilizzazione della finanza pubblica riferita al triennio 2009-2011 i cui effetti risultano già contabilizzati nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per l'esercizio 2009 e nel bilancio pluriennale 2009-2011, apportando specifiche riduzioni delle dotazioni

finanziarie delle missioni di spesa di competenza dei Ministeri ad esclusione delle spese di carattere obbligatorio, quali in particolare le poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni ed i trasfe-

rimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	295
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 14 ottobre 2008. — Presidenza
del presidente Alessandra MUSSOLINI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 13.30 alle 14.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV Camera e 3^a e 14^a Senato)

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sul Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2008 (*Svolgimento e conclusione*) 3

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

SEDE REFERENTE:

D.L. 134/08: Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi.
C. 1742 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 4

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. Emendamenti C. 1441-*quater*-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 9

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 14

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Nuovo testo C. 1441-*ter* Governo (Parere alla X Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione*) 10

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 15

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. Emendamenti C. 1441-*quater*-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 10

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 10

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Testo base C. 22 Zeller, C. 646 Cicu, C. 1070 Palomba, C. 1449 Gozi, C. 1491 Bocchino, C. 1507 Soro e C. 1692 Lo Monte (*Seguito dell'esame e rinvio*) 11

ALLEGATO 3 (*Emendamenti ed articoli aggiuntivi*) 17

Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388. C. 1446 Boniver (*Seguito dell'esame e rinvio*) 12

AVVERTENZA 13

ERRATA CORRIGE 13

II Giustizia

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro della Giustizia sulla situazione degli istituti penitenziari (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 93

AVVERTENZA 93

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	95
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	101

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Legge finanziaria per l'anno 2009. C. 1713 Governo.	
Bilancio dello Stato per l'anno 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011. C. 1714 Governo.	
Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero della difesa (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole con condizioni</i>)	103
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	109
ALLEGATO 2 (<i>Ordini del giorno</i>)	111
ALLEGATO 3 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	116
ALLEGATO 4 (<i>Proposta alternativa di relazione</i>)	119

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441-quater-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	121
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009). C. 1713 Governo.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011. C. 1714 Governo (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	130

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2008. Atto n. 21 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	140
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441-quater-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	141
--	-----

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009). C. 1713 Governo.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011.	
Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2009.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009 (limitatamente alle parti di competenza). C. 1714 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame congiunto e rinvio</i>)	144

DL 134/08: Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi. C. 1742 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite IX e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	145	
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	169	
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	152	
Sui lavori della Commissione	163	
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:		
Sulla programmazione dei lavori della Commissione	164	
VII Cultura, scienza e istruzione		
INTERROGAZIONI:		
5-00320 Caparini: Iniziative a tutela dei diritti degli insegnanti precari di montagna	171	
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	189	
5-00325 Amici: Iniziative del Governo al fine di colmare il vuoto legislativo in materia di radiotelevisione	171	
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	191	
5-00345 De Pasquale: Costituzione e funzionamento dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (Ansas).		
5-00402 Capitanio Santolini: Costituzione e funzionamento dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (Ansas)	171	
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	192	
5-00350 Tommaso Foti: Problemi relativi alla riqualificazione dell'area delle ex scuole medie nel centro urbano di Podenzano (PC)	172	
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	194	
5-00313 Ghizzoni: Finanziamento di alcuni programmi spaziali e iniziative correlate	172	
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	195	
SEDE CONSULTIVA:		
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Nuovo testo C. 1441-ter Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	172	
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>)	197	
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009). C. 1713 Governo.		
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011. C. 1714 Governo.		
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009 (limitatamente alle parti di competenza).		
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca per l'anno finanziario 2009.		
Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2009 (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>) .		175
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:		
Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Atto n. 27 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione</i>)	178	
ALLEGATO 7 (<i>Proposta di rilievi</i>)	198	
ALLEGATO 8 (<i>Rilievi approvati</i>)	199	
ATTI DEL GOVERNO:		
Schema di decreto ministeriale recante la definizione delle classi dei corsi di laurea delle professioni sanitarie e infermieristiche e ostetrica, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione. Atto n. 33 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	180	

Schema di decreto ministeriale recante la definizione delle classi dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie. Atto n. 34 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	186
--	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione a Parigi in occasione del Seminario dell'OCSE sul cambiamento climatico (2 ottobre 2008)	200
---	-----

INTERROGAZIONI:

5-00362 Beccalossi: Procedure per la realizzazione della variante stradale Urago d'Oglio-Brescia	202
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	217
5-00413 Mastromauro: Stato di un intervento infrastrutturale sulla strada statale n. 275. .	202
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	218

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2009) C. 1713 Governo.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011. C. 1714 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2009.	
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2009 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	202
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	209
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	220
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	222

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico. Atto n. 25 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Rilievi</i>)	224
ALLEGATO 1 (<i>Rilievi approvati dalla Commissione</i>)	229
Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico. Atto n. 26 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Rilievi</i>)	226
ALLEGATO 2 (<i>Rilievi approvati dalla Commissione</i>)	230
Schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Atto n. 30 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	226
ALLEGATO 3 (<i>Nuova formulazione della proposta di rilievi del Relatore</i>)	231
ALLEGATO 4 (<i>Proposta alternativa di rilievi n. 1 Meta ed altri</i>)	233
Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Atto n. 31 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Rilievi</i>)	228
ALLEGATO 5 (<i>Rilievi approvati dalla Commissione</i>)	237

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	238
ALLEGATO 1 (<i>Subemendamenti riferiti agli emendamenti del Governo 16.0.500 e 18.0.100</i>) .	244
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti e subemendamenti approvati dalla Commissione</i>)	253

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009) (C. 1713 Governo).	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 (C. 1714 Governo).	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.	
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (limitatamente alle parti di competenza) C. 1713 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame congiunto e rinvio</i>)	242

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	258
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009). C. 1713 Governo.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011. C. 1714 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza). (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	259

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441-quater-A	261
AVVERTENZA	262

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009). C. 1713 Governo.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011. C. 1714 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	263
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Nuovo testo 1441-ter Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	266

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Esame nuovo testo e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	268
<i>ALLEGATO (Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione)</i>	279
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009). C. 1713 Governo.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011. C. 1714 Governo.	
Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame congiunto e rinvio</i>)	273
<i>ERRATA CORRIGE</i>	278

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Variatione nella composizione del Comitato permanente per l'esame dei progetti di atti comunitari e dell'UE	280
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Nuovo testo C. 1441-ter Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	280

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter Governo (Parere alla X Commissione della Camera) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	287
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	291
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009). C. 1713 Governo.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011. C. 1714 Governo (<i>Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole</i>)	289
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	293

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	295
---	-----

PAGINA BIANCA

XVI LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELLA NATO . *Pag.* III

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per il Trattato del Nord Atlantico

Martedì 14 ottobre 2008. — Presidenza
del presidente DE GREGORIO.

La seduta comincia alle 11.40.

Sulla cooperazione bilaterale fra le delegazioni italiana e russa presso l'assemblea parlamentare NATO

In apertura, il presidente DE GREGORIO informa i presenti circa l'origine, le tappe e la cornice istituzionale nella quale dal 2002 – anno del vertice di Pratica di Mare – ha avuto luogo la cooperazione bilaterale fra le delegazioni italiana e russa presso l'Assemblea Nato. Sulla base di un *Memorandum* sottoscritto nel 2002 e aggiornato nel 2007, le due delegazioni hanno svolto complessivamente sei riunioni su temi di comune interesse. Di recente – spiega il Presidente – a seguito della crisi georgiana si è registrato un certo irrigidimento dell'Assemblea Nato nei confronti della delegazione russa; per questo egli ha ritenuto opportuno sottoporre alla riflessione e alla decisione della delegazione la prosecuzione della cooperazione bilaterale ricordata. A tale riguardo egli ritiene che sia quanto mai opportuno mantenere aperto con i colleghi russi un canale di comunicazione e di conciliazione, con l'obiettivo di lavorare per la pace e la stabilità dell'area euroatlantica; informa altresì di avere informalmente acquisito in merito l'orientamento – certo non vincolante per la Delegazione,

ma tuttavia importante – del Ministro degli esteri, il quale valuterebbe in modo positivo una prosecuzione della cooperazione, giudicata in linea con la posizione dialogante assunta durante la crisi dal governo italiano e da altri importanti paesi europei quali Francia e Germania. Prima di aprire la discussione, dà poi lettura di una lettera dell'onorevole Verneti il quale dichiara di essere favorevole al mantenimento della cooperazione bilaterale con la delegazione russa, ma al tempo stesso propone che analoghi esercizi siano avviati con le delegazioni di Ucraina e Georgia.

Sulle comunicazioni del presidente si apre la discussione.

Il deputato GUZZANTI (Pdl) si dichiara contrario alla prosecuzione della cooperazione bilaterale. La condotta russa nella crisi georgiana infatti contraddice a suo avviso i principi e gli impegni contenuti nel *Memorandum* di cooperazione, a partire da quello della rigorosa osservanza della legalità internazionale, e si iscrive nel clima di una rinnovata guerra fredda particolarmente alimentato negli ultimi due anni da parte russa. Egli si dice convinto che anzi, proprio ai fini della chiarezza del dialogo, occorrerebbe un chiaro segnale di arresto che misurasse la perplessità e le riserve della delegazione italiana su quanto è accaduto.

Il deputato BOSI (Udc) concorda con la proposta avanzata dal Presidente con-

siderando la prosecuzione della cooperazione bilaterale un importante elemento di dialogo, tanto più necessario considerato il contesto dell'Assemblea Nato e il fatto che – come sembra – la delegazione russa continuerà a partecipare alle attività di calendario. Si dichiara altresì favorevole alle proposte trasmesse dal deputato Verneti in merito ad opportune iniziative da varare nei confronti delle delegazioni di Ucraina e Georgia, il cui percorso verso la *membership* Nato dovrebbe a suo avviso essere sostenuto.

Il senatore CABRAS (PD), anche sulla base dell'esperienza maturata nell'ambito della delegazione nella scorsa legislatura, ritiene che gli argomenti sviluppati dall'onorevole Guzzanti in senso contrario alla prosecuzione della cooperazione con i russi debbano essere rovesciati: proprio la continuazione del dialogo e della cooperazione garantisce la possibilità di rappresentare, in un contesto di ampia libertà, anche posizioni di critica o di contrasto, senza veli. Del resto anche in passato le riunioni bilaterali hanno fatto talvolta registrare posizioni non coincidenti su alcune tematiche. Ritiene poi condivisibile la proposta del deputato Verneti: avviare iniziative verso Ucraina e Georgia evita anche il rischio che il dialogo bilaterale con la Russia possa eventualmente essere interpretato in una mera logica di schieramento preventivo.

Il senatore MARINI (PD) concorda con le osservazioni testé formulate dal senatore Cabras ed è dunque favorevole al mantenimento della cooperazione bilaterale con la delegazione russa. Sottolinea poi l'importanza che nei passaggi più delicati delle crisi internazionali l'Unione europea intervenga con sempre maggiore incisività e autorevolezza politica, e conclude con un forte richiamo al carattere prioritario del quadro di riferimento atlantico.

Il deputato LA MALFA (Misto) – pur condividendo in linea di principio l'utilità del dialogo con la Russia – pone in

discussione l'esigenza di prendere tale decisione in termini di urgenza, che a suo avviso non esisterebbe. Sarebbe preferibile e più prudente acquisire informazioni circa gli orientamenti delle altre maggiori delegazioni in seno all'Assemblea Nato. Egli dichiara inoltre di avere condiviso la prudenza della linea di condotta adottata dal governo italiano, ma non vorrebbe che ogni responsabilità della grave crisi di agosto finisse per venire addossata alla parte georgiana. Preannuncia dunque la propria posizione di astensione sulle proposte formulate dalla Presidenza della delegazione.

Il senatore GAMBA (PdL), anche a nome dell'onorevole Bocchino, condivide la proposta del Presidente sia nel merito che nel metodo. Interrompere un dialogo parlamentare con la delegazione russa da tempo avviato avrebbe uno specifico significato politico assai negativo. Quanto all'eventuale contrasto fra l'iniziativa italiana e gli assetti che sembrano profilarsi in seno all'Assemblea Nato, egli obietta che alcune decisioni repentinamente adottate dai vertici dell'Assemblea avrebbero invece richiesto una valutazione collegiale dell'Assemblea stessa.

Anche il deputato FASSINO (PD) si dichiara d'accordo con la proposta del Presidente di continuare l'esercizio di dialogo parlamentare avviato con la delegazione russa; si dice in pari tempo favorevole all'adozione di analoghe iniziative verso le delegazioni di Ucraina e Georgia, secondo la proposta Verneti.

Il PRESIDENTE, intervenendo brevemente in sede di replica, precisa che deliberare fin d'ora sulla prosecuzione della cooperazione bilaterale corrisponde alla necessità di dare risposta alle sollecitazioni di parte russa, anche in vista dell'imminente sessione di Valencia.

Riassumendo i termini della discussione, il Presidente prende atto che un'ampia maggioranza della delegazione ha approvato la sua proposta di confer-

mare la cooperazione bilaterale con la parte russa, come pure la proposta di adottare opportune iniziative anche nei confronti delle delegazioni dell'Ucraina e della Georgia. Le tre delegazioni saranno invitate separatamente a Roma per un incontro, il primo dei quali, quello con la delegazione russa, dovrebbe avere luogo,

se possibile, prima della sessione autunnale dell'Assemblea Nato. Gli Uffici nel frattempo acquisiranno indicazioni circa gli orientamenti in corso di maturazione presso le delegazioni dei principali paesi europei.

La seduta termina alle 12.30.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 6,22



16SMC0000750